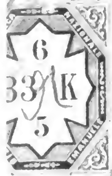
RIFLESSIONI BELGICHE FATTE CONTRA LE PRETENSIONI DELLA REINA...

Mario Corradi


6
33 K
5

RIFLESSIONI BELGICHE



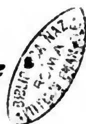
RIFLESSIONI BELGICHE

Fatte contra le pretensioni della Reina Cristianissima ne' Paesi bassi,

E diuise in trè parti, cioè

Nelle Riflessioni di Passaggio, nelle Giuridiche, e nelle Istoriche,

L'vltime delle quali si daranno alla luce in altro volume,



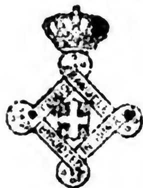
OPERA

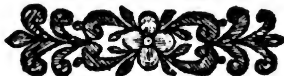
DI



RAIMONDO RICARDO.

Compendiata nel foglio seguente.





STAMPATE IN MALINO L'ANNO 1668.

Il Compendio dell'Opera tutta.



A CAGIONE, E'L FINE DELL'OPERA *medesima, doue si raccontano le varie voci delle pretensioni della Reina Cristianissima sopra i Paesi bassi: La fatica fatta dall'Autore nelle storie di quelle Prouincie: La guerra, e'l trattato delle pretensioni di Francia inaspettatamente vsciti: Il fine d'illuminare la fatica Istorica con le premesse legali, non per risposta formale, ma per la curiosità degl'Italiani, e la distintione dell'Opera in trè sorti di Riflessioni.* pag. 1.

RIFLESSIONI BELGICHE DI PASSAGGIO.

PARTE PRIMA.

IN esse si protesta di accennare di passaggio, e breuemente alcune cose di qualche ingiusta querela della Francia, della rinuntia fatta dalla Reina Cristianissima, e delle sue pretensioni in denari, e in gioie. pag. 7.

Punto primo *delle Riflessioni di Passaggio, nel quale*

quale si accennano le mal fondate esaggerationi della Francia. pag. 7.

Punto secondo *d'alcune parole sconueneuoli del trattato contrario.* pag. 8.

Si accenna dell'vscita di due altri libricciuoli Francesi oltre al trattato principale. pag 11.

Punto terzo, *delle oppositioni, che si fanno contra la rinuntia della Reina Cristianissima dalle stesse clausule più efficaci di essa, e di passaggio vi si toccano alcune risposte.* pag. 12.

Punto quarto. *Varie nullità allegate contra la rinuntia di S. M. Cristianissima la Reina: e vi si accennano alcune difese per la medesima rinuntia.* pag. 14.

Punto quinto: *difetto addotto del consentimento del Rè marito: e si mostra, che'l consentimento sopradetto non vi mancò.* pag. 16.

Punto sesto: *si pretende disciolta la rinuntia per non essere pagata in tempo la dote, e succintamente si mostra la vanità di questa propositione.* pag. 19.

Punto settimo: *si suppongono dalla Francia la pace, ed il matrimonio colla rinuntia, contratti differenti: e si fà vedere breuemente il contrario.* pag. 23.

Punto ottauo: *Querele della Francia, perche la rinuntia non habbia effetto, solamente quando la Reina non habbia figliuoli di questo matrimonio: con la risposta breue, che mostra questa conditione giusta, vtile, e* *con-*

conuenevole alla Francia, ed alla Reina. pag. 25.

Punto nono: *Doglienze della rinuntia a fauore della sorella minore, e di altri: e si addita l'ingiustitia di queste doglienze.* pag. 27.

Punto vltimo: *Pretensioni in gioie, ed in danari, che hà la Francia, con alcune breui risposte.* pag. 30.

RIFLESSIONI BELGICHE GIVRIDICHE.

PARTE SECONDA.

SOno queste diuise in due capi: nel primo si mostrano le qualità delle leggi, o consuetudini controuerse delle Prouincie basse: nel secondo si difendono le medesime consuetudini contra le pretensioni della Francia.

Si accenna nel principio la Giustitia della sudetta rinuntia: ma si protesta di voler dimostrare, che anche tolta la rinuntia non hà la Reina Cristianissima veruna ragione in que' Paesi. pag. 35.

Capo primo della parte seconda.

SOpra la natura, cagioni, e nome della controuersa consuetudine, o sia statuto del Brabante, e di altre Pro-

Prouincie, sopra il quale la Francia fonda le sue pretensioni. *pag.* 37.

Punto primo, *di detto capo primo; nel quale si esprime il nome, e la sostanza di queste consuetudini, o statuti allegati in contrario: li quali in sostanza contengano, che separandosi per la morte il matrimonio, tutti i feudi di quello de' maritati, che riman viuo, passano ne' figliuoli, in modo, che non può più disporre di que' feudi, ch'erano suoi, ma diuengono de' figliuoli di quel matrimonio, che all'hora si sciolse; Il qual diritto si chiama di* Deuolutione, *e vi si leggono tutte le parole degli statuti controuersi.* *pag.* 37.

Punto secondo: *nel quale si vede, e si dimostra, che'l detto statuto, e la* Deuolutione *non nascono dall' odio delle seconde nozze, come dicono i Francesi, mostrandosi il contrario con molte ragioni.* *pag.* 46.

Punto terzo: *Che l'amore ripartito in tutte le nozze vgualmente, produce la* Deuolutione *mostrandosi, che la* Deuolutione *può cadere anche nelle seconde nozze, e non nelle sole prime.* *pag.* 55.

Punto quarto; *nel quale si discorre, che in molte parti d'Europa vi è vna certa sorte di comunione de' beni trà maritati, e che la* Deuolutione *nasce in gran parte da questa stessa comunione.* *pag.* 58.

Punto quinto: *Che la* Deuolutione *participando della detta comunione è vna vera, e propria donatione*

tione trà marito, e moglie, o sia vna donatione reciproca per la cagione delle nozze, e vna sorte d'aummento dotale: e si mostrano molte particolarità, che concorrono vgualmente nella Deuolutione, *nelle dette donationi, e negli aummenti dotali: e si và questa similitudine prouando con l'vso antico della Germania, e della Gallia: con la confessione della parte contraria; e con alcuni testi, che parlando delle donationi per le nozze vsano questa parola di* Deuolutione. *pag.* 66.

Capo secondo della parte seconda.

NEL *quale si sostengono le difese, e le ragioni contra la* Deuolutione *pretesa hora dalla Francia: ed è distinto in trè difese: la prima dipende dalla volontà del* Rè *Filippo Quarto, e della* Reina *Isabella a quali staua l'ammettere, o escludere la* Deuolutione: *La seconda dalla natura in genere de' Principati, e de' feudi alti, che non ammettono la* Deuolutione: *E la terza da molte circostanze proprie di questi Paesi, che in questi casi l'escludono.* *pag* 89.

DIFESA PRIMA *del capo secondo: Nel quale si mostra, che la* Deuolutione *dipende dalla tacita, o espressa voluntà de maritati, genitori de figliuoli, che la pretendono, e si fà vedere, che i maritati medesimi tanto più durando il matrimonio possono escludere la*

detta Deuolutione *a lor voglia*. *pag*. 91.

Punto primo *della difesa prima della* disuguaglianza: *oue si fà vedere, che hauendo la Reina Isabella portata in dote vna certa quantità di contanti non può pretendere vna* Deuolutione *di tanti Paesi, a fauore de suoi figliuoli per vna immensa disuguaglianza, che vi sarebbe*. *pag*. 95.

Punto secondo: *Che hauendo la Reina Isabella rinuntiato tutto quello, che potea pretendere in Francia: non può pretendere ne essa, ne i figliuoli la* Deuolutione *negli Stati del marito, e che douendo essere vguali i matrimoni, che all'hora si fecero trà le due Corone, non può negli Stati di Spagna hauer luogo la* Deuolutione, *che non è ammessa in Francia*. *pag*. 102.

In Tract. contr. fol. 161.

Punto terzo: *Che l'espresso fà cessare il tacito: e che hauendo la Reina Isabella hauuto vn'aummento di dote espresso non può hauere per se, o pe' figliuoli vn' aummento, o vn guadagno tacito, come è la* Deuolutione. *pag*. 110.

Punto quarto: *Il matrimonio contratto all'vso di Spagna: e che essendosi fatte le nozze del Rè Filippo Quarto, e della Reina Isabella conforme gli statuti di Spagna, non vi possono entrare gli altri statuti de' Paesi bassi, particolarmente non douendone il Rè Cattolico hauer notitia*. *pag*. 122.

DIFESA SECONDA *del detto secondo capo: nel-*

la

la quale ſi vede, che per la natura della coſa della quale ſi tratta la Deuolutione non può hauer luogo: eſſendo, come dice la parte contraria, i Feudi, e gli Stati ſourani, Inalienabili, Indiuidui, ed Independenti, co' quali trè attributi, e con la prelatione de' maſchi ſi eſclude la Deuolutione dagli Stati ſourani genericamente pag. 137.

Punto primo di detta difeſa ſeconda: intorno l'Inalienabilità: ſi moſtra con le ragioni, con le autorità, e con le deciſioni, che la Deuolutione non hà luogo in quelle coſe, che non ſi poſſino liberamente alienare, e che liberamente non pendono dalla totale diſpoſitione del genitor ſouraniuente: che i Feudi ordinari di quelle Prouincie ſono alienabili: ma che i Feudi maggiori, e i Principati non poſſono in conto veruno alienarſi, e anche ſecondo l'autorità de' contrari, e però non ſono ſottopoſti alla Deuolutione. pag. 139.

Punto ſecondo dell'Indiuiduo: Si pruoua, che la Deuolutione hà luogo ſolamente nelle coſe diuidue per molte ragioni, e ſi confutano alcuni argomenti contrari: Che gli Stati ſourani ſono regolarmente Indiuidui, il che trà gli altri fondamenti, e le altre autorità ſi conferma con quella de' Franceſi in queſta medeſima materia; co'l che ſi eſclude la Deuolutione pag. 151.

Punto terzo della Prelatione del ſeſſo: Si difende la propoſitione, che nelle ſucceſſioni indiuidue, e più ne' Principati neceſſariamente in grado vguale ſi prefe-

risce il maschio alla femmina, e se ne apportano le ragioni, e gli esempi. Si risponde ad alcune autorità allegate in contrario mal'intese, e se ne apporta la vera intelligenza. Si accenna di passaggio esserli ciò pratticato sempre in quelle Prouincie: Si porta vn caso d'Inghilterra, & altri addotti dalla stessa parte contraria, che sono a fauore de' maschi; Si pondera l'inconueniente se'l fratello fosse suddito, e la sorella Principessa: Si fà vedere che la precedenza del primo matrimonio non può vincere questa gran prerogatiua del sesso: Che nelle cose oue naturalmente si deono preferire i maschi non possono i medesimi essere posposti dalla Deuolutione: *Che quando questa hauesse la natura d'vna donatione, come si è detto, il che è tutto ciò, che possa pretendere la Francia, e quando fosse la medesima* Deuolutione *radicata in vna femmina (che però non si concede) colla nascita d'vn maschio, si riuocarebbe la stessa* Deuolutione, *come nelle altre donationi, essendo in tal caso la femmina, rispetto al maschio, stimata straniera, in grado più remoto ed incapace: Se ne apportano due decisioni: colle autorità della stessa parte si dimostra l'inconueniente di spogliare il maschio, e che se la femmina vi hauesse ragione sarebbe giustissima, e necessaria la rinuntia a fauor del fratello.* *pag.* 162.

Punto quarto: *Intorno* l'Independenza, *si dice, ch'il Principe non è sottoposto alle leggi: diuerse distintione*

tintioni per varie sorti di Principati; In alcune cose i Principi si considerano come priuati: non in tutte: si accomodano di loro volontà agli statuti nelle cose vtili, proportionate, e conueneuoli; Nel rimanente hanno leggi differenti da Sudditi: Vn Principe inuestito dall' Imperadore, intorno all'inuestitura dipende dalle leggi Imperiali non da quelle de Sudditi: Si risponde ad alcune ragioni contrarie: Che vi sono alcune questioni disputatissime nella materia de' Principati, e per deciderle si può tal volta ricorrere agli vsi del Paese: Che nelle massime stabilite nella successione de' Principati non entrano gli Statuti del Popolo. Si risponde agli esempi, & alle autorità apportate dalla Francia mostrando, che gli vni, e le altre non fanno al caso. Si epilogano, e si distinguano le cose nelle quali può il Principe seruirsi degli statuti del popolo, e quelle doue per niun conto può regolarsi con gli statuti. pag. 209.

DIFESA TERZA del capo secondo; Si toccano le circostanze particolari delle Prouincie, ch'escludono la Deuolutione, e si repplicano in ispetie alcune cose toccate in genere. pag. 245.

Punto primo di questa terza difesa: doue si esprime di quale feudalità si parli in queste Prouincie: Si accenna che questi Paesi son tutti Feudi Imperiali: che molti statuti di esse non parlano de' Feudi, ma de' beni allodiali: che le consuetudini di questi paesi non sono applica-

bili

LA CAGIONE, E'L FINE DELL'OPERA.

LA funesta voce della morte del Gran Monarca Filippo vgualmente dolorosa, e certa, fu accompagnata da vno strepitoso ed incerto bisbiglio delle pretensioni della Reina Sposa del Cristianissimo sopra i Paesi bassi contra il nuouo, e pupillo Re Carlo Secondo. Alcuni diceuano, che tutto ciò, che si pretendeua dalla Francia, si ristringeua al Brabante, altri discorreuano della Fiandra, alcuno ragionaua dell'Annonia, e chi sussurraua d'altre Prouincie, ne vi mancaua, chi parlasse di esse tutte insieme. Con la medesima varietà vi era, chi allegaua per fondamento di queste voci vn Contratto Matrimoniale d'vn Conte Fiammingo, o d'vn Duca Borgognone, altri adduceuano vn'antico testamento d'vn Principe di quelle parti, e molti pareua che accennassero non so che delle Consuetudini, o sia degli statuti di que' Paesi. Ma tutti diceuano però, che per vna via, o per altra, la Reina, benche femmina, Primogenita nondimeno, e nata delle prime nozze del Gran Filippo, supponeua d'hauere nella successione di tutti, o della maggior parte di que' Paesi, prerogatiue maggiori del tenero Re d'età minore, e nato delle seconde nozze del nostro inuitto Monarca.

Ora sì come queste voci nel volgo, allora incerte, non fissauano il piede in parte sicura, così, non si poteua raccogliere da tutti que' discorsi altro di fermo, che vna grande strauaganza. Pareua quasi impossibile ad ogni huomo sensato, che la differenza delle seconde nozze, ouero dell'età, potesse nella successione degli Stati sourani soprauanzarsi alla prerogatiua del sesso, che rare volte appena si lascia vincere dalla prossimità del grado. Ma il sapere tutti i testamenti, o tutti i contratti seguiti, non era pos-

sibile a persona straniera, ne facile l'hauer cognitione di tutti gli statuti, e delle Consuetudini di quelle Prouincie, e de luoghi di essi, come che sia certo, che ne' Paesi bassi non ogni Prouincia solamente, ma molte Città, e molti piccioli Villaggi ancora hanno statuti particolari. Intanto pareua pur troppo inuerisimile, che alcun Principe, o ammogliandosi, o morendo hauesse ordinato, che in vgual grado fusse nella di lui successione anteposta la femmina al maschio. Più duro era il credere, che gli statuenti hauessero introdotto con la forza delle Consuetudini nella succession del Principe la prelatione della femmina, benche figliuola delle prime nozze, in concorso del fratello, auuegnache nato del secondo letto. Bastaua perciò l'inuerisimilitudine per far credere, che non vi fusse tale dispositione, o ne' contratti de' viui, o nelle volontà de' moribondi, o pure nelle leggi particolari de' cittadini; Riserbauasi ad allegare il tutto per ingiusto, e per inualido, ed insussistente, quando ciò fusse vscito alla notitia vniuersale del mondo: Nel mentre l'euidenza stessa della cosa la rendeua incredibile; Era per altro facile, e naturale a suo tempo la risposta, che, ouero le cose allegate non parlassero nel nostro caso, e meno in pregiudicio del Sourano; Altrimenti si sarebbero potute chiamare non volontà giuste de' Principi antichi, ouero consuetudini, e statuti legittimi de' sudditi già morti, ma dispositioni inique, e corruttelle contra i principij della ragione, e della natura, e perciò in alcun modo non osseruabili.

Tuttauolta dall'obligatione di buon vassallo, dall'ossequio riuerente a cenni di gran Ministro, e dagli stimoli della curiosità propria io insino allora fui mosso con volonterosa preuentione a cercare in sù l'historie della Germania Inferiore le successioni di tutte quelle Prouincie per trarne, se era possibile, alcuna cosa di certo trà quegli incertissimi sussurri. Fatta adunque non ordinaria

dinaria

dinaria fatica ne' libri di maggior credito, che poterono giungere in breue tempo alle mani d'vn'huomo Italiano, e ad altre cure necessariamente applicato; raccolsi, che in niuna Prouincia della Inferior Germania mai femmina alcuna, o per maggioranza di età, o per priuilegio di essere nata di seconde nozze, o per altra cagione, haueua escluso i maschi d'vgual grado; ma che più tosto erano esse anche da maschi più rimoti state dispossessate. Trouai, che tolta vna parte della Fiandra, e dell'Artesia, che qualche volta riconobbero la Francia, e dalla soggettion della quale poi si liberarono, l'altre Prouincie tutte erano suddite di Cesare, e feudi notorij imperiali; In essi erano le femmine entrate alcuna volta per gratia, ed escluse bene spesso da' più lontani, o disputando con esso loro la successione, ma non mai pretendendo d'auanzare per l'età, o per le prime nozze il maschio del grado medesimo. Ne cauai altre riflessioni intorno all'essere la souranità d'ognivna di quelle Prouincie Indiuidua, Inalienabile, Independente per rispetto de' sudditi, e molte altre circonstanze, che nella dubbia questione poteuano molto fare al caso. La fatica fù veduta, e non in tutto riprouata da' pochi, ma intendenti personaggi. Onde io me la serbai, perche, se scoppiaua il minacciato folgore, potesse forse seruire anche con la narratione dell'historia antica per disinganno alle cose presenti. Lasciai però a penne più sublimi, ed a Ministri di sfera superiore la cura di rispondere particolarmente a ciò, che mai potesse vscire della Francia intorno a queste accennate pretensioni, e solamente mi distesi nelle cose historiche di quelle generose Prouincie. Fra me stesso considerai, che qualora la Francia, come pur protestauano i Ministri maggiori di essa, non mouesse l'armi, ne pur le dette pretensioni, non era il mio trauaglio inutile almeno a curiosi inuestigatori delle cose antiche, ed a mostrare

in qual modo tanto dirittamente, e per dispositione della diuina Prouidenza fussero passate così numerose Prouincie nell'augustissima Casa d'Austria. A questo fine curioso indirizzai anche l'opera tutta infin dal principio di essa.

Già le sicurezze, che si dauano dalla Corte Christianissima, erano tali, che io pensai fauole di volgo ignorante, tutti gli antecedenti discorsi, e matura deliberatione di quel Consiglio Reale il non lasciarsi leggiermente muouere da mal fondate pretensioni: e già io preparaua di dar la mia fatica alla luce per pascolo più tosto de' curiosi, che per materia di letterata contesa agli Antagonisti.

Quando, crescendo nel fine di questa primauera ogni dì i romori della vicina mossa dell'armi Francesi, mi peruenne alle mani vna certa scrittura, vscita da quel Regno col nome di Trattato delle Ragioni della Re.na Christianissima sopra varij Stati della Monarchia di Spagna. La copia, che io vidi era scritta in linguaggio Spagnuolo, ma con sentimenti tutti Francesi. In sostanza in quel picciol libro si supponeua di niun valore la rinuntia fatta dalla Reina Francese a fauore de' Cattolici Rè padre, e figliuolo, vi si allegauano, come atti frà lor distinti affatto, la rinuntia sudetta della Sposa, e la Pace fatta col Marito Christianissimo: Diceuasi la rinuntia disciolta, e rotta per non essere stato in tempo fatto il pagamento della dote: La lesione enormissima, il timore riuerentiale del Padre, il non sapersi dalla Reina ciò, che si rinuntiaua, ed altri simiglianti difetti rendere di niun valore la rinuntia medesima: Appartenere poi alla Reina Sposa gran somma di contanti per la dote materna, per l'aumento, per l'interesse di essa, e per le gioie da lei portate nel matrimonio, e la parte del Principe Baldasar douersi alla sorella delle stesse nozze, per essere il Rè Padre passato alle seconde. Inoltrauasi poi il discorso alle pretensioni di quasi tutte le Prouin-

cie

nie de Paesi bassi, toltane la Fiandra, allegando diuerse consuetudini, o statuti, che pare, che escludano i figliuoli del secondo matrimonio a fauore del primo, alcune delle quali però sembra, che ragionino de' feudi, altre de' beni stabili, ed altre non riguardino alla prerogatiua del sesso; tentando poi con diuerse ragioni il Compilatore della scrittura di tirare il tutto a fauore della sua Reina, e riducendo il racconto delle pretensioni al minacciare la mossa dell'armi Francesi.

Per essere vscita alla publica luce questa scrittura, io venni stimolato e dal proprio desiderio, e dalle instanze degli amici a non tener più nascosta la mia fatica, che col lume historico poteua togliere molte difficoltà al nostro Secolo, ed al nostro Clima per la gran distanza e del luogo, e del tempo poco informati di que' rimotissimi successi. Io m'auuidi bene, che molti gran personaggi haurebbero voluto rispondere, e che non era l'opera peso dalle mie spalle. Tuttauia m'immaginai insieme, che non tutti si sarebbero accinti alla discussione historica già da me fatta. Onde pur mi animai, se non à dar risposta alla scrittura publicata, a non togliere almeno alla luce comune ciò, che io hauea già con qualche applicatione preparato. Inutile era però la fatica, se non vi erano alcune premesse ne' termini giuridici, essendo che se la ragione suol nascere dalla verità del fatto, in questo caso dalla intelligenza delle cose legali nasceua la chiara cognitione delle occorse al nostro proposito ne' tempi andati. Diliberai perciò di aggiungere alcune riflessioni legali alle historiche già da me fabbricate.

Si riduce adunque tutto il mio fine a mostrare in termini di ragione, che cosa siano quelle consuetudini, delle quali si parla nella scrittura Francese, ed a far conoscere ciò, che col fatto si è praticato ne' Paesi bassi in tutto ciò, che può toccare così fatta

materia. La prima è la riflessione legale: La seconda è l'historica, perche, come dissi, questa volta non nasce la ragione dal fatto, ma il fatto stesso, e l'osseruanza susseguente dimostrano la forza della ragione precedente. A pochissimi nella nostra Italia (per la quale solamente hò diliberato di scriuere) è noto ciò, che sia la *Deuolutione*, e come nella successione de' loro Genitori si preferiscono i figliuoli dell'vn matrimonio a quelli dell'altro. Io però sforzerommi di scoprirne le radici, le ragioni, e la natura, cose non forse molto osseruate dagli stessi più vicini, non che da' lontani, come siamo noi; hauendone i curiosi inuestigatori, e i dotti Interpreti più tosto cercato di mostrarne gli effetti, che le più vere cagioni.

Passerò con la seconda riflessione a ricordare tutto quello, che io potrò raccogliere, che siasi praticato nella bassa Germania, ed in ciascuna Prouincia di essa intorno alla successione de' Principi, e degli Stati Sourani, perche conosciuta la teorica, e la pratica insieme, ogn'vno ne caui l'euidenza di ciò, che occorre nella controuersia presente.

Ma, perche nella scrittura contraria vi sono molte altre cose, io accennerò anche quelle senza fermarmi, e le mostrerò a dito di passaggio, perche si scuopra, che io non le fuggo per timore di nón poterui rispondere, ma per istimarle souerchie alla presente questione: si che tutto il mio Trattato sarà di tre sorti di riflessioni; delle prime di passaggio, delle seconde legali, e dell'vltime historiche.

Replico le proteste di lasciare a cui tocca il far la risposta formale, hauendomi io solo proposto di dare ad intendere alla nostra Italia, quali siano queste Consuetudini del paese, delle quali si tratta, e quanto per rispetto delle Consuetudini medesime sia stato vsato nelle case de' Principi di quelle Prouincie.

RIFLES-

RIFLESSIONI DI PASSAGGIO.

PARTE PRIMA.



COntiene la Scrittura Franceſe vn'apparato grande a propria difeſa, ed vna inculcata diceria per moſtrar giuſta la moſſa dell'armi, e delle pretenſioni, che mette in campo il ſuo Rè. Sparge l'Autore incognito in tutta l'opera parole deſdiceuoli, e di poco riguardo contro a' Rè Cattolici paſſati, e contro al prudentiſſimo Conſiglio, che hora aſſiſte al viuente Monarca. Mette auanti agli occhi la preteſa nullità, ed inualidità della rinuntia fatta dalla Reina Franceſe, ed allega le di lei pretenſioni, hora in danari, e gioie, ed hora ſopra le Prouincie de' noſtri Paeſi baſſi con le Conſuetudini già accennate. A tutta queſta gran macchina di moltiplicate parole io non hò penſato di far rifleſſione alcuna formale, e di propoſito, fuorche all'vltima parte circa la Conſuetudine, o gli ſtatuti de' Paeſi, ſecondoche hò già detto. Accennerò nondimeno, quali ſieno quaſi tutte l'altre coſe, perche, moſtratele di paſſaggio, ad ogni modo ſarà poi facile da ſe ſteſſo riconoſcerle, e vedere di qual peſo elle ſieno. E penſerò di colpir nel ſegno toccando con breui linee li piu riguardeuoli punti del contrario diſcorſo.

Primieramente adunque io non mi applicherò punto a fauellare ſopra le belle apparenze, che porta ſeco il fronteſpitio dell'opera nell'amplificare o la giuſtitia della cauſa, o l'obligo, che habbia il Rè Criſtianiſſimo d'aſſiſtere con l'armi a queſta impreſa. *Eſageraſioni contrarie. Punto primo*

Queſta

Queste sono tutte macchine eccelse, torri altissime, ornate con apparenze esteriori, e con rettoriche figure, ma che non hanno fundamento immaginabile, onde al primo soffio d'vna giustitia ben soda, vanno da se stesse a diroccare. Se veramente la Giustitia assiste alla Francia, tutto ciò, che iui si dice, passa con termini, che non si possono negare: ma il fatto stà, che si suppone per vera questa prima propositione, la quale per se stessa non può in verun modo sussistere. Di questa sola, cioè se la Giustitia sia dal loro canto si dèe ragionare, questa sola primieramente si hà da stabilire, perche dall'esser giusta, ò non ingiusta la mossa delle ragioni, e dell'armi Francesi, ne nasce poi la verità, o la insussistenza di queste essaggerationi per se stesse di niun rilieuo, e di niuna consideratione.

Parole sconueneuoli del contrario. Punto secondo.

Di simigliante natura sono i biasimi, che si danno a' Rè, ed a' Consigli di Spagna, essendoche o le lodi, che alcuno suol dare a se medesimo, o i biasimi, che dà altrui, sieno dimostrationi non de' fondamenti della giustitia, ma de' moti poco regolati d'vn'animo appassionato. Tuttauolta quelle parole poco conueneuoli, tanto meno si hanno a curare, quanto più vengono apportate fuor d'ogni proposito, e contra i principij della verità stessa. Voi sentirete adunque nominare l'Imperadore Carlo Quinto per vn Principe stranamente ambitioso: Il Rè Filippo Secondo suo figliuolo per ingiustissimo nell'acquisto di Portogallo: Il nostro Gran Monarca Filippo per crudelissimo con la sua Primogenita, e tutto il Consiglio presente di Spagna applicato a ragioni friuole, sciocche, e di niun peso.

È chiamato ambitioso quel Carlo Quinto, che, hauendo nelle mani la vittoria, e le Teste coronate insieme, diede a' Principi la libertà, e non curò di auanzar più l'Imperio di quello, che hereditato hauea da suoi maggiori: Quegli, che hauendo soggiogata

per

per dir così tutta l'Italia, nondimeno vuole, o con inuestirne i Principi, che vi aspirauano, o con dar la libertà alle Città, che la pretendeuano, non ritenere altro delle sue vittorie, che il nudo nome Imperiale: Quegli, che, hauendo superata gran parte della Germania, non ispogliò le famiglie più insigni de' loro antichi dominij, ma trasferì dalle persone ribelli alle sue diuote, della stessa casata però gli Stati più conspicui della Magna: Quegli, che viuendo rinuntiò al Fratello la stessa Corona Imperiale, ed al Figliuolo con vnico esempio il rimanente degli Stati, e che finalmente si ritirò a viuere, ed a morir come priuato. Questi si chiamerà ambitioso da vna penna Francese? Dia essa ad altrui questo nome, e non a quel gran Principe, che non pensò mai senza ragione di occupar violentemente l'altrui, che non ispogliò d'alcuna cosa l'vnico fratello, ma ad esso, ed agli altri piu tosto fu prodigo donatore degl' Imperi, e degli Stati interi.

Si dà poi titolo d'ingiusto al Prudente Filippo nel conquisto di Portogallo, e pure egli non trattaua di spossessare vn Pupillo, che con legittima successione per lo corso di più di mille anni continui godesse il pacifico possesso d'alcun paese. Portò allhora rispetto il Re Filippo alla canicie veneranda del Re Cardinale Arrigo, alla esclusione del quale non gli mancauano pretesti: parlò solo, quando morto questo vltimo Re, molti erano i pretendenti. Filippo stesso era il più prossimo; maschio; e di maggior' età a rispetto di tutti gli altri, destinato dalla non occulta voluntà del Re defunto per suo successore; dichiarato per tale dalla maggior parte di coloro, che lo stesso Re già morto hauea lasciato per giudici di questo medesimo articolo: Quando i contradicenti principali haueano i difetti de' natali non legittimi, o del sesso più debole, e per Filippo allhora, e dappoi scrissero con fondamenti ben certi le più famose, e più erudite penne dell'Europa.

Ma l'Autore di questo Discorso in sù le prime manca alla fede data dal suo Principe di non assistere all'occupatore di Portogallo, mentre vuole opporsi alla giustitia del Monarca Cattolico con non minore ingiustitia con lo scriuere, che altri far possa con l'armi.

Sentirete a pungere finalmente la memoria del nostro Gran Monarca Filippo col chiamarlo crudele contra d'vna figliuola, verso la quale sa bene la Maestà Cristianissima della Reina Maria Teresa, che egli fu il più amoreuole, e tenero Padre, che mai potesse essere nell'vniuerso, come pur di passaggio dourò toccar fra poco, e come di vantaggio è notorio alle Corti di Spagna, e di Francia, ed a tutta l'Europa. Crederete voi, che queste punture possano vscire con approuatione della più diletta, ed ossequiosa figliuola, che habbia mai veduto il secolo verso il Padre? Crederete, che la Reina Cristianissima senta di buon grado lacerar le memorie degli Auoli, e del Padre, fuor di ragione, e di proposito? Crederete, che ciò possa essere di consentimento, o di saputa di sua Maestà Cristianissima il Re Luigi viuente? Egli è Re, è magnanimo, è discendente dello stesso gran sangue Austriaco: onde per tutti i riguardi non può supporsi, che con loro saputa escano così fatte cose alla luce publica; Mentre il dir male non potè mai in veruna occasione arrecare effetto di bene, ed essendo per altro certo, che si soglion difendere, e vincer le cause con la sodezza delle ragioni, e non con la garrulità, o con gli sparlamenti.

Simigliante è tutto ciò, che si va dicendo contra il Consiglio, che assiste alla Vedoua Madre, ed al Re pupillo di Spagna. Chi potrà mai innoltrarsi a biasimare i primi Oracoli del nostro Secolo, che nell'armi, e nelle lettere hanno tante volte, e da presso, e da lungi maneggiato l'interesse di due Mondi? Chi non potrà lodare

dare l'attentione di que' Supremi Consiglieri nel difender le ragioni del loro Principe? Il Rè, ed il Consiglio stesso Francese non può non approuare in altrui ciò, che sommamente bramerebbe per se medesimo. Hor come dourò io fare riflessione alcuna sopra queste parole sconueneuoli, che non fanno al caso, che non possono essere vscite col consentimento de' superiori, è che non hanno in se medesime forza da muouere gli animi d'alcun huomo intendente. Basterà, che con accennarle di passaggio ogni vno vi possa riflettere, e considerare, se habbiano con esso loro più passione, o più giustitia; più verità soda, ouero più apparenza esteriore.

Nel punto, che si stampauano queste mie Riflessioni, mi giunsero alle mani due altri libricciuoli Francesi; l'vno è vn Dialogo sopra i diritti della Reina Cristianissima; egli contiene poco di più di quanto si vede nel trattato sopra il quale io fò le riflessioni presenti: è vario nella forma, ma non gia nella sostanza; L'altro è intitolato Remarques, *noi diremmo;* Annotationi: *per seruir di risposta (come egli dice) a due scritture stampate in Brusselles contra li diritti della Reina sopra il Brabante, e diuersi luoghi de' Paesi bassi: l'vno è cominciato a stamparsi a Granoble nel principio di Giugno di quest'anno; l'altro a Lione nel fine di esso, come si raccoglie dalla licenza de' Superiori per la stampa. La mia solita protesta mi toglie l'obbligo di rispondere a queste nuoue scritture, tanto più essendo gia innoltrata non solo l'opera mia, ma quella della stampa ancora; Tuttauolta non mutato l'ordine intrapreso, toccherò anche alcune cose più essentiali di queste due scritture col nome delle* Annotationi, *e del* Dialogo *Francese, fin doue l'angustia del tempo mel permette: Mentre per altro non hauendo io vedute le due opere vscite per Sua Cattolica Maestà*

in Bruſſeles, tengo per indubitato, che quel Dottiſſimo Miniſtro che ſcriſſe, haurà in altro modo difeſo ragioni tanto euidenti, che quello che far poſſa vno ineſperto, e mal pratico Straniero.

Oppoſitioni, che ſi fanno contra la rinontia della Reina Criſtianiſſima dal le ſteſſe clauſole più efficaci di eſſa rinontia. Punto terzo.

Anche tra le coſe, che io penſo di accennare fuggendo, mi ſi offere principaliſſima la rinuntia fatta dalla Reina di Francia. Per abbattere la quale tanto largamente ſi diffonde l'Incognito Autore di quel Diſcorſo. Io ſo bene, che l'opporre vna ſacroſanta tranſattione, vna pace ſtabilita trà le due Corone maggiori del Mondo, ed vna rinuntia tanto ſolenne dourebbe eſſer baſteuole, perche non ſi formaſſe pur parola ſopra coſe già terminate, e conchiuſe con tante circoſtanze indiſſolubili. Ma dall'altro canto io veggo, che l'Autor contrario prende grand'animo dalla rinuntia ſteſſa, cauando dall'aggiuſtamento fatto vn'argomento quaſi certo, che le ragioni rinuntiate ſiano di tanto maggior valore, con quanto maggiore attentione è ſolennizata la rinuntia medeſima. Mentre naturalmente noi opponiamo alle prime iſtanze contrarie la rinuntia fatta, egli ne caua, che ſiano troppo deboli le fortificationi interiori nel vedere, che paſſiamo con tanta applicatione alla difeſa dell' eſteriori. Per non entrare in vna lite inutile, e di niun frutto noi mettiamo auanti la già ſtabilita tranſattione, ma queſta repulſa primiera può ben leuare, ma non già dare maggior ragione alla Francia di quella, che prima ella haueſse. Egli è vn termine infallibile, e certo, che l'abbondare in cautela non nuoce, e tutto ciò, che fù fatto per maggior ſicurrezza, non apportò mai danno, ne nocumento ad alcuno, ed vn'auuertimento prudente non è ſempre effetto d'vn timore, che porti ſeco la debolezza delle prime forze. Sono pieni gli Autori Franceſi di mille eccettioni, che hanno oppoſto alle paci già fatte, hora allegauano d'hauerle ſtabilite sforzati dalle vittorie de' noſtri Mo-

narchi,

narchi, hora per lo riscatto del loro Re, ò de' suoi figliuoli: Vi opponeuano le leggi della Francia, e'l non hauerui acconsentito il loro Parlamento. Onde, perche di nuouo quest'vltima pace che si desideraua stabilita per sempre, non fusse come le altre con fiacchi pretesti interrotta, fu necessario il metterui tutte le cautele, tutte le clausule, tutte le circonstanze, e tutte le solennità, che mai vi si poteuano immaginare. Non erano tutte queste necessarie per se stesse, ma non erano sofficienti per impedire gli scrittori, che cercano i pretesti per ritrarsi dall'osseruanza del conuenuto. Da tutto ciò, che fu però posto per la sicurezza della pace, ne nascono hora i nuoui pretesti della guerra. Quelle auuertenze, che ommesse poteuano lasciar viue le pretensioni benche ingiuste della parte contraria; hora, che vi si veggono prudentemente registrate, fanno credere, che per lo stesso caso fussero necessarie, quasi che rinuntie così forti supponghano di grandissimo valore le rinuntiate ragioni. Così in tutte le maniere cerca l'occasioni, chi vuol partirsi dall'amico, ò non vuole esser ristretto da' santi legami della pace già conchiusa.

L'Autore del trattato contrario però, che doueua prima stabilire con sicurezza giuridica le pretese ragioni della sua Padrona, entra con tutta la forza a volere abbattere la rinuntia, supponendo per indubitate le ragioni, che per altro sono in effetto di niun valore. Egli, e le altre scritture Francesi in questo, ed in altri luoghi, come pure sto dicendo, fanno violenza non ordinaria, che in tutto ciò, che la Spagna ha voluto, che altri consenta, o rinuntij, ne nasca la chiarezza delle ragioni rinuntiate; Souerchio sarebbe dicon' essi il farlo, ne pretendere che altri consenta, o ceda a ciò che non è; Può correre l'argomento; ma non conuince; Questo trà tutti gli altri è più debole:[a] Rimarrà in questa parte souerchia la rinuntia; Ma non sarà di più valore la cosa rinuntiata, auuegnache

a *Argumentũ enim à superfluo est omniũ debilissimum*, *Alciat. in l. 3. ff. de legat. Ciriac. controuer.* 522. n. 76., & præsumptio, quod verba debeant aliquid operari est tenuis, & infirma *Mantic. de coniect. lib. 3. tit. 6. n.* [illegible]

gnache sarà più ingiusto a chi la rinuntiò il pretenderla, e per essersi abdicato il pretesto, e per nō esserui il fondamento di richiederla. Io dunque non pensò di molto distendermi intorno a questa rinuntia così impugnata, e primieramente, perche ella va caminando col passo di que' trattati, che furono fatti da' due primi Ministri nell'vltima pace, le cui segrete, e sagrosante particolarità a me non tocca di cercare, non che di allegare. Veggo però introdotto vn ragionamento tra i due Ministri già morti, e sento che senza pruoua di testimonio alcuno s'introduce D. Luigi d'Aro a chiamar di sua bocca per non valeuole la sudetta rinuntia della Reina Maria Teresa; Se la pruoua d'vn testimonio, che dorme, è conosciuta, di niuna forza, che sarà poi quella d'vn morto, e quando si allegano discorsi fatti con vn'altro difonto? Se poi sia credibile, che vn così gran Personaggio volesse condannare quella attione, che principalmente maneggiaua à nome del suo Re, ognivno da se medesimo lo consideri: che io ne sopra questo più mi trattengo, ne fo lunga dimora su l'altre cose, che si oppongono intorno alla medesima rinuntia.

Varie nullità allegate contro alla rinuntia di S. M. Cristianissima la Reina. Punto quarto

L'allegare la minorità della Sposa, che rinuntia, la debolezza del sesso, ed il timore riuerentiale del Padre sono termini ordinarijssimi, e che ogni giorno si adducono auanti a' giudici più infimi da' contraenti stessi del popolo più minuto. Questi difetti del sesso, dell'età, e del timore riuerentiale del padre ogni giorno si leuano, e si tolgono da' contratti con le dispense, e con l'autorità del Principe, che con le patenti più trite, e più comunali, non ostante il timor riuerentiale, permette alle femmine minori, e a' figliuole di famiglia, che possano validamente contrarre, come se fussero maschi, maggiori, o fuori della patria potestà. [a] Or se i Principi dispensano con altrui queste particolarità, si potrà poi crede- [illegible] re,

[a] *Ad instar enim Praesidalis decreti concessio Principalis accedit: verba textus in l. 2. C. quan. decret. opus non est vbi Bald. Salicet. & alij Oldr. de liter. & mandat. Princip. praelud. 7. n. 11 Cancellos. Conrad. vnde ego in Templ. iudic. lib. 1. c. 3. §. 4. ver. tertio n. 19.*

re, che ne' contratti fatti da loro medesimi per la publica quiete, e per la sicurezza de' loro Stati si possono allegare queste circonstanze triuiali, delle quali è pieno il foro de' priuati? Con altra fede, con altre regole, e con altri passi caminano i contratti de' Principi. [a] Senza che non potea la Reina più validamente contrarre, che col consentimento del Consiglio Reale, e Supremo di Spagna, che interuenne con piena cognitione al tutto, e col consentimento dello stesso suo Padre, che potea ben vestirsi dell'autorità di duo Personaggi, non togliendogli l'esser Padre, che egli insieme non fusse quel Monarca, che nella giustitia, e nell'integrità del gouerno non ha ceduto a niun Principe di qualsiuoglia luogo, e di qualsiuoglia tempo. [b] Ma finalmente, se la contesa non fusse tra due gran Monarchi, ma tra due cittadini d'vna lor picciola Città, è certo, che la figliuola indarno allegherebbe la debolezza del sesso, la teneerezza dell'età, o la riuerenza del Padre, se almeno non dimostrasse insieme vna enormissima lesione, nel qual caso solo pare, che potrebbe hauer luogo qualche apparenza di contesa legale, mentre appunto ne l'età, ne il sesso, ne la riuerenza del Padre inducono querela alcuna giustificata, se insieme non vi concorre, o la vera violenza, o la lesione giustificata. [c]

Sarebbe vn'entrare nelle dispute più controuerse, se io volessi riflettere, e ragionare sopra le dottrine, nelle quali si contende, se la rinuntia fatta con clausule pienissime possa estendersi, o non arriui alle cose particolarmente non espresse, ed alle non sapute. Io conosco bene, che si come par conueneuole, che ogniuno sappia ciò, che rilascia, e che sia espresso ciò, che si rinuntia, nondimeno ha la legge proueduto anche a questo, potendo ciò non ostante alcuno intendersi chiaramente di donare, e rinuntiare non solo le presenti cose, ma le future ancora le quali sono le più incerte,

a Voluntas .n. in principe debet esse cōstans tamquam infinitæ iustitiæ, & eius verbū debet esse firmissimum idē Conradus meus d. lib. 1. c. 1. §. 3. vers. octauo n. 3. Pet. Grego Tolosan. de Republic. lib. 8. c. 8. per tot.

b l. si consul. ff. de adoption. vbi Bald., & alij scribent. Abb. in c. Per Venerabilem. qui fil. sint legitim. idē Conrad. d. c. 1. & §. 4. ac versic. Tertio nā Princeps dispensat cum proprijs filijs non tamquam Pater, sed tamquam Princeps.

c Nec ex solo metu reuerentiali, vt vocant præsumpto rescindi contractus poterit si neqꝫ minæ, neqꝫ verbera probētur, præterquā si enormis lesio accedat. verba Fabri in suo C. lib. 2. tit. 11. defin. 2. Fontanell. de pact. nuptial. claus. 7. Glos. 2. p. 5. n. 35. nec minoribus, & alijs succurritur nisi probata læsione l. nam posteaquam §. si minor. ibi: Plerumque Prætorem debere cognoscere an captus sit ff. de iureiurand. l. non omnia ff. de minorib. l. minorib. C. de restit. in integr.

certe, e le più ignote, che possono essere, perche appunto possono non essere. [a] Quindi è certo, che le parole più chiare, e più aperte conprendono anche con la loro generalità le cose più occulte, e più oscure. Ma souerchio, per quanto a me tocca, è l'allargarmi sopra questo, ed io lascio ad altrui il farui più diffusa risposta, e solo mi basterà d'accennare, che certamente la Reina Sposa intorno alle presenti pretensioni de' Paesi bassi nella sua rinuntia non sapeua cosa immaginabile, perche di quelle ragioni, che in effetto mai non vi furono, ne mai vi poterono essere, è certissimo, che ne la Reina stessa, ne altra persona del Mondo poteua hauer notitia alcuna. Niuno si sognò prima, pretensione tanto impropria, e che contiene inconuenienti, & absurdi così palesi. Se la rinuntia arriuaua alle cose, che erano ignote, ma poteano esserui; ella non potrà quì operare, essendo le cose pretese dalla Francia ignote, perche non vi sono. Nel numero delle ragioni rinuntiate non possono entrar quelle, che non hanno, e non hebbero mai l'essere. Ma dall'altro canto sarà assai più duro il vedere mettere in campo ciò, che non è, mentre per la rinuntia stessa non potea la Reina pretender pure ciò, che effettiuamente haueua apparenza di appartenerle, non che queste in sussistentissime ragioni.

[a] Nam licèt futura nō cōpræhendantur regulariter, in generali sermone tamen si de eis actum sit ea quoq; veniunt *l. si ita ff. de auro. & argent. legat.* per illa verba: *quia præsens tempus semper intelligitur, si alium compræhensum non sit Thesaur. decis.* 199. *num.* 12. *Fontan. claus.* 4. *glos.* 21. *p.* 2. *nu.* 41. *Molin. de primogen. c.* 10. *num.* 9. *& seq. lib.* 2.

Difetto allegato del consentimēto del Re marito.

Punto quinto.

A me poi non tocca il far lungo discorso su quell'altro punto, che i Plenipotentiarij del Cristianissimo non hauessero facoltà basteuole dal loro Re intorno a ciò, ch'egli promise per la rinuntia fatta dalla Sposa, perche non vi è persona di talento così inferiore, che da se stesso non rifletta, se in materia di così gran rilieuo, quando si mandauano al Re corrieri ogni momento per differenze di poca sostanza, volessero i Ministri Francesi auanzarsi a punto così essentiale, come a loro pareua questa rinuntia senza il consentimento, e l'autorità del loro Principe: ma, come è poi certo, che i trattati della pace, e del matrimonio, nel quale era

com-

compreſa la conuentione della rinuntia, furono ratificati dal Re Criſtianiſſimo, come egli ſteſso admette, non occorre di ciò più fauellare. Io veggo bene vna diſtintione lungamente allegata, nella quale ſi dice, che la ratificatione non approua l'atto nullo, e fra gli altri vi ſi apporta Bartolo; Egli diſtingue, che il ratificare non è altro, che vn approuare il fatto, mà non già la qualità del fatto ſteſſo, quando contenga in ſe coſe difettuoſe: ed io da ciò non diſcordo: Baſterà ſolamente il dire, che il Re Criſtianiſſimo ratificò tutto ciò, che fecero i ſuoi Plenipotentiarij. Con queſto atto egli approuò il fatto da loro, e con queſta confermatione rimane baſteuolmente ſuperata l'oppoſitione, che i ſuoi Miniſtri non haueſſero procura baſteuole, o che egli non acconſentiſſe alla rinuntia della Spoſa. Egli prima conuenne, che la rinuntia ſi faceſſe, e dappoi ratificò tutto ciò, che i ſuoi Miniſtri haueano ſopra ciò ſtabilito. Approuò dunque Sua Maeſtà il già fatto da' ſuoi Procuratori, e queſto fu certamente d'auuantaggio. non dipartendomi dalle ſteſſe Dottrine, che ſono colà allegate. [a] Non dico per hora, che la di lui ratificatione tolga i difetti, che poteuano eſſere nel contratto fatto da' ſuoi Procuratori, ma che ſolo approui ciò, che fu fatto, e nella maniera, che fu fatto da eſſi. La rinuntia, che nòn ammetto mai per neceſſaria, è però vtile, perche è baſteuole ad impedire i principij, e l'ingreſſo di vna lite, e d'vna guerra anche non giuſta. Ne diſcorſi per la Reina, e ne parlerò anche in riſpetto al marito.

[a] *Confirmatio ſi non facit valere actũ nullum; ſaltem ex ſe operatur quaſi actus nouus in detrimentũ confirmantis* Bart. & Dec. in *l. more maiorũ ff. de iuriſdict. omn. iudic.* Bal. *in l. nominationes in fine C. de appel.* Abb. *in c. quæ nu. 3. de ſentent.* Alciat. *cap. 1. de alienat. feud. pater.*

Che, ſe nella rinuntia ſteſſa ſi allegano le nullità decantate, queſte ſi deono conſiderare, o in riguardo alla Reina, o in riguardo al Re ſuo Spoſo. In quanto egli concorre alla rinuntia; in quanto ſi obliga a ciò, che ella ſia fatta; in quanto promette eſpreſſamente, che ella ſarà ratificata dal Parlamento di Parigi, non può già il Criſtianiſſimo allegare per la ſua ſteſſa per-

 ſona

ſona età minore, ſeſſo debolo, riuerenza paterna. Se per ſua parte ſi dice, che era informato delle pretenſioni della Spoſa ſopra i Paeſi baſſi, già con la rinuntia generale vi conſente. [a] Se egli poi allega, che non le ſapeua, conſideri ognivno, quali ſiano queſte ragioni, che rimangono ignote allo ſteſſo pretendente così ſaputo, e così attento.

[a] *Sufficit namque in ſimilibus qualibet ſcientia Bart. in l. de his ff. de tranſact. n. 6. Caſtr. n. 17. Faber. in ſuo C. lib. 2. tit. 4. defini. pr. in anngues. n. 3.*

Ma perche maggiormente ſpicchi la forza dell' obligatione del Re Criſtianiſſimo, è più che certo, che quando pure nella rinuntia della Conſorte vi fuſſe leſione alcuna, la quale mai non vi può eſſere, il Marito, che promette per ſe ſteſſo, che la Moglie non contrauerrà alla Rinuntia, è tenuto del proprio a riſarcire tutto ciò, che poſſa mai la Moglie pretendere.

Maritum de proprio teneri vbi ſe principaliter obligauit dicunt, Camil. de Medic. conſ. 113. per tot. Ponte de poteſt: Proreg. tit. de ſucceſs. mulier. n. 10. Staiban. iun. reſol. c. 28. per tot.

Se la figliuola ſi duole del Padre, perche gli rinuntiò il ſuo con leſione; ella preferiſce il ſuo particulare intereſſe all'amor del Padre, e della famiglia: Ma più giuſta querela ha il Suocero co'l Genero, ſe viene impugnata quella rinuntia, ch'egli ſteſſo aſſicurò col proprio giuramento per inuiolabile; Troppo ineguale in queſto ſarebbe il partito del Padre dotante: non può ricuperare la figliuola: Il matrimonio è indiſolubile, ma ſi alterano tutti i patti matrimoniali: Ad altri o della ſua caſa, o di ſua maggior conuenienza egli collocaua la figliuola, ſe non hauea da hauer luogo la rinuntia; Sarebbe il leuar la buona fede de' maritaggi, ſe tra Suocero, e Genero non haueſſe forza vn contratto dipendente da quello, che mai non può romperſi.

Nel rimanente, che maggiore autorità potea hauere queſto contratto? Che maggiori Perſonaggi vi poteano aſſiſtere? V'interuenne per la Spagna il Re, e tutto il Reale, e Supremo Conſiglio inſieme: Per la Francia lo ratificò il Re, e ſi obbligò a riportarne il conſenſo del Parlamento. Certamente egli non poteua eſſer più ſolenne, ne più autorizato: Non poteua allegarſi difetto

di

di personaggi, se non si cercauano i consensi fuor di Spagna, o di Francia, o nell'altro Mondo: Chi ciò dice pensa forse, che vi siano Tribunali maggiori de i Re, e de' suoi Supremi Consigli, e crede di far gran profitto al suo Principe, mentre ne impugna con tanto animo l'autorità, e la fede sagrosanta. Sono queste due l'vnico sostegno della Corona; [a] e per altro l'interuento d'vn Principe sourano toglie i difetti tutti, che possa hauere qualsiuoglia contratto, che senza l'autorità Reale sarebbe nullo, & inualido.

a l. omnium C. de testam. vbi Bald. cum concord. Francisc. Luc. de Fisco. Priuileg. 135. Conradus dict. lib. 1. c. 1. §. 4. versic. tertio n. 18. Pet. de Gregor. Tolosan. lib. 7. c. 20. n. 32.

Pretendono disciolta la rinontia, per non essere pagata in tempo la dote, Punto sesto.

D'auuantaggio però mi son diffuso, mentre nell'vltima ritirata si suppone finalmente dalla Francia, che, quando la rinuntia sia valida, ella rimanga totalmente disciolta dal non essersi pagata in tempo la promessa dote degli scudi 500M. Non passo hora a ragionare, che giusta fu la cagione di non hauerli pagati, per non hauere il Parlamento, secondo la conuentione della pace, approuato il contratto già fatto. Anzi replicherò, che l'approuatione del Parlamento poco giouaua, non essendoui cosa, che in effetto la Reina rinuntiasse: Ne toccaua al Parlamento di Parigi di approuare le rinuntie delle Infanti di Spagna. Dirò nondimeno, che intanto questa fu basteuole scusa, non di negare, ma di potere almeno differire il pagamento sudetto. [b] Ma, quando il termine del fare il conuenuto pagamento fusse di gran pezza spirato, non rimane perciò rotta, o disciolta la Rinuntia già fatta, e postoche ella fusse conceputa, mediante la promessa de' cinquecentomila scudi ne' termini conuenuti, non perciò ella veniua ad essere di niun valore per non hauerli pagati a tempo.

E volgare appresso i Dottori la distintione, che si suol dare tra contratti nominati, e gl'innominati. Se però in vn contratto senza nome, chi promette ad vn'altro alcuna cosa; doppo manca, all'hora si può agere al rompimento dello stesso contratto. Non è in questi contratti senza nome obligato alcuno a com-

b Vt maritus qui promiserat vxorem renuntiatarum interim agere non potest. Mantic. de tac. & ambig. lib. 14. tit. 33. n. 3. in fin. Franc. decis. 624. n. 14. fortius Princeps qui promisit factum subditi non potest agere nisi doceat subditum fecisse Ruin. cons. 67. lib. 4. nu. 5.

compiere, quando dall'altro canto non gli è osseruata la promessa. Ma ne' contratti, che hanno certo nome, non si può mai rompere l'obligatione vicendeuole col pretesto, che l'altro dal suo canto non habbia perfettamente compiuto. [a] Onde, se alcuno vende vna proprietà, non può rompere la vendita, perche il comperatore nel tempo pattouito non gli habbia così al punto pagato il prezzo conuenuto: può bene sforzarlo al pagamento effettiuo, e può anche obligarlo al risarcimento de' danni, delle spese, e d'ogni patimento hauuto, ma il contratto sempre rimane nella sua forza primiera. Crederete voi, che le Nozze, e che la Dote siano contratti nominati, ò no? [b] ma, perche questo non basti, egli è ancora certissimo, che anche i contratti senza nome, non possono mai rompersi con pretesto, che da vna parte nō si sia adempiuto, quando il contratto ha cō lui il giuramento. [c]

La forza del giuramento è tale, che l'vno non può romperlo col pretesto, che l'altro non l'habbia osseruato, e l'allegare vn mancamento nel compagno non può operare vn maggior mancamento in quello stesso, che allega la colpa dell'altro, e maggiormente, quando il difetto consiste non già nel negare l'obligatione del pagamento, ma nella sola dilatione del farlo, la quale per molti capi, e vari accidenti può essere scusabile. [d]

Aggiungerò, che il Re di Francia col non fare approuare dal Parlamento il contratto già seguito, e con altri modi, non mostraua di curarsi molto del pagamento, quando è certo, che il debitore aggrauato dalle eccessiue spese della guerra fomentata, come Dio sa nō hauea da correre col danaio in sacco alla casa del creditore, ne bisogneuole, ne molto curante della sodisfattione. [e]

Ma cresce poi sempre maggiore la forza nel nostro caso, quando

a l. 1. C. quando liceat ab emption. receder. l. sicut ff. de act. & obligat. l. in commodato §. sicut. ff. commodat. l. 2. vbi præcipue Castr. C. de act. empt. l. in simili vbi Bal. C. de rei vend. Afflict. decis. 180. nu. 6. modern. Alegra. cons. 1. n. 1.

b Bald. nouel. de dote p. 3. & priuil. 1. n. 2.

c Nam iuramentum obligat precise ad præstandū factum c. ad nostra de iureiur. Bart. in l. amplius non peti. ff. rem rat. hab n. 8. Ias. in §. act. instit. de ac. nu. 47., & passim scribēt quæ intellige agendo, vt a contractu resilire non possit, quia excipiendo quis potest dicere, vt sibi prius detur, & præstetur promissum. c. peruenit. il. 2. l. cum proponas C. de pact. relati a Giurba decis. 100. nu. 22. & 23.

d Vt in casu fortuito dixit Rota Rom. apud Farin. decis. 443. nu. 2. & post illam D. Præses, & Regens Cusan. in respons. ad Cas. an. c. 16.

e Videndi Felin. c. peruenit. il. 2. de iureiur. Grass. de except. c. 13. nu. 49. Menoch. cons. 55. credo nu. 11.

do non solo vi concorre il trattarsi di vn contratto nominato, e vi si aggiunge il vigore del giuramento, ma si tratta tra Principi, il sommo personaggio de' quali dá tal forza alle cose stabilite, che non par molto conueneuole alla Maestà il ritirarsi dalle cose già promesse col pretesto, che habbia l'altro differito per qualche tempo di pagare la somma già douuta. E chiara, e trita la conclusione, che ne' contratti, che hanno nome, ed in tutti gli altri, oue interuiene il giuramento, non può vno ritirarsi, perche l'altro non habbia adempiuto; Può bene diferire vno di compire dal suo canto finche l'altro adempisca: [a] Ma questo è far osseruare il contratto, ma non gia ritirarsene.

La parola poi, *mediante il pagamento*, in che fanno tanta forza, come che porti seco vna conditione resolutiua: oltre alle risposte replicate, & altre che vi si possono dare, e anche facilmente leuata dalla stessa lettura del contratto: iui si dice, *che mediante l'effettiuo pagamento della già detta dote ne' sudetti tempi la detta Serenissima Infante si darà per contenta della sudetta dote, senza pretender altro &c.* Mediante il pagamento S. M. sarà sodisfatta, e contenta della dote: Perche apunto douendo esser la dote effettiua, prima del pagamento non può ella chiamarsene sodisfatta: e solo col pagamento può dire d' hauerla riceuuta: ma che mediante il pagamento in que' termini ella faccia la rinuntia, ciò in niun luogo si dice: e la parola mediante aggiunta al pagamento; ma non alla rinuntia; [b] questa fù fatta anche in altri capi dello stesso cõtratto più chiara, e più distinta: [c] ma della dote, che ha da esser effettiua [d] nõ può mai la Reina chiamarsi contenta se non mediante il vero, ed attual pagamento.

Ma io veggo in quel trattato inculcate tante propositioni non

a

a *l. Iulianus §. offerri ff. de act. empt., & debet docere adimplenisse antequam iudicium ingrediatur actor debet quia hac est actio dilatoria Castr. in dict. §. offerri Cranett. cons. 248. n. 6. Menoch. cons. nu. 369. & videndum est non qui primo non adimpleat, sed qui prius agat Serafin. decis. 1059. num. 9. Mantic. decis. 1. n. 8. Marescott. resol. 89. lib. 1. n. 8. & in tract. contr. f. 65. ex Dumolin.*

b *Tum quia proximior, tum quia magis cõgruis, vt dicimus de omnibus clausulis, & videre est apud Marta de clausulis p. 4. clausul. 23. Theodos. Rub. in 4. parte circa clausulas ex Rot. Rom. clausul. 9. de clausul. in genere. Gabriel. de clausul. cõclus. 9. Rot. coram Penia decis. 231. Altograd. cons. 48. nu. 29.*

c *Vt videre est in tract. contrar. fol. 188. & 189. vbi affertur pactum expressum renunciationis conuenta valde distinctum ab illo de quo in fol. 62. in quo agitur de promissa dotis solutione.*

d *Iuxta late allegata in tract. contrar. fol. 71. vsque ad 76.*



a suo luogo, termini così male applicati, regole così ordinarie, ma strauolte in sensi fuor di proposito, che quando pure hauessi a rifletterui, sarebbe stato necessario gittare il tempo in cose inutilissime, e basterammi il dire, che tutte l'autorità, che egli allega, e mette di peso nel margine di quel trattato, niente fanno al caso, di che si tratta. Dice egli, che il giorno posto nel contratto serue d'interpellatione a chi è obligato: [a] principio certo, ed infalibile, però male applicato, perche opererà questo giorno, e questa tardanza per l'obligatione del pagamento, e per la consecutione de' danni, o delle spese, [b] ma non già il rompimento del contratto; Il tempo, che certamente per altro non è modo per indur l'obligatione da se stesso, [c] non è anche per se medesimo basteuole per rompere la già fatta. Allega Dottori, che dicono, che, quando è aggiunta la pena a chi non adempie il contratto in vn certo tempo, non si può purgar la mora, o sia la tardanza, ma si dee irremisibilmente pagare la pena douuta. [d] Io ciò non impugno al presente, ma questa stessa ragione è a noi fauoreuole, percioche nel contratto di queste Nozze, e di questa Dote, non vi fu pena alcuna a chi non pagaua in tempo. Apporta poi esempij, ed autorità di coloro, che nelle loro capitolationi conuengono espressamente, che non adempiendosi nel tempo pattouito il contratto, quello si sciolga, [e] si paghi la pena, o si accresca la somma, come pur fece quel padre, che non pagando nel termine di tre mesi ciò, che era conuenuto tra lui, e'l genero, promise alla figliuola vna dote molto maggiore: [f] le quali tutte propositioni ne' loro termini sono correnti, e non controuerse: ma non hanno a fare, là doue non fu promessa pena alcuna, se non si pagaua in tempo, come dissi; ne col patto della legge commissoria fu stabilito, che, non isborsandosi il prezzo in certo giorno, il contratto non fusse fatto; ne si promise di pagar maggior quantità; o d'accrescer la dote vn sol da-

a In d. tract. fol. 52. & fol. 54. ex l. magnam ff. de cõtrah., & commit. stipulat. fol. 56. ex Cuiac. in d. l. magnum fol. 57. ex Marco Antonio de Bononia tract. de mora p. 2. n. 1. & ex Suport. eo. tr. n. 52. & ex Argent. in §. 12. ad consuet. Brit. vt citatur in fol. 59. & fol. 60. ex l. 1. §. 1. ff. de edend.

b l. nummis ff. de in litem iurand. l. 2. in fin. ff. de eo quod certo loco l. sociam ff. pro socio.

c l. obligationum §. fere ff. de act. & obl.

d d. l. magnã dict. fol. 54. & fol. 58. ex l. traiectitiae ff. de ac. & oblig. & fol. 59. ex Cuiac. in d. l. traiectitiae.

e Fol. 53. ex l. 2. ff. de lege comissor. & f. 57. ex forcatu L. tractat. de mora p. 3. n. 4.

f Fol. 56. ex Dumoulin. tr. vsur. q. 52. nu. 372.

naio

naio, quando nel termine posto non si desse il contante. Non essendoui perciò niuna di queste conditioni; [a] rimane la rinuntia saldissima, ed io disobligato di più parlarne.

Pure, auanti che io m'inoltri ad altre materie, non posso lasciar di fare vna breue consideratione sopra tre punti toccati al proposito della medesima rinuntia.

Vno di questi punti è per la gran forza, che si fà dalla parte Francese in volere, che siano distinti, e totalmente separati i trattati, e i contratti della Pace, e del Matrimonio, e pure per li Personaggi, che conchiusero l'vno, e l'altro, per lo tempo, in che furono stabiliti, e per l'effetto medesimo è più che certo, che, benche forse fussero diuisi in corpi differenti di scrittura, [b] era però la Pace, ed il Matrimonio senza dubbio vn solo, ed vn medesimo contratto. La Pace fu senza dubbio coonestata, e stabilita inseparabilmente col Matrimonio. Ella potea trattarsi, come certamente fu trattata prima delle Nozze, ma senza esse ne si conchiuse, ne si potea conchiudere. I trattati lunghi, ed infruttuosi di Munster, e di Osnapruch, e tanti altri intrapresi senza effetto, ne sono testimonianze ben chiare. Quando a' trattati della Pace s'vnirono que' del Matrimonio tra due principali Ministri, e pochi subordinati, si stabilì l'vno, e l'altro. Che il Re di Francia facesse la procura per la Pace in vn giorno, e la procura per lo Matrimonio in vn'altro, non fa altro effetto, che dar' ad intendere ne' Ministri di Francia qualche artificioso fine ne' primi principij di questi trattati. La schiettezza d'vn gran Rè non ammette pure i principij di tali sospetti. Certo è, che la scrittura del Matrimonio fu stabilita, e sottoscritta da' Ministri nello stesso giorno, e nello stesso punto, nel quale si sottoscrisse il trattato della Pace, e che, come il Compilatore stesso va dicendo, e dal

Re

[a] Sufficeret .n. adesse aliquid importans resolutionem, vt ex Dumoulin. & D. Stochmano dicitur fol. 69. & 70. quod hic non adest.

Si suppone la Pace, ed il matrimonio colla rinuntia, contratti distinti vno dall'altro. Punto settimo.

[b] Nam ex vicinitate actuum identitate, & personarũ praesumitur idem contractus ex vulgat iuribus & ex Menoch. de arbitra. cas. 213. Alciat. praesumpt. 24. nu. 2. & 6. regul. 3. Mantic. de taci. & ambig. dixit practic. Gratian. discep. 897. & sunt contractus correspectiui si vnum sine alio factum nõ fuisset latissime Turba dec. 85. nu. 18. & seq. videndus. & idem Gratian. disceptat. 924. nu. 1. & seq. vbi de conuentionibus factis correspectiue ad matrimonium, quod sine eis factum non esset, & cum matrimonium sit secutum, & validum irreuocabiles sunt alia conuentiones etiam si videantur habere causam separatam.

Re Cattolico, e dal Criſtianiſſimo furono le due ſcritture ratificate nel medeſimo tempo. Fallace induttione è il dire, che la Pace è fatta per lo publico, il Matrimonio è priuato tra il Re Criſtianiſſimo, e la Reina: e'l ſoggiungere, che tra queſti due ſoli appunto ſono le Nozze, ma che la Pace, è tra i due Re. Le Nozze, benche in riguardo à ſe ſteſſe ſieno priuate, in fatti però ſono la cagione, e il principale inſtromento della publica Pace: benche 'l Re Cattolico non ſia vno degli Spoſi, è però certo, che ſenza lui non potea farſi il matrimonio. Anzi pure, come in tutti i maritaggi, non ſolo de' Monarchi, ma delle perſone di mezana qualità ſuole auuenire, non preſtò il conſenſo la figliuola, che prima alla volontà di lei quella del Padre non precedeſſe: con eſſo lui i trattati, e lo ſtabilimento della dote, della rinuntia, e del Matrimonio furono fatti: eſſo ſolo in poteſtà haueua la figliuola, e da lui dipendeua il tutto. Non vi ha dunque dubbio, che la rinuntia col Matrimonio, e con la Dote non fuſſero con la Pace il medeſimo contratto per le medeſime perſone, per lo ſteſſo tempo, per la correſpettiuità fra ſe ſteſſo, e per vn ſolo fine, che v'interuennero. Per queſto concorſe volontieri il Cattolico Monarca a rilaſciare tante piazze ne' Paeſi baſſi, nella Catalogna, ed in altre parti, perche paſſauano nel Genero, nella Figliuola, e nella prole comune d'ambidue. La dote, che il Re Criſtianiſſimo, o i ſuoi heredi erano obligati di rendere in caſo, che ſi fuſſe diſciolto il Matrimonio, era ſolo di 500M. ſcudi, ma la vera dote, che ſe gli daua in occaſione della Pace, e del Matrimonio, erano l'intero Contado di Roſſiglione, tutte le Città, e Territori, che gli rimaneuano in quelle Nozze con queſto vantaggio, che non erano i ſuoi eredi obligati di reſtituirle, anche morendo eſſo ſenza figliuoli prima della Conſorte. Poſta dunque non ſolo queſta correlatione, e correſpettiuità tra la Pace, e le Nozze, ma anche l'vni-

a *Nam de iure ciuili filius familias contrahere non poteſt matrimonium ſine Patre l. vnic. C. de raptu virginũ l. 2. ff. de ritu nuptiar. l. in coniunctione ff de nuptijs modern. Boſs. de contract. matrim. c. 11. §. 6. nu. 65. vbi multi Arnold. Ferron. in comment. Burdigal. de dote tit. 4. ſ. 2. per tot. vbi legum Poetarum, & Hiſtoriarum multi, & de hoc in Belgio lex eſt cõtra filios cõtrahentes nuptias ſine parentum conſenſu f. 293. in tract. conſt., & contractus iſti dicuntur contractus familiarũ non contrahentium tantum, vt ex Ann. Robert. rer. indicata. dixit Faber. in ſuo Cod. lib. 5. tit. 9. defin. 11. in annotat. nu. 5.*

tà

tà d'vn solo contratto, come si è detto, nasce da questo vna conseguenza molto chiara per escluderne affatto la tanto essaggerata lesione. Perche la Francia riceue nel contratto tanto di fermo, di stabile, e di certo, ed all'incontro rinuntia, ouero a cose, che non sono, ouero ad accidenti futuri, rimoti, ed incerti; in modo che la lesione più tosto dourebbe allegarsi dalla Spagna stessa, che dalla Francia, la quale dalla Pace, e dalle Nozze riceue vantaggi così riguardeuoli.

L'altro punto è sopra la doglienza, che si fa in quel Discorso, perche, hauendo la Reina di Francia discendenza del Re Cristianissimo, non possa niente pretendere delle cose rinuntiate, ma, non hauendo figliuoli, e rimanendo vedoua, rimangano intatte a lei le ragioni primiere. Troppo dura è la sudetta querela, che a prima faccia inganna chiunque non s'interna nel midollo della verità. Tutto ciò, che è fatto a fauore della Reina, quì artificiosamente se le ritorce in odio.

Querele della Francia, perche la rinuntia non habbia effetto, solamente quãdo la Reina non habbia figliuoli di questo matrimonio. Punto ottauo

La rinuntia, e la Pace camminauano in tutte le cose di egual passo: si hebbe però nella rinuntia riguardo a quanto, e con la Pace, ed a contemplatione del Matrimonio riceueua la Reina sposa dalla Spagna, e per se, e per la discendenza maschile: ma per l'amore paterno, che soprabbondaua, e non per quelle pretensioni di poco fondamento, che rinuntiaua, ella veniua di presente a godere in compagnia del Marito tutto ciò, che le rilasciaua il Re suo Padre nella Pace medesima. Il che tutto, era effettiuo, e reale, in contraccambio di quanto essa, come dissi, rinuntiaua d'ideale, e d'incerto. Quindi ella hauendo discendenza non potea dolersi, anzi più d'ogni altra Principessa Spagnuola portaua al Marito, ed a' figliuoli con le Nozze, e con la Pace consequenze di eccessiuo rilieuo. Ma, perche il Re Cristianissimo pretendeua, che, non essendoui figliuoli del Regio

Ita in cap. 33. Pacis. Paraque esta Paz, Hermandad, y buena correspondencia quede, como se desea, tanto mas firme, permanente, y indisoluble, ha sido acordado, y establecido, en nombre de los dichos Señores Reyes, q̃ S.M.Christ. case con la Seren. Infanta D. Maria Teresa, hija mayor de S.M.Cat. en cuya razon

Matrimonio, rimaneſſero nondimeno le coſe, che riceueua dalla Spagna, vnite con la Francia; la pietà del Re Cattolico riſerbò in tal caſo tutte le ragioni, quali elle ſi fuſſero, alla diletta Figliuola. Da queſto appunto ſi vede, come fuſſero correſpettiue tra loro la pace, e la rinuntia ſudetta. A contemplatione della Pace, e del Matrimonio inſieme, ſi danno al Re Criſtianiſſimo le Prouincie intere, e le Piazze di maggior conſideratione. Opera la rinuntia fatta dalla Reina Franceſe, infino a tanto che eſſa, ed i ſuoi diſcendenti godono del benefitio di queſte coſe hauute in riguardo delle Nozze, e della concordia comune; ma quando col mancare de' figliuoli paſſano queſti effetti in mano altrui, tornano alla Reina le ragioni, ch'ella poteua hauere. Troppo adunque ſtrauagante è la eſſaggerata querela di Francia, ed ingiuſto il lamento, oue gode così chiaro il beneficio. Non fu tutto ciò ſtabilito in odio della ſtirpe di Francia, anzi a ſuo fauore, perche durando la diſcendenza di ſua Maeſtà, durano in eſſa gli ſtati rinuntiatigli dal Re Cattolico. Sarebbe hora come volere il prezzo, e inſieme la coſa venduta il goder tante Piazze, e tanto Paeſe, rinuntiate da Sua Maeſtà Cattolica, in riguardo anche della rinuntia della Figliuola, e poi di nuouo pretendere ciò, che con prezzo sì eccedente è ſtato pagato. [a] La buona fede non permette, che la ſteſſa coſa ſi habbia due volte. Non ſi poſſono godere gl'intereſſi del prezzo, e inſieme i frutti de' beni alienati. Se la Reina Maria Tereſa rinuntiò le ſue pretenſioni ignote, gode eſſa in contraccambio colla ſua diſcedenza quanto è pur troppo conoſciuto di così gran conſideratione nell'Europa. Non ſi pretenda dunque ingiuſtamente l'vna, e l'altra coſa ad vn tratto. Se poi mancherà la di lei ſtirpe, che Dio non permetta; poiche per patto ſpetiale rimane tutto ciò, che ſi è detto, alla Francia; all'hora in lei, che non gode più il beneficio del prezzo della ſua rinuntia,

los dichos Señores Marq. Conde Duque de Olinares, y Car. Maza. en virtud del poder eſpecial, que por eſto tienen, han hecho el miſmo dia de la data deſte preſente tratado, otro tratado particular ſobre las condiciones de dicho caſamiento, y tiẽpo de ſu celebracion a que ſe remiten, el qual aunque ſea ſeparado, tiene la miſma fuerza, y vigor, que el preſente tratado de Paz, como la parte mas principal, y la prenda mas precioſa para ſu mayor ſeguridad, y duracion.

[a] *Vulgatis iuribus.*

ritor-

ritorneranno giuftamente le ragioni rinuntiate, quali effe fi fiano. Quefto fu, come diffi, vn'effetto della paterna pietà, d'vn tanto Monarca in preuedere, e prouedere in ogni cafo alla indennità della Figliuola. Non fe ne dolga però la Francia, perche hora gode troppo largo premio per l'ideale rinuntia della fua Reina, ne formi querela in vn cafo, che non è ancor venuto, pofto che fe mancaffe la Difcendenza alla Reina, rimarebbbero nondimeno alla fua Corona tutti gli effetti già replicati: ne anche la Reina fteffa fi lamenti, perche, o hauendo figliuoli, gode hoggidì infieme con effi più di quello, che mai toccar le poteffe, o non hauendo figliuoli, niente perde di quanto può pretendere: e rimangano le doglienze tutte alla Spagna fola, che hora è priuata di tutte le proprietà rilafciate nel Matrimonio, e nella Pace, e dall'altro canto, fe mancaffero figliuoli alla Reina Criftianiffima, tornerebbe la medefima Reina a riforgere con nuoue pretenfioni, benche più molefte, che giufte. E mentre per altro la Corte Cattolica defidera alla Francia la conferuatione della già nata prole, e accrefcimento di nuoua fucceffione, non è il douere, che i Francefi fteffi per formare vn'ingiufta querela contra la Spagna, facciano auguri così sfortunati alla loro propria Corona.

L'vltimo di quefti punti poi è la doglienza, che pure va la Francia aggiungendo non folamente per rifpetto delle cofe prefenti, ma nel cafo più funefto, che la Spagna poffa hauere. Ma Iddio, che di là fu gouerna il tutto, rimira con gli occhi della fua Clemenza paterna, e la Spagna, e l'Auftria, ed è da fperare, che ciò, che miracolofamente donò, ci faprà anche prouidamente conferuare. Varie, e grandi fono le doglienze contra la rinuntia della Reina Terefa Maria, e contra il teftamento di Filippo Quarto, quafi che in mancanza della prole mafchile, habbia Sua Maeftà voluto preferire la femmina minore alla maggiore, la feconda alla

Doglienze della Francia per la rinuntia a fauore della Sorella minore, e di altri. Punto nono.

prima, ed alla propria discendenza anche gli estranei.

Or tralasciando, che il caso degli estranei è remotissimo, e che hà seco giustissimi motiui, delli quali non è forse opportuno il ragionare al presente, e non entrando hora nelle ragioni superiori del non potere essere vniti due Regni, e due Nationi tra loro emule, ed inabili a soggiacere l'vna all'altra, io credo, che anche per altro non sia senza ragione, o fondamento di giustitia la real dispositione, per la quale l'Imperadrice Margherita viene anteposta alla Reina di Francia.

La Francia stessa dunque c'insegna vn'esempio al nostro proposito. [a] Filippo Duca di Sauoia sposò nelle prime nozze Margherita di Borbone. Di questa nacquero Filiberto, e Luigia Madre di Francesco primo Re di Francia. Ammogliossi la seconda fiata Filippo con la figliuola del Conte di Ponticur Lorenese, dalla quale hebbe Carlo, poi chiamato terzo, ed il Duca di Namur. Filiberto succedette al padre Filippo nel Ducato, e poi morì: all'hora entrò in campo Luigia, dicendo, se essere sorella di Filiberto da ambidue i lati, e Carlo terzo solamente da vno. Allegaua maggioranze di età, e qualche patto, che fece il Padre a fauore delle prime nozze, e con queste ragioni, ma principalmente con l'essere congiunta con due legami al già Duca Filiberto, pensaua di escludere il fratello maschio dal Ducato di Sauoia, e per questa pretensione il Re Francesco Primo figliuolo di lei, occupò gran parte del paese del Duca Sauoiardo. Non erano senza apparenza le ragioni della Francia: ma nelle successioni, nelle quali sono anteposti i maschi, e doue si ha riguardo all'agnatione, non si considera ordinariamente il doppio legame, ne che vno sia congiunto da' due lati, o da vn solo ne' trauersali. [b] La congiuntione da due lati, suppone l'agnatione, e la cognatione insieme, ma la doue il maschio vince la femmina, l'agnatione, e la mascu-

linità

a *Iacob. Cassanus in tract. Iurium Coronæ Galliæ lib. 2. c. 2. fol mihi 540. & sequ. vbi varijs iuribus hoc conatur probare & præcipue ex Corras. in l. 1. n. 16. C. de impub. Din. in l. cohæres §. qui discretus ff. de vulgar. Auth. de consanguin. & vterin. fratrib. coll. 6. tit. 13. Nouel. 84.*

b *Cras. de success. ab intest. q. 31. n. 2. vbi in casu statuti excludentis mulieres, & vocantis masculos, & vbi affert rationē hic allegatam, & eadem ratione in feudis n. 3. Rosental. de feud. cap. 7. conclus. 57. & in addit. latè in litt. A. vbi plures; Cristin. ad consuetud. Merlin. tit. 16 art. 10. nu. 6. & in dec. Belgicis. tom. 1. decis. 145. nu. 4. & dec. 384. n. 6. & Tom. 6. dec. 40. & notat Carpan. ad nostra statuta Mediolan. ad stat. 288. n. 7.*

linità sola è preferita, e la cognatione non considerata, tanto più in quel caso oue concorreuano ad vn tempo il maschio, e la femina in vn feudo mascolino. [a]

Quindi il nostro Gran Monarca osseruò forse, che si trattaua del concorso insieme non d'vn maschio, e d'vna femmina, ma di due sorelle, nelle quali non vi era la masculinità, e nelle quali terminaua l'agnatione: Pareua però, che douesse preferirsi quella, che era congiunta da due lati al Fratello, della cui successione si trattaua. [b] Tanto più nõ essendo quella successione diuidua nella quale douessero concorrere più persone, e doue era più facile ammetterle ambedue, ma parlandosi di Regni oue vna sorella doueа per necessità escludere l'altra. Per la forza di ciò, che la legge dispone, nello stesso grado succede, chi è congiunto da due lati, non il congiunto da vna parte sola. Che se ne' Feudi, o in alcuni luoghi particolari non ha forza la doppia congiuntione de' legami, ciò non fu mai per altro rispetto, che per trattarsi in que' casi, oue si ha riguardo all'agnatione, ed alla masculinità, come dissi; Rispetti, che cessauano nel concorso delle due sorelle. Considerò il Padre l'vna sposata in paese straniero, e in famiglia, oue le femmine mai non succedono: e l'altra destinata ad esser maritata nella propria famiglia per conseruare non meno l'agnatione, che la discendenza reale.

a *Nam in feudis masculus coniunctus ex vno latere excludit feminã vtrinque coniunctam Affl. de nat. success. feud. nu. 2. Romental. in add. dicta lit. A. circa med.*

b *Praedicti enim omnes loquuntur in cõcursu, & dum agitur de simul admittendis fratribus.*

Quando l'agnatione considerata nella successione de' loro Stati escludesse l'vltima delle Reali sorelle, benche congiunta con doppio legame; L'Agnatione medesima le assisterebbe per essere fino all'hora destinata, e poi effettiuamente maritata nella stessa famiglia; La medesima voce Diuina c'insegnò nelle sagre storie due punti molto esentiali al nostro proposito; Il primo, che dourà forse replicarsi, che le figliuole succedono a' Padri, ma però quando solamente non vi sono i figliuoli maschi dello

stesso

ſteſſo grado. Il ſecondo, che, quando ciò ſegua, è giuſtiſſimo poi, che ſi maritino nel medeſimò caſato per conſeruatione della famiglia. [b] Concordemente tutti i Dottori conuengono, che la femmina maritata nella famiglia conſerua l'agnatione; [c] Nella di lei prole concorre la diſcendenza ſteſſa, il medeſimo ſangue, e'l non diuerſo parentado; e dall'altro canto le conſuetudini, e gli ſtatuti d'ogni prouincia quaſi, eſcludono le figliuole, che portano cõ iſtraniere nozze le ſoſtanze fuori della caſa, e della patria inſieme.

Ragione baſteuole a muouere l'animo di Sua Maeſtà alla diſpoſitione, che fece, precedendo la libera rinuntia dell'altra ſorella. Pure qual motiuo vi è mai di muouere le querele, o l'armi contra vn Pupillo, perche il Padre ſuo nel teſtamento, e per ragioni giuſtiſſime habbia anteposto vna figliuola ad vn' altra? La querela è d'vn caſo che non è. Di ciò, che il Padre diſpoſe non può hauer colpa il tenero Figliuolo. Queſte querele però contra vn tenero Innocente ſono ſenza ſuſſiſtenza immaginabile. Niuna coſa fu più ſacroſanta, che laſciar libera ad vn'huomo, che muore, la volunta di poter diſporre a ſuo talento del proprio; Ne alcuna fu ſtimata più dura, che'l far, che'l figliuolo porti la pena di ciò, che'l Padre commiſe, e maggiormente ancora, quando anche nel Padre non vi è la colpa ſuppoſta.

a *In filijs fœminis Salpha. Numer. c. 27.*
b *In dictis filijs Salphaad. iuſſu Diuino diſpenſata cum hereditate paterna, eorum patruelibus; vt hereditas permaneat in familijs verba Dei Numer. 36.*
c *Mantic. de coniect. vltim. volunt. lib. 8. tit. 12. nu. 10. Crauet. conſil. 831. Menoch. conſ. 730. nu. 12. Fuſar. poſt Trentacinqui. & alios conſ. 30. nu 13. & ſeq. vbi ait non reperuiſſe contrarium.*

Pretenſioni in gioie, e danari, che ha la Francia. Punto vltimo.

MA io forſe troppo mi ſon trattenuto, hauendo propoſto di accennare le coſe di paſſaggio. Reſta ſolo, che io dica della pretenſione minuta, che ha la Francia, cioè di contanti, e di gioie. Quanto alle gioie, ſe ne dimanda vna gran quantità ſolo con vn ſuppoſto fondato in ſul veriſimile, cioè, perche hauendo la Reina Anna portato in Francia quãtità di gioie, ſia veriſimile, che faceſſe il ſimigliante la Reina Iſabella in Iſpagna. Ma l'argomento dal veriſimile non fè mai da ſe ſolo condannare huomo alcuno; Se egli non ha forza di vincere, non induce neceſſità di riſpoſta.

Ciò

Ciò poi, che ſi pretende in danari, è fondato in che la portione del Principe Baldaſar, la quale douea paſſare nel Re Padre, come in effetto vi paſsò, ſi ſuppone ricaduta alla Sorella in pena di eſſere il medeſimo Padre paſſato alle ſeconde nozze. Hora, eſſendo la legge, che priua i padri di queſto beneficio per lo paſſaggio alle ſeconde nozze, rigoroſa, e penale, io non ſo veramente, ſe ella poſſa legare la perſona ſteſſa del Principe non ſottopoſta a queſti rigori. Pure me ne toglie affatto il dubbio l'autore contrario; Baſti ciò, che egli confeſſa per molti, che potrei allegare: *Non per queſto* (egli dice) *ſi laſcia di ſapere, che i Re ſono eſenti da tutte le leggi penali, e di caducità*: La legge contra le ſeconde nozze è penale, e fa cadere i Padri dalla ſucceſſione, che già haueuano de' propri figliuoli, dunque non legherà i Re, anche conforme il ſentimento dell'autore contrario.

Vulgatis iuribus.

Oltre a ciò, ſi come è certo, che ogni giuſta ragione è baſteuole a ſcuſare da qualſiuoglia pena; non è egli inſieme infallibile, che il Re Cattolico non ſolo hauea giuſta cagione di paſſare alle ſeconde nozze, ma ne haueua preciſa neceſſità, non hauendo figliuoli maſchi dalle prime?

E ſe per altro è certiſſimo, che i figliuoli del primo matrimonio nõ ſolo eſpreſſamente, mà col ſolo tacere, cagionano, che il Padre, che paſsò alle ſeconde nozze, nõ cada in queſta pena legale; [a] così anche è indubitabile, che con pienezza di voci la Reina Maria Tereſa approuò l'vltimo matrimonio del Padre; Chi voleſſe allegare il contrario, ſarebbe vn'incolpare la più diſcreta Principeſſa dell'vniuerſo di troppo intereſſata per ſe ſteſſa, di poco riſpetto verſo il Padre, e di niun' affetto al mantenimento della Caſa: S'ella ſi ſupponeſſe con querela, perche il Re ſuo genitore procuraſſe di hauere la deſiderata ſucceſſione d'vn Maſchio, ammogliandoſi la ſeconda volta, l'accuſarebbe con la ſua ſteſſa querela.

a Faber in ſuo Cod. lib. 5. tit. 5. definit. 5. Gabriel. de ſecund. nup. concluſ. p. nn. 37. Gratian. diſc. 140. n. 13. vbi in maiore quatuordecim annis.

Tacque

Tacque però la Reina di Francia, e tacitamente acconsentì, ne per la grandezza del suo animo potea operar differentemente; Quindi è poi chiaro, che con la rinuntia almeno approuò tutto questo; Basti a noi, che questa combattuta rinuntia operi solamente quel tanto, che può fare da se stesso anche vn riuerente silentio [a] se non per gli stati, per li quali non era necessaria, almeno per queste picciole pretensioni per le quali ella è tanto conueneuole. Senza che, se per fuggir le pene imposte a quelli, che passano alle seconde nozze, si sogliono ogni giorno impetrar le dispense dal Principe, chi crederà mai, che il Principe, che agli altri toglie questo impedimento, [b] non l'habbia leuato a se medesimo?

Ma questi interessi picciolissimi per rispetto alla grandezza di Re così potenti sono per tali conosciuti anche dalla Francia, che dopo hauerli lungamente essaggerati, dice poi, che non pretende Sua Maestà Cristianissima di trarne profitto alcuno, contentandosi di hauer la vittoria senza cogliere il frutto delle spoglie: ma, si come ne' termini della ragione non può hauer tal vittoria, [c] così hora non si può saper grado alla Francia di quella generosità, che non può alcuno esercitare nelle cose altrui. Questi interessi adunque, si come non hanno fondamento legale, si come non sono di molta importanza, e si come la Francia stessa mostra di non farne conto, così non sono, ne possono essere la cagione della mossa dell'armi, che hora danno da pensare, e mettono in iscompiglio l'Europa. E perciò noi finalmente dobbiam passare alle cose di maggior peso, ed alle quali è indirizzata da principio la nostra fatica.

a *Nam si sufficit præsumptio consensus fortius operabitur expressus.*

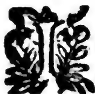
b *l. si qua mulier 4. Cod. ad Tertull.* ibi: nisi huiusmodi maculam imperiale beneficium ei remittat. *Faber. in suo Cod. lib. 5. tit. 4. definit. p. per tot. cum ibi notat. Cristin. decis. Belgich. 271. n. 4. tom. p.*

c *In tractat. contr. fol. 275.*

RIFLES-

RIFLESSIONI BELGICHE GIVRIDICHE.

PARTE SECONDA.

L riguardo di conseruare la grandezza, e lo splendore del parentado può sostenere ogni rinuntia, che vna fanciulla faccia a fauore o del padre, o del fratello, o degli altri della famiglia.[a] Non fu mai considerata per eccessiua l'abdicatione, ch'ella fa da se medesima in somigliante caso. Se vna figliuola ne sente qualche pregiudicio, vna intera famiglia ne trae vna vtilità comune. Il mantenere lo stato, e'l decoro delle case antiche vguaglia con giusto peso le disuguaglianze di simiglianti renuntie. La femmina è il fine della famiglia, onde lasciando i suoi beni colà, doue essa hebbe l'essere, e'l principio, vsa vna gratitudine naturale, e conferisce vna donatione remuneratoria molto giustificata. Non è mai sufficiente il donatiuo, sia di qualsiuoglia grande heredità, per sodisfare all'obligo, che habbiamo al Padre, & alla famiglia, dalla quale si hebbe la vita stessa. Ma se oltre al rispetto del Padre, e della casa concorresse il publico beneficio della Patria a giustificare questa rinuntia, tacerebbono tutte le oppositioni

E con-

a Ita in Dial. contrar. fol 29. *Les renonciations ne sont introduites que pour conseruer les familles*: & in tract. contr. fol. 194. *Saben todos que solo se admitieron las renunciaciones en fauor, y para la conseruacion de las familias, para estorbar, que no descaecieran con la separacion de los bienes, que son toda su fuerça, y arrimo*, e più abasso: *A esto dixo vn famoso Dotor, que por esta mera razon de Politica se introduxo el vso de las renunciaciones contra la equidad natural, y se sacrifico el interes particular de las hijas al prouecho, y a la conseruacion general de su familia*: quæ probat: ex *Fabro in Cod. lib. 2. tit. 3. definit. 22. Couarn. Salicet. Bactia Pap. & Argent* Agnatio autem Deo Dante sustinetur in Potentissimo Rege fratre quem Deus diu nobis seruet; & subordinate conseruatur in Augustissima sorore nupta in familia; Aut enim agitur de feudis habentibus naturam allodij, & in quibus non habetur ratio agnationis, & præferenda erit soror vtrinque coniuncta *Rosenthal. d. c. 7. & concl. 57. n. 2.* Aut in his habetur ratio agnationis, & præferenda erit fœmina Agnata nupta in Agnatione ex iam dictis & ex *Molfes. cons. 18. num. 17. post 2. tom. consuetud. Neapolit. Pascal de Patr. Potest p. 4. c. 9. n. 69.* vbi dicit ridiculum esse contrarium asserere; *Marin. contro. c. 134. n. 19. nou. impres. Capic. Lat. tom. 2 consultat. 76. n. 39. Capan. de fideic. masculin. art. 4. inspect.*, & dum non desinit agnatio, nec subeat timor eius deficientiæ extra rem agitur contra renuntiationem factam fauore familiæ.

contrarie; sarebbe vn'atto d'ingiustitia il non farla, come l'hauerla fatta vn'altro di Giustitia, e di necessità insieme. Alla Patria non solo dobbiamo rinuntiare le pretensioni, e l'hauer tutto, ma sagrificarle etiandio la propria persona con gli esempij di Codro, di Mutio, e di tanti altri. [a] L'vtilità di molti dee sempre anteporsi a quella d'vn solo. Che sarà poi quando alla gratitudine verso il Padre, al beneficio della Casa, all'vtilità della Patria, vi si aggiunga la quiete, e la pace non di vn sol Regno, ma di molti insieme, e non della più bella parte del Mondo solamente, ma di tutto l'vniuerso sconuolto nelle rotture vicendeuoli da due potenze tanto cospicue in esso? Che sarà, quando da questa rinuntia, cagione motrice, e compagna inseparabile della Pace, dipende la conseruatione, e l'aumento della Religione, e la salute d'anime infinite, vna delle quali più importa, che tutti i Regni del Mondo insieme? [b]

All'hora è ben certo, che si come ogni patto non può regolarmente rompersi, così in contratti, oue sono cagioni tanto grandi, e motiui tanto vniuersali, dee la fede essere sourabbondante, l'osseruanza inuiolabile, e l'attentione religiosa; tanto più trattandosi tra Teste Coronate, [c] che col loro interuento, come dissi, leuano tutti i difetti, sanano tutti i mancamenti, suppliscono a qualsiuoglia solennità, e danno forza a tutte le promesse, che potessero essere cauillate nel basso foro da vn Causidico litigioso, o dalle sofistiche interpretationi d'vn Auuocato ingannatore.

La ragione delle genti, ed il lume naturale parlano d'auuantaggio per la pruoua di propositioni così certe. Queste adunque doueuano bastare per rattenere qualsiuoglia pretensione, benche fondata in qualsiuoglia ragione, benche infallibile. Ma doue il tutto è ignoto, insussistente, e senza difficoltà, doueua almeno vna così giustificata rinuntia con la pienezza della promessa,

a *l. 1. § final. C. de Cad. tollen. vbi Bart. l. 1. ff. solut. matrim. Auth. Res quæ C. com. de legat. ibi, ea etenim quæ communiter omnibus prosunt ijs quæ specialiter quibusdam vtilia sunt proponimus.*

b *l. sancimus C. de sacrosanct. c. præcipimus 12. q. 2.*

c *Contzen. lib. 3. cap. 7. Politic.* nam si priuatus ratificando reddit solemnem contractũ qui non erat, *Merlin. Pignatell. controuers. forens. c. 7.* fortius Princeps, *Petr. Gregor. d. lib. 7. c. 20. nu. 18.* & ex iam dictis.

messa, con la generalità delle parole, e con la grandezza de' Personaggi escludere l'ingresso, leuare l'attioni, togliere i principij, non che alla guerra, ed alla hostilità, ma alle stesse querele, che nelle persone grandi non deono vdirsi senza molta giustificatione. Pure io di tutte queste cose ne lascio a' Dotti le pruoue, ed a' più semplici in queste non aspettate rotture le naturali esaggerationi. Discorrerò, come se la Francia niente hauesse pattouito, come se niuna rinuntia ci fusse, e come se niun beneficio dalla Pace, e dal Matrimonio hauesse riceuuto il Cristianissimo, l'Europa, l'Vniuerso, e la Religione. Mi auuanzerò con pochi, chiari, e succosi fondamenti a dimostrare, che tolta di mezzo la rinuntia, e la pace stessa, non haurebbe nondimeno la Reina di Francia ragione alcuna in tutto ciò, ch'ella pretende: Quando ella niuna cosa hauesse ceduto al Re Padre, al Re Fratello, all'Augustissima famiglia, nõ gli apparterrebbe perciò pur'vna minima parte d'alcuna Prouincia della Germania inferiore. Procurerò intorno a questo di leuare i principali obietti del trattato contrario, del dialogo, e delle vltime annotationi della Francia: sempre con animo di non rispondere, come pur dissi, ma di dar luce alla nostra Italia di queste pretensioni non sussistenti della Francia, e perciò sarà mio principal fine ridurre il tutto a chiarezza, e facilità, ed a' proprij, e veri principij. Mi seruirò de' termini più triti, più ordinarij, e la maggior parte senza controuersia tra Giurisconsulti: tralascerò l'autorità de' Dottori oltremontani, de' quali non è appunto così facile, ne a me, ne a gli altri hauerne cognitione in Italia: non può arrecare alcuna notitia l'allegare nomi ignoti, e indarno si apportano gli Autori, che non si possono vedere: pure ho procurato di suiscerare il Cristineo ne' sei libri delle sue decisioni Belgiche, e ne' suoi commentarij alle consuetudini di Malines: questa è la sede del supremo

Tribunale di tutta la Germania inferiore, oue si fa ragione a tutte le Prouincie di essa, ed il Cristineo è il più versato in que' Tribunali, il più pratico di quelle consuetudini tutte, il più copioso, il più accreditato trà gli altri, il più approuato, e il più citato dalla stessa parte contraria; Tutti gli altri Autori stranieri iui allegati, o sieguono il Cristineo, o sono apportati da lui, o da chi vi fece le aggiunte, si che con vederlo esso si sono veduti tutti gli altri. Allegherò nondimeno qualche altro Autore, e sarò compatito, se l'affetto del sangue mi farà più d'vna volta addurre trà più il nome d'vn mio ascendente, che con animo generoso scrisse le materie più proprie degli Stati, e delle Corone.

Il trattato contrario è vscito, per quanto s'intende, nella lingua Latina, nella Spagnuola, e nella Francese, nella quale sono le due vltime picciole scritture. L'Italia non dee sola tacere, o non sapere cose tanto importanti. Essa fu sempre troppo curiosa di simiglianti materie: Essa particolarmente desiderò le notitie della Germania inferiore. I suoi figliuoli altri vi sparsero il sangue militando, ed altri scriuendo, l'inchiostro erudito: Le storie del Cardinal Bentiuoglio, e del Padre Famiano Strada, le descrittioni di Lodouico Guicciardini, e molte altre scritture d'Italiani, ne fanno ben chiara testimonianza. Procurerò d'imitare il genio, se non la fortuna, o il valore di così grandi huomini, e di appagare, infin doue sia possibile, la somma curiosità della Italia nelle cose di Prouincie tanto rimote. E mentre che io vo appianando con facilità la strada, si preparano dottissimi volumi nella Spagna, e nell'vna, e nell'altra Germania: e la Giustitia Diuina non abbandonerà la causa tanto euidente del Pupillo, e della Vedoua.

Riflessioni

Riflessioni belgiche giuridiche.

PARTE SECONDA

Capo primo.

Sopra la Natura, cagioni, e nome della contrauersa Consuetudine del BRABANTE, e di altre Prouincie.



Vando si mettono in campo queste nuoue pretensioni contro a' Paesi bassi sotto il nome di S. M. la Cristianissima Reina Teresa Maria, e che si vede il Re di lei sposo troppo credulo a chi lo persuade, forse più giustamente si può allegare il rispetto riuerentiale di lei verso il Marito, che non fu addotto nella general rinuntia verso il Padre. Il rinuntiare al Padre, ed alla famiglia con tante circostanze, che si sanno, è vn'atto più proprio, più ordinario, di altra carità, e di altra giustitia, che non è ritirarsi dalla conuentione già fatta, o'l muouer l'armi contro ad vn Re fratello, e pupillo, e contro a popoli fedeli, ed innocenti vgualmente; così è credibile, che vna Reina tanto pia, tanto giusta con maggior facilità sia concorsa a far la rinuntia con la pace, che a romperla con la guerra.

Nome, e sostanza delle consuetudini allegate in contrario.

Punto primo.

MA comunque ciò sia, queste pretensioni, che si allegano colla speciosità del nome della stessa Reina Cristianissima,

ma, si fondano sopra diversi statuti, o siano consuetudini di varie Prouincie della più bassa Germania: queste adunque, benche tra loro varie da vn paese, e da vn luogo all'altro, pare nondimeno, che nel punto contrauerso contengano il fine medesimo.

Dispongono con vna a noi strauagante legge queste consuetudini, che nel tempo, che muore il Marito, o la Moglie, l'hauere non già del morto solamente, ma la proprietà dello stesso de' Genitori, che sopravuiue, passi ne' figliuoli del comune matrimonio. Da questo ne nasce, che non può il Vedouo, ò la Vedoua alienare niuna cosa del suo: egli ne rimane spogliato totalmente del dominio, e però non può disporre di ciò, che non è più suo, non può darlo agli stranieri, e ne anche a' figliuoli degli altri matrimonij posteriori.

Sono però in varie circostanze differenti le consuetudini delle diuerse Prouincie, perche in alcune parti passa ne' figliuoli del primo maritaggio solo la metà della proprietà del genitore, che sopravuiue: nella maggior parte degli altri luoghi vi passa la proprietà tutta: Qualche consuetudine dispone, che la metà dell' vsufrutto sia del padre, o della madre, che viue: qualche altra dà loro l'vsufrutto intero: In alcuni luoghi tutto ciò procede solamente ne' mobili: altroue anche negli stabili: In alcun paese ciò milita ne' beni acquistati, durante il Matrimonio: in altra parte si parla anche di quegli, che furono portati nel maritaggio de' consorti. Alcuni statuti dispongono parimente degli ereditarij: altri non ne fanno motto. Alcune consuetudini si estendono a parlare espressamente ne' feudi: altre no; e pare, che in alcuna Prouincia si accenni la prelatione de' maschi alle femmine; ed in tal' vna non si faccia mentione dell'vn sesso, o dell' altro.

Queste differenze particolari riguardano appunto ragioni parti-

particolari, ma generalmente, o più amplo, o più limitato che sia questo passaggio dell'hauere del genitore, che soprauiue, ne' figliuoli del maritaggio all'hora disciolto, egli è la cagione di tutta la controuersia presente.

Pretende la Reina Cristianissima in virtù di questo passaggio violento, che tosto, che morì la Reina Isabella sua Madre, e si sciolse il matrimonio de' comuni genitori, tutte quelle Prouincie Belgiche, che hanno simigliante consuetudine, trapassasero dal Padre in lei, o nel Principe Baldasar suo fratello, a cui ella pensa di succedere.

Il diritto adunque, del quale dobbiamo trattare, e sopra del quale cade la controuersia, è chiamato in que' Paesi con nome comune il diritto di DEVOLVTIONE, il che nasce o dalle parole poste nelle consuetudini di Brabante come vedremo, o perche sia questa vna forma impropria di successione, ed ha preso questo nome dalla forza del passaggio, che si fà delle sostanze, da padri anche viuenti ne' comuni figliuoli. E comune ne' feudi, e nelle emfiteusi questo nome di DEVOLVTIONE, qual'hora ritorna l'vtile dominio al Signor del diretto, ed in mille altri propositi si legge la stessa parola addotta in diuerse occorrenze, ma particolarmente nel nostro caso delle cose, che si deono conseruare a' figliuoli comuni, noi ne habbiamo alcuni testi ben chiari, che si diranno, e si dichiareranno insieme a più opportuno luogo.

L'vsufrutto poi, che in tutto, o in parte in questa DEVOLVTIONE si riserba a' genitori viuenti, vien chiamato vsufrutto ereditario, perche morendo i figliuoli torna l'eredità, e la proprietà intera a' loro Padri, e quel solo vsufrutto, che gli rimase, trae a se l'eredità tutta.[a]

Le Prouincie de' Paesi bassi, come volgarmente è notorio,

sono

[a] *Petrus Te Nain in præfat. ad consuetud. Mechlin.* ibi: *altero coniugum mortuo superstes suorum bonorũ, siue ea hæreditate obuenerunt siue industria sua quæsita sunt vsufructuarius redditur; proprietate eorum statim ad liberos, proximosq; qui hæredes futuri sunt deuoluta: qui si ante eum è viuis abeant, proprietas ipsi denuo cum vsufructu consolidatur: atque ideo propter spem rediturę proprietatis hæreditarius ille vsusfructus appellatur. Atq; hinc est, quod proprietarijs nõ liceat quamdiu in vita est vsufructuarius proprietatem, vel vendere, vel oppignorare, vel vllo denique colore onerare,* de qua re sæpius Christin. *ad dict. consuetud. Mechlin.*, & *in decis.* multis in locis; & *annotat. contrar. fol.* 43. & *in tract. contrar. fol.* 279. 285. & 295. *late.*

ſono diciaſette, oltre alla Città di Cambrai, che al loro numero ſi aggiunge: l'Olanda, la Zelanda, la Friſia, l'Oueriſel, il Contado di Zutfen con la Gheldria per la maggior parte, Groninghen, ed Vtrecht ſono nel numero delle Prouincie vnite, e confederate, e perciò non tocche fin' hora dalle pretenſioni della Francia.

Tra le altre poi ſottopoſte al dominio di S. M. Cattolica la Fiandra, che ſuol dare il nome alle altre, non ha tali ſtatuti, anzi ha più toſto regole in tutto contrarie. Ella però non è preteſa con le ragioni, ma viene inuaſa dall'armi di S.M. Criſtianiſſima: anzi non hauendo pur'vna minima ombra, o preteſto da allegare per queſta Prouincia, nondimeno quando ſi parla del caſtello di Cambrai infeudato ne' Duchi di Brabante, e ne' Conti di Fiandra, dice l'Autore del trattato contrario, che la Reina di Francia è Ducheſſa di Brabante, e Conteſſa di Fiandra, &c. e però è anche Signora di quel caſtello; Pure intorno al Contado di Fiandra non muoue la pretenſione, e non allega fondamento veruno. Ne io ſaprei in altro modo ſcuſarlo, che con dire, che nella ſteſſa maniera ſia Sua Maeſtà Criſtianiſſima Conteſſa di Fiandra, che Ducheſſa del Brabante. Egli non vi è gran differenza dal non addurre ragione alcuna all'apportar quelle, che per niun conto ſuſſiſtono. E chi ha cuore di allegare a fauor del Principe ciò, che non ha apparenza di ragione, meglio ſenza ragione alcuna può attribuirgli tutto ciò, che non gli appartiene.

Ma ritornando al noſtro caſo, il Ducato di Brabante, quello della Gheldria ſuperiore, i Contadi di Annonia, di Arteſia, e di Namur, le Signorie di Malines, e di Cambrai hanno ſomiglianti conſuetudini, benche tra loro in molte coſe diſcrepanti. Queſte Prouincie tutte ſono per ragione de' medeſimi ſtatuti preteſe dalla Francia.

Il Marchesato del Sacro Imperio, oue è Anuersa col Ducato di Limborgo, e le altre Città oltre alla Mosa vengono pretese, non perche habbiano le dette consuetudini, ma perche sono vnite inseparabilmente al Brabante.

In tract. contr. fol. 334. & 349

La franca Contea di Borgogna, ed il Ducato di Lucinborgo vengono poi dimandati non in tutto, ma in parte. Il fondamento di questo è, perche in Borgogna ne' beni de' priuati succedono egualmente i maschi, e le femmine, ed in Lucinborgo hanno i maschi il doppio: si abbassa però l'altezza Coronata della Francia a seruirsi degli statuti formati per la plebe minuta. Ragione certamente non confaceuole alla grandezza del reale scettro, nè alla Corona indiuidua, ma che per altro non è più forte, anzi è vguale al fondamento, che si adduce per lo Brabante, e per le altre Prouincie già dette, oue ha luogo la DEVOLVTIONE.

In d. tract. fol. 361.

Questa Prouincia del Brabante per la prerogatiua del titolo Ducale, per l'antichità, per lo sito, per gli Priuilegi, e per altri riguardi, è tra le altre nobilissima, ed è quella appunto, oue pare, che vi sia vna consuetudine più chiara in questo proposito, e però è tra le altre leggi di diuerse Prouincie più principalmente, e più comunemente allegata. Quì adunque ella sarà posta nelle sue proprie parole per norma, regola, ed intelligenza delle altre simili, benche non in tutto conformi, le quali si diranno appresso.

Nel capitolo primo delle consuetudini di Brabante, e nel titolo della successione de' feudi, il primo articolo si comincia con le seguenti parole.

Quando [a] *il marito, o la moglie, che tengono i feudi dal Duca di Brabante, lasciano figliuoli, che soprauiuono maschi, e femmine, due, tre, o piu, ha il primogenito (o la figlia nata in primo luogo, in difetto del maschio) il ius patronato feudale, l'entrate straordinarie, le fortezze feudali, e l'eser-*

a Ex consuetud. feudalibus Brabantiæ impressis post tom. 6. dec. Belgic. Cristinei c. 1. art. 1. Quando vir & vxor tenentes feuda à DVCE BRABANTIÆ relinquunt liberos superstites masculos, & fœminas duos, tres, pluresue, habet primogenitus (vel filia primo loco nata in defectum filij) ius patronatus feudalis, commoda accidentaria, arces feudales, ac

l'esercitio, che appartiene al Padrone di creare il Podestà, di deporre gli Officiali, i Giudici, ò pari della Curia, o li Portieri, di far giustitia ad ogn'vno, di riceuere il giuramento di fedeltà, e di fare qualsiuoglia atto di Giustitia, e di esecutione. [a] *Ancora haurà le due parti delle tre de' censi, de' redditi, e delle altre entrate certe, lequali appartengano al feudo. La terza parte poi de' censi, e dell'entrate appartiene agli altri figliuoli, o, se non vi son questi, alle figliuole, ò siano vn solo, o siano più.*

Questo primo articolo è stato con le nuoue prammatiche corretto. Si diuidono oggi non l'entrate, ma in tutto i feudi col darne le due terze parti al maggiore, e l'altra terza agli altri fratelli, come si dirà altroue.

Ecco il seguente articolo, nel quale sta tutta la controuersia: *Se hauendo figliuoli muore il marito, o la moglie, la proprietà de' feudi, che vengono dal lato di quel d'essi, che soprauiue, si DEVOLVE per virtù della separatione del matrimonio ne' figliuoli o vno, o più, che vi sieno, rimanendo al sudetto Consorte, che soprauiue, solamente l'vsofrutto ereditario de' medesimi feudi.* [b]

Nell'articolo terzo, e quarto si dice, che con la morte de' figliuoli i detti feudi si deuoluono a' loro discendenti, o in difetto di questi a' loro fratelli, o sorelle, ed in difetto di tutti al Padre, o all'Auo, onde vennero, in modo, che di nuouo egli conseguisca l'intera proprietà.

Il quintodecimo articolo trà gli altri parla in questa guisa. *La Vedoua, morto il Marito senza legittima prole, ha l'vsufrutto semplice nella metà de' beni feudali del Marito, ma, quando vi sono figliuoli, ritiene l'vsofrutto intero de' suoi proprij feudi.* [c]

exercitium ad dominum pertinens; potestas in videlicet &c.

[a] *Item habet Bessem ex censibus, redditibus, alijsque certis obuentionibus, quæ ad feudum pertinent. Triens vero earumdem censuum, ac obuentionum ad reliquos filios, vel ijs deficientibus, ad filias spectat siue vnus sit, siue plures.*

[b] *Ex dictis consuetudinib. feud. Brabant. d.c. 1. art. 2. de quibus in tract. contr. fol. 279.*

Si vir vel vxor quibus liberi supersunt moritur ad prolem vnam, vel plures per separationem thori proprietas Feudorũ prouenientium ex latere superstitis DEVOLVITVR, seruato superstiti eorum feudorum vsufructu hæreditario.

[c] *Ex d. consuetudin. impress. post Cristin. d.c. 1. art. 15. & in tract. contrar. in margin. f. 280.*

Vidua mortuo marito sine legitima prole vsumfructum simplicem habet in semisse bonorum feudalium mariti, sed suorum feudorum integrum vsumfructum retinet cum liberi supersunt.

Nel decimosesto articolo si dice, che *Quello de' consorti, che viue non hauendo figliuoli, o nipoti, ha ne' feudi acquistati durante il matrimonio la metà della proprietà del pieno Dominio, e la metà dell'vsufrutto.*

Nel decimosettimo. *Essendoui figliuoli ne' feudi acquistati durante il matrimonio, chi soprauiue nello sciogliersi il matrimonio, ha la meta dell'vsufrutto hereditario, e la meta del nudo vsufrutto in essi.* [a]

Altri articoli vanno poi seguitando, che è quì souerchio il ripetere, ed a suo tempo, ed a buon proposito saranno addotti.

Il Contado d'Annonia, che è disputato da' Francesi, se sia libero, o feudale, ha due statuti simiglianti, vno è ne' beni allodiali, e dice così.

I beni allodiali di patrimonio apparterranno a' figliuoli del primo matrimonio maschi, e femmine, e non a' figliuoli del susseguente. Ma pero, se vengono colleteralmente durando un secondo, o terzo matrimonio, apparterranno a' figliuoli de' detti matrimonij rispettiuamente. Lo stesso si osseruarà de' beni allodiali acquistati, li quali apparterranno medesimamente a' figliuoli, o alle figliuole di quel matrimonio, o di quella vedouanza ne' quali saranno fatti i detti acquisti, ouero alla loro discendenza. [b]

Ne' feudi poi sono in Annonia i due seguenti capi.

Tutti i feudi acquistati dal Padre, o dalla Madre durante qualunque matrimonio, o nella loro vedouanza, apparterranno, e peruerranno a' figliuoli del matrimonio, o della vedouanza con l'ordine, ch'è stato già detto.

Tutti i feudi peruenuti in linea collaterale, come sono in tal caso reputati per acquistati, hanno ad appartenere

a *In dictis consuetudinib. impressis art. 16. & 17., & in tract. contr. fol. 281. in margine. Superstes ex coniugibus in semisse feudorum constante matrimonio quæsitorũ proprietatẽ, seu plenum dominiũ habet, & quantum attinet ad restantem semissem istius vsumfructum retinet si neq; filij, neq; nepotes ex filijs inueniantur. Sed si istius matrimonij vnus vel plures, vel eorum liberi supersint adueniente ibi separatione, eo casu apud superstitem coniugum in semisse feudorũ nudus vsufructus, & in altero semisse vsufructus hereditarius manelit.*

b *Tract. contr. fol. 360. quæ cũ habeantur in libro per me viso, Hispanica lingua tantum, hic ponuntur sermone vulgari; cum originali idiomate nõ adsint penes me.*

Tr. cont. f. 362. & idiomate Hispano vsup.

a' figliuoli, ed alla generatione del matrimonio, durante il quale sono peruenuti.

Ma in questa Prouincia vi è poi vn'altra consuetudine, che ne feudi, che vengono dagli antichi genitori, e sono patrimoniali, il figliuolo maschio del secondo matrimonio esclude apertamente la femmina del primo letto: [a] Il che, se si trattasse d'vn feudatario sottoposto al Conte d'Annonia, e non di lui medesimo, sarebbe appunto il nostro caso. Questo capo della consuetudine fu sfuggito nel primo trattato dell'Autor contrario, ma è allegato nelle Annotationi già dette, benche impugnato per altro, quasi che i Paesi bassi non siano vn'antico patrimonio della Casa d'Austria, ma vn nuouo acquisto per la morte dell'Infante Isabella, che n'era proprietaria. Del che parimente si parlerà in altro luogo.

Nella Signoria di Malines vi è vna consuetudine, che, morendo il Marito, o la Moglie, i beni allodiali di quello stesso, che sopraviue, e che si possedeuano da tutti, e due i maritati si diuidono a metà, e l'vna parte si deuolue a' figliuoli, e l'altra con l'vsufrutto rimane al sopraviuente de' genitori. [b]

Ne' feudi poi vi è il seguente costume.

Se morirà o il Marito, o la Moglie lasciando figliuoli, all'hora quello de' Consorti, che sopravuiuerà, haurà l'vso di tutti gli vtili straordinarij del dominio feudale, e delle fortezze feudali, e di più la metà dell'entrate ordinarie: la proprietà però de detti feudi subito si DEVOLVE a' figliuoli. [c]

Nelle altre Prouincie toltene queste tre, non si parla de' feudi, ma solo degli altri beni, per quanto viene apportato in contrario. Anche in tutte l'altre Prouincie vi sono le Consuetudini, che

a In dictis annotat. fol. 31. item si la femme va de vie a trespas de laissant fille e non fils comme dessus, e l'homme se remarie, & ait fils en second mariage, icelui fils succederà es fiefs Patrimoniaux de son Pere, sans que la fille du premier mariage, y ait aucune chose, ou drois; mais es fiefs qui aurriét estes acquestez constant le premier mariage et en son vefue la dite fille du premier mariage, y succedera e non le fils du second mariage.

b In consuetud. Meclin., & ex comment. Cristin. tit. 16. art. 24., & innuit tr. cont. f. 332.

c Tract. contr. fol. 325., & in consuetud. Meclin. apud Crist. art. 15. tit. 10. Si vir, aut mulier quibus liberi supersunt relictis feudis diem suũ abeat tunc ex maritis is qui in vita manet vsum habebit in omnia commoda accidentaria patronatus feudalis, & in arces feudales, nec non se missem in obuentiones certas; proprietas tamen eorum feudorum statim ad liberos DEVOLVITVR.

che parlano de' feudi: E pure dalla Francia si allegano solo quelle de' beni allodiali, e liberi: Così mentre colà niente s'adduce nelle cose feudali, le quali richiedono vna particolar dispositione, il tutto si riduce alla ragion comune, che diuersamente prouede negli allodij, e ne' feudi.

Viene poi ciò non ostante allegato il libro de' diritti della Geldria superiore, che in quella Prouincia dispone con le seguenti parole: *Per quello, che tocca à beni hereditarij, così patrimoniali, come acquistati, quegli de' maritati, che auanza di vita l'altro, rimane solamente possessore di essi per l'vsufrutto; supposto, che vi siano figliuoli, e la proprietà appartiene agli stessi figliuoli.* Tract. contr. fol. 340. & idiomate Hispano vt supra.

Lo statuto allegato del Contado di Namur è il seguente. *Quando due maritati apportano beni reali nel matrimonio, e che vno de' detti maritati finisca con la morte, lasciando figliuoli comuni, la proprietà de' detti beni, tosto che auuerrà la detta morte, apparterrà, e si deuoluerà à detti figliuoli, saluo al genitor, che soprauiue, il suo vsufrutto in essi.* Tract. contr. fol. 342. idiomate Hispano.

Lo statuto dell'Artesia dispone in tal guisa. *Se quello, che sopra uiue de' maritati, che hanno hauuto figliuoli del suo matrimonio, si maritarà vn'altra volta, ed haurà figliuoli delle sue seconde nozze, i detti figliuoli di questo secondo matrimonio non potranno dimandar diritto alcuno per la morte di quello, che sopraui sse nelle possessioni, che egli ha goduto, durante il suo primo matrimonio, ma le dette possessioni apparterranno à sudetti figliuoli del detto primo matrimonio.* Tract. contrar. fol. 378. Hispanice.

Lo statuto di Cambrai si è: *Che il marito, o la moglie, che hauranno hauuto figliuolo, o figliuoli, in virtù del prece-* Tract. contrar. statut. 383. & dicto idiomate Hispano.

dente

dente matrimonio rotto, e separato non può validamente vendere, cambiare, dare, ne in qualsiuoglia maniera alienare i suoi beni, così feudi, come beni liberi, ne d'altra sorte disponer di essi, se non co'l libero consentimento di tutti i loro figliuoli, se non è, che nelle scritture di acquisto, o nell'impiego fatto da due maritati vi sia conditione contro di questo, o che i beni siano acquistati nella vedouanza.

Eccoui adunque tutte le consuetudini allegate nel trattato Francese: le altre, che possono più dichiarare la materia, si apporteranno di passaggio ne' luoghi controuersi. Voi ne hauete sentito le parole; Passiamo hora a conoscerne l'opera, la forza, e l'origine con gli effetti, che possono indi cauarsi.

La consuetudine chiamata DEVOLVTIONE, della qual si tratta, non nasce dall'odio delle seconde nozze.

Punto secondo.

ERA ignota agli Antichi la vera cagione, per la quale il Nilo vscendo dal proprio letto allagaua l'Egitto, perche erano sconosciuti l'origine, ed il fonte di quel gran Fiume. Sembra strana questa DEVOLVTIONE, che ha inondato tante Prouincie della Germania inferiore, che appunto per la copia de' Fiumi, e de canali non è dissimile all'Egitto. Ella pare nondimeno assai strauagante a chi ne rimira gli effetti senza saperne, le origini, vere onde ella scaturisce. Hanno detto alcuni Autori di quelle parti, che questa loro paesana constitutione nasca dall'odio delle seconde nozze, e dal solo fauore delle prime. Il che considerato a prima faccia porta seco molta apparenza, hauuto riguardo all'effetto solo, non alla vera cagione delle stesse consue-

consuetudini. L'Autore del trattato contrario si abbandona tutto sopra questa ragione. Io però penso dimostrarui i primi fonti, onde sgorga questa consuetudine in questo diuersa dal Nilo, perche nimica d'vscire del letto, oue ella si troua, cammina tra le sponde limitate d'vn sol matrimonio. Conosciuta questa sorgente rimarranno chiare nel corso loro tutte l'onde più incerte di questo gran fiume legale.

Tolta la consuetudine dell'Artesia, la quale però non esclude quello, che si anderà dicendo, niun'altra parla del primo, o del secondo matrimonio, ma tutti gli allegati statuti dispongono a fauore rispetiuamente di quel matrimonio, del qual si trattaua. Tutte le consuetudini per forza della DEVOLVTIONE impediscono al Padre vedouo, che ha solo l'vsufrutto, l'alienatione de' beni gia diuenuti del figliuolo: In modo tale, che dato, che il Padre non passi alle seconde nozze, ha nondimeno impedita la facoltà d'alienare, ed è padrone del solo vsufrutto. Non può considerarsi adunque l'odio dell'altro matrimonio, quando la DEVOLVTIONE produce i suoi effetti, anche nel caso, oue non ha da esserui il secondo letto.

Ma la legge comune è così chiara, e così vguale nel distribuire i beni paterni, tanto a' figliuoli d'vn matrimonio, quando a quelli d'vn'altro, che non è credibile, che questa consuetudine nasca da principij tanto contrarij alla ragione naturale, ed vniuersale insieme.

Nelle successioni de' trauersali, come ho accennato, e dourà forse ripetersi, vi è molta differenza da quello, che sia nell'heredità degli ascendenti. Succedendo a' collaterali, si osserua, se i fratelli, o le sorelle sien nati d'vno stesso letto, o d'vn'altro. L'essere figliuoli degli stessi genitori, che i fratelli congiunti da' due lati nella comune successione escludano gli altri congiunti da vna parte sola.

Auth. itaq; morituo C. comm. de success. Aut. post fratres C. de legit. hæred. Osasc. dec. Pedem 75. n. 6. Cristin. tom. 5. decis. 40. & alij supra.

Nella

Nella successione poi degli ascendenti non vi è niuna immaginabile differenza, o difficoltà tra gli figliuoli dell'vn matrimonio, o dell'altro. Ne' beni paterni succedono tutti i figliuoli, che il padre hebbe da differenti mogli, e nell'heredità materna è vguale la diuisione tra figliuoli de' diuersi mariti. Egli si ha riguardo allo stesso padre, o alla stessa madre, a' quali si succede, non già all'altro de' genitori, della succession del quale non si tratta. Questa propositione è certissima ne' termini legali, e non patisce difficoltà alcuna, onde appena è accennata, ma non già controuersa da alcuno. La ragione naturale, l'esempio delle sacre pagine, e la pratica cotidiana non lasciano questa verità con ombra di dubbio.

Brass. in §. successio ab intest. q. 17. nu. 1. vbi ait in patre indubitatum, & n. 2. idem in matre per text. ex auth. de hered. ab intestat. §. si quis igitur. Bertra. in l. hac edictali §. ita tamen n. 10. C. de secund. nuptijs, & faciunt infra citandi.

Se in alcuna cosa paruero dannate le seconde nozze, ciò fu solo, o in riguardo della continenza religiosa, per la quale i bigami non sono senza dispensa ammessi agli ordini sacri, o per cagion del timore, che le madri, passando a nuouo sposalitio possino spogliare del tutto i figliuoli del primo matrimonio, per darlo al marito, e alla nuoua prole, e perciò disposero le leggi, che non si potesse più portare al marito, o alla moglie nel secondo matrimonio di ciò che hauesse ciascun figliuolo del primo: e furono priuate della tutela de' primi figliuoli le madri, che con nuouo sposalitio non mostrauano di conseruar l'affetto intero al morto marito, ed a' figliuoli sourauiuenti. Ciò fu stabilire vna giusta vguaglianza tra due maritaggi, ed impedire, che l'vltimo matrimonio non isspogliasse il primo, ma non produsse già, che questo leuasse affatto le ragioni a' figliuoli del secondo letto. Non meno sono figliuoli de' loro genitori i nati delle seconde nozze, che que' delle prime, e non meno degli altri sono legitimi, e capaci: e perciò fra di loro la legge pose eguale per ogni parte la successione. Non priuò la ragione vniuersale i figliuoli del secondo

c. debitum, & toto tit. de bigam. non ordin. cum concord.

Vulg. l. hac edictali C. de secun. nupt.

Auth. eisdem pœnis §. item. eod. tit. de secun. nupt.

condo matrimonio, non condannò ne' priuati le seconde nozze: conseruò le ragioni de' primi senza pregiuditio degli altri. Questa non è già incontinenza colpeuole in vn priuato, mà sarebbe errore considerabile in vn gran Principe, se non hauendo maschi della prima moglie fuggisse lo sposarsi colla seconda, e con iscrupolosa continenza priuasse se medesimo di consolatione, la famiglia della propria conseruatione, il Regno d'vn erede maschio, e lasciasse cagioni di guerre ne' suoi Stati per mancanza d'erede indubitato. Se adunque in altri casi, ed in riguardo alle successioni de' priuati non vi fu chi potesse condannare i figliuoli d'vn matrimonio, o d'vn'altro per escluderli dalla paterna eredità, chi potra mai se non lodare quel gran Re, che passando alle seconde nozze desiderò, ed ottenne con la successione de' maschi di porre quell'vnico, e necessario sostegno alla Corona di tanti Regni?

Io non ritruouo mai, che per ragion del secondo matrimonio fussero d'alcuna legge esclusi i figliuoli di esso dell'eredita del comun padre loro.

Se alcuna legge, ò alcun autore biasima le seconde nozze, è tutto in ordine alle Donne, [a] che di nuouo si maritano; ma se vi è offesa ella tocca ad vno, ch'è già morto, [b] e la republica tutta di chi fourauiue hà dalle nozze della Donna più beneficio, che danno; Tuttauolta il chiamarla poco continente, e gli altri attributi, o le pene, che sono dalla legge introdotte contra le femmine, non procedono sempre verso agli huomini; [c] e se poi giungano fino a' vedoui rimaritati, questi biasimi, e questi rigori non toccano mai a' pargoletti innocenti; Essi nati da qualsiuoglia matrimonio sono figliuoli del padre, o della madre medesima come gli altri, che vscirono delle prime nozze: Si vi fu poca continenza ne' genitori, la colpa non è de figliuoli. Ad essi però

a *d. l. famina C. de secun. nup.* & passim Scribentes.

b Defuncto enim viro iniuria affertur, & eius anima contrastatur, vt dicunt pragmatici ex § *nos igitur. Auth. de nupt. cristinens. decis. Belgic. vol. 3. decis. 131. n. 29.*

c Nam ratio perturbationis sanguinis, & similia nõ procedunt in viro *l. vxores ff. qui notantur infam. Dec. & Garro. in l. p. C. de Sec. nupt. Fachin. controuers. iur. lib. 3. c. 64.*

non arriuano mai le pene; Anzi nella nostra Italia in più d'vn luogo è permesso alla madre, che passa alle seconde nozze di spogliare in tutto, ò in parte i figliuoli del primo letto per portare la dote alle seconde. In Firenze può la madre leuare a' primi figliuoli la metà della Dote, in Cremona, in Pauia, in Alessandria, ed in tutto il Monferrato può essa portare la dote intera nel secondo matrimonio in pregiudicio de' figliuoli del primo.[a] Io non lodo gia questo costume; tuttauolta egli è fondato nella ragione di riempiere le Città d'habitatori, di assistere a' matrimonij, e di fuggire l'incontinenze veramente peccaminose;[b] ma l'escludere la prole del secondo matrimonio, e vn apportar gastigo la doue la Chiesa stessa non conobbe errore, e condannare quasi per illegitimo chi nacque dal Sagramento stesso, che fè legitimi i primi.

Nelle costitutioni feudali solamente vi sono però due casi non molto fauoreuoli a' figliuoli delle nozze posteriori. Il primo è in ordine al padre: Il secondo è d'vna madre.

Ammogliauasi nel primo caso vn'huomo nobile con vna femmina ignobile, hauendo già hauuto figliuoli della sua prima consorte nobilissima. Pattouiua con la seconda moglie, che ne essa, ne i di lei figliuogli potessero nella eredità paterna hauer niente più d'vna certa picciola quantità, che egli loro lasciaua. I figliuoli di questo secondo letto, nel mancamento degli altri del primo erano eredi nelle cose allodiali, ma per sempre rimaneuano esclusi da' feudi. Era là seconda moglie ignobile, il matrimonio non fatto per la successione, che già vi era abbondeuole, ma solamente per non potersi il Vedouo contenere, come dico il testo:[c] Vi era oltre a ciò il patto speciale; Ciò non ostante gl' interpreti esclamano vnitamente ad alta voce contra questo vso

feu-

a *Ex Castrens.* qui fuit compilator statutorum Florentiæ *in rubr. C. de inoff. dotib. n.* 4. *Magon. decis. Florent. n.* 107. vbi de statut. Aretino *ex statuto* Cremonæ 378. id quem *Caren. res.* 116. *Radenasc. cons.* 21. *ex stat.* 121. *Papiæ*, vbi latè *Tortus*, & ex *Cauagnol. in decreti Montiferrat.* 74. §. 1. *nu.* 1. *& seq.*

b Rationem publicæ vtilitatis in his statutis considerant *ibi Castr. vt sup. Seraphin. decis.* 250. *Cauagnol. nu.* 31. *Grat. discep. for.* 197. *nu.* 18. *Radenasc. vt s. n.* 23 *& antea Brun. de stat. exclud. femin. artic.* 6. *princip. n.* 118. *Solis de lucr. dotis q.* 4. *nu.* 4. *& nu.* 8., & commendãdæ sunt secundæ nuptiæ ne contingant mulieri luxuriari *c. nicena Sinodus* 31 *distin.* §. *cum igitur. auth. de non eligend. secund. nubent. Gallia ad consuet. Alex. præfat.* 6. *n.* 28. *&* 29.

c In c. vnic. de filijs natis ex matrimonio ad Morganaticam contracto. *lib.* 2. *tit.* 29. *in vsib. feud.* ibi *non valens continere*: & infra *ea lege vt nec ipsa, nec filij eius amplius habeant de bonis patris quam dixerit tempore sponsalium*.

feudale nato dalla barbarie, della legge Salica, e della Longobardica insieme.

Rassembra troppo crudele l'escludere affatto i figliuoli d'vn matrimonio, benche d'inferior conditione, per includerne solamente [a] quegli d'vn'altro, benche anteriore di tēpo, e di qualità, e pure in questo caso vi era vn figliuol maschio del primo matrimonio, in cui si consideraua la cōseruatione, e lo splendore della casa, in cui campeggiauano le ragioni, e le prerogatiue della primogenitura, onde parea, che gli altri minori, e per lo sesso, e per l'età, e per la qualità della madre, e per lo patto stabilito nelle nozze potessero cedere a chi con tanti vantaggi gli soprauanzaua. Ma questa legge da tutti, ciò non ostante, riprouata, e dannata insieme, come in certo modo impeditiua, e contraria del matrimonio, e troppo disuguale tra figliuoli dello stesso padre, non solo è tolta dall'vso, e dalla pratica comune, ma pochi appena ritengono la memoria del barbaro nome [b] del maritarsi alla Morganatica, che così si chiamò questa strana forma di matrimonio nimica delle seconde nozze, & vscita da' fonti heretica li. [c]

Già si stampauano le mie riflessioni (come ho detto) quando nelle annotationi Francesi poco fa vscite vidi fatta mentione di questa legge. [d] Iui è detto, che il matrimonio alla Morganatica è simile alla consuetudine del Brabante con l'autorità di Grotio, e di Cuiacio. Ma nella Morganatica i figliuoli del secondo letto rimāgono esclusi, perche il padre così vuole nello stabilire le steisse seconde nozze, oue sono priuati i figliuoli di esse con

a Ita Scribentes ad dict. tit. *de filijs natis &c.* & signanter *Prepos Mediol. in rubric.* vbi dicit: *determinatio huius capituli continet maximam iniustitiā.* quæ verba dicūtur etiam ibi per *Aluarott. ita & Isern.* vocat reperite hoc capitulum irrationabile etiā in locis vbi est in vsu; & *Afflict. ibi nu. 2.* dicit, *quia est irrationalis non valet, nec seruari debet* subdens infra: *bene fecit Iac. glossator nō glossando quia iniquum capitulū est.* Schench. quoq; ait hunc textum, nec æquitati, nec legibus congruum, & *Hotoman*; illum nominat tamquam habentem vitium absurditatis, & contrariū iuri publico, prout & *Cuiac.* vt infra.

 patto

b *Luc. de penn. in l. prim. C. quando & quibus quart. pars.* non intelligens hoc verbum dixit, quod pudebat inserere illud verbum *Morgenab.*

c *Hottoman. in d. c. de filijs nat. & in c. filij tit. 26. si de feud. defunct. fuerit controuers.* vbi ait hæc nata fuisse ex hæresi Montani, Nouati, & Tertulliani qui damnabant secundas nuptias, & in d. *c. filij* vocat iniquam hanc pactionem, quæ liberis non nocet, cum ius publicum non lædatur pactione priuata.

d *In d. annotat. contrar. fol. 3. & 4.*

patto particolare. Nelle consuetudini poi del Brabante più tosto ciò nasce da quello, che già si suppone stabilito nel primo matrimonio. Questa consuetudine include i primi figliuoli; la Morganatica esclude i secondi. L'vna ciò dispone presuntiuamente, l'altra espressamente. Anche il Cuiacio parla della Morganatica; Ma il Cuiacio non dice, che questa legge Longobarda leui la facoltà a' padri, che passano a nuoui sponsali, di lasciare cosa alcuna a' figliuoli dell'vltimo maritaggio. Ne la Morganatica ciò esprime: benche sieno allegati e l'vno, e l'altra in questi termini. La Morganatica è in ciò men seuera della consuetudine Brabantina, perche questa leua a' padri la totale facoltà di lasciar cosa alcuna a' figliuoli del secondo letto, spogliando la deuolutione del tutto i genitori viuenti: La doue la Morganatica permette a' padri, che si ammogliano la seconda volta, di lasciare tutto ciò, che vogliono a' figliuoli, che possono nascere; La deuolutione Brabantina leua a' padri la total libertà del loro proprio; La Morganatica dipende in tutto dalla volontà paterna. S'inganna perciò Grotio [a] in chiamar simili queste due leggi, che, se pure nell'escludere i figliuoli del secondo letto sono conformi per questa stessa ragione il medesimo Cuiacio [b] appunto chiama non meno degli altri la Morganatica contraria ad ogni legge, onde, chi l'allega simile alla deuolutione per difender questa, tanto più condanna e l'vna, e l'altra in vn tempo.

L'altro esempio feudale è nella madre. [c] Hebbe vna tal femmina da due matrimonij diuersi figliuoli, e nata tra questi contesa, e per lo feudo, e per l'altre cose, fu dichiarato, che succedessero solamente i figliuoli del primo letto. In questa decisione, che fu particolare di quel caso, e fatta per la sola successione feminile, si vanno pur contorcendo i Dottori, e dando varie inter-

pre-

a *In c. 7. nu. 8.* citat in contr. *lib. 2. de iure belli, & pacis.*

b *id. Cuiac.* in allegat. ex aduerso. *lib. 4. de feud. tit. 32.* vbi vocat has pactiones legibus valde contrarias.

c *in c. mulier tit. 26. lib. 2. si de feud. defunc. fuerit controu.* cuius hæc verba: *mulier habens feudum, relictis filijs ex duobus matrimonij decessit; inter quos feudi questio aliarũque rerum maternarum vertebatur: obtinuit filios* Prioris *matrimonij, tã in feudo, quàm in cæteris potiores esse.*

pretationi, o fingendo diuersi casi sopra quel testo.[a] Suppongono alcuni, che 'l feudo fusse acquistato in compagnia del primo marito, o a contemplatione del primo matrimonio, come al contrario in altro caso, quando si acquistò il feudo dalla moglie in riguardo del secondo maritaggio, passò solamente a' figliuoli di quest'vltimo letto, esclusi i primi dalla forza del patto.[b] Altri s'immaginò, che il marito fusse persona vile, ed ignobile, e che lo sposalitio in lui seguisse con lo stesso patto alla Morganatica, come poco fa si diceua;[c] ed altri pose in dubbio la validità stessa dell'vltimo matrimonio.[d] Ma, comunque ciò sia, questo caso è dichiarato per vna iniquità espressa, e non per vn costume osseruabile, ma per vna corrutela peccaminosa, e contraria ad ogni ragione. E pure nella madre era ciò più tollerabile, trattandosi particolarmente de' feudi, perche le femmine sono da essi regolarmente escluse, ed i figliuoli succedono solo per equità alle lor madri nelle cose feudali, come dispone pur chiaramente vn'altro testo.[e] Ad effetto però, che tante volte non si moltiplicasse ciò, che difficilmente, e per sola equità fu introdotto, parue sufficiente, che si admettessero nella successione feudale della madre i figliuoli d'vn sol matrimonio, mentre anche succedendo que' d'amendue le nozze, verrebbero i feudi stessi a diramarsi in due agnationi, ed in due diuerse famiglie, e sarebbero i successori diuersi, non più agnati, ma cognati tra loro, succedendo contra la natura feudale nello stesso feudo nuoue, e differenti casate nel-

lo

a ita *Cuiac. ad d. c. mulier lib. 4. tit. 10. de feu.* vbi tamen voluit textũ habere verba: *Posterioris* nõ *Prioris* matrimonij, prout alij legunt. *Hotteman. vero. in d. c. filij eod. tit. 26* differentiã nõ facit, siue dicat prioris, siue posterioris. vt & *c. filij.* (in quo agitur de pactione ne filij eu iusdam matrimonij ab intestato succederent) disputant num respectu feudorum procedat, & num legi debeat affirmatiue, vel negatiue.

b ita apud *Gottofred. tit. 103. filius sans. secund. matrim. in feud. succedere,* eod. lib. 2. *de vsib. feud.* vbi dicitur *Mulier quæ feudum secundi viri contemplatione acquisierat si ex vtraque matrimonio superstitibus liberis decesserit solos ex secundo viro susceptos filios ad feudi successionem admitti vsu curiarum obtentum est*, quem allegat dict. *Cuiac. eod. lib. 4. feud. tit. 103.*

c *ita Barbat. in addit. ad Bald ad d. c.* mulier illud intelligit prout, & aliud ad Morganaticam factum expressa conuentione fauore primi matrimonij *Cuiac. in d. c. mulier.* intelligit hoc esse expressa simili conuentione, & ibi *Afflic. n. 2. & 4.* vbi supponit conuentiones fauore matrimonij, quod & dixit *ibidem Balz aran n. 4.* asserens feuda a muliere acquisita fauore primi matrimonij, & ad normam Morganaticæ.

d Afflict. *vt sup. n. 3.* vbi secundos filios supponit naturales, *& Cuiac. in d. c. filij eod. tit. 26.*

e text. *in tit. 15. an marit. succed. lib. p. de vsib. feudor.* vbi scribent. in illis verbis: *& si ipsa fœmina filios dimiserit dicunt quidam filios non debere succedere in beneficium matris, nisi specialiter sit dictum, vel inuestiti fuerint; quia secundum vsum regni ad beneficium vocantur paternum, & non maternum; Sed secundum æquitatem dicamus filios debere succedere* facit *Hottoman.* in d. c. *mulier* vbi facilius filij admittuntur in feudis ad successionem paternam quam maternam.

ze, perche queste sostanze non hanno a fare co' figliuoli del primo maritaggio, li quali per forza della contraria intelligenza ne rimangono esclusi. Non operano gli statuti per le cose, che non sono pur peruenute, o acquistate al tempo, che il matrimonio si scioglie, ma dispongono di quelle, che all'hora con pienezza di ragione appartengono a quell'vno de' consorti, che soprauiue. Quello però, che ancor non è, ne anche può cadere sotto la statutaria DEVOLVTIONE, ed a fauore de' figliuoli già nati. All'incontro tutto ciò, che si va acquistando, e tutto ciò, che può dappoi peruenire, si acquista appunto a fauore del matrimonio, che può farsi, e de' figliuoli, che possono di esso venire alla luce. Sciogliendosi il secondo o seguente matrimonio, la DEVOLVTIONE, opera i suoi effetti in tutti i beni, ch'ella non occupò l'altra volta a fauore de' figliuoli del primo letto. Questo si raccoglie dal contesto della legge, dalla pratica giornaliera, dalla natura, dalla DEVOLVTIONE; e rimane anche infallibile per le chiare, ed espresse dispositioni delle consuetudini di più d'vna prouincia. Egli è stabilito in più d'vn paese, che i figliuoli delle prime nozze non possano alcuna cosa acquistare di tutto ciò, che peruenne a' genitori nel tempo del vedouatico, o degli altri matrimonij posteriori. Si che non già il fauore delle prime nozze, ne l'odio delle seconde, ma il riguardo, e la consideratione rispettiua vguale in tutti i matrimonij, ed il fauore giustamente compartito in tutte le nozze, operò l'introduttione delle consuetudini, delle quali parliamo, e di questa DEVOLVTIONE, della quale si tratta. Ogni maritaggio adunque gode il beneficio de' beni, che peruennero a' consorti ne' suoi tempi, onde ciò non fauorisce l'vn matrimonio più, che l'altro, potendo la fortuna, e l'industria apportar souente maggiori comodità nell'età matura, che nella giouenile, e per conseguente

Ex consuet. allegat. & præcipue Hannoniæ, & Namurci.

potendo

potendo esser più ricco il secondo letto, che il primo. Sono adunque questi statuti vn fauore, ed vn'inuito vguale in tutti i matrimonij. [a] Le prime nozze rimangono assicurate, che tutto ciò, che all'hora si truoua, e che si anderà acquistando nella vita de' due consorti sarà de' figliuoli comuni. Questa reciproca consolatione dà grande animo a' maritati nelle prime nozze col vedere, che tutto ciò, ch'entra in casa, sarà de' comuni figliuoli, senza che altri possa mai escluderli. Nell'altro matrimonio auuiene però quel medesimo. Tutto ciò, che acquistò nel vedouatico il nuouo sposo, tutto ciò, che hanno, ouero acquisteranno ambidue nel matrimonio secondo, sarà della comune figliolanza senza temere, che i figliuoli del primo maritaggio possano escludere i pargoletti nati dell'vltimo sposalitio: Operatione certissima della DEVOLVTIONE, la quale per lo più procede solamente in ciò, che già si trouaua al tempo, che si scioglie vn matrimonio, onde lascia intatto ciò, che si acquista con gli altri per partorirne lo stesso effetto nello scioglimento delle nozze posteriori. Ecco adunque il fine vguale in tutti i maritaggi, che leua la differenza, e l'odio tra loro, ed introduce, e non già condanna la pluralità delle nozze, quando tutte ad vn modo le fauorisce, e le inuita. Questo è conforme al desiderio degli statuenti cittadini, de' principi sourani, della legge comune fauoreuole a chi riempie di numerosa prole le Città, [b] e però desiderosa di assistere a tutti i matrimonij, e di fauorirli vgualmēte: Egli è vero, che, come chiaramente dispone lo statuto d'Annonia, [c] ed vn'altro di Brabante [d] le prime nozze hãno il vantaggio di raccogliere i beni patrimoniali, ed antichi, anche venuti nel tempo di vn'altro matrimonio. Erano i beni patrimoniali, ed antichi della casa, preueduti con la notitia, e preoccupati con la speranza nelle prime nozze; e però destinati fino all'hora a fa-

a Vt ex allegat statut. Namur. vbi clare æquitas seruatur *Christin. decis. 268. n. 9. & 298. n. 15.*

b *Ex iurib. supra allegat. & l. p. ff. solut. matrim.*

c *De quo supra & in d. annot. contrar. fol. 31.*

d *d. c. p. art. 6. in statut. feud. Brabant.*

dente matrimonio rotto, è separato non può validamente vendere, cambiare, dare, ne in qualsiuoglia maniera alienare i suoi beni, così fendi, come beni liberi, ne d'altra sorte disponer di essi, se non co'l libero consentimento di tutti i loro figliuoli, se non è, che nelle scritture di acquisto, o nell'impiego fatto da due maritati vi sia conditione contro di questa, o che i beni siano acquistati nella vedouanza.

Eccoui adunque tutte le consuetudini allegate nel trattato Francese: le altre, che possono più dichiarare la materia, si apporteranno di passaggio ne' luoghi controuersi. Voi ne hauete sentito le parole; Passiamo hora a conoscerne l'opera, la forza, e l'origine con gli effetti, che possono indi cauarsi.

La consuetudine chiamata DEVOLVTIONE, della qual si tratta, non nasce dall'odio delle seconde nozze.

Punto secondo.

ERA ignota agli Antichi la vera cagione, per la quale il Nilo vscendo dal proprio letto allagaua l'Egitto, perche erano sconosciuti l'origine, ed il fonte di quel gran Fiume. Sembra strana questa DEVOLVTIONE, che ha inondato tante Prouincie della Germania inferiore, che appunto per la copia de' Fiumi, e de canali non è dissimile all'Egitto. Ella pare nondimeno assai strauagante a chi ne rimira gli effetti senza saperne, le origini, vere onde ella scaturisce. Hanno detto alcuni Autori di quelle parti, che questa loro paesana constitutione nasca dall'odio delle seconde nozze, e dal solo fauore delle prime. Il che considerato a prima faccia porta seco molta apparenza, hauuto riguardo all'effetto solo, non alla vera cagione delle stesse

consue-

consuetudini. L'Autore del trattato contrario si abbandona tutto sopra questa ragione. Io però penso dimostrarui i primi fonti, onde sgorga questa consuetudine in questo diuersa dal Nilo, perche nimica d'vscire del letto, oue ella si troua, cammina tra le sponde limitate d'vn sol matrimonio. Conosciuta questa sorgente rimarranno chiare nel corso loro tutte l'onde più incerte di questo gran fiume legale.

Tolta la consuetudine dell'Artesia, la quale però non esclude quello, che si anderà dicendo, niun'altra parla del primo, o del secondo matrimonio, ma tutti gli allegati statuti dispongono a fauore rispetiuamente di quel matrimonio, del qual si trattaua. Tutte le consuetudini per forza della DEVOLVTIONE impediscono al Padre vedouo, che ha solo l'vsufrutto, l'alienatione de' beni gia diuenuti del figliuolo: In modo tale, che dato, che il Padre non passi alle seconde nozze, ha nondimeno impedita la facoltà d'alienare, ed è padrone del solo vsufrutto. Non può considerarsi adunque l'odio dell'altro matrimonio, quando la DEVOLVTIONE produce i suoi effetti, anche nel caso, oue non ha da esserui il secondo letto.

Ma la legge comune è così chiara, e così vguale nel distribuire i beni paterni, tanto a' figliuoli d'vn matrimonio, quando a quelli d'vn'altro, che non è credibile, che questa consuetudine nasca da principij tanto contrarij alla ragione naturale, ed vniuersale insieme.

Nelle successioni de' trauersali, come ho accennato, e dourà forse ripetersi, vi è molta differenza da quello, che sia nell'heredità degli ascendenti. Succedendo a' collaterali, si osserua, se i fratelli, o le sorelle sien nati d'vno stesso letto, o d'vn'altro. L'essere figliuoli degli stessi genitori, che i fratelli congiunti da' due lati nella comune successione escludano gli altri congiunti da vna parte sola.

Auth. itaq; morotuo C. comm. de success. Aut. post fratres C. de legis hæred. Osasc. dec. Pedem 75. n. 6. Cristin. tom. 5. decis. 40. & alij supra.

Nella

Nella succeſſione poi degli aſcendenti non vi è niuna immaginabile differenza, o difficoltà tra gli figliuoli dell'vn matrimonio, o dell'altro. Ne' beni paterni ſuccedono tutti i figliuoli, che il padre hebbe da differenti mogli, e nell'heredità materna è vguale la diuiſione tra figliuoli de' diuerſi mariti. Egli ſi ha riguardo allo ſteſſo padre, o alla ſteſſa madre, a' quali ſi ſuccede, non già all'altro de' genitori, della ſucceſſion del quale non ſi tratta. Queſta propoſitione è certiſſima ne' termini legali, e non patiſce difficoltà alcuna, onde appena è accennata, ma non già controuerſa da alcuno. La ragione naturale, l'eſempio delle ſacre pagine, e la pratica cotidiana non laſciano queſta verità con ombra di dubbio.

Graſs. in §. ſucceſsio ab inteſt. q. 17. nu. 1. vbi ait in patre indubitatum, & n. 2. idem in matre per text. ex auth. de hered. ab inteſtat. §. ſi quis igitur. Bertra. in l. hac edictali §. ita tamen n. 10. C. de ſecund. nuptijs, & faciunt infra citandi.

Se in alcuna coſa paruero dannate le ſeconde nozze, ciò fu ſolo, o in riguardo della continenza religioſa, per la quale i bigami non ſono ſenza diſpenſa ammeſſi agli ordini ſacri, o per cagion del timore, che le madri, paſſando a nuouo ſpoſalitio poſſino ſpogliare del tutto i figliuoli del primo matrimonio, per darlo al marito, e alla nuoua prole, e perciò diſpoſero le leggi, che non ſi poteſſe più portare al marito, o alla moglie nel ſecondo matrimonio di ciò che haueſſe ciaſcun figliuolo del primo: e furono priuate della tutela de' primi figliuoli le madri, che con nuouo ſpoſalitio non moſtrauano di conſeruar l'affetto intero al morto marito, ed a' figliuoli ſourauiuenti. Ciò fu ſtabilire vna giuſta vguaglianza tra due maritaggi, ed impedire, che l'vltimo matrimonio non iſpogliaſſe il primo, ma non produſſe già, che queſto leuaſſe affatto le ragioni a' figliuoli del ſecondo letto. Non meno ſono figliuoli de' loro genitori i nati delle ſeconde nozze, che que' delle prime, e non meno degli altri ſono legitimi, e capaci: e perciò fra di loro la legge poſe eguale per ogni parte la ſucceſſione. Non priuò la ragione vniuerſale i figliuoli del ſe-

c. debitum, & toto tit. de bigam. non ordin. cum concord.

Vulg. l. hac edictali C. de ſecun. nupt.

Auth. eiſdem pœnis §. item. eod. tit. de ſecun. nupt.

condo

condo matrimonio, non condannò ne' priuati le feconde nozze: conferuò le ragioni de' primi fenza pregiuditio degli altri. Questa non è già incontinenza colpeuole in vn priuato, mà farebbe errore confiderabile in vn gran Principe, fe non hauendo mafchi della prima moglie fuggiffe lo fpofarfi colla feconda, e con ifcrupolofa continenza priuaffe fe medefimo di confolatione, la famiglia della propria conferuatione, il Regno d'vn erede mafchio, e lafciaffe cagioni di guerre ne' fuoi Stati per mancanza d'erede indubitato. Se adunque in altri cafi, ed in riguardo alle fucceffioni de' priuati non vi fu chi poteffe condannare i figliuoli d'vn matrimonio, o d'vn'altro per efcluderli dalla paterna eredità, chi potrà mai fe non lodare quel gran Re, che paffando alle feconde nozze defiderò, ed ottenne con la fucceffione de' mafchi di porre quell'vnico, e neceffario foftegno alla Corona di tanti Regni?

Io non ritruouo mai, che per ragion del fecondo matrimonio fuffero d'alcuna legge efclufi i figliuoli di effo dell'eredità del comun padre loro.

Se alcuna legge, ò alcun autore biafima le feconde nozze, è tutto in ordine alle Donne, [a] che di nuouo fi maritano; ma fe vi è offefa ella tocca ad vno, ch'è già morto, [b] e la republica tutta di chi fouràuiue hà dalle nozze della Donna più beneficio, che danno; Tuttauolta il chiamarla poco continente, e gli altri attributi, o le pene, che fono dalla legge introdotte contra le femmine, non procedono fempre verfo agli huomini; [c] e fe poi giungano fino a' vedoui rimaritati, quefti biafimi, e quefti rigori non toccano mai a' pargoletti innocenti; Effi nati da qualfiuoglia matrimonio fono figliuoli del padre, o della madre medefima come gli altri, che vfcirono delle prime nozze: Si vi fu poca continenza ne' genitori, la colpa non è de figliuoli. Ad effi però

a *d. l. fæmina C. de fecun. nup.* & paffim Scribentes.

b Defuncto enim viro iniuria affertur, & eius anima contrattatur, vt dicunt pragmatici ex § *nos igitur. Anto. de nupt. criftinens. decif. Belgic. vol. 3. decif. 131. n.* 29.

c Nam ratio perturbationis fanguinis, & fimilia nõ procedunt in viro *l. vxores ff. qui notantur infam. Dec. & Garro. in l. p. C. de Sec. nupt. Tachin. controuerf. iur. lib. 3. c. 64.*

non arriuano mai le pene; Anzi nella nostra Italia in più d'vn luogo è permesso alla madre, che passa alle seconde nozze di spogliare in tutto, ò in parte i figliuoli del primo letto per portare la dote alle seconde. In Firenze può la madre leuare a' primi figliuoli la metà della Dote, in Cremona, in Pauia, in Alessandria, ed in tutto il Monferrato può essa portare la dote intera nel secondo matrimonio in pregiudicio de' figliuoli del primo. [a] Io non lodo gia questo costume; tuttauolta egli è fondato nella ragione di riempiere le Città d'habitatori, di assistere a' matrimonij, e di fuggire l'incontinenze veramente peccaminose; [b] ma l'escludere la prole del secondo matrimonio, e vn apportar gastigo la doue la Chiesa stessa non conobbe errore, e condannare quasi per illegitimo chi nacque dal Sagramento stesso, che fè legitimi i primi.

Nelle costitutioni feudali solamente vi sono però due casi non molto fauoreuoli a' figliuoli delle nozze posteriori. Il primo è in ordine al padre: Il secondo è d'vna madre.

Ammogliauasi nel primo caso vn'huomo nobile con vna femmina ignobile, hauendo già hauuto figliuoli della sua prima consorte nobilissima. Pattouiua con la seconda moglie, che ne essa, ne i di lei figliuogli potessero nella eredità paterna hauer niente più d'vna certa picciola quantità, che egli loro lasciaua. I figliuoli di questo secondo letto, nel mancamento degli altri del primo erano eredi nelle cose allodiali, ma per sempre rimaneuano esclusi da' feudi. Era là seconda moglie ignobile, il matrimonio non fatto per la successione, che già vi era abbondeuole, ma solamente per non potersi il Vedouo contenere, come dico il testo: [c] Vi era oltre a ciò il patto speciale; Ciò non ostante gl' interpreti esclamano vnitamente ad alta voce contra questo vso feu-

a *Ex Castrens.* qui fuit compilator statutorum Florentiæ *in rubr. C. de inoff. dotib. n.* 4. *Magon. decis. Florent. n.* 107. vbi de statut. Aretino *ex statuto* Cremonæ 378. id quem *Caren. res.* 116. *Radenasc. cons.* 21. *ex stat.* 121. *Papiæ*, vbi latè *Tortus*, & ex *Cauagnol. in decreti Montiferrat.* 74. §. 1. *nu.* 1. *& seq.*

b Rationem publicæ vtilitatis in his statutis considerant *ibi Castr. vt sup. Seraphin. decis.* 250. *Cauagnol. nu.* 31. *Grat. discep. for.* 197. *nu.* 18. *Radenasc. vt s. n.* 23 *& antea Brun. de stat. exclud. femin. artic.* 6. *princip. n.* 118. *Solis de lucr. dotis q.* 4. *nu.* 4. *& nu.* 8., & commendãdæ sunt secundæ nuptiæ ne contingant mulieri luxuriari *c. nicena Sinodus* 31 *dist in. §. cum igitur. auth. de non eligend. secund. nubent. Gallia ad consuet. Ale. præfat.* 6. *n.* 28. *&* 29.

c In c. vnic. de filijs natis ex matrimonio ad Morganaticam contracto. *lib.* 2. *tit.* 29. *in vsib. feud.* ibi *non valens continere*: & infra *ea lege vt nec ipsa, nec filij eius amplius habeant de bonis patris quam dixerit tempore sponsalium*.

feudale nato dallà barbarie, della legge Salica, e della Longobardica insieme.

Rassembra troppo crudele l'escludere affatto i figliuoli d'vn matrimonio, benche d'inferior conditione, per includerne solamente [a] quegli d'vn'altro, benche anteriore di tẽpo, e di qualità, e pure in questo caso vi era vn figliuol maschio del primo matrimonio, in cui si consideraua la cõseruatione, e lo splendore della casa, in cui campeggiauano le ragioni, e le prerogatiue della primogenitura, onde parea, che gli altri minori, e per lo sesso, e per l'età, e per la qualità della madre, e per lo patto stabilito nelle nozze potessero cedere a chi con tanti vantaggi gli soprauanzaua. Ma questa legge da tutti, ciò non ostante, riprouata, e dannata insieme, come in certo modo impeditiua, e contraria del matrimonio, e troppo disuguale tra figliuoli dello stesso padre, non solo è tolta dall'vso, e dalla pratica comune, ma pochi appena ritengono la memoria del barbaro nome [b] del maritarsi alla Morganatica, che così si chiamò questa strana forma di matrimonio nimica delle seconde nozze, & vscita da' fonti heretticali. [c]

Già si stampauano le mie riflessioni (come ho detto) quando nelle annotationi Francesi poco fa vscite vidi fatta mentione di questa legge. [d] Iui è detto, che il matrimonio alla Morganatica è simile alla consuetudine del Brabante con l'autorità di Grotio, e di Cuiacio. Ma nella Morganatica i figliuoli del secondo letto rimãgono esclusi, perche il padre così vuole nello stabilire le steisse seconde nozze, oue sono priuati i figliuoli di esse con

a Ita Scribentes ad dict. tit. *de filijs natis &c.* & signanter *Prepos Mediol. in rubric.* vbi dicit: *determinatio huius capituli continet maximam iniustitiã.* quæ verba dicũtur etiam ibi per *Aluarott. ita & Isern.* vocat repetite hoc capitulum irrationabile etiã in locis vbi est in vsu; & *Afflict. ibi nu. 2.* dicit, *quia est irrationalis non valet, nec seruari debet* subdens infra: *bene fecit Iac. glossator nõ glossando quia iniquum capitulũ est.* *Schench.* quoq; ait hunc textum, nec æquitati, nec legibus congruum, & *Hottoman*; illum nominat tamquam habentem vitium absurditatis, & contrariũ iuri publico, prout & *Cuiac.* vt infra.

 patto

b *Luc. de penn. in l. prim. C. quando & quibus quart. pars.* non intelligens hoc verbum dixit, quod pudebat inserere illud verbum *Morgenab.*

c *Hottoman. in d. c. de filijs nat. & in c. filij tit. 26. si de feud. defunct. fuerit controuers.* vbi ait hæc nata fuisse ex hæresi Montani, Nouati, & Tertulliani qui damnabant secundas nuptias, & in d. c. *filij* vocat iniquam hanc pactionem, quæ liberis non nocet, cum ius publicum non lædatur pactione priuata.

d *In d. annotat. contrar. fol. 3. & 4.*

patto particolare. Nelle consuetudini poi del Brabante più tosto ciò nasce da quello, che già si suppone stabilito nel primo matrimonio. Questa consuetudine include i primi figliuoli; la Morganatica esclude i secondi. L'vna ciò dispone presuntiuamente, l'altra espressamente. Anche il Cuiacio parla della Morganatica; Ma il Cuiacio non dice, che questa legge Longobarda leui la facoltà a' padri, che passano a nuoui sponsali, di lasciare cosa alcuna a' figliuoli dell'vltimo maritaggio. Ne la Morganatica ciò esprime: benche sieno allegati e l'vno, e l'altra in questi termini. La Morganatica è in ciò men seuera della consuetudine Brabantina, perche questa leua a' padri la totale facoltà di lasciar cosa alcuna a' figliuoli del secondo letto, spogliando la deuolutione del tutto i genitori viuenti: La doue la Morganatica permette a' padri, che si ammogliano la seconda volta, di lasciare tutto ciò, che vogliono a' figliuoli, che possono nascere; La deuolutione Brabantina leua a' padri la total libertà del loro proprio; La Morganatica dipende in tutto dalla volontà paterna. S'inganna perciò Grotio [a] in chiamar simili queste due leggi, che, se pure nell'escludere i figliuoli del secondo letto sono conformi per questa stessa ragione il medesimo Cuiacio [b] appunto chiama non meno degli altri la Morganatica contraria ad ogni legge, onde, chi l'allega simile alla deuolutione per difender questa, tanto più condanna e l'vna, e l'altra in vn tempo.

L'altro esempio feudale è nella madre. [c] Hebbe vna tal femmina da due matrimonij diuersi figliuoli, e nata tra questi contesa, e per lo feudo, e per l'altre cose, fu dichiarato, che succedessero solamente i figliuoli del primo letto. In questa decisione, che fu particolare di quel caso, e fatta per la sola successione femminile, si vanno pur contorcendo i Dottori, e dando varie inter-

pre-

a *In c. 7. nu. 8.* citat in contr. *lib. 2. de iure belli, & pacis.*

b *id. Cuiac.* in allegat. ex aduerso. *lib. 4. de feud. tit. 32.* vbi vocat has pactiones legibus valde contrarias.

c *in c. mulier tit. 26. lib. 2. si de feud. defunc. fuerit controu.* cuius hæc verba: *mulier habens feudum, relictis filijs ex duobus matrimonij decessit; inter quos feudi questio aliarūque rerum maternarum vertebatur: obtinuit filios* Prioris *matrimonij, tā in feudo, quàm in cæteris potiores esse.*

pretationi, o fingendo diuersi casi sopra quel testo.[a] Suppongono alcuni, che 'l feudo fusse acquistato in compagnia del primo marito, o a contemplatione del primo matrimonio, come al contrario in altro caso, quando si acquistò il feudo dalla moglie in riguardo del secondo maritaggio, passò solamente a' figliuoli di quest'vltimo letto, esclusi i primi dalla forza del patto.[b] Altri s'immaginò, che il marito fusse persona vile, ed ignobile, e che lo sposalitio in lui seguisse con lo stesso patto alla Morganatica, come poco fa si diceua;[c] ed altri pose in dubbio la validità stessa dell'vltimo matrimonio.[d] Ma, comunque ciò sia, questo caso è dichiarato per vna iniquità espressa, e non per vn costume osseruabile, ma per vna corrutela peccaminosa, e contraria ad ogni ragione. E pure nella madre era ciò più tollerabile, trattandosi particolarmente de' feudi, perche le femmine sono da essi regolarmente escluse, ed i figliuoli succedono solo per equità alle lor madri nelle cose feudali, come dispone pur chiaramente vn'altro testo.[e] Ad effetto però, che tante volte non si moltiplicasse ciò, che difficilmente, e per sola equità fu introdotto, parue sufficiente, che si admettessero nella successione feudale della madre i figliuoli d'vn sol matrimonio, mentre anche succedendo que' d'amendue le nozze, verrebbero i feudi stessi a diramarsi in due agnationi, ed in due diuerse famiglie, e sarebbero i successori diuersi, non più agnati, ma cognati tra loro, succedendo contra la natura feudale nello stesso feudo nuoue, e differenti casate nello

a ita *Cuiac. ad d. c. mulier lib. 4. tit. 10. de feu.* vbi tamen voluit textũ habere verba: *Posterioris* nõ *Prioris* matrimonij, prout alij legunt. *Hotoman. vero. in d. c. filij eod. tit. 26* differentiã nõ facit, siue dicat prioris, siue posterioris. vt & *c. filij.* (in quo agitur de pactione ne filij eiusdam matrimonij ab intestato succederent) disputant num respectu feudorum procedat, & num legi debeat affirmatiue, vel negatiue.

b ita apud *Gotofred. tit. 103. filios tant. secund. matrim. in feud. succedere,* eod. lib. 2. *de vsib. feud.* vbi dicitur *Mulier quæ feudum secundi viri contemplatione acquisierat si ex vtraque matrimonio superstitibus liberis decesserit solos ex secundo viro susceptos filios ad feudi successionem admitti vsu curiarum obtentum esse*, quem allegat dict. *Cuiac. eod. lib. 4. feud. tit. 103.*

c *ita Barbat. in addit. ad Bald ad d. c.* mulier illud intelligit prout, & aliud ad Morganaticam factum expressa conuentione fauore primi matrimonij *Cuiac. in d. c. mulier.* intelligit hoc esse expressa simili conuentione, & ibi *Afflic. n. 2. & 4.* vbi supponit conuentiones fauore matrimonij, quod & dixit *ibidem Balz eran n. 4.* asserens feuda a muliere acquisita fauore primi matrimonij, & ad normam Morganaticæ.

d Afflict. *vt sup. n. 3.* vbi secundos filios supponit naturales, *& Cuiac. in d. c. filij eod. tit. 26.*

e text. *in tit. 15. an marit. succed. lib. p. de vsib. feudor.* vbi scribent. in illis verbis: *& si ipsa femina filios dimiserit dicunt quidam filios non debere succedere in beneficium matris, nisi specialiter sit dictum, vel inuestiti fuerint; quia secundum vsum regni ad beneficium vocantur paternum, & non maternum; Sed secundum æquitatem dicamus filios debere succedere* facit *Hottoman.* in d. c. *mulier* vbi facilius filij admittuntur in feudis ad successionem paternam quam maternam.

lo ſteſſo tempo. Pure la legge, che ammette ne' feudi materni ſolamente i figliuoli del primo matrimonio, è chiamata, per quante diſeſe ella poſſa hauere, barbara, ingiuſta, ed inhumana dalla ſentenza comune di tutti gl'interpreti, non meno che faceſſero nell'altro teſto della ſucceſſione paterna alla Morganatica. [a]

Fu bene all'incontro, introdotta in qualche luogo vn'vſanza, ma con l'eſpreſſa volontà de' conſorti, che nelle nuoue nozze il marito, e la moglie, che haueuano figliuoli de' primi matrimoni, e di tutte le proli già nate, e di quella che doueua naſcere faceſſero vna ſola figliuolanza, e tutte inſieme ſuccedeſſero; queſta chiamata *parificacione, ò vnione delle Proli*: e tutta contraria al fauorire i figliuoli del primo matrimonio, mentre vniſſe le proli anche di padre, e di madre diuerſi à vna comune fratellanza, e chiama vgualmente i figliuoli di varij letti alla ſteſſa heredità; ed è ſtimata piu giuſta aſſai, che non è quella, che riſtringe tutti i ſuoi fauori a' figliuoli delle prime nozze ſolamẽte. [b]

Io ſo bene, che negli Stati piu riguardeuoli ſuccedono i Primogeniti, li quali ſogliono appunto eſſere per lo più figliuoli delle prime nozze, ma la primogenitura introdotta per la conſeruatione della famiglia, e de' Regni, ed eretta per neceſſità nelle coſe, che non ammettono compagni, e che ſono indiuidue; non è gia fondata in riguardo al primo, o al ſecondo matrimonio, benche ella poſſa cadere ordinariamente ne' figliuoli del primo: anzi è certo, che per ragione della primogenitura ſteſſa il maſchio del ſecondo letto, come di miglior ſeſſo eſclude la femmina del primo, benche per altro maggior d'età. [c] La differenza ſola delle nozze primiere non ha da ſe tal forza d'eſcludere i figliuoli della ſeconda moglie, e molto meno ſe auuanzano col ſeſſo l'età

de'

a *Bald. in d. c. de filijs natis ad Morganas.* vbi ait hoc continere magnam iniquitatem & in c. *filij d. tit. ſi de feud. fuerit controu.* vbi ait hoc ratione improbari: *& add. ad d. Bald. in d. c. mulier* vbi vocant hoc capitulum non ſeruandum, quia iniquiſſimum; & alij licet ex vſu illud admittant, & cõſuetudine tolerent vocant durum, & conſuetudinẽ turpem vt *Præpoſ. in d. c. mulier, Iſern.* vocat morem contra rationem carentem omni ratione, & non ſeruandum. *Schench.* licet probata conſuetudine iuxta illud obtinuerit in tribunali Ceſareo nominat exorbitantem ab omni iure, & legali equitati oppoſitum *Alnaron.* vocat conditionem turpẽ, & exorbitantem ab omni vſu, & æquitate.

b *Iacob. Rich. de vnion. prolium. per tot. & c. 2. n. 2.* vbi exclamat contra illos qui diſtinguunt filios vnius matrim. ab alij, *vt in eo impreſs. in 6. tom. tract.*

c *Vt ex Tiraquell. Intrigliol. & alijs latius infra.*

de' primi. Non furono mai dannati i secondi matrimonij, ma più tosto stimata ingiusta ogni dispositione, con la quale i figliuoli del primo maritaggio escludessero quelli del secondo. Questo milita più nelle Teste Coronate, la doue la fecondità, e la successione maschile sono le parti più necessarie al sostegno del regno medesimo; E la primogenitura cammina con passi differentissimi, e molto contrarij à questa preminenza rigorosa, che si vorrebbe introdurre a fauor più dell'vno, che dell'altro matrimonio.

L'amore ripartito in tutte le nozze vgualmente produce la DEVOLVTIONE.

Punto terzo.

QVeste consuetudini de' Paesi bassi, se vogliamo internamente considerarle, e se vogliamo leuar loro il titolo d'vna ingiustitia troppo euidente, hauranno senza dubbio altra radice, che l'odio solo delle seconde nozze. Portano bene con esso loro l'effetto accidentale d'escludere i figliuoli d'vn letto, o d'vn'altro, ma la loro radice non nasce ne per odio, ne per amore, o di questo, o di quell'altro matrimonio. Se ne cauerà la chiarezza, la ragione, ed il fondamento con la consideratione di ciò, che tacitamente, o espressamente dispongono le medesime consuetudini. Ciò, che hanno il padre, e la madre quando si sposano insieme, o ciò, che acquistano durando il matrimonio, è quello, che si diuide co' figliuoli del medesimo maritaggio, o che pure si lascia loro intieramente, o nell'vsufrutto, o nella proprietà, e con le varie circonstanze, che in ogni Prouincia differentemente si pratica. Ma questo non procede già nelle cose peruenute nel tempo del vedouatico, e delle seconde noz- *Vt ex consuetud. supr. allegat. diuers. prouin.*

ze,

ze, perche queste sostanze non hanno a fare co' figliuoli del primo maritaggio, li quali per forza della contraria intelligenza ne rimangono esclusi. Non operano gli statuti per le cose, che non sono pur peruenute, o acquistate al tempo, che il matrimonio si scioglie, ma dispongono di quelle, che all'hora con pienezza di ragione appartengono a quell'vno de' consorti, che sopravuiue. Quello però, che ancor non è, ne anche può cadere sotto la statutaria DEVOLVTIONE, ed a fauore de' figliuoli già nati. All'incontro tutto ciò, che si va acquistando, e tutto ciò, che può dappoi peruenire, si acquista appunto a fauore del matrimonio, che può farsi, e de' figliuoli, che possono di esso venire alla luce. Sciogliendosi il secondo o seguente matrimonio, la DEVOLVTIONE, opera i suoi effetti in tutti i beni, ch'ella non occupò l'altra volta a fauore de' figliuoli del primo letto. Questo si raccoglie dal contesto della legge, dalla pratica giornaliera, dalla natura, dalla DEVOLVTIONE; e rimane anche infallibile per le chiare, ed espresse dispositioni delle consuetudini di più d'vna prouincia. Egli è stabilito in più d'vn paese, che i figliuoli delle prime nozze non possano alcuna cosa acquistare di tutto ciò, che peruenne a' genitori nel tempo del vedouatico, o degli altri matrimonij posteriori. Si che non già il fauore delle prime nozze, ne l'odio delle seconde, ma il riguardo, e la consideratione rispettiua vguale in tutti i matrimonij, ed il fauore giustamente compartito in tutte le nozze, operò l'introduttione delle consuetudini, delle quali parliamo, e di questa DEVOLVTIONE, della quale si tratta. Ogni maritaggio adunque gode il beneficio de' beni, che peruennero a' consorti ne' suoi tempi, onde ciò non fauorisce l'vn matrimonio più, che l'altro, potendo la fortuna, e l'industria apportar souente maggiori comodità nell'età matura, che nella giouenile, e per conseguente

Ex consuet. alleg. & præcipue Hannoniæ, & Namurci.

potendo

potendo esser più ricco il secondo letto, che il primo. Sono adunque questi statuti vn fauore, ed vn'inuito vguale in tutti i matrimonij. [a] Le prime nozze rimangono afficurate, che tutto ciò, che all'hora si truoua, e che si anderà acquistando nella vita de' due consorti sarà de' figliuoli comuni. Questa reciproca consolatione dà grande animo a' maritati nelle prime nozze col vedere, che tutto ciò, ch'entra in casa, sarà de' comuni figliuoli, senza che altri possa mai escluderli. Nell'altro matrimonio auuiene però quel medesimo. Tutto ciò, che acquistò nel vedouatico il nuouo sposo, tutto ciò, che hanno, ouero acquisteranno ambidue nel matrimonio secondo, sarà della comune figliolanza senza temere, che i figliuoli del primo maritaggio possano escludere i pargoletti nati dell'vltimo sposalitio: Operatione certissima della DEVOLVTIONE, la quale per lo più procede solamente in ciò, che già si trouaua al tempo, che si scioglie vn matrimonio, onde lascia intatto ciò, che si acquista con gli altri per partorirne lo stesso effetto nello scioglimento delle nozze posteriori. Ecco adunque il fine vguale in tutti i maritaggi, che leua la differenza, e l'odio tra loro, ed introduce, e non già condanna la pluralità delle nozze, quando tutte ad vn modo le fauorisce, e le inuita. Questo è conforme al desiderio degli statuenti cittadini, de' principi sourani, della legge comune fauoreuole a chi riempie di numerosa prole le Città, [b] e però desiderosa di assistere a tutti i matrimonij, e di fauorirli vgualmēte: Egli è vero, che, come chiaramente dispone lo statuto d'Annonia, [c] ed vn'altro di Brabante [d] le prime nozze hāno il vantaggio di raccogliere i beni patrimoniali, ed antichi, anche venuti nel tempo di vn'altro matrimonio. Erano i beni patrimoniali, ed antichi della casa, preueduti con la notitia, e preoccupati con la speranza nelle prime nozze; e però destinati fino all'hora a fa-

a Vt ex allegat statut. Namur. vbi clare æquitas seruatur *Christin. decis. 268. n. 9. & 298. n. 15.*

b *Ex iurib. supra allegat. & l. p. ff. solut. matrim.*

c *De quo supra & in d. annot. contrar. fol. 31.*

d *d. c. p. art. 6. in statut. feud. Brabant.*

H uore

uore del primo letto, benche l'accidente li facesse cadere in tempo di vn'altro maritaggio; Ma ciò non toglie, che l'altre eredità non premeditate, e gli acquisti degli altri tempi con ripartita vguaglianza non vengano a cadere a fauore di tutti gli altri matrimonii, nel tempo de' quali succedettero. Ne qualche dispositione particolare, può alterare la più ordinaria regola delle Consuetudini allegate. Così nascendo questa consuetudine dall' amore ripartito in tutti i matrimoni vgualmente; e accompagnato dall'vguaglianza istessa, la doue se fosse prodotta dal fauore solamente delle prime nozze sarebbe in tutto disuguale, e però da non osseruarsi, [a] o almeno da ristringersi quando si potesse.

a Vt vltra iam dicta in c. mulier, & in cap. vnic. de filijs natis. faciunt late allegati per Rosental. lib. 7. c. 16. litt. H. vbi probat in feudis filios omnium matrimoniorũ æquiter succedere debere (vt & probat textus in *l. cum alijs Cod. de secund. nupt.* 5) & in notatis *litt. I. & litt. K.* vbi licet ex pacto, vel ex consuetudine contrarium admittat. hoc tamen vocat iniquum, iniustũ, & restringendum.

La comunione de' beni trà maritati genera la DEVOLVTIONE.

Punto quarto.

QVindi si scuopre vna radice molto chiara di queste consuetudini, mentre è fauorita la discendenza d'ogni matrimonio nelle cose de' loro tempi rispettiuamente peruenute. Vi è appunto in ogni maritaggio vna certa legale comunione trà maritati, praticata non solo in quelle basse Prouincie, [b] ma in molte altre ancora dell'Europa.

Sono il marito, e la moglie vna cosa medesima, in modo che dalla bocca della verità furono chiamati due in vna sola carne. Anticamente perciò non si distinse l'hauere dell'vno dall'altro, e doue il matrimonio era vn solo, anche il patrimonio era il medesimo. [c] Erano i consorti inseparabili non meno nel corpo, che nelle sostanze. Questa fu legge non d'vn luogo solo: Roma stessa hebbe vna consuetudine di tal fatta ne' suoi fondamenti,

b Christin. dec. 209 tom. 1. n. 1. vbi cum moribus nostris, & Francorum multorumque aliorum populorum hodiernis amplissima, & apertissima nuptijs inducatur rerum communio.

c Hierocles in lib. de nup. Christin. ad consuetud. Mechlin. tit. 16. art. 18., & antea *tit. 10. art. 14.* post mulens, & *Genes. 3. mulier quã dedisti mihi in sociam.*

e dal suo Padre Romulo. Egli rubò prima le donne a' Sabini, e di prigioniere le fece poi compagne nell'hauere, ed in tutto a' mariti.[a]

Di quì è nato, che in molte Prouincie, ed in molte Città dell'Europa, e particolarmente nella Magna, in gran parte della Spagna, in diuerse Città della Francia, ed in qualche luogo dell'Italia, ò dell'Isole vicine, si è per leggi, e consuetudini particolari introdotto vna tal qual tacita società, e sottointesa comunione, e reciproca quasi donatione delle cose de' consorti fra loro.[b]

Tutto questo procede però in termini differentissimi, perche in alcuni luoghi la comunione è solo delle cose acquistate per negotij mercantili, che appunto è la propria, e vera società delle cose acquistate;[c] in altre parti la compagnia è de' mobili;[d] altroue si estende agli stabili;[e] in alcuni Paesi è vna donatione limitata alla dote, o alle cose, che appunto la moglie portò nel maritaggio;[f] in molte Città si confondono i patrimonij, ed vna parte ne tocca a' figliuoli, e le altre si diuidono tra consorti;[g] altroue quello, che soprauiue de' maritati, diuide la propria sostanza co' proprij figliuoli, e del morto insieme;[h] e finalmente nel nostro caso, o tutti i feudi, o tutti gli stabili del soprauiuente secondo la varietà de' paesi, passano ne' figliuoli comuni, ed il padre in luogo della proprietà, o di parte d'essa, se ne riserba, o tutto, o mezzo l'vsufrutto, che è appunto il caso, del quale noi in questo punto parliamo.[i] Variano così tutti questi costumi, benche nati

a *Vt ex Dionis. Rom. antiquit. & Ant. Garr. in l. 2. ff. de orig. iur. ac Francisco Balduino firmat post Plutarcum Couarr. de sponsal. 2. p. c. 7. § 1. n. 5. in fin.*

b *Christ. d. dec. 206. 211. & 216. Couarru. quo supra Cassan. in consuetud. Burgund. Iurba ad consuetud. Messan. & alij infra.*

c Vt in Hispanijs ex Couar. Gomez. & alijs vbi *Couaruuias* dict. loc. *nu.* 8. in fin. ait *societatē consistere in communi labore & communi industria & societatis onere ita & Christin tom. p. decis. 206. n. 7. Cassa. d. §. 2. in verb. & acquest. 2.*

d Vt in Comitatu Burgund. *ex d. Cassanæ. ad consuet. Duc. Burg. Rub 4. des droict. & appar a gentz. Mar. §. 2. in princ. & Bruxellis omnia mobilia vxoris fiunt vt Christin tom p. decis. 216. n. 4.;* vt etiam Namurci Louanij. & Leodi ex *Petro PecK. de test. con. lib. 2. c. 1. n. 1.*

e Vt practicari in tota fere Francia ait *Cassaneus quo supra in verbo femme marige n. 2. Christin. d. dict. decis. 216. n. 3 & ad consuetud. Mechlin. tit. 9 art. 11. vbi addent. ad n. 1.*

f Vt est statutum Romæ 131. de quo alibi ex quo mulier participat quantum est quarta pars dotis, & ita apud Burdigal. lucratur *duplum dotis, vt ex Ferro. lib. 1. tit 4. de dot.* §. 6. de iure Longobardo, dotarium, est quarta, de iure franco tertia, & iure feudali octaua pars dotis *ex Giurba ad consuetud. Messan. c. 13. gl. 2. p. 1. nu. 7.*

g Vt ex statutis Messanæ, & Cattanæ de quibus infra.

h Vt in iam allegat consuetud. Mechlin. de qua supra, & quæ legitur *in tit. 16. art. 24. vbi Christin. & eius filius in addit.*

i Vt in consuetudinibus supra ad verbum allatis.

dalla medesima radice, secondoche l'vso, è le volontà de' popoli diuersamente disposero; e sono, benche varij di nome, e nella forma del diuidere o tra maritati, o tra figliuoli comuni, tutti questi, effetti per altro certi, e indubitati della stessa società, e comunion maritale.

I figliuoli sono la medesima cosa co' padri, sono parte delle lor viscere, in modo tale, che dopo la morte de' genitori si dice, che non succedono già, ma continuano nell'antica padronanza. La comunione incominciata tra' loro padri, passa poi anche ne' figliuoli nella maggior parte delle Prouincie sudette, [a] che però è necessaria dopo la morte, o del padre, o della madre il far la diuisione tra quello, che soprauiue, e tra figliuoli per interromperne la continuatione. Che poi con nome di DEVOLVTIONE passino ne' figliuoli alcuni beni, ouero che si diuidano col genitor, che viue, tanto l'vno, quanto l'altro è vn effetto d'vna società già cominciata tra 'l genitor già morto, e'l viuente.

a Cassan. d. rubric. 4. §. 2. in princ. & in addit. & facit art. 34. tit. 17. in consuetud. Mechlin. vbi Christin. Pater, & filius late in addit.

Nacquero adunque, benche con vario nome, dalla radice di questa comunion maritale, tutte queste diuisioni, confusioni, [b] DEVOLVTIONI, o passaggi delle proprie sostanze, o nel consorte viuo, o nel figliuolo, o nell'erede. Se si diuide l'eredità tra 'l padre viuente, ed il figliuolo è perche questo succede al genitor già morto, che per ragion della società vi haueua la sua parte: Se passano tutti i feudi ne' figliuoli, anche dalla parte del viuo rimangono in contracambio al genitor viuente le altre sorti de' beni, o ritiene in luogo della proprietà l'vsufrutto, come diremo hor'hora; E perche si conosca l'effetto della vera comunione, tutto ciò, che si pratica nell'hauere del padre verso i figliuoli, si osserua anche vgualmente in quelli della madre comune.

b Prout nominantur in regno Siciliæ.

Ma, se tutto ciò nacque da questa comunion maritale, fu ben anche conueniente, e necessario nel nostro caso, che solamente i

figli-

figliuoli di quel matrimonio, nel quale si era contratta la compagnia, ne godessero i benefici. Il matrimonio fu contratto per hauerne figliuoli, e la società nacque collo stesso matrimonio. Dunque quelle nozze, che furon cagione della communione, ne[a] producono gli effetti alla lor figliolanza solamente. Ma, se la società era fauoreuole a' figliuoli di quelle nozze, che all'hora, si contraeuano, per necessaria conseguenza ne rimaneuano esclusi gli estranei, ed i figliuoli degli altri letti.

Io però non niego, che quelli del primo matrimonio non habbiano in molti casi hauuto molti vantaggi a rispetto degli altri, e che in alcune particolari occorrenze non appaia, che la ragion comune loro non assista. So, che molti statuti son fauoreuoli alle prime nozze in diuerse particolarità. Ma so ancora, che in virtù di queste consuetudini se vi fù qualche vantaggio per la prole delle prime nozze, tutto sempre auuenne per l'effetto della stessa società maritale, che à principio in alcuna sorte de' beni hebbe riguardo particolare a' figliuoli del primo letto.

La DEVOLVTIONE adunque, della qual trattiamo, è regolarmente, e per lo più fauoreuole tanto a' figliuoli d'vn matrimonio, quanto dell'altro, intendendola però ripartitamente disposta a fauor di quel solo maritaggio, nel quale fu contratta la società maritale. Chi vuol per altro conoscere, che la comunion de' consorti è quella, che produce la DEVOLVTIONE, può trarne l'esempio da ciò, che si pratica in Sicilia. Nelle Città di Palermo, di Messina, e di Cattanea, dopo il primo anno delle nozze, o tosto nati i figliuoli, si fa vn sol patrimonio di tutte le sostanze insieme dell'vno, e dell'altro consorte, che però si chiama questo loro costume *la confusione del patrimonio*, [b] perche appunto i patrimonij de' consorti tutti insieme si confondono per poi diuidersi. Segue lo stesso nelle Prouincie basse per la

a Né alias vt aliquando euenit communio inter coniuges destrueret filios illius matrimonij *Cassane. in d. rub. 4. §. n. 16. post Io. Faber.*

b *Vt in consuetut. Sen. Messan. t de bonis Viri & Vxori vbi late Giurba. Neppis in consuetud. Catan. & aly.*

DEVO-

DEVOLVTIONE, la quale però opera non già nel nascere i figliuoli, ma nel morirne i padri. In Sicilia appartiene della sostanza comune, e già confusa de' maritati vna terza parte a' figliuoli, e si diuidono le altre due tra il padre, e la madre. In questi Paesi bassi poi, come già si è detto, la diuisione si fa in certi casi, ed in certi luoghi, o de' feudi, o de' fondi per metà. Sono in Sicilia viui il marito, e la moglie, e' figliuoli insieme, quando si fa la diuisione, o almeno il figliuolo rappresenta il defonto, e però ella si distribuisce in tre parti. Ma nella Germania inferiore, perche la sostanza si diuide nella morte, non può farsi in più, che in due parti, essendo già morto vno de' consorti, che è rappresentato dal figliuolo. Quando poi a' figliuoli si dà tutta la proprietà, rimane all'incontro al genitore, che sopraviue, l'vsufrutto intero. Simigliantissima dunque è la confusione del patrimonio de' beni in Sicilia, e la DEVOLVTIONE de' Paesi bassi. Egli però è certo, che anche nell'Isola sudetta la confusion del patrimonio è tenuta certamente per vn'effetto infallibile della comunion maritale. [a] Questo però tanto più dourà dirsi nella DOVOLVTIONE la quale hà il suo vigore, e'l suo vero effetto nell'atto, che si scioglie il matrimonio, come appunto auuiene nella comunione de beni. [b] La varietà del nome, e le diuerse forme del diuidere non togliono, che la comunion di Spagna, di Francia, o della Magna non nascano dalla stessa radice con la comunione, e con la DEVOLVTIONE delle Prouincie belgiche, e con la confusione del patrimonio, che si osserua in Sicilia. [c] Tutto riguarda a fauor di quel matrimonio, che all'hora si contrae, ed in conseguenza nel nostro caso opera per gli figliuoli dello stesso letto. Il passaggio de' beni ne figliuoli non leua, come dissi, la comunion sudetta, anzi l'accresce, e la proroga. Tutto ciò, che si dà loro, è, come se si diuidesse, tra i consorti loro genitori.

a Vt repetite Giurba ad dictus consuetudines, & signanter ad. c. 1. gloss. 2. p. 1. per tot. & gloss. 5. p. 1. per tot.

b l. 1. in Recopil. legum Hisp. in lib. 5. tit. 9. de las gananc. vbi Suarez. vers. vlterius quero nu. 43. Guttie. prac. quest. lib. 2. qu. 118. Gomez. in l. 50. Tauri nu. 76. Sanz. de diuis. bon. c. 14. n. 1. 2. & Giurb. ad consuet. Mess. c. 1. gloss. 5. n. 27.

c Vbi pater ad nouas nuptias conuolans, priuatur etiã parte vsusfructus portionis filij, vt in c. 7. alias l. 49. apud D. Giurb. ad dictus consuetud.

Ne

Ne differente proprietà della comunione si è il diuider, che fanno i figliuoli le parti col padre, ò con la madre viuente, da allora, quando tutta la massa passa ne' figliuoli, ed al sopravuiuente genitore rimane l'vsufrutto solo. In alcuni luoghi per maggior chiarezza di questa verità nel caso della stessa DEVOLVTIONE i figliuoli diuidono la metà dell'vsufrutto de' feudi col padre, perche si vegga, che questo è vn chiaro effetto della comunion già incominciata col consorte defunto; ma il ritenersi l'vsufrutto, e lasciare tutta la proprietà al figliuolo, è parimente vn frutto d'vna certa precedente comunione trà i maritati. Ella non è men propria diuisione il dare ad vno l'vsufrutto, ed all'altro la proprietà, che distribuire o la proprietà, o l'vsufrutto stesso in varie parti. Anzi il padre ritiene l'vsufrutto intero in luogo della metà della proprietà, che potrebbe diuidere col figliuolo: Non è nuouo nella legge imperiale,[a] che i padri, li quali in certi casi succedeuano in compagnia del figliuolo in alcuna parte della proprietà, quando godono l'vsufrutto intero, non succedano poi in alcuna parte della proprietà medesima: hauendo in sua vita il beneficio del godimento tutto, non ha poi il Padre pretensione alcuna nella proprietà, che lascia a' figliuoli. L'vsufrutto vniuersale succede a vna diuisione d'vna parte della proprietà controuersa.

[a] *Auth. excipitur. & Auth. itē hæreditas C. de bonis quæ lib.* vbi Bald. in sum. *quando pater habet consortium proprietatis non habet vsufructū in filior. portione & in l. de emancipatis C. de legitim. hered.* ibi vt pater habeat vsumfructū fratres autem, vel sorores dominium, *& in l. si quis C. ad orficiam.* ibi, *pater quidē vsumfructum quem, & viuente filio habebat teneat donec viuat incorruptum; mater autem, quia hunc vsumfructum habere viuente patre non potest totū apud patrem constitutum vna cum fratribus defunctæ personæ ad proprietatem vocetur.*

Vn'Auuocato di Bruseles,[b] che non sapendo di qual negotio si trattasse, e parlando nell'Eredità diuidue, e nelle cose de' priuati, fece due righe intorno alla DEVOLVTIONE poste come in segno di trofeo dalla Francia nel margine del loro trattato: esprimendo gli effetti della stessa DEVOLVTIONE chiamò la moglie predefunta la prima campagna del marito, volendo dimostrare, che questa consuetudine nasceua appunto dalla solita compagnia de' maritati.

[b] fol. mihi 288 *l'aduis est que par la mort de la primiere compagne de Titius les fiefs succedez au dit Titius par la mort de sa Tante sont deuolus.*

Gli

Gli ſtatuti poi particolarmente di Brabante, e di Malines caminano con paſſi vguali nella comunione, e nella DEVOLVTIONE ſudetta. Nell'articolo decimoquinto feudale del Brabante ſi dice, che la Vedoua ha la metà dell'vſufrutto ne' beni feudali, quando non vi ſono figliuoli. Il che con la diuiſione è vn chiaro effetto della comunion maritale, e ſi ſoggiunge immediatamente, che ha l'intero vſufrutto de' ſuoi feudi, eſſendoui i figliuoli; il che all'incontro è vn'effetto euidente della DEVOLVTIONE, mentre rimanendo l'vſufrutto alla madre paſſa la proprietà ne' figliuoli. Ciò più chiaramente non poteua dirſi, che negli altri due articoli, ne' quali ſi eſprime, che ne' feudi acquiſtati durante il matrimonio, il ſoprauiuente de' conſorti ha la metà della proprietà, e del pieno dominio, ed ha la metà dell'altro vſufrutto, ſe non vi ſono i figliuoli, ne i diſcendenti da eſſi: ſoggiungendoſi poi, che eſſendoui figliuoli ne' beni acquiſtati durante il matrimonio, ha la metà dell'vſufrutto hereditario, il che è proprio della DEVOLVTIONE, come già diſſi, e per l'altra metà ha l'vſufrutto nudo, che inferiſce la comunione de' maritati, la quale però ſi vede in vno ſteſſo tempo, ed in vno ſteſſo hauere, produrre i ſuoi effetti vguali con la noſtra DEVOLVTIONE.

Ex artic. ſupra citatis fol. 42.

Ex artic. 16. & 17. ſupra citatis fol. 43.

Si diuide anche in Malines (conforme la contraria intelligenza) l'vſufrutto de' feudi tra 'l padre vedouo, e' figliuoli, a' quali paſsò la proprietà tutta de' feudi ſteſſi, perche nel paſſaggio della proprietà ſi riconoſca la DEVOLVTIONE, e nella metà dell'vſufrutto la comunione antecedente. E nella medema Città nelle coſe allodiali ſi vede, che ſi diuidono per metà, ed in alcune il padre viuente ne ritiene l'vſufrutto intero, ed ereditario, ed iui dall'interprete quella diuiſione, che è chiaro effetto della comunione, è chiamata col nome chiaro della DEVOLVTIONE.

Vt videre eſt ſupra fol. 44.

Quindi

L'articolo della DEVOLVTIONE medesima (secondo l'intelligenza sudetta) nelle consuetudini di Malines si vede ristretto tra due altri, nel primo de' quali si lascia il feudo ad vno de' maritati, ma con pagarne la metà del prezzo [a] agli eredi del morto, e nel secondo si diuide per metà l'vsufrutto de' feudi del morto stesso, [b] quasi che la DEVOLVTIONE nata dalla comunion maritale non sappia partirsi dalle consuetudini, che parlano di essa.

a tit. 10. art. 14.

b tit. 10. art. 15.

Quindi il nostro Cristineo in vna decisione, nella quale pienamente, ed espressamente tratta qual sia la comunion de' maritati, e ciò, che tra loro si comunichino dopo separato il matrimonio, tra gli altri diuersi casi mette chiaramente [c] anche il nostro della DEVOLVTIONE esprimendo, che ne' feudi acquistati, essendoui figliuoli, il padre soprauiuente ha nell'vna metà l'vsufrutto ereditario, e nell'altra metà il nudo vsufrutto, come poco fa si diceua, e spiegando anche il caso, quando tutti i feudi di chi soprauiue, passano ne' figliuoli, e tutto l'vsufrutto rimane nello stesso genitor viuente. E parimente nelle dichiarationi alle consuetudini di Malines, [d] doue spiegaua gli effetti della comunione maritale pose il caso della consuetudine Besserana doue morto vno de consorti, non le sostanze di vn solo, ma quelle di tutti, e due, comunicano, e si deuoluono in vn tempo a' figliuoli, con rimanerne il viuo, solamente l'accennato vsufrutto: In questa guisa senza dubbio alcuno egli pose il caso della nostra DEVOLVTIONE con tutti gli altri della comunion maritale. Ed in effetto altro non è la DEVOLVTIONE, che la continuatione della società tra i maritati, che passa ne' figliuoli, e in loro porta le cose appunto comuni de' loro padri, come si farà meglio conoscere fra poco.

c tomo primo decis. 216.

d ad tit. 16. art. 22 n. 5. consuetud. Mechlin.

ad art. 34. tit. 16. dict. ar. consuetud. Mechlin

La DEVOLVTIONE è vna vera, e reciproca donatione tra il marito, e la moglie.

Punto quinto.

STranissima certamente (come pur dissi) rassembra la dispositione di queste Belgiche consuetudini, nelle quali morto vno de' consorti, succedono i figliuoli nella portione di quello stesso, che sopravive.

Gli stessi Autori di que' Paesi le confessano per leggi contrarie alla ragion comune, incognite a tutti gli altri, e per se stesse strauaganti. [a] Che il figliuolo sia erede del morto è vn costume ben naturale, bene ordinario, e giusto, ma spogliare della proprietà il viuente pare contra i principij legali della natura della paternità, e delle genti. Egli è quasi di peggior conditione il viuo, che il morto. Riceue il defunto in certo modo vn benefitio, che l'erede rappresenti in tutto la sua persona già estinta, e che soprauiui vn'altro se medesimo: all'incontro il viuente rimane priuo della sua sostanza, e prima d'esser sepolto rimira vn'erede anticipato, che lo spoglia di tutto il suo per ogni parte. Io poteua allegare per barbara, e per iniqua questa dispositione, perche caduta essa a terra non vi auanza più che disputare; voglio però tolerarla per hora, mà penso metterne auanti agli occhi la ragione, e la cagione indubitata, onde ella nasce. Sarà con questo facile il conoscere, che ella poi non procede ne' nostri termini, e che ne' nostri casi non ha forza veruna.

[a] *ita Cristin. ad dict. consuetud. Mechlin. d. tit. 16. art. 25. n. 2.*

Io ammetto, che la comunione delle cose acquistate sia in molte parti differente dalla DEVOLVTIONE; conosco, che gli statuenti ne' Paesi bassi vi hanno considerato più d'vna diuersità; ma non è, che la DEVOLVTIONE non sia anch'essa

vna

vna ſorte di comunione de' maritati: Che poi in alcune coſe ſi trasferiſca ne' figliuoli ſolo la metà della roba del morto, e la metà del viuo; e in altre ſi deuolua in loro la proprietà intera del viuo non altera l'eſſenza della comunione, che tramanda in tutto, o in parte i feudi, e le altre coſe de' maritati ne' comuni figliuoli. Baſterammi però, che, ſe la DEVOLVTIONE, e la comunione non ſono la medeſima coſa, almeno amendue naſcano dalla medeſima radice, o pure l'vna produca l'altra, o finalmente, che caminino almeno per lo più con le medeſime regole, e dipendano vgualmente dall'affetto, dalla congiuntione, e dalla volontà comune de' conſorti.

Spiegaremo ciò forſe meglio con vn'altro nome, che dà Antonio Gomez alla comunion maritale: egli la chiama reciproca donatione tra' conſorti; [a] Il che più chiaramente non può ſpiegare la noſtra DEVOLVTIONE: ſaluo che la comunione, della quale parla Gomez negli vſi di Spagna, ſi è della metà ſolamente. Ma ne' Paeſi baſſi la DEVOLVTIONE non ſempre è della metà ſola, ma molte volte della proprietà intera, all'incontro in queſti Paeſi la donatione eſpreſſa, e reciproca fatta nelle nozze fù chiamata non donatione, ma vn patto della comunion maritale fatto nelle conuentioni ſpoſalitie: [b] In modo che, nella ſoſtanza ed il patto della comunione, e la donatione de maritati non ſono tra di loro differenti; & in tal conformità, dice Criſtineo, che fù altre volte conoſciuto, e deciſo. Queſta interpretatione adunque noi ſeguiteremo, e procureremo di far conoſcere, che la DEVOLVTIONE non è altro, che vna donatione reciproca ſuppoſta, ed introdotta dalla legge tra marito, e moglie, ed a fauor de' comuni figliuoli. La Francia non penſò mai di dare titolo più vantaggioſo alla DEVOLVTIONE, che col chiamarla donatione de' maritati; ma anche con queſto

[a] *Ad leg. 50. Tauri n. 60.* vbi ait: *Aliquando fit inter eos reciproca donatio ab ipſa lege medietatis bonorũ acquiſitorũ conſtante matrimonio ratione ſocietatis, & promiſcui amoris, & laboris in acquirendo, & cõſeruando.*

[b] *Criſtin. deciſ. 189. vol. 4. nu. 14. & 15.* ita: *donatio illa potius ſit pactio quædam de communione in conuentione matrimoniali facta quam donatio, & ita iudicatũ refert Charond. lib. 3. reſp. c. 82.*

suppoſto vanno a terra tutti i di lei fondamenti.

E l'huomo padrone della donna, ed eſſa del marito. [a] La roba de' conſorti ſegue come ombra il loro corpo, che reciprocamente è ſotto al dominio di ciaſcun d'eſſi. Quindi è, che in queſte Prouincie Belgiche ſi prattica per forza d'vn'occulta comunione, e d'vna tacita donatione inſieme, che ciò, ch'era del marito, ſia della moglie, e ciò, che fu della moglie, diuenga del marito. Se attentamente noi conſideriamo tutte le circonſtanze della DEVOLVTIONE Brabantina, noi trouiamo, che in lei conuengono tutti gli effetti di queſta reciproca, e marital donatione.

Concorrono adunque per confermatione di queſto chiaramente nella DEVOLVTIONE molte particolarità proprie delle donationi, che ſi fanno per cagione delle nozze, o ſi vſano generalmente tra marito, e moglie.

In primo luogo è facilmente appianata quella gran difficoltà, che prima vi era nel vedere ſpogliato il viuo della ſua parte medeſima. Già per la reciproca, e ſuppoſta donatione antecedente la roba del viuo era diuenuta portione del morto. I figliuoli ciò ſtante, morta la madre, ſuccedono nella portione, che originalmente era dal padre loro, ma che per effetto della ſocietà, e dalla vicendeuole donatione era già fatta ſoſtanza della morte genitrice. Non è marauiglia, che in quello, che fu già acquiſtato dal defunto, e che diuenne ſua portione ſuccedano i figliuoli, come eredi veri, proprij, e legitimi del morto.

La donatione reciproca tra i maritati, e la loro comunione de' beni non è altro, come dicono concordemente i Dottori, che vna ſorte di permutatione, e di cambio. [b] Se dunque queſta vicendeuole donatione è vn cambio, ecco già il tutto appianato, e chiaro, mentre la proprietà, che era del ſoprauente, come diſſi,

è

[a] *Cum ad inuicem teneantur l. 1. ff. de ritu nuptiar. Couar. de ſponſalib. 2. part. c. 7. §. 2. n. 1. & vltra iam dict. Criſtin. ad conſuet. Mechl. tit. 9. art. 5. art. 7. n. 2. vbi vocatur* ſocia diuinæ, & humanæ domus. *art. 11. vbi in addit. & antea art. 8. & art. 9.* nec non et *tit. 16. art. 13. 14. late 15. 16. 17. 18. & 34. & in deciſ. repetitè.*

[b] *Faciunt allegata in dicta deciſ. 189. vol. 4., & dixit clare gloſ. in leg. quod autem §. ſi vir, & vxor ff. de donat. inter vir. & vxor. vbi Bald., & alij apud Tiraquel. in l. ſi vnquam in verbo donatione largitus. num. 110. circa medium C. de reuoc. don. Gall. ad conſuet. Alexandr. in verbo viginti n. 135.*

è cambiata, e passò nel morto, della successione del quale si trat-ta. Ne altrimente forse può difendersi la DEVOLVTIONE tanto straordinaria, se non con la donatione, e col cambio, che la riducono a termini di contratti famigliarissimi.

Secondariamente vedrete in molti degli statuti di sopra accen-nati, che la DEVOLVTIONE nasce, e prende forza solo nello scioglimẽto del matrimonio. [a] Questo appunto è vna dimostra-tione indubitata, che la DEVOLVTIONE non è altro, che vna ben chiara donatione tra marito, e moglie. Regolarmente ques-te donationi non hanno tra loro effetto veruno, se non con la morte. Egli è vna propositione volgare, che le donationi tra marito, e moglie si confermano con la morte stessa: [b] onde prima di morire possono non ostante la già fatta donatione liberamente i maritati disporre di tutto ciò, che già haueuano conferito nell' altro, e ciò solo, che auanza loro morendo, e quello, che rimane vincolato sotto la precedente liberalità. Così questa nostra DEVOLVTIONE del Brabante, e di altre Prouincie permet-te, che i maritati, durante il matrimonio possano liberamente disporre di tutti i loro haueri, come si prattica in Malines, oue è permesso al marito il vendere quanto ha, ed il contrattarlo, ma non già donarlo per causa di morte. [c] La donatione stessa nel ca-so della morte appunto era già stata fatta dalla legge reciproca-mente tra consorti, e però non poteua più farsi; ma questo non leuaua, che non si potessero fare gli altri contratti, finche con la morte medesima non restasse la donatione interamente confer-mata. Nel Brabante poi è chiara la facoltà, che hanno i mari-tati, durante il matrimonio, di far testamento senza [d] il consenso de' figliuoli, e sì come può ciascun d'essi da se solo disporre delle cose sottoposte alla DEVOLVTIONE, prima, che ella auuen-

ga

a *vt in omnibus statutis supra allegatis, & præcipue in secundo art. Brabant.* ibi *Per separationem thori.*

b *vulgat. iuribus. Gomez. ad d. l. 50. Tauri. Cristin. vol. 3. decis. 137. nu. 18. & num. 22.* nisi tamen ante mortem donatio expresse, vel tacite sit reuocata per *l. si maritus C. de donat. inter virum & vxorem, & d. Cristin. decis. 190. n. 9. vol. 4.*

c Nec enim testamento, vel alia vltima voluntate in præiudicium iuris coniugalis disponi potest *tit. 9. art. 11. n. 14.*

d *tit. 2. de alijs iuribus feudor. art. 2.* ita clare: *qui stante matrimonio liberos habet, & bona possidet feudalia is de illis stante matrimonio pro libitu disponere potest, modo id fiat corã locumtenente, & paribus Curiæ, & hoc ei testamentum corã notario, & testibus facere licet, si in eum finem rescriptum à Duce impetrauit, nec ad hoc requiritur aliqua renuntiatio filij, nisi filius de feudo coram domino, & paribus curiæ sit inuestitus.*

ga con la morte d'vn di loro, così maggiormente possono poi disporne, se vnitamente, e concordemente fanno il testamento comune. Quell'Auuocato però, che fu condotto a scriuere per la Francia, come dissi, non sapendo di che si trattasse, espresse anche apertamente, che la DEVOLVTIONE procede ab intestato, perche ella non impedisce, che durando il matrimonio o ambidue i maritati insieme, o anche vno solamente di loro non possa far testamento del proprio. Morto però l'vno de' maritati la donatione già fatta, e dalla legge supposta fra loro, induce subito la DEVOLVTIONE: Non si può perciò fare più testamento di ciò, che rimane perfettamente trasferito nell'altro, e ne' suoi figliuoli con la donatione presunta, e legale. Regolarmente la morte suol confermare la donatione del morto, e viene in questo caso a dar forza anche quella del viuo; La donatione è reciproca, e vicendeuole, e perciò dee caminare con quella vgualianza, che la legge suole con la sua distributiua giustitia desiderare in tutte le cose: quindi è, che non solamente la proprietà, che era del sopravuiuente, e che diuenne del morto passa ne' figliuoli comuni con la nostra donatione, ma la parte anche del defonto diuenuta con la stessa donatione proprietà del viuo nō può più come prima essere alienata; quando già con la morte rimase dal suo canto la medesima donatione perfettamente, ed vgualmente confermata.

In tract. contr. fol. 288. ibi, a cause que le droit de Deuolution est obserue ab intestato.

La cōsuetudine di Cambrai tra le altre altro nō porta seco, che il proibir l'alienatione al vedouo, o alla vedoua: ma però solamēte dappoi che si sciolse il matrimonio, ed in consequenza permette la medesima alienatione, prima che il matrimonio si rompa.

In d. tract. contrar. fol. 383. & in d. consuetud. supr. alleg. quæ Hispanicè ait, el hombre, o la muger que tuuiere hijo, o hijos en virtud del precedente matrimonio roto, y separado no puede validamente vender, trocar, dar ni de qualquiera manera enagenar &c.

L'Autore dell'vltime annotationi non sa, ne può negare questa verità, admettendo, che vi siano molti mezi per derogare alla DEVOLVTIONE, e soggiungendo queste formali parole.

Ma

Ma tutti questi mezi deono esser posti in pratica, durando il matrimonio, ed auanti, che sia l'apertura alla DEVOLVTIONE per la morte d'vno de' congiunti.[a] E posto che egli ponga in dubbio, se il testamento del marito, o della moglie, durante il matrimonio, sieno basteuoli a toglier la DEVOLVTIONE, secondo l'opinione di Kinscot,[b] anch'egli dubbioso in questo capo; non sa però negare, che per vn testamento, o per vn'altro vicendeuole non si possa da' due maritati insieme togliere la DEVOLVTIONE. Se si tratta di cose feudali, dee preceder la permissione del Principe di testare, con la quale espressamente vien conceduto in Brabante, che durante il matrimonio possa in pregiudicio anche della DEVOLVTIONE non ancora effettuata il marito, e la moglie separatamente testare, e disporre de' proprij feudi.[c] Non potrà dunque questo strano passaggio delle sostanze de' genitori viuenti difendersi meglio, che con la qualità propria della donatione trà maritati, la quale benche antecedentamente, fatta rimane valida, e confermata solo con la morte d'vno de' consorti. Così la DEVOLVTIONE nata da vna legale, tacita, e supposta donatione tra' maritati, confermandosi solamente con la morte stessa non vieta loro intanto il disporre delle cose sottoposte alle sue leggi.

Per terzo poi sono principalmente concordi la DEVOLVTIONE, e le donationi, che si fanno per cagione delle nozze mentre la nostra DEVOLVTIONE produce, e genera tutti i proprij effetti a fauore di quel matrimonio solamente, nel quale ella accade, e riserba tutto ciò ch'ella puo acquistare a fauore de figliuoli comuni solamente. Ma le donationi, che si fanno per cagione d'alcun matrimonio tra il marito, e la moglie, hanno con loro appunto questo natural attributo, che tutto ciò, che in esse si contiene, si dee da' padri riserbare a' figliuoli dello stesso matri-

a In dictis annotat. fol. 87. *mais comme tous ces moyens dont on parle doiuent estre mis en vsage pendant le mariage, & auant qu'il y ait ouuerture a la Deuolution par la mort de l'vn des conjoints.*

b *allegat in d. annot. fol.* 88.

c *d. tit. 2. art. 2.*

Ita in d. tit. 1. art. 2. Brabant. dicta dec. 316. tom. 9. & vol. 6. decis. 62. & in tract. contr. fol. 284. & 285. & 295. & 296. in margin.

matrimonio: non si possono gli effetti donati tra marito, e moglie divertire a' figliuoli le seconde nozze, ne ad altri stranieri. [a] Così le leggi chiaramente in molti luoghi dispongono, così tutti i Dottori concordevolmente conchiudono.

In quarto capo campeggia chiara la conformità quando nelle donationi, che si fanno per cagion del matrimonio, morendo vno de' figliuoli delle prime nozze, succedono gli altri fratelli, e le sorelle dello stesso letto; in tal guisa dispone la legge comune, ed in tal guisa discorrono i Dottori, che la interpretano. [b] Nella DEVOLVTIONE auviene il simigliante, volendo particolarmente la consuetudine del Brabante, che morto il figliuolo, che succedette nella proprietà de' feudi per la DEVOLVTIONE, la proprietà stessa non havendo esso figliuoli, passi a' fratelli, ed alle sorelle. [c] Lo statuto non parla, ne distingue tra fratelli d'vn matrimonio, o d'vn'altro, ma l'Autore del tratato contrario dà per constante, che ciò s'intenda solamente de' figliuoli dello stesso matrimonio. [d] Questo accresce sempre più quella circonstanza, che vgualmente concorre nella donatione fatta per cagione del matrimonio, e nella DEVOLVTIONE medesima.

Anzi per quinta ragione se per la legge comune le cose donate tra marito, e moglie, quando più non vi son figliuoli dello stesso matrimonio, ritornano al genitore sopravivente; [e] anche in Brabante in difetto di tutti i figliuoli la parte del sopravivente donata al morto consorte, e devoluta a' figliuoli, ritorna pienamente allo stesso sopravivente, che la donò, e che da principio n'era il vero, ed assoluto padrone. [f]

Finalmente tralasciando altre circostanze, se nelle doti, e nelle donationi tra marito, e moglie è vsatissimo, che ciò, che passa ne' figliuoli con la proprietà rimanga con l'vsufrutto a' genitori,

a vulg. l. feminæ C. de secund. nupt. cum concord. de quib. infra: Cristin. ad consuet. Mechl. tit. 16. art. 30. n. 8. & in decis. 233. vol. p. n. 1. & 3. & decis. 137. n. 10. vol. 3., & ideo exceptis sponsalitijs largitionibus, & lucris nuptialibus filij primi, & secundi matrimonij æqualiter succedent d. Cristin. decis. 58. n. 5. vol. 4. post Magon. & Papon.

b §. illud. & §. quod si nullam. final. in d. l. feminæ C. de secund. nupt.

c in stat. Brab. c. 1. art. 3.

d d. contr. trac. fol. 284. & 295. & quidem statutū intelligi solet de vtrinque coniunctis. Cristin. ad consuet. Mechl. tit. 16. art 7.

e d. l. feminæ in fi. ibi pleno proprietatis iure & ibi DD.

f tit. p. art. 4. revertitur statim talis proprietas ad patrē avum aut ad proavū, ita vt denuo plenam proprietatem consequantur.

nitori; anche la DEVOLVTIONE lascia appunto l'vsufrutto al genitor sopravuiuente.[a] Per altro poi niuna cosa è più naturale, o più praticata nelle donationi, e maggiormente in quelle, che hanno il patto di reuersione, che il riserbarsi chi dona l'vsufrutto per se medesimo, e donar la proprietà all'altro;[b] La nostra Italia, e specialmente la Lombardia è piena di simiglianti contratti, e particolarmente di coloro, che hanno dubbio d'incorrere in alcuna pena fiscale, li quali riserbato per se l'vsufrutto, sogliono far dono della proprietà alle lor mogli, ed a' lor figliuoli.

Tutte queste circonstanze adunque ci fanno conoscere, che la DEVOLVTIONE non sia altro, come io vo dimostrando, che vna donatione trà maritati, e per cagione del matrimonio comune a fauore de' figliuoli dello stesso Letto a' quali si riserba il tutto.

Alcuni chiamarono la DEVOLVTIONE vna successione, ma anticipata;[c] tutta volta la successione, e l'anticipatione hanno fra loro termini quasi repugnanti. L'anticipare è l'andare auanti: Il succedere è il venire appresso. Non sono però fra loro questi due termini molto aggiustabili, e l'eredità del viuo non può patteggiarsi, non che introdursi con vno statuto, che ella effettiuamente vi sia: L'eredità suppone la morte di colui, al quale l'altro viuente succede, onde di chi viue non può esserui successione, o heredità di sorte veruna.

Altri disse, che la DEVOLVTIONE era vn legame posto dalla legge sopra i beni del padre,[d] il quale morta la moglie non ne può disporre in pregiuditio de' figliuoli di quel matrimonio, che precedentemente si sciolse. Ed in effetto questa opinione si potrebbe ageuolmente difendere, se le parole degli statuti non fussero troppo pregnanti con disporre, che la proprietà passi ne' figliuoli, e non già, ch'ella rimanga col legame accennato appresso al padre.

a *Vt in supra allegatis consuetudini.*

b Donationem enim illæ habent pactū reuersionis, vt in simili apud *Cancer. p 3. c. 8. de pactis n. 87. circa fin. & p. p. c 8 n. 78. n. 82.* 83. & 84. vbi de Donationibus in pactis matrimonialibus reseruato vsufructu, & de pacto reuersionis *Fontanell. de pac. nuptial. tom. 2. claus. 5. gl. 10 p. 1. n. 1. & tom. p. claus. 4. gl. 22 & gl. 24. nu. 22.*

c *Cristin. in addit. ad consuet. Mechlin. tit. 16. 16. art. 25. in addit n. 2.* & in tract. *contrar. fol. 283. in margin.*

d *Ex annotat. contrar. fol. 4. vers. ce pendant,* vbi citatur *D. StoKman. post Vames.* ibi *non est proprietatis successio, sed tantum vinculum, quod inicytur bonis paternis &c.*

E vero che trattanto la proprietà istessa rimane dubbiosa appresso i figliuoli mẽtre il genitore ha l'vsufrutto ereditario;[a] che inferisce vna participatione dell'eredità, e della proprietà medesima: Egli è certo che se bene i feudi son deuoluti a' figliuoli, essi non ne hanno padronanza veruna, non nell'amministratione, che rimane al Padre, non nell'inuestitura, o nella ricognitione feudale, che viuendo il genitore i figliuoli non possono fare al Padrone del diretto;[b] Onde in sostanza della proprietà, e del dominio niun'altra cosa loro rimane, che le parole espresse dalla consuetudine; Gli effetti poi della vera padronanza tutti si vedono appresso al Padre, che solo rimane impedito di non potere in pregiudicio de' figliuoli disporre delle cose deuolute;[d] Così pare ch'egli sia il vero padrone come prima, e che con la morte dell'altro consorte non sia stato a lui leuato l'antico dominio, ma aggiunto vn legame, & vn impedimento solo, che li prohibisca l'alienatione: Interpretatione, che rende assai facile vna materia tanto per se medesima confusa; Ma che per non entrare in contrauersie più alte non penso hora di mettere in disputa colla parte che l'impugna, e colle parole della consuetudine, che paiono contrarie parlando della proprietà.[e]

Quando però io dico, che la DEVOLVTIONE non è altro, che vna donation legale tra' consorti, e quando anche mi sforzo di prouarlo, mi appiglio all'opinione, che a me par più verisimile, cioè a quella appunto, nella quale sola par, che si fondi la parte contraria. Non tolgo però le ragioni, e l'opinioni altrui, che la DEVOLVTIONE sia vna forma di succedere, o vn vincolo, che impedisca l'alienare al padre. Concorro nel mentre con l'opinione stessa de' contrarij, perche stabilita vna massima, e conosciuto anche conforme al credere della Francia, che sia questa consuetudine; da vna propositione concorde-

mente

a Vt dixit Cristin. in d. art. 25. nu. 2. in addit. per illa verba, quæ viuente adhuc eo vnde progreditur dubia est, eo autem mortuo tunc demum habet effectum, atque illi tunc vsusfructus vnitur.

b Vt ex statut. feudal. Braban. c. 2 art. 16. filij non tenentur petere inuestiturã de nuda proprietate feudorum superstitis coniugis donec ille superst[it]; siue pater, siue mater ex cuius latere feuda descendunt diem obierit; ita vt si apud aliquem est vsusfructus hereditarius nõ teneamur petere inuestiturã feudorum, sed bene è contra.

c d. stat. feud. c. 3. art. 9. qui habet vsumfructũ hereditarium in feudo illud non potest vendere permutare, & onerare non secuta vsusfructus cum proprietate consolidatione.

d Vt acriter impugnatur in d. annotat. fol. 40. 41. 42., & 43.

e Cristin. tom. 6. decis. 41. n. 41. & 42. decis. 43. n. 14. & 16. & decis. 63.

mente accettata, ne nascono poi consequenze, che non possono negarsi.

Stabiliscasi dunque anche ne' termini più contrari ciò ch'effettiuamente sia la nostra incognita DEVOLVTIONE: Admettasi tutto ciò che sembra più pregiudiciale; ad effetto che almeno ne nascano le conseguenze, che possono apportare la chiarezza del negotio: Sia dunque la DEVOLVTIONE, non altro che vna donatione matrimoniale, e per meglio prouarlo, oltre tante circostanze, che si sono vedute rimanga ciò totalmente afficurato da tre pruoue irrefragrabili: Dall'antico stile de' popoli della Germania, e della Gallia di vsare vna simile sorte di donatione matrimoniale: Dall'autorità gia accennata de' contrarij, che riconoscono questa DEVOLVTIONE per vna donatione dell'istessa guisa; E finalmente oltre tante altre circostanze, che vi assistono dal vedere, che ne' testi antichi Imperiali, non è sconosciuto il nome, o l'effetto della DEVOLVTIONE, in quelle cose, che donate appunto nelle nozze si riserbano a' figliuoli: Io non posso dar maggior luce a materia tanto oscura, e così poco intesa; e per non confondersi ne' termini è necessario diffondersi nel discorso.

E Antichissimo l'vso di donare i mariti alle spose nelle occasioni delle nozze, nõ meno che di portare esse al marito la dote: Non hanno le storie memoria più lontana delle nozze di Rebecca, [a] doue il seruo di Abraamo presentò ricchi doni alla nuoua sposa, prima appunto, immediatamente del conuito sposalitio; Giacobe nato da questo matrimonio, non hebbe dote dalle figliuole di Labano, ma le acquistò co'l prezzo delle sue fatiche; E Sichem desideroso di hauere la figliuola di Giacobe offeriua di [b] far egli l'accrescimento alla dote; e di dare copiosi donatiui alla moglie; Non mancarebbono esempi di altri popoli, ma non dobbiamo partirsi da' nostri.

a Genes. 24. Prolatisq; vasis argenteis, & aureis, ac vestibus dedit ea Rebeccæ pro munere, & statim: inito conuiuio vescentes pariter, & bibentes manserunt ibi.

b Genes. 34. augete dotem, & munera postulate, & libenter tribuam, quod petieritis, tantũ date mihi puellam hanc vxorem.

Giulio Cesare gran domatore de' Galli, e de' Germani antichi fù quegli, che portò i loro Trofei, e le loro notitie alla Città di Roma. Egli dunque raccontando gli vsi de' Galli, e i costumi de' Germani ch'erano differenti da primi; quando appunto discorreua de' Menapij, e di altri vicini popoli, che hora formano il Brabante, e le Prouincie congiunte, e quando delle loro nozze parlaua vsò le precise parole;[a] *Gli huomini quanto danaio riceuettero dalle mogli a ragion di dote, altrettanto ne co*municano *colla medesima dote de' loro propri beni, con hauerli prima stimati; Di tutte queste facultà insieme se ne tien conto vnitamente, e se ne mettano a parte i frutti; A quello de' consorti, che soprauiue perviene la parte di tutti e due co' frutti gia maturati:* Niuna cosa può con chiarezza maggiore esprimere, e con gli effetti, e col nome la comunione tra' maritati, o porre auanti agli occhi vna reciproca, ed vguale donatione per le nozze: Non si parlò di riserbare a' figliuoli cosa veruna, o perche in quel luogo non era necessario il dirlo, o perche dalla naturale inclinatione erano il padre, e la madre tenuti a farlo: Tacito parimente raccontando i costumi de Germani non parlò guari diuersamente:[b] *Non la moglie (* dice egli *) arreca la dote al marito, ma il marito alla moglie: V'interuengano i genitori, e i congiunti, che approuano i DONATIVI: DONATIVI non ritrouati per le delitie femminili, ne apparecchiati per ornamento della nouella sposa, ma due buoi, vn destriere imbrigliato, vno scudo colla spada, e col dardo; Con questi DONATIVI si piglia la moglie; & essa VICENDEVOLMENTE*

arreca

a *De bello Gallic. lib. 6. Viri quantas pecunias ab vxoribus dotis nomine receperunt tantas ex suis bonis æstimatione facta cum dotibus communicant; Huius omnis pecuniæ coniunctim, ratio habetur, fructusque seruantur; Vter eorum vita superarit ad eum pars vtriusque cum fructibus superiorum temporum peruenit.*

b *Corn. Tacit. de morib. German. Dotem non vxor marito, sed vxori maritus affert. Intersunt Parentes, & propinqui, ac Munera probant: Munera non ad delicias muliebres quæsita: nec quibus noua nupta comatur, sed boues, & frenatum equum, & scutum cum framea, gladioque: in hæc munera vxor accipitur: atque inuicem ipsa armorum aliquid viro affert: Hoc maximum vinculum; Hæc arcana sacra, hos coniugales Deos arbitrantur: Ne se mulier extra virtutum cogitationes, extraque bellorum casus putet, ipsis incipientis matrimonij auspicijs admonetur: Venire se laborum periculorumque SOCIAM, idem in pace, idem in prælio passuram, ausuramque; hoc iuncti boues, hoc paratus equus, hoc data arma denuntiant. Sic viuendum sic pereundum. Accipere se quæ LIBERIS inuiolata, ac digna REDDAT, quæ Nurus accipiant, Rursusque ad Nepotes referant.*

arreca qualche sorte di armi al marito: Tutto ciò è stimato vn legame grandissimo, vn mistero segreto, & vna deità tutelare delle nozze; Perche la donna s'applichi a pensieri virtuosi, ed a conoscersi sottoposta alle vicende della guerra, su'l bel principio del nuouo maritaggio ella con ciò si auuisa, ch'ella viene ad essere COMPAGNA delle fatiche, e de' perigli, e ch'ella de' hauere il medesimo coraggio, e la medesima sofferenza nella pace, e nella guerra: Ciò le danno a diuedere, i buoi aggiogati insieme, il cauallo guarnito, e le armi a lei date: Esser huopo di viuere, e di morire in tal guisa: Riceuere essa ciò che de' SERBARE inuiolabilmente, e degnamente a' FIGLIVOLI, che poi debbano di nuouo riceuere le Nuore, e che finalmente si de' tramandare a' Nipoti. Eccoui la communione espressa chiaramente nella vicendeuole compagnia delle fatiche, e de' perigli: Eccoui nell'occasione delle nozze la reciproca, e replicata donatione de' maritati. Gli antichi Germani si donauano tra di loro nelle nozze l'armi, il cauallo, e gli altri arredi militari, ma dalla DEVOLVTIONE è stata quì principalmente introdotta la donatione particolarmente delle cose feudali, perche i feudi hebbero la loro origine, il loro essere, e le loro regole dalle cose militari, e i feudatarij sono non meno chiamati Vassalii, che Soldati, ed appresso alcuni il feudo hebbe nome dalla guerra, e i Vassalli all'hora perdono appunto il feudo, che lasciano l'armi, o abondanono la guerra. Ma che più? nell' antico vso della Germania si vide, che le cose militari donate dal marito alla moglie erano dalla medesima religiosamente conseruate a' comuni figliuoli, come si osserua nella DEVOLVTIONE, e nelle altre cose donate per cagione delle nozze: Tutto ciò si raccoglie dalla lettura di Tacito.

Feuda enim belli militiæq; intuitu cõstituta. *Christin. tom. 6. decis. 9. n. 4. Hottoman. in verb. Feud, & in verbo Miles in suis dictiona feudal., & in vsib. feudor. lib. 2. tit. 21. de vasall. milit. qui arma bellic. deposu. t. & tit. seq. de milit vassallo qui contumax est & tit. 24. quæ fuit prim. causa §. item qui domin & passim scribens.*

Ma

Ma egli è di necessità, che io ritorni ad vna parola sopra la quale hò buona pezza discorso, questa si è la Morganatica: Or se noi la consideriamo, come ella viene introdotta nella legge feudale da noi citata già fu condannata per troppo rigorosa nell' esclusione de' figliuoli del secondo matrimonio. Ma se noi la pigliamo nel suo vero significato, e nel suo proprio effetto è necessario il difenderla: I nostri Insubri veramente male informati dal nome d'vna lecita donatione sposalitia vsata da' Tedeschi, passarono ad vna Barbara forma di maritaggio; [a] e doue i Germani col donatiuo fatto nelle prime nozze [b] obligaranno le loro consorti a riserbare a' figliuoli le cose donate; I Milanesi patteggiauano con la seconda consorte l'esclusione de loro propri figliuoli: Or questa voce Morgengabe, fù malamente intesa da alcuni, quasi causa mortis capio, cioè che fosse vn'acquisto fatto dalla moglie nella morte del marito per la donatione da lui precedentemente fatta: il che se bene non è forse lontano dall'effetto, che ne auuiene, è però assai distante dalla vera etimologia di questo nome. [c]

Donauano la mattina delle nozze, e nel bel principio del giorno del matrimonio que' bellicosi arnesi i mariti Tedeschi alle loro spose: La parola Morghen altro appunto non significa che'l mattino, come sanno tutti coloro, che hanno anche tra di noi sentito a dar il buon giorno in lingua Tedesca: Gabe appresso loro significa donatione: Onde Morgengab altro non è che'l dono di buon mattino fatto appunto da nuoui sposi con l'antica vsanza di Germania: Ciò dunque, che si donaua nel mattino delle nozze era la Morganatica mal intesa, come dissi, ne' testi feudali: Che ciò s'intendi in questa voce Morgencap lo disse più d'vn testo delle leggi Longobarde: [d] vno de' quali citato a simil proposito dall'Hottomano è troppo chiaro, iui appunto,

a *in d. cap. de filijs nat. ex matrim. ad Morganatic.*

b *Quae est vera nominis significatio vt infra.*

c *gloss. in l. p. tit. 4. lib. 4. Longobard. de qua infra. Afflict. in d. c. de filijs nat. ex matrim. n. 1.* & ibi *Isern.*

d *in leg. Longobard. lib. p. tit. 4 de his quae a vir in mulier. dantur. l. prim. Si quis Longobardus Morgincap coniugi suae dare voluerit quando eam sibi in coniugio sociauerit; ita decernimus, vt alia die ante parentes, & amicos suos ostendat per scriptum a testibus roboratum, & dicat, quia ecce quod coniugi meae Morgincap dedi.*

punto (come si legge nell'accennato luogo di Tacito) cõmandò il Rè Luitprando, che in presenza de' congiunti il giorno seguente alle nozze il marito si dichiari ciò che sia quello ch'egli habbia donato col nome di Morgincap alla moglie; Ordinando iui quel sauio Rè,[a] che questo Morgincap non passasse nella donatione maritale la quarta parte delle sostanze del marito; & altroue il medesimo Rè, come pure il Rè Astolpho dichiarò, che niente più potesse dare il marito alla moglie di ciò, che gli diede a principio co'l Morgincap:[b] Così il Rè Rotario parlando d'vna vedoua ritornata a casa del Padre disse, ch'ella douea hauere il suo Morgincap dichiarando, che questa parola s'intendesse per vn'altro dono simile a quello, ch'hebbe quando fu gia maritata,[c] & in altra legge si fa mẽtione dell'istessa parola a proposito della vedoua,[d] e finalmente vn'altro testo dichiarò, che il detto Morgincap, o sia donatione passasse ne' legitimi figliuoli della moglie innocentemente vccisa dal marito;[e] Così dunque tra' Longobardi antichi, meglio che da Lombardi più moderni fu intesa la Morganatica; così appresso a Sassoni è vna legge interpreta da Francesco Ottomano nella quale vedesi la parola Morgengab, ed iui si dice, che[f] *Questo s'intenda ciò, che ogni huomo militare può dare con nome di dote, e senza il consenso degli eredi alla moglie, prima di sedere con esso lei a pranso*: non essendo nuouo in Salsonia, che in più casi non possono gli huomini disporre dell'hauer loro senza il consenso dell' erede futuro;[g] Il donare poi alla sposa la mattina delle nozze, e prima del pranso fu costume vsatissimo a tutti i popoli di Settentrione; Così in Francia nelle nozze del Gotho Rè Ataulfo con Placidia sorella dell'Impetator Romano, si vide, che sedendo egli nel letto, che vsauano i Romani alla mensa tra gli altri doni delle nozze diede alla nuoua cõsorte cinquanta bellissimi giouini, ogn'

a *l. 3. eod. tit. ibi, nisi quod ei in Votorum in Mophio, & in Morgincap.*

b *l. 4. eod. tit. vbi hoc repetit.*

c *lib. p. leg. Longobard. tit. 14. de success. l. si pater. 16.*

d *lib. p. tit. 2. de sponsalibus l. si pater. 4.*

e *d. l. p. tit. 9. de homicid. liberor. homin. ibi: & si filios de ipsa muliere habuerit legitimos habeant fily Morgincap*: vbi gl. intelligit de filijs communibus.

f *Hottoman. de verbis feudalib. in verbo Morganatica*, ipsum declarando ex *specul. Saxon. art. 20. nunc intellige quid vnus quisque vir militaris in suam vxorem sine haeredum assensu:* Morgẽcab: id. *si nomine dotis possit erogare antequam cum ea ad prandiũ discubuerit.*

g *Gallia ad cõsuetud. Aloman. praefat. 5. n. 21. & 22.*

vn de' quali hauea due cesti vno pieno d'oro, e l'altro di pretiosissime gēme; [a] Quindi a Gailesuinda sorella di Brunechilda Reina, che pure era di sangue Gotho quando passò a maritarsi in Francia furono donate alcune Città con titolo di Morganegiba, che Gregorio Turonense intende per donatione del marito, o come altri legge del mattino; [b] Così Rodolfo primo Imperatore Austriaco, hauendo dato in moglie ad vn'altro Rodolfo suo figliuolo, la figliuola di Ottocaro Rè di Boemia da lui vinto, ed vcciso in Battaglia, donò alla nuora nelle nozze col figliuolo il Contado di Kiburgh; per ragione Morganatica dice l'Autore, [c] e così Gio. figliuolo della Boema, e dell'vltimo Ridolfo pretendea dal Zio Imperatore Alberto il detto Contado donato nelle sodette nozze de suoi genitori dall'Auolo Rodolfo, con ragione Morganatica, come replica l'autore medesimo. [d] Concludono però tutti gli autori, che trattano di questa materia, che'l nome di Morgincap non sia altro, che vna donatione fatta per cagion delle nozze da riserbarsi a' figliuoli nati dallo stesso matrimonio, e particolarmente vsato da Germani, e Galli nella mattina, e nell'istesso pranso maritale: [e] Quindi passò il stile al Brabante, e però non errò in questo senso Grotio se paragonò la Morganatica nel suo vero nome alle nostre leggi Brabantine; [f] non gia pigliando materialmente l'inclusione de' figliuoli del primo letto, o l'esclusione di que' del secondo; ma considerando vna donatione maritale, che giustamente non meno, che necessariamente de' passare ne' soli figliuoli del comune matrimonio; Posto poi che non si potessero altre volte far simili donationi per le nozze nelle cose feudali, ciò cessa in que' paesi oue in feudi sono fatti vguali alle

cose

a *Candidus in Historia Gothic. apud Photium, Bulenger. de imper. Roman. c. 17. de nupt. imperator.*

b *lib 9. Histor. Galli. quat Gailesuinda Germana dominæ Brunechildis tā in dote, quam in Morganegiba, hoc est maritali* (matutinali legit Hottomanus) *dono in Franciam venientem certum est adquisiſſe.*

c *Albertus Argentinens in vita Rodulph. Imperat. dominiū de Kiburgh quod ipse Rex sibi retinuerat Morganatico iure donauit.*

d *id. asserens dominium ad se spectare tamquam matri suæ per Rodulphum Rege olim Morganitico iure donatum.*

e *gl. in d. Longobard. tit. de his, que à vir in mulier. in l. p.,* & *in l. 4. eod.* vbi vocatur donatio quæ fit in matrimonio; *gloss. margin. in d. c. de fil. natis. ex Morgan. vbi Cuiac. tit. 32. lib. 4.* & *in lib. 2. tit. 9. vbi Hottoman. qui & in dict. feudal. in verbo Salica,* & *in verbo Morganatic. Schench. vidend. in sum. dict. c. de fil. nat.* & *ibi addent. ad Iserniam late. Carpzuou. lib. 6. tit. 6. Respons. 58. nu. 4.*

f *de iure bell. & pac. vers. lib. 2. tit. 7. nu. 8. Tale est matrimonium ad Morgengalicam, quod dicitur, à quo non longe abeunt secundæ nuptiæ apud Brabantus natu rerum soli, qua extabant cum matrimonium prius solueretur proprietas a quiritur prioribus liberis.*

cose patrimoniali, come auuiene in tutte quasi le prouincie Belgiche, e come hò da mostrare altroue; [a] mentre hora mi basta il far conoscere, che le donationi reciproche, che si fanno per cagione delle nozze sono antichissime in queste prouincie, e nelle altre vicine, e che però non hà d'esserui nuoua la DEVOLVTIONE, che appunto non è altro, che questa donatione introdotta dall'istessa legge con l'vso antichissimo de' medesimi popoli, che sempre la pratticarono.

MA dall'antichità della Gallia Belgica, e della Germania inferiore; passiamo oramai alla confessione degli auuersari, che ci faranno intendere cosa sia la DEVOLVTIONE, per altro più tosto superficialmente accennata, che perfettamente da loro conosciuta.

Et in fatti, chi scrisse il trattato contrario, non sapendo, come in altro modo suolgersi, nel dichiarar l'essere della DEVOLVTIONE parlò nel seguente modo.

Supponiamo,[b] *che in luogo della consuetudine, la quale per lo diritto della DEVOLVTIONE dà, e conferisce la proprietà de' feudi di quello, che soprauiue, à figliuoli del primo matrimonio, sia lo stesso padre, o la madre, che habbia loro data quella proprietà, o per la sua scrittura del matrimonio, o per vna donatione susseguente.* E più di sotto soggiunge. [c] *Dunque, quando la legge stessa lo ha dato, non è forse sicuro, che la sua donatione è più forte, più irreuocabile, e più legitima, che la donatione dell' huomo?* ed anche più di sotto, doppo di hauer parlato delle donationi, che si reuocano per la nascita de' figliuoli, dice: [d] *ciò non succede mai nelle donationi della legge.* Con le quali parole ne più chiaramente, ne più espressamente poteua il compilatore del trattato esprimere il suo pensiero, ne meglio conchiu-

a *Cuiac. in lib. 2. de feud. tit. 9. de iure quod in feud. Vasall. habet, vbi ex feudis sumitur hipobolon., siue donatio propter nuptias quam Gallica more feuda iure patrimonij censentur.*

b *fol. 304. supongamos si fuere seruido, que en bez de la costumbre, la qual por el derecho de deuolucion da, y confiere la propriedad de los feudos del, que viue mas a los hijos del primer matrimonio sea el padre, o la madre que la aya dado tal propriedad, o por su escritura de casamiento, o por vna donacion subsequente:*

c *Pues quando la ley misma lo ha dado no es por dicha constante que su donacion es mas fuerte, mas legitima, y mas irreuocable que la donacion del hombre?*

d *fol. 305. lo que no acontece jamas en las donaciones de la ley.*

dere, che la DEVOLVTIONE fusse vna donation tra' maritati indotta, e finta dalla legge del paese.

Con chiarezza non minore parlò l'altro compilatore delle vltime annotationi; questi negò prima, che la DEVOLVTIONE fosse, come pur si è detto, vn legame sopra i beni del genitor sopraiuiuente: negò ch'ella fosse vna successione anticipata, e parlò in questa guisa.

La successione [a] non è gia in effetto il solo mezzo di trasferire la proprietà, essendouene molti altri, che la possono medesimamente separare dall'vsufrutto: La donatione tra' viui, con la retentione dell'vsufrutto appresso a noi, & altroue per tutto, ha questo effetto. Il Donatario, e'l DEVOLVTARIO sono ne' medesimi termini in ordine all'acquisto della proprietà, & à tutto ciò che si può imaginar di auantaggio: e ciò principalmente se si supponga, che la donatione sia fatta con la clausula di reuersione in caso, che prima muoia il Donatario, il che si pratica appresso a tutte le nationi.

Ne solamente i contrari Scrittori chiamano la DEVOLVTIONE, e la riconoscono per vna vera donatione, ma la confessano vna cosa medesima con vna donatione fatta per le nozze, o per vna contradote, o sia vn aummento dotale. Sentiamo l'autore delle medesime annotationi; Che altroue vedremo poi ciò che accade a proposito delle donationi per le nozze, e degli aummenti dotali, e di tutti gli altri guadagni sposerecci: Egli così dice:

Questo [b] è quello, che si dimanda diritto di DEVOLVTIONE, il quale in verità a prima faccia pare un poco straordinario, tutta volta se vogliamo far riflessione sopra l'vso delle contradoti, principalmente statutarie, non vi

a fol. 42. *La succession n'est pas en effet le seul moyen de transferer la propriete y en ayant bien d'autres qui la peuuent aussi separer del vsufruit; la donation entre vifs auec la retention d'vsufruit à parmi nous, & par tout ailleurs cèt effet, le Donataire, e le Deuolutaire estant dans le mesmes termes pour l'acquisition de la proprietè, e por tout ce, qu'on peut s'imaginer de surplus, principalement si l'on suppose, que la donation soit, faite auec la clause de reuersion en cas de predecez dù Donataire, ce qui se pratique tous les jours parmi toutes le nations.*

b fol. 4. *C'est ce qui s'appelle droit de Deuolution, le qual paroist d'abord à la veritè vn peu extraordinarie: Ce pendant si nous voulons faire reflexion sur l'vsages des Douaires principalement des constumes*

vi trouercmo noi questo passaggio, o questa sicurezza della proprietà in fauor de' figliuoli, anche in qualche maniera prima della lor nascita?

E nel dialogo stesso, parlandosi della DEVOLVTIONE vi sono espressi i seguenti sensi. [a] *Oltra che in materia di contradote, e di donatione fatta in caso, che il donatario sopravina, i figliuoli, a' quali appartiene la contradote, e li donatarij sono i veri proprietarij, benche non ne possano godere, ne disporre, se non dopo la morte del padre, o del donatore.*

Ed in effetto la nostra DEVOLVTIONE troppo chiaramente ha tutti i requisiti delle donationi, che si fanno per cagion di nozze, ed appunto negli aummenti dotali, e nelle contradoti statutarie. Noi ne habbiamo considerate tante particolarità, che non occorre già replicarle.

Tuttauolta se desiderate vna pruoua maggiore per bocca degli auuersari medesimi, che la DEVOLVTIONE sia non solo vna donatione fatta per le nozze, ma che nasca dall'vso antico de Germani, e de Galli, come vi hò diffusamente dimostrato, sentite l'autore delle istesse annotationi.

In fine (dice questo incognito Scrittore) [b] *non si vede egli l'origine, e come il fonte di questo diritto di DEVOLVTIONE nel costume antico, del quale parla Cuiacio, ed il quale lascia solamente al Padre, che passa alle seconde nozze la libertà di dar qualche picciola cosa per forma di presente la mattina delle Nozze a' figliuoli di vn secondo matrimonio? Questo è ciò gli Alemani chiamano Morgengab, che vuol dire donatiuo del mattino*; e va seguendo con l'allegato luogo di Grotio.

Ma s'inganna, e ben à partito questo autore, quando in vece

y trouueront pas ce passage ou cette asseurance de proprieté en faueur des enfans meme en quelque façon auparauant le temp de leur naissance?

a *f. 47. de mesme que en matiere de douaire, e donation faite en cas que le donataire surviue les enfans douairiers, & les donataires sont les veritables proprietaires quoy qu'ils ne puissent jouir, ni disposer qu' apres la mort du pere ou du donateur.*

b *d. fol. 3. en fin ne voit on pas l'origine, e comme la source de ce droit dans la coustume ancienne, dont parlé Monsieur Cujas, la quelle laissoit seulement au pere, qui passoit a des secondes nopces la liberté de donner quelque peu de chose, par forme de present le lendemain des esponsailles aux enfans d'vn second mariage? C' est ce que les Allemans appelloient Morgengab qui est a dire don du matin.*

di

di parlare del dono del mattino, che si fa nelle nozze, adduce la Morganatica nostrana, e mal intesa la quale non arreca i doni nelle prime nozze, ma gl'impedisce col patto sodetto, operando che nelle seconde nulla o poco si doni; Il fonte vero della DEVOLVTIONE nasce appunto dalla vera intelligenza di quel nome Tedesco; Ciò che si dona coll'antico stile alle donne, e che si trasmette ne' figliuoli, e l'origine della consuetudine Brabantina. Ella nasce dall'inclusione de' figliuoli di quel matrimonio, per cagion del quale si fecero que' donatiui; ma non gia dall'odio, o dall'esclusione de' secondi.

Se però i Milanesi presero errore nel tante volte replicato nome, o se dal donatiuo d'vn matrimonio cauarono l'esclusione dell'altro, o pure anche donando nelle vltime nozze, furono i loro doni non meno pregiudiciali di que' degli antichi Greci, che con l'apparenza d'vn dono leuarono a' Troiani ciò che haueano;[a] furono poi più d'ogni altra natione attentissimi nella correttione del loro errore: In quella gran Città parue solamente permesso l'escludere più i figliuoli d'vn matrimonio, che dell' altro: Ma quella barbara consuetudine è hoggi mutata in modo, che non possono iui i Cittadini lasciar pure vn danaio, più ad vn figliuolo, che all'altro; di qualsiuoglia età, di qualsiuoglia matrimonio, di qual si sia conditione sieno i figliuoli de' il padre, e la madre vgualmente trattarli. Quanto fù più barbara la consuetudine, tanto più è stata corretta;[b] Ma appresso a Brabantini dura la Morganatica DEVOLVTIONE, perche nasce dal vero nome, e dall'vso più lecito di donatiuo fauoreuole, non dal costume odioso, e straniero.

Dobbiamo a Cuiacio la notitia di questo nome, che fu Barbaro fin che non fu veramente inteso: Pensarono huomini insigni, che questo nome di Morganatica fosse vna tal qual parola

ritro-

a *Iuxta illud: Timeo Danaos, & dona ferentes.*

b *Ex. statut. Ascendens. lib. p. 306. statutor. Mediol. vbi Carp. interpres Caren. resp. 158. Radenasc. cons. 91. & apud eũ Sertor. in consil. 90. in primogenio ascedentis mei.*

ritrouata a beneplacito in vn matrimonio di donna plebea per escluderne i suoi figliuoli, e che fosse idiotismo del Popolo Milanese; Tra gli altri lo disse Berengario Fernando [a] dottissimo autor Francese in vna lunga repetitione, ch'egli fa dell'istesso capitolo:

Questo saggio autore interpretò però saggiamente quel testo feudale, e comprouò la sua dispositione non già ne' termini soli d'escludere i figliuoli del secondo letto, mà quando nelle nozze si fanno i patti colli quali i figliuoli di quel matrimonio deono succedere a' communi genitori nell'eredità; Queste sono appunto le conuentioni, che in simil forma si vsano tra gli altri luoghi in Catalogna, come apportano il Cancerio, [b] e'l Fontanella; colà sono chiamati patti d'ereditamento, o sia del retaggio paterno, e materno: e in gran parte non diuersi dalla DEVOLVTIONE, perche come essa, nascono nelli sposalitij, e sono assai simili alle donationi per le Nozze: Tolto che que' patti sono fatti dagli huomini; La DEVOLVTIONE è introdotta dalla legge; e questa più si conforma alle donationi mentre s'impossessa in certo modo della parte di chi è viuo, la doue que' patti d'eredità non hanno luogo se non doppo la morte di colui, a cui si de' succedere: Pure al nostro intento basti, che si conoschi la DEVOLVTIONE nata dall'antico stile del donare nel bel mattino delle nozze, e che la parte confessi, ch'ella è generata dalle reciproche donationi degli sposi, stabilita nella morte di vno di essi, e ridotta all'atto pratico con quella di tutti e due i consorti.

a Berengar. Fernand. Tholosan. in solem. repet. c. vnic. de filijs natis ex matrim. ad Morganatic. nu. 7. fol. mihi 707., & Balzaran. nu. 11. vbi quodlibet Regnum habet suum idioma.

b Cancer. de donatione p. 1. c. 8. n. 130. vbi hereditamentū est donatio, & p. 3. c. 7. de pact. nu. 80. & 363. Fontanell. de pact. nuptialib. tom. p. claus. 4. gloss. 6. n. 1. & 3. & d. claus. 4. gloss. 9. p. 4. n. 1. & 4. & in gloss. 29. vbi hæreditamenta vocantur donationes propter nuptias, & tom. 2. clausul. 10. per tot. Bereng. in dicta repetit. c. vnic. de fil. nat. &c.

MA per aggiungere a tutto ciò vna ragione generata dalle viscere della legge comune, confesso, che mi rallegrai molto, quando vidi il nome della DEVOLVTIONE espresso chiaramente nel nostro caso dalla legge imperiale, e non in vn sol luogo. Si sono affatticati gli Scrittori per sapere il nome, e la natura

tura della DEVOLVTIONE, ed hanno ſtimato tanto il nome medeſimo, quanto gli effetti di eſſa affatto incogniti alla legge vniuerſale. Pure ne' teſti più triti, e più volgari io truouo, come già diſſi, che le coſe donate tra marito, e moglie ſi hanno a riſerbare a' figliuoli comuni; e truouo inſieme ad vn tempo, che in eſſe ſi eſprime nel caſo noſtro euidentemente il nome della DEVOLVTIONE. Gl'Imperadori Teodoſio, e Valentiniano [a] parlano chiaramente in queſta guiſa. *Generalmente noi ordiniamo, che in qualunque caſo, nel quale le conſtitutioni anteriori a queſta legge hanno ordinato, che la moglie conſerui a figliuoli comuni dopo ſciolto il matrimonio le coſe, che ſono a lei DEVOLVTE de' beni del marito; ne' medeſimi caſi il marito ſia tenuto di conſeruare a' figliuoli comuni le coſe a lui DEVOLVTE de' beni della moglie dappoi che ſi ſciolſe il matrimonio.* L'Imperador Zenone diſſe. [b] *Ne' caſi, ne' quali il padre è obligato a conſeruare a' figliuoli dell'vno, e dell'altro ſeſſo la dote, o la madre la donatione per le nozze, o le altre coſe a lei DEVOLVTE per l'altra parte.* E l'Imperador Giuſtiniano [c] anch' eſſo vsò quaſi le medeſime parole. *Ordiniamo, che i beni del padre, che hà figliuoli del primo matrimonio, ſieno obligati al mantenimento delle coſe materne, quando egli ha la materna ſoſtanza, o l'altre coſe DEVOLVTE dalla linea materna.* E prima Imperadore Leone hauea detto: [d] *Aggiugniamo à ciò, che la moglie in que' caſi, ne' quali è sforzata conforme gli ordini delle antiche leggi a conſeruare a' figliuoli comuni le donationi hauute auanti le nozze, e le altre coſe dal marito a lei DEVOLVTE, quaſi coſe pater-*

a l. Generaliter C. de ſecun. nup. Generaliter cenſemus quocunq; caſu conſtitutiones ante hanc legem, mulierem liberis communibus ante mariti matrimonio diſſoluto, quæ de bonis mariti ad eam DEVOLVTA ſunt, ſeruare ſanxerunt; iiſdem caſibus maritum quoq; quæ de bonis mulieris ad eum DEVOLVTA ſunt morte mulieris, matrimonio diſſoluto communibus liberis ſeruare.

b l. in quibus C. dicto. tit. In quibus caſibus pater dotem, mater ante nuptias donationem, vel alias res ad ſe ex altera parte DEVOLVTAS filijs vtriuſq; ſexus ſeruare præcepti ſunt.

c l. ſi quis prioris §. illius, per illa verba, habens maternam ſubſtantiam, vel ex materna linea ad eos DEVOLVTA.

d vulg. l. hac edictali §. his illud: Cod. eod. His illud adiungimus vt mulier in ijs caſibus, in quibus ante nuptias donationes, cæteras etiam res a marito ad ſe DEVOLVTAS ſecundum priorum legum ſtatuta liberis communibus vt paternas ſeruare compellitur: Hoc eſt vbi morte mariti matrimonio diſſoluto ad alias nuptias venerit, immobilium rerum, & mancipiorum, annonarum quoque ciuilium vſufructu dumtaxat vita ſua temporibus potiatur, alienatione earum penitus interdicta.

paterne: Cioè quando sciolto il matrimonio per la morte del marito passerà ad altre nozze, all'hora habbia l'vsufrutto solo degli stabili, degli schiaui, e delle rendite annuali, essendole affatto vietata l'alienatione di dette cose.

Si che con maggiore chiarezza non poteua vsarsi la parola di DEVOLVTIONE nel caso di queste donationi maritali, e di quelle cose, che si deono conseruare a' figliuoli, sciolto il matrimonio.

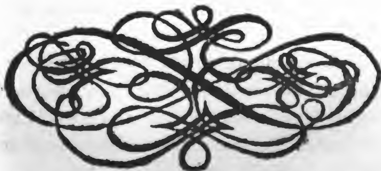
Quindi, se noi consideriamo la DEVOLVTIONE per vna donatione trà' maritati, ella non sarà così strana, come appare a prima vista: sarà facile, e piana, ne sarà tanto contra i termini della legge comune: ella appunto si confermarà solo con la morte, opererà solo nel disciogliersi del matrimonio, si riserberà a' figliuoli delle stesse nozze, ed escluderà apertamente gli altri, passerà prima da' figliuoli d'vn medesimo matrimonio ad vn'altro figliuolo dello stesso, ritornerà poi in mancanza di tutti essi la sostanza medesima al genitore, che n'era padrone, ed a questo se ne riserberà intanto l'vsufrutto ereditario; Si scoprirà l'antica sua origine trà le donationi degli sposi di que' popoli, e de confinanti: Sarà conosciuta dalla parte contraria per vna propria, e vera donatione per le nozze, e finalmente non sarà ignoto il nome della DEVOLVTIONE à chi leggerà i testi delle donationi matrimoniali, fatti dagli antichi Imperadori ne' termini stessi, e nel caso, si può dire, della medesima DEVOLVTIONE.

Eccomi adunque Auuocato per hora, e difensore di queste consuetudini della Germania inferiore. Eccomi a mostrare con che fondamenti siano stabiliti questi statuti di que' Paesi, e sopra quali si sostengano. Eccomi a far conoscere, che gli antichi statuenti si conformarono in certo modo alla legge vniuersale con

intro-

introdurne questa donatione tra' maritati, con aggiungerui tutti gli effetti proprij delle donationi matrimoniali, e con metterui il nome della DEVOLVTIONE non ignoto nel proposito stesso alla legge comune, ma sconosciuto solo a coloro, che non ricercarono la vera origine di questa consuetudine. Eccoui chiaramente poste auanti le parole stesse di tutte le consuetudini controuerse. Eccoui dimostrato, che esse non nascono dall' odio delle seconde nozze, ma dall'amore vgualmente compartito in tutti i matrimonij. Eccoui manifestato, che ella è generata dalla società, e comunion de' beni tra' maritati, e che non è altro appunto, che vna tacita, e reciproca donatione introdotta dalla legge tra' medesimi consorti con tutte quelle particolarità, che v'habbiam dimostrate.

Hò forse replicato in vn luogo, e in vn ponto stesso, i medesimi passi, ma ciò era opportuno per rendere familiare vna strada incognita, e poco dagli altri calcata. E stata necessaria la longhezza quando si desiderò di vedere tutto il cammino appianato, e facile, se bene parue alla prima veduta erto, e scosceso; In vn viaggio tanto oscuro non bastaua vn sol lume per leuare vn buio per altro insuperabile; Cammineremo con queste notitie, e con queste premesse, per sentieri più breui, più facili, e illuminati con chiarezza euidente.



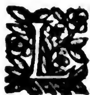
Rifles-

Riflefsioni Belgiche giuridiche.

PARTE SECONDA

Capo secondo.

Per sostenere le difese, e le ragioni contra la DEVOLVTIONE hora pretesa dalla Francia.



E difese, che habbiam portate a fauore della DEVOLVTIONE, l'hauer dimostrato i primi fonti, ond' ellà scaturisce, e gli effetti, che l'accompagnano, non deono farla già più forte a nostro pregiudicio: se habbiam fatto conoscere gli statuenti non tanto contrarij alla ragione nell'introdurla, non dobbiamo condannarli con dare ad intendere, che ella operasse più di quello, che si conuiene. Gli antichi Brabantini, o quelli dell'altre Prouincie non si sognarono mai, che ella douesse hauer forza nel caso, che hor pretende la Francia. Habbiamo dimostrato, qual sia la propria, e la vera DEVOLVTIONE: hora dobbiamo armarsi contra questa finta, e supposta con termini equiuoci, che pensa venire col pretesto delle consuetudini a sconuolger l'ordine antico della Germania inferiore. Noi habbiamo detto, che ella ha i requisiti, ed il nome conformi alla donatione de' maritati, e che nasce dalla comunione tra essi. Ma egli è però certo, che questa comunion maritale, e questa donatione per le nozze non hà più forza dalla legge vniuersale, di quando fosse fatta espressamente. Questo statuto adunque introducendo la donatione supposta è regolato in tutto dalla legge vniuersale.. Procura bene di far simile la donatione espressa alla tacita, e perciò non dobbiamo scostarla dal-

Vulg. iurib. & Christin. in prae lud. ad consuet. Mechlin.

M   la

la legge stessa, se non quel meno, che si può. [a] Gli statuti deono caminare in tutto col passo della legge comune, e deono risstringersi tutto quel, che è possibile. Egli è pur troppo, che possano operare in alcuna parte, benche picciola, senza che si allarghino oltre alla loro sfera. Basta, che habbiano vigore nelle cose, che sono a loro confaceuoli, e non in quelle, che eccedono la loro attiuità.

Noi apportiamo tre difese generali, e alcuni punti particolari contra questa consuetudine per escluderla dall'occorrenza presente. Ne' casi però, doue i maritati, o n on vorrebbero, o non potrebbero fare vna vera donatione, ne anche potrà questa essere indotta dalla legge di questi Paesi. Quando resistono tutte le circonstanze alla donati one, ed alla DEVOLVTIONE, noi non la possiamo introdurre. La DEVOLVTIONE però non può hauer luogo ne' figliuoli, se vi fu contraria la voluntà de' comuni genitori. Questa, come cauata dalle persone, che sono le più nobili, sarà la prima nostra difesa. Parimente non ha forza la DEVOLVTIONE, quando la natura delle cose, delle quali si tratta, non è regolarmente capace di essa, e questa sarà la seconda difesa. E finalmente non può operare la DEVOLVTIONE, quando vi sono particolari circonstanze, che la escludono, che sarà la nostra terza difesa.

Nella prima mostrerò, che il Re Filippo il Grande, e la Reina Isabella hebbero nel lor matrimonio sensi contrarijssimi a questa DEVOLVTIONE a loro ignota, e che con essi, che in altro paese contrassero, non poteua hauer luogo.

Nella seconda difesa farò conoscere, che la natura de' feudi nobili, e de' principati resiste alla medesima DEVOLVTIONE.

Nell'vltima poi mostrerò, che alcune particolari circonstanze delle Prouincie basse escludono affatto questa consuetudine nella successione de' loro Principi.

La

[a] Maximè cū in tacita communione non detur extensio *Christin. tom. p. decis. 206. n. 7.* & deuolutio vt supra dictū: sit iniqua, ac iuri, & naturæ repugnans idē ad *consuet. Mechlin. art. 15. tit. 16. vt supr. & decis. 41. nu. 41. & 42. tom. 6.*

La DEVOLVTIONE non ha luogo contra la tacita, ò espressa voluntà de' consorti.

Difesa prima.

EGli è certo, che, o scaturisca la DEVOLVTIONE dallo stesso fonte della comunion maritale, o sia vna donatione introdotta dalla legge tra' maritati, o sia vna successione impropria, ed anomala, ed anticipata, ouero sia vn legame posto a' beni de' vedoui, ed a fauor de' figliuoli già nati, cesserà sempre il suo effetto, quando siano contrarie le voluntà de' consorti per alcun' atto precedente alla morte d'vno di loro. Può il padre non comunicare il suo a' figliuoli, o non donarlo tacitamente alla moglie, se però il dichiara, primache ne rimanga vedouo. La morte, che toglie la vita ad vno de' consorti, dona la roba del soprauiuente a' figliuoli del morto. Ma se, primache giunga l'ora del morire, fu altrimente disposto, non può la morte donare ciò, che non trouò passato nella parte del suo defunto. Essa separa la comunion maritale, ma non può far colpo in quello, che per la voluntà de' genitori non era sottoposto alla medesima comunione. Scioglie la morte il nodo maritale, e pone il legame su le facoltà de' maritati, perche non ne dispongano, ma, se già ne haueuano disposto, ella è inabile a metterui questo impedimento.

Se per altro la DEVOLVTIONE è vna donatione tacita, e presunta, o se è vn vincolo imposto dalla medesima legge nell' atto della morte, ouero, s'ella è vna successione, come s'è detto, si potrà sempre derogare ad essa ne' termini medesimi. Niuna cosa è più facile, che lo sciogliere vn nodo nel modo, che egli fu legato. La donatione, ed il vincolo furono taciti, e presunti, e

la succeſſione fu ab inteſtato, dunque vna voluntà contraria, benche tacita, e preſunta anch'eſſa può operare quel medeſimo. Quindi ne' termini della comunion maritale ſcriſſero concordemente i Dottori, che vn ſegno, ed vna tacita voluntà contraria de' maritati è troppo baſteuole,[a] perche ella non habbia luogo, ne produca i ſuoi effetti.

Non vi è chi contradica, che'l marito, e la moglie poſſano rinuntiare a' benefici, ed agli vtili, che vengono loro compartiti dalle conſuetudini, e dagli ſtatuti;[b] Non s'impugnano tra eſſi i patti, e le donationi reciproche à fauore del ſoprauiuente, o in altra guiſa; Fanno patti nelle nozze intorno alla lor ſocietà;[c] ma poſſono al contrario accordarſi contra le donationi ſtatutarie,[d] e ſogliono anche patteggiare di non voler participare d'alcuna coſa in comune:[e] Alle donationi per le nozze, all'aummento, ed alla contradote familiariſſima è la rinuntia:[f] Ma tra tutte le diſpoſitioni legali niuna è forſe più facile a leuarſi, che la DEVOLVTIONE; Non ſolo può vno de' conſorti rinuntiare al fauore di queſto beneficio conſuetudinario; Ma l'altro, che, ſe poi ſoprauiue, ha da rimanere ſottopoſto a queſto aggrauio legale, può nõ rimanerui legato, ſe prima, che muoia il compagno, diè ſegno di volere, che i ſuoi beni non rimangano ſottopoſti alla DEVOLVTIONE: Argomento già addotto per dimoſtrare, che queſta ſia vna donatione tra' maritati; mentre prima della morte d'vn di eſſi, ambidue poſſono diſporre delle coſe loro: Io diſſi la libertà, che hanno in Brabante, in Malines, ed altroue i maritati di teſtare, ed in altra maniera di togliere gli effetti della DEVOLVTIONE: Il Criſtineo ci aſſicurò, che ſi poſſono far patti contrarij alla comunione, ed alla DEVOLVTIONE inſieme,[g] ed altroue diſſe, che'l teſtamento d'vn ſolo de' maritati, come è pur chiaro lo ſtatuto, era baſteuole a leuarla, e poi ſi

a vt infra, & l. itaque ff. pro ſocio Chriſtin. ad conſuetud. Mechlin. tit. 16. art. 32. n. 2., & tacita ſocietas non venit vltra quam actus ſe extendunt: idem deciſ. 206. n. 5. vol. 1.

b idem ad dict. conſuetud. tit. 9. art. 12. n. 4. & n. 13. & in addit. n. 1.

c id. deciſ. 213. vol. p. dec. 277. n. 14. vol. p. & dec. 189. vol. 4.

d Euerard. conſ. 25. & conſ. 136. per tot.

e id. Chriſtin. dict. tit. 9. art. 12. num. 12. & art. 11. nu. 12.

f id. vol. p. dec. 273.

g alleg. deciſ. 216. vol. p. n. 5.

si rimise al Kinscot circa varie forme d'impedirla; [a] Io non vidi quest'vltimo autore, ne mia cura è il dimostrare in quanti modi possa la DEVOLVTIONE rimaner senza forze; Replicherò bene, ch'ella nasce nelle nozze, ed all'hora prima ch'ella habbia l'essere, con facilità rimane nel suo niente tra i patti matrimoniali; Durando poi la compagnia maritale può facilmente anche tener a essere tolta di mezo con la volontà d'vn solo de' consorti, mentre la donatione, che l'vn fa a fauore dell'altro, e de' comuni figliuoli, ha seco la tacita conditione, se non sarà riuocata prima, che'l matrimonio si sciolga: E l'esempio famigliare nell'allegata confusione de' beni, che si pratica in Cicilia; I figliuoli colà acquistano nascendo la portione ne' beni dell'vno, e dell'altro de' loro Padri, come in Brabante colla morte di vn di essi guadagnano la parte dell'altro, che viue; In Cicilia però prima, che nascano i figliuoli, possono i padri far atti, che tolgano la confusione; [b] Così nel Brabante, & altroue si leua la DEVOLVTIONE prima, che si sciolga il matrimonio; Ma nati i figliuoli, in vn luogo, e morto l'vno de' Padri nell'altro, il beneficio gia radicato nella prole non così facilmente può suellersi; Auuegnache prima, che muoiano ambidue i genitori, non rimanga la Deuolutione perfettamente assicurata.

Già portai ad altro proposito parte di ciò, che disse l'autore delle contrarie annotationi: Hora replico ciò, ch'egli reca, esaminando ad vno ad vno i capitoli del libro intitolato Diritto di DEVOLVTIONE dato poco fa in luce dal dotto StocKmano: Sentite di gratia questo nostro auuersario.

Il capitolo nono,[c] rassembra, che più faccia al caso: poiche in esso si trattano i modi, che'l marito, e la moglie hanno per derogare al diritto della DEVOLVTIONE; ma come tutti questi modi de' quali si tratta, deono essere posti

a *dict. tit.* 16. *art.* 25. *verf. vlt.* vbi DEVOLVTIO impeditur testamento coniugis, & *verf. penult.* v i circa modos eam impediendi se remittit *ad Kinscot. in trac. de licent. testan. in feud. tract.* 7. *c.* 6. *n.* 3.

b *Giurba ad consuet. messan. c.* 1. *gl.* 8. *p.* 1. *n.* 46. & natis filijs nō possunt *nu.* 50. quia in eis est radicatum lucrum.

c *fol.* 87. *le chapitre neuuieme semble y auoir plus de rapport, puis qu' on y traite des moyens, que le mari, e la femme ons de deroger au droit de DEVOLVTION, mais comme tous ces moyens dont on parle doiuent estre*

mis en vsage pendant le mariage, & auant qu'il ait ouuerture a la DEVOLVTION par la mort de l'vn des cōjoints; il ne se peut aussi rien trouuer en cela, dont on puisse tirer la moindre consequence, quand on le voudroit, parce que il est costant que il ne s'est rien passé pendant le mariage du feu Roy d'Espagne, e la Reine sa premiere femme, que approche de tout ce, qui est dit en ce chapitre.

posti in pratica durando il matrimonio, ed auanti, che vi sia apertura alla DEVOLVTIONE per la morte d'vno de' consorti; non si può trouare in esso niente, donde si possa cauare la minor conseguenza, quando ciò farsi volesse. Poich'egli è sicuro, che niuna cosa è accaduta durando il matrimonio del fù Rè di Spagna, e della Reina sua primiera moglie, che si accosti a tutto ciò, che si dice in questo capitolo.

Siamo ambidue aggiustati nel termine legale, cioè che durando il matrimonio si possa derogare alla DEVOLVTIONE: Se concordiamo nel fatto, il Francese haurà il suo intento: Ma già io gli concedo, che nulla è accaduto (che però io mi sappia) durante il matitaggio del Rè Filippo il Grande, e della Reina Isabella, con che in ordine alla volontà de' consorti si sieno potuti impedire gli effetti della DEVOLVTIONE, ma questa prima del matrimonio, e ne' patti delle Nozze era già stata bandita come straniera, e benche incognita, contraria però di costume, e di genio a que' due Sposi Reali: Se poteuano a lei derogare, quando era già nata col matrimonio, più facilmente poteuano impedirla prima, che vscisse alla luce; Il tempo, ed il luogo proprio per dar l'essere, o'l non essere alle donationi per le nozze, alla comunion maritale, ed alla DEVOLVTIONE sono i patti matrimoniali: [a] Non vi sarà chi ciò nieghi: ed io però mostrerò, che dal lato del Rè, da quello della Reina, e da ambidue insieme fu esclusa conosciutamente la DEVOLVTIONE benche sconosciuta; Non fu bandita co'l proprio nome, perche questo vso lontano, e popolare non era arriuato alle orecchie di que' grandi sposi; Ma con tante circonstanze ella fu dimostrata, che ogn'vno può accennarla à dito, come esiliata dal Regio contratto: Ciò, che arrecò allo sposo la Reina, ciò, ch'ella protestò

[a] nam proprie communioni, & DEVOLVTIONI pactis nuptialibus renuntiatur Christin. vol. 3. decis. 136. nu. 17. & 18.

testò di non voler dargli, ciò, ch'egli diede a lei, e ciò, che conuennero ambidue fu vna condannatione espressa della DEVOLVTIONE; La dote della Reina Isabella, la di lei rinuntia, la contradote fatta dal Rè, e le regole date al contratto, tutto non poteuano più chiaramente condannarla, bandirla, e discacciarla, quando si fosse trattato per altro di persone priuate, e di cose sottoposte naturalmente alla DEVOLVTIONE medesima.

Disuguaglianza, e dote della Reina Isabella.

Difesa prima.

Punto primo.

LE prime parti della Giustitia sono il distribuire vgualmente ad ogniuno ciò, che gli tocca. Se però la DEVOLVTIONE è vna donatione reciproca tra i maritati, necessariamente ella dee in tutte le parti essere vguale. Le constitutioni del Brabante, e dell'altre Prouincie vollero espressamente, che tutto ciò, che si conferiua dalla parte del marito, fusse parimente contribuito dal canto della moglie. Le leggi, che habbiamo addotte a dimostrate il nome, e gli effetti della DEVOLVTIONE, non in tutto sconosciuti ne' termini della legge Imperiale, vogliono, che allo stesso passo camini ciò, che donò la moglie, e quello, che tocca al marito. Tutti gli statuti, e tutte le consuetudini, che inducono la donatione per causa di nozze tra i consorti, hanno vn riguardo certo, ed vna rispettiua riflessione, almeno in parte, tra la contradote statutaria, e la dote, che espressamente portò la moglie. Tra l'vna, e l'altra vi è vna proportione necessaria. L'Imperador Giustino espressamente dichia-

dichiarò, che qualora si accresceua la dote, e la donatione fatta per le nozze, non si douesse l'vna accrescere più dell'altra, ma esser douessero nel medesimo termine, e nella medesima quantità.[a] Aggiunse Giustiniano, che quando l'vna parte faceua l'aummento, douea vgualmente farsi l'accrescimento anche dall'altra;[b] cōcorrono altri testi, ed altri autori esclamando, che ciò, che pensa di guadagnare la moglie de' hauere proportione con ciò, ch'ella portò nel matrimonio, e che il tutto de' essere vicendeuole, corrispondente, ed vguale:[c] Così in alcuni paesi, anche hoggidì si dà la donatione per le nozze vguale in tutto alla dote:[d] Altroue altrettanta parte guadagna la moglie dell'aummento, quanto ne può hauere il marito della moglie;[e] ed è in molte parti stabilito, che la moglie non guadagni il dotale aummento se non à proportione della dote da lei gia pagata al marito, il che pure fu prima dalla legge imperiale ordinato:[f] E se vi è statuto, che permetta, o vieti il guadagnare la dote all'huomo, il simigliante s'intende nella contradote per la donna.

Se la consuetudine Brabantina nasce dalla comunione de' maritati, come pur prouiamo, niente è più proprio della società, che l'vguaglianza, altrimenti non sarebbe compagnia, ma disunione quella, nella quale l'vno apportasse grosse sostanze, e l'altro niuna cosa recasse. Se, come diciamo, è vna donation vicendeuole, dee essere reciprocamente con vguaglianza, se non totale, almeno di qualche proportione: Se poi è vn vincolo, non sarà mai di giustitia, che il legame si ponga all'hauer del marito, e la moglie non obblighi alcuna cosa del suo. Come adunque poteua il gran Monarca Filippo comunicare nelle prime nozze alla moglie, e per essa a' figliuoli Stati immensi, ed incomparabili Signorie, quando ella porta espressamente vna dote, che a rispetto della grandezza

reale

a *l. si const ante. C. de donat. ante nupt.*

b *Auth. sed iam necesse C. eod.*

c *Auth. Dos vbi Bald. in summ. & Auth. permissa. §. si igitur Cod. eodem; Auth. æqualitas C. de pact. conuent. & lat. in corpore vnde sumitur de æqualitat. dotium §. 1. colla. 2. const. 8. l. lege Leonis. C. eod. & in collat. 9. tit. 1. vt sponsalit. largit.*

d *infra.*

e *infra.*

f *Auth. de non elig. 2. nubent. §. illud. Raden. cons. 94. nu. 12. Caren. res. 155.*

reale consiste in poca somma di contanti? Pure se si hauessero hauuti ad osseruare gli statuti del Brabante, e di tutte quasi le Prouincie, doueua il Re Cattolico sopraiuendo comunicare a' figliuoli del primo matrimonio per forza della DEVOLVTIONE l'intera proprietà di Paesi così vasti. All'incontro, se egli prima fusse morto, douea la vedoua Reina, secondoche dispongono quegli statuti, hauere la metà, ò tutto l'vsufrutto in quegli Stati.[a] Ciò in ambidue i casi operaua la comunion maritale, e la DEVOLVTIONE insieme introdotta dalle accennate consuetudini. Chi sarà dunque, chi creda, che Sua Maestà pensasse di comunicar tanto, e di conferir Prouincie intere alla moglie, ed a' figliuoli di quel matrimonio? Come volle mai priuarsi della facoltà di poter disporre del suo proprio, e di lasciar cosa alcuna a' figliuoli, che egli poteua hauere dell'altre nozze, quando riceueua dalla moglie stessa vna somma ristretta, e limitata in dote? Per escludere la società, niuno argomento è più chiaro, che il vedere, che vn compagno niente conferisca nell'vtilità comune. Non può hauer luogo vn cambio, quando l'vna delle parti pretende di hauere alcuna cosa di gran pregio, dando vna di picciolissimo valore. La Dote, che appena basta per vna minima parte delle spese d'vn gran Monarca, non può fare, che in ricompensa habbia il marito a contribuire Prouincie tanto riguardeuoli. Se alcuno stima di poco valore questo argomento, senta ciò, che ad altro proposito, ma opportunamente per noi, ci recò in lingua Spagnuola l'autore del trattato Francese.

a Medietatem vsusfructus nō existentibus liberis. ex cap. 9. art. 15. consuet. feud. Braban. & existentibus filijs integrum ex art. 17.

Richiedeua, dice egli, l'vguaglianza, che, se il Re Cristianissimo faceua la Serenissima Infante Reina d'vn grande Stato, ella ancora portasse almeno la speranza di alcuna Corona, e che, se i figliuoli, che hanno a nascere di questo fortunato matrimonio, congiungeuano di nuouo il sangue

In tract. contra. fol. 128. idiomate Hispano.

gue delle due case le più Auguste del mondo, non fusse ella esclusa di poter riunire alcuno de' suoi proprij Stati.

Richiedeua l'vguaglianza, che, si come il Re pone la Corona di Francia sopra la testa de' figliuoli, che discendono dal tronco di Spagna, non fusse la Reina sua sposa priuata di trasportare almeno a' suoi proprij figliuoli la ragione delle Corone de' suoi antecessori.

Queste sono le querele dello Scrittor Francese nel matrimonio della Reina Teresa con la Francia, e noi ce ne seruiamo nelle nozze della Reina Isabella con la Spagna. Non può dolersi nel suo caso la Francia: ella non dà cosa veruna a' figliuoli nel primo matrimonio: la successione, che passa nel primogenito maschio, non nasce più dall'vn matrimonio, che dall'altro: il maschio dell'vltime nozze esclude le femmine di tutti gli altri letti precedenti, anzi le femmine e del primo matrimonio, e d'ogni altro rimangono escluse sempre da' maschi non solamente vguali, ma rimotissimi. Niente adunque può pretendere per cagion del primo matrimonio, chi niente gli conferisce. La Spagna è più liberale verso le femmine, ammettendole più d'vna volta, nondimeno con lo stesso argomento del contrario non doueua Sua Maestà Cattolica comunicare alla moglie, ed a' figliuoli del primo matrimonio quasi tutti i Paesi bassi, quando la Reina Isabella gli portaua in dote vna limitata somma di contanti: la sposa Reina non potea dargli vna minima speranza, esclusa per sempre dalla legge Salica di poter pure aspirare anche dopo tutto il parentado alla sua paterna Corona di Francia.

Ho io ben notitia, che il nostro Cristineo forma la medesima quistione, se la comunione possa esser impedita dalla disagguaglianza delle sostanze trà' maritati, e sò, che egli parla di questo nella decisione appunto, che egli fa comune, e per la società maritale,

In decis. sæpius allegata 216. n. 8.

ritale,

ritale, e per la DEVOLVTIONE. Tuttauolta egli si rimette al famoso Pecchio,[a] e ne porta la decisione del suo Senato, per la quale fu dichiarato, che la disagguaglianza, e la pouertà della moglie non leuaua la comunione tra' consorti. Conclude però il Cristineo, che l'effetto della compagnia de' maritati habbia ad hauer luogo, anche quando l'vno de' consorti è assai ricco, e l'altro assai pouero, ne in questi termini egli è solo. Nondimeno la sua dottrina, e degli altri, che parlano in simigliante materia, hanno il fondamento ben diuerso dal nostro. L'essere il marito, e la moglie compagni del letto, e della casa celeste, ed humana, come dicono, li fà tanto più essere compagni nelle cose, che si vanno dopo il matrimonio comunemente acquistando. Parlano il Cristineo, e gli altri ne' termini di quella comunione, che è ristretta a' trafichi mercanteschi, ed alle cose, che giornalmente si acquistano: In tal caso, se le donne non portano grande auere nel matrimonio, essendo anch'esse date a' trafichi, sono abili a far guadagni di gran rilieuo.[b] Colà più d'vna volta si è veduto, che dalle femmine è nata la ricchezza, e'l ristoramento delle famiglie.[c] Coloro, che dissero, che anche le donne pouere, e senza beni participauano delle facultà del marito, hebbero il principal fondamento, o sulle speranze de' futuri acquisti, o sulle opere, che sono le femmine tenute a prestare a' loro consorti.[d] Queste ragioni però procedono tra le persone priuate, e auuezze a' guadagni de' traficanti, ma non possono già militare nel matrimonio d'vn gran Re. Queste possono hauer forza, quando si tratta della società delle cose mercantesche, ma non già della comunione, e della DEVOLVTIONE delle feudali. I guadagni de' mercatanti sono sconueneuoli, ne si deono pur imaginare, trattandosi d'vn matrimonio di due Corone, e però non ha luogo la società maritale

a *de testam coniug lib. 2. c. 3. & 4.*

b Mulieres enim mercaturā exercent id. *Christin. ad consuetud. Mechlin. tit. 9. art. 8. 10. & 11.*

c *dicto tit. 9. & art. 11.*

d vt de spe cōmunis lucri, & de operibus *Giurba ad consuetud. Messan. c. 16 gloss. 1. p. 1. nu. 6.* & de operibus *Cassan. ad consuetud. Burgund. Rub. 4. §. femme mariè in verbo mariè num. 2. Peckh. de testa. coniug. lib. 2. d. c. 3. n. 2. ea quæ sine dote venit multo obsequentior viro est: & infra; mulier tenuiter, & sobriè educata frugalius familiā regit minoribus contenta est, atque ad conquirendas diuitias maximam operam, quæ loco pecuniæ mariti fit, confert.*

ritale in questa sorte di personaggi, ma non può anche hauer luogo l'altra società delle cose feudali, mentre ne sono escluse anche le speranze delle successioni. E perciò quello, che non fu comunicabile ne' consorti, non può anche passare alla DEVOLUTIONE de' figliuoli. Siami lecito d'vsar l'essempio d'vna serua, trattando d'vna gran Reina. Disse vn'Autor Portoghese, [a] anche ne' termini di quella società maritale, che procede ne' guadagni, che vno, che si ammogliaua con vna serua, non era sottoposto alla comunion maritale, perche la moglie con la sua schiauitudine non era capace di acquistare alcuna cosa al marito. La Reina Isabella, benche figliuola della gran casa di Francia, nacque nel suo paese suddita, e non mai abile ad essere in quel reame Signora. Ella hauea la resistenza della legge paterna, che non l'ammetteua a potere acquistare vna minima cosa degli Stati del padre suo, e però non potea parteciparne, e non potendo essa conferire alcuno de' suoi Stati paterni, meno potea obligare il marito alla reciproca comunione. [b]

[a] Cabed. decis. 150. per totam vidend.

[b] Auth. qua nihil C. de pact. convent. Cassan. d. § 2. in verbo & participante num. 2. nam si statuto, vel consuetudine vxor bonorum mariti habuisset vsumfructum aequitas suadet, vt maritus simili iure in bonis ab ipsa relictis gaudeat ita PecK. de testam. coniug. lib. p. c. 6. n. 3.

Non poteua la Reina Isabella, porre in vece de' beni, che non haueua, l'opere, e le fatiche seruili nelle facende domestiche; in lei tutte le speranze cessauano di potere vna volta conferire alla Spagna l'eredità di qualche Stato, onde mancauano tutte le ragioni, colle quali fu sostenuta altre volte la comunion maritale.

Ma dato, che la DEVOLVTIONE, auuegnache molto partecipi della comunione congiugale, più propriamente sia vna donatione tra marito, e moglie, e ch'essa vaglia più, col nome di donatione, che con quello della società, come disse vn dotto Ciciliano [c] scriuendo sopra simili consuetudini; ottimamente lo stesso Autore distinse, che qualora siamo in cose, che appartengano alla donatione per le nozze, o a lei simili, molto più, che nella comunione più largamente presa è l'vguaglianza neces-

[c] Repit. ad consuetud. Cattan. in consuet. vnic. de confus. bonor. cit. Tertio n. 76. ibi, & quidam dicunt, quod nō valet vt societas, sed vt donatio inter virum, & vxorem.

saria;

saria; e ciò veramente da per se rimane assai chiaro, poiche e[a] nella donatione delle nozze, e nelle DEVOLVTIONE, non si considerano l'opere, o l'industria d'vno de' maritati, ne le speranze degli acquisti mercantili, e più incerti; ma ciò che veramente si arreca nel matrimonio, o almeno con probabile successione può hauersi: e però anche altroue col Cassaneo conchiuse, che ne' guadagni delle nozze de' camminare l'vguaglianza da amendue le parti.[b]

Ma ciò più fortemente si pruoua dalla qualità di quella dote, che pure portò la Reina nelle di lei nozze: Non doueua questa dote per necessità rimanere a' figliuoli comuni,[c] ma premorendo il Rè poteua la Reina rimaritarsi, ed in tal caso la dote vgualmente sarebbe passata ne' figliuoli del secondo matrimonio, e in quelli del primo;[d] onde anche quella quantità sola, ch'essa apportaua al marito, non era sottoposta alla DEVOLVTIONE, ma con regola contrarijssima doueua passare a' figliuoli del secondo letto. Quindi, se tutto ciò, che nella sua dote hebbe la Reina Isabella, non era in conto alcuno sottopósto alla DEVOLVTIONE, come doueua il Rè marito obbligarui all'incontro Stati così considerabili?[e]

Le donne del Brabante, e delle altre prouincie non vsano le doti simili a quelle di Spagna, d'Italia, o di Francia, come hor hora hò da spiegarui; Hanno la loro portione nelle eredità del Padre, e della Madre loro.[f] Succedono anch'esse in certa parte, e portando i beni a loro toccati per sottoporli alla DEVOLVTIONE vicendeuole, giustamente pretendono, che i mariti debbano obligare i loro beni al legame reciproco; e concorrere alla scambieuole donatione: Hanno oltre a ciò mancando i fratelli la speranza della successione paterna per intero, e quando l'eredità tocca loro durante il matrimonio, ella è compresa

nella

---

a *d. alit. tert. nu. 46.*

b *id. Nepit tit. 16. num. 54. Cassan. in rub. 4. §. 2. femme mariè in verbo mariè*, & dicit quod si nō dedit dotem non potest habere dotalitium, & respondendo contrarijs ait, quod quandoque bonus dormitat Homerus.

c vt in *Deuolutione*, & in largitionibus sponsalitijs, & lucris nuptialibus *Christin. vol. 3. decis. 58. n. 5.*

d *Ciriac. controuers. 262. Gratian. discep. 581 n. 5.*

e Nam si idem statutum de lucranda dote idem erit in donatione propter nuptias, & prohibito vno erat prohibitum aliud *Phannuc. de dote gloss. 9. n. 47. & 48. Cabed. decis. 114.*

f vt latius infra

nella medesima DEVOLVTIONE: Ma che la Reina Isabella con vna dote alla Francese, o alla Spagnuola, obblighi il marito, e i di lui beni alla DEVOLVTIONE del Brabante; e che rimanendo ella padrona del suo, benche poco, per disporlo anche nel caso del secondo matrimonio; il marito leghi i suoi Stati grandissimi a fauore de' soli figliuoli comuni, e se ne spogli della proprietà, e del dominio, non è giusto, non è credibile, non potè cadere loro in mente nelle nozze, anzi nelle nozze stesse l'esclusero chiaramente, e però dissi, che appunto ciò, che la Reina portò, e la sua dote stessa, e in ordine alla poca quantità, e in riguardo alla libertà, ch'ella sciogliendosi il matrimonio haueua per disporne, dimostrò, che niente poteua essere vincolato dalla parte del Rè collo strettissimo legame della DEVOLVTIONE.

La Rinuntia della Reina Isabella.

Difesa prima.

Punto secondo.

SE hanno i mariti, e le mogli, e ciascun di loro facoltà, durando il matrimonio, o nell'atto del farlo, di toglier del tutto la comunione, e la DEVOLVTIONE nel caso loro, e se pare più che euidente, che l'animo del Re Filippo il Grande non volesse concorrere nel legame della DEVOLVTIONE a fauore de' figliuoli del primo matrimonio con tanta disagguaglianza; che sarà poi, se vedremo, che anche la Reina Isabella hebbe vna voluntà totalmente contraria a questa comunione, della quale andiam fauellando? Niuna cosa può meglio ciò dimostrare,

mostrare, che il vedere, che non solo con tacita, e presunta volontà la Reina Isabella rinuntia a questa comunione, ma espressamente ella se ne fa incapace. Rinuntiò adunque la Reina Isabella, come è certissimo, e come si va dicendo nel trattato contrario, e per se, e per gli figliuoli ad ogni successione, che mai potessero hauere. Dichiarossi con questo euidentamente, che ella non volea comunicare al marito, o al matrimonio cosa alcuna. Questo è di vantaggio per assicurare il nostro punto: mentre si rinuntia la cagione della comunione stessa, maggiormente se ne rinuntiano gli effetti. Non bastaua la troppo chiara esclusione della legge Salica contraria per sempre alle femmine, ed a' loro discendenti: vi fu aggiunto vna rinuntia più ampia, che mai potesse essere, nella quale la Reina Isabella rinuntiaua al fratello Re Luigi decimoterzo, ed alla sua Corona qualunque eredità, successione, o ragione presente, o futura, spogliandone se stessa della speranza, e della possibilità ancora. Laonde quella gran Reina, che era tutta giustitia, e sorella di Luigi chiamato il giusto, non volle certamente entrare con tanta ingiustitia, e disagguaglianza in alcuna compagnia col marito, quando si priuaua della possibilità stessa del comunicar con esso lui cosa alcuna. Essa rinuntiando il tutto alla Francia, donò tutte le sue ragioni alla famiglia, e non le rimase, che donare alla Spagna, ed a' proprij figliuoli. La sua morte non poteua confermare niuna cosa, ch'ella hauesse già donato al marito, o a' figliuoli, e però anche non produrre effetto alcuno nella portione del Re marito, quando non vi concorreua quella della moglie.

Nel Brabante, e nelle altre vicine Prouincie per lo più non sono le donne escluse dalla successione de' padri, e delle madri loro. E vero, che in alcuni luoghi non sono ammesse ne' feudi, quando però vi sono i maschi, ma in difetto di questi, anch'esse vi

succe-

succedono. Nel rimanente esse hanno parte in tutti i beni della casa, e succedono a' loro fratelli. Anzi, se nella casa paterna non si truouano beni liberi, & allodiali, le femmine hanno la loro parte de' feudi;[a] Per altro se alcuna cosa diede loro il padre, o la madre nell'occasione del matrimonio, morti, che sono i genitori, si torna a mettere insieme, ed a conferire per hauer la parte, che lor tocca nella roba della loro casa.[b] Non sono colà escluse dalla successione con l'esser dotate: onde nacque e la comunione, e la DEVOLVTIONE insieme ne' beni, che loro rimangono. Succede la parte del lor patrimonio, e la portione della loro eredità in luogo della dote, che noi costumiamo in Italia.[c] La legge però di que' popoli introdusse vna dote per rispetto della moglie, ed vna donatione in riguardo del marito, e questa fu formata di tutti, o della maggior parte de' loro beni.

a Christin. ad consuetud. Mechlin. tit. 10. art. 10. per tot.

b id. tit. 16. art 3. & art. 4. & 5.

c vt infra.

Il fondamento della DEVOLVTIONE sono gli stabili, o i feudi, che vicendeuolmente si portano nelle nozze, o almeno vna probabile speranza di poterne hauere; Ma quando si rinuntia alla successione di ogni hauere, benche lontano, non vi hà dubbio, che senza beni immobili non può esserui DEVOLVTIONE; chi però rinuntia al fondamento, certamente non vuole gli effetti, e le altre cose conseguenti. E ordinario, che i feudi si dispongano in que' paesi ne' patti delle nozze,[d] se si portano nel matrimonio, possono soggiacere alla DEVOLVTIONE, ma se si lasciano agli agnati, non entrano nelle cose matrimoniali, non li gode il marito, ne passano con la DEVOLVTIONE a' figliuoli comuni; Gli atti contrarij alla società la dimostrano sciolta, & essa facilmente si rompe co'l dissenso, se fù prima formata dal consenso:[e] Se'l marito promise morta la moglie di restituire tutta, & intera la dote, egli mostra di non volerne il guadagno statutario, e con vna tacita volontà fa vn'espressa rinuntia;

d id. Christin. d. tit. 10. art. 6.

e vulg. in trib. Giurba ad stat. Messanæ. c. 7. gloss. 19. p. 1. n. 9. Christin. vol. 3 decis. 61. n. 3.

tia; La Reina Isabella, che rinuntiò alle successioni di tutti gli Stati, si dichiarò di non voler la DEVOLVTIONE, che rattiene, i feudi tra' figliuoli comuni, e così protestò per conseguenza necessaria di non volere vn simile beneficio da quelle consuetudini; Nella Cicilia i maritati, che nelle nozze descriuono i propri beni con inuentario, fanno conoscere, [a] che non vogliono metterli insieme a fauore del matrimonio, o de' figliuoli, come ad esempio della DEVOLVTIONE fà la loro accennata consuetudine. Deono tutti i beni, e tutte le speranze portarsi senza riguardo nel matrimonio, se si hanno a sentire gli vtili scambieuoli a fauore de' giugali, e de' loro comuni figliuoli: Solo il farne vna nota mostra, che ognvno vuol tenere il suo per se: Che sarà poi il rinuntiarli affatto, e l'abdicarsene totalmente? Io non condanno la rinuntia, che fece la Reina Isabella alla sua casa, ma ne cauo vn argomento, che s'ella rinuntiò tutto ciò, che potea pretendere, alla famiglia, non volle poi conferire al marito ciò, che a lei non si doueua. Il dichiarare, che in caso di restitutione ognivno vuole hauere per se i beni, esclude affatto la comunione, e la donatione maritale: [b] Ma il rinuntiare anche le speranze ad altrui, che sia fuori del matrimonio, fa conoscere, che ne pure vi fu pensiero d'obbligarsi alla DEVOLVTIONE, tutta contraria, ed opposta alla Rinuntia della Reina. Rinuntiò adunque agli Stati, rinuntiò alle speranze, rinuntiò alle cagioni, & agli effetti insieme della DEVOLVTIONE; E però come, pur dissi, la Reina Isabella, e colla dote ristretta in certa somma di danaio, e colla rinuntia fatta a' suoi si mostrò in tutto alienissima dalla disputata DEVOLVTIONE.

a *Giurb. ad consuet. messan. c. 1 gloss. 7. n. 56. Musa ad consuetud. Panormi post Palac. Rubios, & alios vidend. ad c. 44. n. 38.*

b *Giurba dict. glos. 7. n. 55.*

La religiosa mente poi del Re sposo saldissimo osseruatore della data fede concorse con pienezza di volontà alla rinuntia della Reina Isabella: l'accettò con tanta stabilità, che non mosse pure

il pensiero per figurarsi mai, che alcuna benche rimotissima successione gli potesse venire dal lato della moglie. Così, mentre consente, che la moglie rinuntij a tutti gli Stati, che le possano appartenere, e contrae il matrimonio con simili conditioni, rimane col reciproco consentimento de' consorti esclusa affatto la comunione, e la DEVOLVTIONE insieme.

Ma, perche maggiormente campeggi la ragione, che milita nella rinuntia della Reina Isabella egli è da considerarsi ciò, che auuenne in quel tẽpo.[a] *All'hora si fecero due matrimoni tra le due Corone l'vno di Donna Isabella di Francia con Filippo dappoi Rè delle Spagne, l'altro di Donna Anna d'Austria con Luigi Decimoterzo Rè di Francia, e come la figliuola di Francia, che andaua in Ispagna, non potea mai pretendere la Corona di suo Padre per ragione della legge Salica, ch'esclude da se le femmine, gli Spagnuoli desiderando vna vguaglianza intera in questi matrimoni vollero, che anche quella di Spagna, che andaua in Francia rinuntiasse al Trono de' suoi passati:*[b] *Gli Spagnuoli* (dico) *che affettauano estremamente, che l'vguaglianza fosse perfetta, stipularono, che Anna d'Austria fosse esclusa di poter venire alla Corona di Castiglia nel modo, ch' Isabella di Francia era esclusa di poter mai giugnere a quella di Francia per la legge Salica, la quale non ammette, che i maschi*. Concorse la Francia al giustissimo desiderio della Spagna desiderosa d'vna giusta vguaglianza in tutte le cose di que' due maritaggi:[c] *Quì dunque per risolutione non si hà da lasciar di ponderare, che hauendo la Francia, e la Spagna procurato con gran sollecitu-*

a *trat. contrar. fol. 135. entonces se hizieron dos scaamientos entre las dos coronas el vno de Doña Isabel de Francia con Felipe despues Rey de las Españas, y el otro de Doña Ana de Austria con Luis decimo tercio Rey de Francia, y como la hija que iua a España no podia jamas pretender a la Corona de su Padre, por raçon de la ley Salica, que excluie della las hembras, los Españoles desseando vna igualdad entera en estos casamientos quiseron tambien, que la de España, que venia a Francia renunciara al Throno de sus antecessores.*

b *Dialog. contr. fol. 32. les Espagnols, qui affectoient extrement, que l'egalitè y fust tout entiere entre le deux partis stipulerent qu' Anne d'Austriche fust exclose de pouuoir venir a la Couronne de Castille de mesme qu' Elizabet de France estoit exclose de jamais paruenir a celle de France par la loij Salique, qui n'y admet que des masles.*

c *fol. 271. tract. contr. en resolucion no se ha de dexar de ponderar que auiendo la Francia, y la España procurado con mucho cuidado que las cosas en este casamiento fuesson de parte, y de otra perfetamente iguales quedarà*

citudine, che le cose in questo matrimonio fossero dall'vna parte, e dall'altra perfettamente vguali, rimarrebbe souerchia tutta questa cura nel punto più essentiale de' concerti matrimoniali, se i figliuoli della Reina Donna Isabella, morendo essa prima del marito, participassero del beneficio della DEVOLVTIONE, la doue i figliuoli della Reina Donna Anna non lo poteuano hauer in conto alcuno nella Francia. L'Argomento cauato da massime per altro vere, ma apportate dalla parte contraria, e dalle stesse sue parole va molto più stringendo nel nostro caso, che non faccia nel suo: Vuole l'autor contrario, che i figliuoli della Reina Isabella anche morendo essa prima del marito godano l'aummento della dote, poiche in simigliante caso l'haurebbono goduto i figliuoli della Reina Anna in Francia: Hor questo per ora non s'impugni; Ma che diremo noi della DEVOLVTIONE, in tutto simile all'aummento, che hora pretende la Francia, come fra poco di nuouo hò da soggiungere? Se dal matrimonio della Reina Donna Anna fosse nata vna femmina, e poi la Reina fosse passata prima del Rè Luigi ad altra vita, haurebbe la Infante Francese hauuto Stato alcuno del Padre per ragione della DEVOLVTIONE, o per altro? E se la Francia non haurebbe ciò permesso, come hora lo pretende dalla Spagna? come questo può concedersi con la vgualità stabilita ne' due matrimoni, come può estendersi oltre al Dotario, e all'Aummento conuenuto, del quale dobbiamo hora parlarui? Diranno forse, che le leggi del Brabante ciò dispongono; ma quando mai lo disponessero, non è certo, che anche le leggi di Castiglia chiamauano dopo i maschi la Reina Anna allo scettro, e pur essa vi rinuntiò, perche fossero vguali i matrimoni reciprochi? Perche le consuetudini degli Stati dell'vn Re, e dell'altro erano diuerse,

frustado este trabajo en el punto mas essencial de los cōciertos matrimoniales si los hijos de la Reina Doña Isabel muriendo ella antes de su marido, & postea sequitur, no gozauan del aumento de la dote pues los hijos de Doña Ana de Austria estauan en Francia seguros del Douaire *de su madre aunque huuiere muerto antes del Rey Christianissimo su esposo.*

le conuentioni matrimoniali riducessero il tutto all'vguaglianza: La sostanza di que' concerti, e di quelle rinuntie fu il togliere tutte le differenze degli statuti, e che in vn matrimonio si praticassero in tutto, e per tutto le stesse conditioni, la dote, la contradote, e le successioni de' figliuoli colle regole medesime dell' altro. Non fu però statuto, o consuetudine veruna, che desse norma a quelle nozze, fuorche il conuenuto, e l'vguaglianza anima di tutti que' contratti: Niente habbiamo noi più replicato, che 'l dipendere la DEVOLVTIONE dal matrimonio, e ch' ella nasce, quando si fanno le nozze, e si conferma, quando si sciolgono: Ch'ella è vna chiara, e reciproca donatione per le nozze, ch'ella è vna parte del matrimonio. In Ispagna adunque vi sarà questa donatione tutta a fauore della Reina Isabella, e de' figliuoli di lei, e ad esclusione de' figliuoli degli altri matrimoni; vorranno i Francesi introdurla a beneficio di quel maritaggio, e de' figliuoli della loro Principessa, ma escluderla però in ogni caso delle nozze del Re loro? Colla loro legge Salica nimica delle femmine, scacciano in simil caso la Morganatica, chiamata pure impropriamente Salica, dal matrimonio di Luigi decimoterzo, e la vorranno poi ammettere in quello del Gran Filippo Quarto? Oue sarà l'vguaglianza? Si rinuntierà per ragione di questo dalla Reina Anna alle leggi di Castiglia note, giuste, praticate altre volte, e che ammettono le femmine in difetto de maschi, e dourà all'incontro hauer luogo la legge del Brabante, strana, e in riguardo a' Principi barbara, e che ha da escludere i maschi in concorso di femmine della stessa linea, e dello stesso grado? Ditemi, oue è questa vguaglianza? Se le femmine, o i descendenti di esse hauessero potuto succedere in Francia, erano senza le conuentioni vguali i matrimoni; Le conuentioni escludendo per quella volta le femmine anche di

a d. c. vnic. de filijs nat. ex matrim. ad Morganat. ibi, quod Mediolani dicunt ducere vxorem ad Morganaticam, alibi lege Salica.

Spa-

Spagna ridussero alla stessa misura la diuersità degli statuti: Come adunque in questa occorrenza voi chiamarete vguaglianza, che negli Stati Spagnuoli le femmine della Reina Isabella priuino i fratelli, e che mai non sieno ammesse le femmine della Reina Anna in Francia? Negli Stati del Re Cattolico egli sarà spogliato dalla sua proprietà tosto, che muoia la moglie: ed in Francia i figliuoli niente hauranno di più morta la loro madre? Pretendono l'aummento in Ispagna anche morendo prima la genitrice, perche dicono praticarsi il simigliante in Francia; e pure la DEVOLVTIONE, che è vna vera specie d'aummento matrimoniale, è con tanta sicurezza pretesa negli Stati dell'vno, quando non può mai hauer luogo ne' paesi dell'altro Re.

Forse in Ispagna hauranno voluto escludere la sorella, che si maritaua in Francia, anche del beneficio delle cose future, & hauranno voluto, o con vna immensa donatione, o con odioso legame obligare a fauore della Francese Principessa, che veniua in Ispagna, vna parte così bella degli Stati; Se in mano dello sposo Reale era il consentire alla DEVOLVTIONE, o il non ammetterla: se principalmente si desideraua e nell'vn matrimonio, e nell'altro l'vguaglianza: se questo fu stabilito, e concertato tanto espressamente, come poi la Spagna, la quale non vuole, che la Francia habbia maggior beneficio di lei in queste nozze reciproche, vorrà soggiacere all'odioso peso della DEVOLVTIONE, e per essa escludere i propri maschi per le femmine non per altra ragione, che per essere nate del matrimonio della Principessa Francese? Se l'vguaglianza si vuole in quelle cose, oue si tratta dell'vtile, e del beneficio solo della successione; che sarà poi, quando si tratta di sfuggire vn danno, di non sottoporsi ad vn peso, e di non fare in pregiudicio della mascolile discendenza vn dono così pregiudiciale, & vna liberalità

così

così dannosa alla femmina del primo letto? Men male era, che la Reina Anna, e suoi figliuoli in mancanza de maschi succedessero negli Stati del Re Cattolico; che in fauore del matrimonio della Principessa Francese Isabella vedere spogliato di gran parte de' suoi Stati il Re fanciullo delle Spagne da vna sorella, che non può allegare altro, che'l beneficio del matrimonio materno, ed vna grande disagguaglianza in vn contratto, che fu desiderato tutto vguale all'altro. Si escluderà la Reina Anna da vn beneficio giusto per se medesimo, e si ammetterà la Reina Isabella alla DEVOLVTIONE in termini tanto pregiudiciali? Trattauasi nel primo caso di leuare vn vtile alla Reina Anna, e nel nostro di fuggire vn danno a tutta la Monarchia. Si che per ragione molto più forte l'vguaglianza de i due matrimoni esclude la DEVOLVTIONE non meno dall'vno, che dall'altro; e la rinuntia della Reina Isabella in tutto la discaccia, e l'allontana dalle di lei nozze.

Ne' contratti matrimoniali l'espresso fà cessare il tacito.

Difesa prima.

Punto terzo.

CHi volesse pigliare la donatione per le nozze (della quale habbiamo già tante volte parlato) ne' termini ristretti della Romana legge, ella sarebbe molto diuersa da tutto ciò, che largamente inteso, viene hora significato dal generico nome della donatione medesima. In varie forme si danno alla moglie gli vtili, ch'essa riceue per le nozze, come vari sono i nomi delle prouincie, oue si praticano: I Greci chiamarono i donatiui sposarecci

erecci col nome di *Anaclipteria*, [a] in altro luogo *d'Hipobolon*, [b] come d'vn mantenimento del vedouatico, e più propriamente *Antiferna*, [c] ch'è lo stesso, che contradote; I Napolitani più vicini alla Grecia vsarono però il nome [d] *d'Antifato*, & altre volte di Dono, ò *Donatiuo*. [e] I Catalani hanno il vocabolo di *Screix*, i Valentiani di *Creix*, [f] quasi volessero dire accrescimento. I Longobardi habbero la parola di *Morgen*, come riferisce vn'Autore in ciò non pratico, e che forse volle intendersi del nostro replicato *Morgencap*, [g] che in fatti significa la vera donatione per le nozze, come accenna il Zoesio autor Tedesco, [h] già che appunto i Longobardi fino al tempo di Tacito [i] erano popoli della Germania, e già che disse prima il Cuiacio, che questa repetita voce significa *Dotalitio*, *o Datario*: [l] Per altro con nome di *Dotalitio*, *o Dotario*, *o sia Douario*, è chiamato in Francia ciò, che la maggior parte d'Italia nomina per *Contradote*, *o Aummento dotale*, e la Spagna quasi tutta per *Arre matrimoniali*. [m]

Or si come questi tutti nomi son tra di loro vari, sono anche differentissime le forme, e gli stili de' paesi: Perche in alcuni luoghi la donatione per le nozze è fatta, come diremmo a proportione della dote, o sia in somma vguale alla dote, come voleuano l'antiche leggi, ed hoggidì si pratica in Girona; [n] o nella metà, come anticamente si vsaua nel rimanente di [o] Catalogna, doue hora è ridotta al terzo, come pure si pratica in quasi tutta la Spagna, e secondo il costume Romano allegato dal [p] Cuiacio; Auuegnache hora in Roma sia in osseruanza il quarto, come pure vsauano i Longobardi, e ne' feudi l'ottauo, come habbiamo già veduto: [q] Ma in altre parti ciò, che la moglie haueua d'vtile ne' beni del marito, niuna proportione haueua cō la dote, che fù

da

a Bulenger. d. Imperat. lib. 3. tit. 17. de nupt. Imperat & Cuiac. de feud. lib. 2. de feud. tit. 9.
b Cuiac. vt sup. add. ad Afflic. in d. c. de filijs natis &c. Argentr. ad consuetud. Britann. tit. 19. des mariages in rubric. in verbo donaire.
c Tasson. de antefat. vers. 4. obseruat. 4. n. 4.
d idem ibidem & per tot. lib.
e Fontanell. cl. 7. gl. 1. p. 1. n. 7.
f id. ibid. & Cancer. infra.
g id. Fontanell. vt supra clauf. 3. glos. 1. nu. 4.
h in comment. ad ff. & in rub. de donat. inter vir. & vxor.
i de morib. Germanor. & in addit.
l d. lib. 2. tit. 9. de feud. vbi Morgencap. est dotalitium: Tass. de antefat. vers. 4. obseruat. 4. n. 76.
m vt latius infra.
n Fontanell. de pact. nuptialib. d. clauf. 3. gloss. 1. nu. 7
o id. cl. 7. gloss. 1. p. 1. n. 14. & 20. & n. 24.
p d. lib. 13. tit. 9. de feud.

q vt supra fol. 59. in addit. in litter. F. & Cuiac. vt supra, & aliquando dotatium est in sexta, & etiam minus Castell. de donat. tract. p. discurs. 3. p. 4. n. 33.

da lei arrecata, ma solo era misurato dalla quantità de' beni stabili del marito. In Ispagna se suol'essere la terza della dote della moglie,nõ può passare la decima de'beni dell'huomo;[a] Questi in molti luoghi, e particolarmente in Lombardia non può far donatione, o aummento, ch'ecceda la quarta delle sue facultà; In Bretagna [b] il Dotario è la terza parte dell'hauere del marito; nel rimanente quasi della Francia, nella maggior parte de' paesi bassi,nel Contado,e Ducato di Borgogna [c] consiste nella metà di quello, che possiede il consorte: Così la DEVOLVTIONE obligando tutta la parte de' feudi, o degli stabili del viuente a' figliuoli comuni, riserba al medesimo l'vsufrutto intero del tutto.

Ma queste, e molte altre differenze non fanno, che tutti questi nomi, e queste diuerse forme non passino sotto al nome, e sotto al genere della donatione per le nozze: [d] Disse il Mastrillo, che, [e] quando la ragion comune, o la legge particulare parlano della donatione per le nozze, ciò si dee intendere del Dotario, dell'Antefato, dell'Aummento, e delle Arre; Vi haurebbe aggiunto la DEVOLVTIONE, se l'hauesse conosciuta: Scrisse il Caneerio, [f] che lo Screix, o l'aummento della dote in Catalogna, e la donatione per le nozze sono il medesimo, esclamando poi, che ciò s'intende in tutto il Mondo, ed impugnando vn suo paesano, e coetaneo, che prima disse altrimente, o che almeno chiamò tutte queste cose per vna donatione per le nozze, ma abusiua: [g]Il Cassaneo [h] asserisce, che il dotalitio, o sia dotario Francese, e propriamente vna donatione per le nozze, e soggiunge, che tutto ciò, che la moglie guadagna de' beni del marito, o per patto, o per vigore degli statuti, è vna donatione vera, e propria per le nozze: La liberalità sposereccia, e la donatione per le nozze adunque abbracciano tutti gli acquisti, che fa la moglie

ne'

a *l. 1. fori. tit. de las arras vbi Suarez, & in noua recopil. lib. 5. tit. 2. vbi Azeued* ait cor relatiuum esse tàm in viro, quàm in vxore

b *Argentr. ad consuetud. Britan. d. tit. 19. & in dict. verb. douaire.*

c *Cassan. des gens mariez rub. 4. §. 14. in rubric. Cristin. ad consuetud. Mechlin. tit. 16. art. 19. n. 7.*

d *Cucell. de donat. contempl. matrim. tract. p. discurs. p. n. 8.* vbi post multas differentias ait in omnibus regionibus loco antiquarum successisse donationem propter nuptias, in varijs casibus, & habere eandem naturam *ibi nu. 61. & tr. 3. discurs. secund. art. 15. n. 6. post alios.*

e *Mastrill. dec. 212. n. 23. & 24*

f *var resol. p. p. c. 9. n. 87. & 88. clamans in Fontanellam,* & asserens hoc de toto mundo.

g *Fontanell. de pact. nupt. gloss.*

h *in d. Rub. 4. §. 2. femme mariée in verb. mariè. n. 2.* vbi dotalitium est propriè donatio propter nuptias, & *in verbo douè n. 1.* vbi donatio prædicta est quidquid mulier lucratur ex pacto, vel consuetudine de bonis viri soluto matrimonio.

ne' beni del marito, o nell'vsufrutto, o nella proprietà, o per se, o per li figliuoli. E per accostarsi a' tempi, ed a' paesi più vicini in questi sensi,

E certo, che ciò, che anticamente fu chiamato donatione per cagion di nozze, è quel medesimo, ò poco differente da quello, che trà gl'Italiani chiamiamo Contradote, o Aummento di dote, tra gli Spagnuoli Arre mattimoniali,[a] e tra' Francesi il Douario, o sia il Dotario: non niego, che in molte cose non sieno diuerse, ma tutte son fatte nel matrimonio, e per cagione del matrimonio medesimo: Siano poi introdotte, o per caparra delle nozze, o per liberalità degli sposi, o in riguardo alla quantità della dote,[b] o in premio della verginità della sposa; le donationi per cagion di nozze, la Contradotte, o Aummento Italiano, il Dotario Francese, e le Arre Spagnuole, tutte sempre si fanno nell'occasione degli sponsalitij, sono parti del matrimonio, tutte son cose, che l'vno de' maritati dona all'altro, e tutte senza controuersia si deono riserbare a' figliuoli di quello stesso matrimonio; e perciò benche con nomi differenti, e con qualche circonstanza particolare, e diuersa tra loro, conuengono tutte con la DEVOLVTIONE per esser tutte donationi tra' maritati. Anzi, se la DEVOLVTIONE è generata dalla consuetudine, e non dalla espressa volontà degli sposi, non vi mancano luoghi, doue con particolari statuti s'induce in certa quantità vna tacita, e legal donatione tra marito, e moglie, ed vna statutaria contradote, o sia dotario legale, benche non espresso da' maritati, come pure hor hora habbiamo veduto. Si vsano le doti, e gli aummenti legali, e taciti in mancamento degli espressi, e de' patteggiati in tutte le parti, e più ne' paesi bassi.

Se però colà s'introducesse vna dote, ed vna contradote espressa, e vicendeuole, certamente c'esserebbe questa reciproca

a ita late in tract. contr. f.l. 267. 268., & 269. vbi ex Lupo Montaluo Couarruuia, & alijs.

b Caren. & Radenasc. vt sup.

c Mastrill. dic. decis. 212. nu. 2. & 6. Couarru. cit. ab aduersar. d. fol. 269. trac. contr. Faber. in suo Cod. de iure doc. def. p. Giurba ad stat. Messan. c. 13. glos. 2. p. 1. n. 2. vbi datur in præmium dotis, virginitatis, vel nobilitatis, & ita Fontanell. claus. 7. glos. 1. p. 3. n. 5. vbi etiam et viri liberalitate.

Dos inducta à lege cessat vbi adest dos expressa Phanucc. de dot. gl. 10. n. 34.

donatione, questa dote, e questo aummento, che la legge introdusse con vna forma tacita per supplire il mancamento dell' espressa dote, e dell'espressa donatione tra marito, e moglie.

Nel matrimonio della Reina Isabella tutto ciò, ch'ella portò, fu chiaro, ed espresso, e ristretto in certi termini, cioè negli scudi cinquecentomila, de' quali tanto si parla nel trattato contrario. Come ciò, che portò la Reina, fu certo, e stabilito dalla sua parte, così anche l'aummento dotale, e la donatione, che per cagion del matrimonio fece il marito, fu ristretta tra certi limiti. L'aummento dotale, e la donatione, che il Re fece alla moglie per le nozze, fu il valore della terza parte della medesima dote.

Eccone le parole stesse recate dallo Spagnuolo, e tratte dallo stesso libro del trattato contrario, nel quale si vede, a che si ristrigne la contradote, e l'aummento, o la donatione per cagion delle nozze, che fu fatta alla Reina Isabella, non solamente per essa, ma per li suoi figliuoli ancora.

Ità præcisè refertur in tract. contrar. fol. 365. videlicet.
Se à concertado que en lugar de las Arras *llamadas* Douayre *de que se suele vsar en Francia la dicha Doña Isabel tendrà en* Aumento *de dote del dicho matrimonio &c.*

Si è conuenuto, che in luogo delle Arre *chiamate* Contradote, *o* Dotario, *come si dice in Francia, la detta Donna Isabella haurà in* Aummento *di dote del detto matrimonio secondo l'uso de' Regni del detto Re di Spagna la quantità di centosessanta mila scudi d'oro, e due terzi, che vengono a essere la terza parte della detta quantità intera della detta dote, essendosene fatta la debita ragione.*

Il quale aummento di dote, rimanendo il detto matrimonio sciolto, e rimanendo la detta Signora vedoua del detto Principe di Spagna suo marito, verrà ad essere eredità per essa, per li suoi, e per gli altri, che hauranno ragione da lei, per poter disporre di quello così tra' viui, come per vltima volontà.

Dalle

Dalle quali parole si raccoglie con chiarezza euidente, trà quali termini fusse ristretto l'aummento fatto dal Re marito alla Reina consorte, e si ricaua insieme, che le *Arre* Spagnuole, la *Contradote*, o il *Dotario* Francese, e l'*Aummento* Italiano, nominati tutti nella prima linea dell'addotto capitolo, sono tra loro la stessa cosa, e niente diuersi dalla donatione per cagion di nozze, come è dichiarato dalle leggi Spagnuole a questo stesso proposito allegate dall'Autor Francese. Sì che niente vi è di più chiaro della conuention maritale d'all'ora per dimostrare, infin doue si stendesse l'aummento stabilito, e fin doue con nome più ampio giugnesse la donatione espressa per le nozze, la quale poi fa cessare la tacita, che è la DEVOLVTIONE accennata. Quanto adunque fu portato nel matrimonio, quanto communicarono, e conferirono gli sposi Reali, hebbe vna certa limitatione, ed vna ferma conuentione: quello, che fu espresso, leuò in conseguenza ogni presuntione del tacito. La dispositione d'vn huomo fe, che non procedesse quella della legge: Cedè vn'oscura consuetudine alla volunta de' consorti ben chiara; essi niente più pensarono d'obligare, e di lasciare alla comune discendenza, che la dote, e l'aummento, che a riguardo di essa dote si faceua: La DEVOLVTIONE però vsata ne' casi, doue non si costuma altra donatione espressa, non pensò mai di concorrere in quell'altro, nel quale apertamente fu dichiarato tutto ciò, che s'haueua a guadagnare a fauor di quel matrimonio, e de' figliuoli di esso; Chi nell'aummento espresso anche premorendo la madre lasciò vna certa somma dell'hauere paterno a' figliuoli, nulla più volle dare a' medesimi nel caso stesso; L'inclusione d'vna parte fù esclusione del rimanente.

a ex l. 1 tit. 1. de las dot. y de las donac. y de las 4. par. l. 1. de las arras l. 3. for. l. 23. ibi. l. & ex Lupo Mont. talu. & Conarru. ab eo allegatis.

Christin. ad consuet. Mechlin. tit. 16. art. 24. in addit. & decis. 153. vol. 3.

vulg. iuris.

Per chiarezza maggiore di questo punto è necessario dare vn paragone anche più preciso trà la donatione per le nozze, e

la DEVOLVTIONE Brabantina.

Mettiamo il caso confaceuole al nostro; Vn Barone di Brabante, che hà molti feudi ordinari, e sottoposti alla DEVOLVTIONE, prese in moglie vna dama qualificata del Paese: Supponiamo, che'l Cielo habbia benedetto il lor matrimonio con prole numerosa: Or possono succedere due casi intorno a' feudi del marito, ed in proposito della DEVOLVTIONE: Vno è premorendo il marito, l'altro rimanendo egli vedouo.

Se prima muore l'huomo, la moglie in virtù della tacita donatione matrimoniale non riuocata prima di morire dal marito è in Brabante la padrona de' feudi di lui; ma questa donatione benche appaia fatta nella proprietà riserba la proprietà medesima a' figliuoli comuni, e l'vsufrutto è solo della donna; [a] così come habbiamo accennato dispongano nelle altre donationi per le nozze, e nelle contradoti le leggi antiche chiarissime, così s'intende il Dotario in Francia, e ne' Paesi bassi; [b] La Vedoua, in tutte queste dispositioni gode l'vsufrutto di ciò, che nelle nozze le diede il marito, e rimane a' comuni figliuoli intatta la proprietà, e così pure dispone il nostro testo feudale in Brabãte, [d] che alla moglie vedoua hauendo figliuoli dà l'vsufrutto di tutti i feudi cioè, la metà a titolo d'vsufrutto nudo, e solito, e l'altra metà col nome dell'vsufrutto hereditario, che è quello, ch'è inseparabile dalla DEVOLVTIONE, [c] come già si è veduto: già cammina concorde in questo caso la DEVOLVTIONE, e l'aumento dotale senza diuersità alcuna.

Ma se rimane vedouo il marito, che sarà de feudi già da lui donati tacitamente alla moglie? quì a prima faccia rimane strana la DEVOLVTIONE, e non in tutto conforme alle donationi per le nozze: La dote se la donna soprauiue a lei ritorna, così la donatione per le nozze rimane al marito, s'egli viue

a *statim infra.*

b *et iam dictis & Nouell. 91. Iustinian.* per illa verba, *proprietatem liberis suis ex eodẽ matrimonio conseruet. vsumfructum autem nuptialium lucrorũ habeat ipse, vel ipsa, & Christin. decis. 271. n. 18. & 19. vol. 1. & decis. 273.*

c *in art. 17. de quo nos supra hic fol 43.*

d *vt supra, & de quo vsufructu hæreditario quem vocant* ERFTOCHT *in annot. conscar. fol. 43. latè.*

viue più della moglie: Succedono i figliuoli alla madre, che muore prima del marito nella dote, ma s'ella sopraviue non la spogliano già di ciò, che sciolto il matrimonio, e fatto libero di lei.[a] Succedono essi al Padre nelle cose donate alla Madre s'egli s'egli prima di lei passa ad altra vita, ma s'egli rimane vedouo nulla acquistano.[b] Tutto al contrario opera la DEVOLVTIONE, che spoglia il genitor viuente di tutto ciò, che in vigor della legge donò nel matrimonio vltimamente disciolto alla[c] madre. Nondimeno anche negli aummenti dotali auuiene più d'vna volta, che ad esempio della DEVOLVTIONE ciò, che fù donato dal padre passi ne' figliuoli comuni anche quando prima morì la madre: La regola ordinaria, e corrente, che l'aummento morta la moglie ritorni, o rimanga al Vedouo, è molte fiate limitata se 'l costume delle genti oue si contrae, o la volontà delle persone contraenti son diuersi:[d] In Ispagna par certo, che anche morendo la madre prima passi nondimeno l'aummento a' figliuoli.

La legge 87.[e] Titol. della Scrittura part. 3. parlando della forma della donatione, o delle Arre, che fa il marito a sua moglie la dispone in questa maniera.

Io[f] concedo in donatione per cagione del matrimonio a D. M. vna tal proprietà di maniera, ch'essa, ed i figliuoli, che haueremo giuntamente possano tenerla, e disporre di essa, come di sua cosa propria.

E la legge di Toro innoltrandosi più, ordina, che se la donna non haurà figliuoli di quel matrimonio, nel quale interuenne la promessa delle Arre, e ch'ella non habbia espressamente disposto di esse deono toccare di ragione a' suoi heredi, e non al marito: così chiaro è, che questo genere di Donationi mai possono ritornare al marito, parole

pro-

a *Soluto enim matrimonio per mortem viri dos ad mulierē spectet, l. 1. ff. de dot. l. 2. ff. de pact. dotalib. l. vt autem ff. eod. Mastrill. decis. 74. per tot.*

b *Hæc est enim natura dotium, & donationum propter nuptias l. fin. C. de donat. ante nupt. Ant. Gomez. ad l. Tauri 50. n. 9.*

c *vt supra latè dictum.*

d *Per pactum enim fieri potest, vt dos non redeat ad mulierem, nec donatio ad virū Tepat. var. sentent. lib. 2. tit. de donat. propter nupt. c. 10. versic. quod dicitur. Papa decis. 147. nu. 3. Carroce. decis. 110.*

e *ita in tract. contr fol. 267.*

f *ibid. Io otorgo en donacion por causa del matrimonio a D. M. vna tal heredad de manera que ella, y los hijos que juntos tuuieremos puedan tenerla, y disponer della como de su cosa propria.*

proprie dell'Autor del contrario trattato,[a] che ſoggionge, che non ſolo in Iſpagna, ma in Francia i figliuoli ſon ſicuri del Dotario della lor madre, auuenga ch'eſſa muoia prima dello ſpoſo.

Così anche in caſo dubbioſo più d'vna volta dichiarò il Senato di Catalogna[b] à fauore de' figliuoli nominati nel contratto, che haueſſero la donatione per le nozze non oſtante, che già la madre foſſe morta; Ed hoggi tutto giorno ſi pratica nella noſtra Italia, oue le formule degl'inſtrumenti ſono ordinariamente concepute, che comprendono i figliuoli non meno, che la madre: Or ſe le ſtimatiſſime leggi di Spagna, e di Francia così diſpongono, ſe lo ſtile de popoli è oramai tale, non de' parere ſtrana, la DEVOLVTIONE, che non oſtante la morte della madre riſerba l'aummento a' figliuoli: Anzi ella de' ſtimarſi in tutto ſimile, e alle Arre Spagnuole, ed al Dotario Franceſe, e allo ſtile de contratti Italiani, che anche morta la madre, come l'iſteſſa DEVOLVTIONE Brabantina riſerbano a figliuoli tutto ciò, che loro donò il Padre.

Confeſſa apertamente Chriſtineo, che ne paeſi baſſi non vi è la dote vera, & antica, ne meno la propria donatione per le nozze, ma vi ſono i guadagni matrimoniali, che conſiſtono principalmente nell'vſufrutto:[c] Egli poi dice, che in Italia oue non affatto ſuanì l'vſo delle doti, ſi guadagnano le doti ſteſſe, ò in tutto, ò in parte: Ecco la DEVOLVTIONE tra gli altri guadagni delle nozze, che porta al marito dalla parte della moglie tutti i feudi, ch'ella hà, o può hauere in luogo della dote, e dalla parte del marito in contradote opera lo ſteſſo a fauor della donna. Ecco la DEVOLVTIONE ſimile all'aummento, ed alla dote: non però così riſtretta, come la dote durando il matrimonio, perche ſe ne può diſporre, come più piace; più legata nella vedouanza, poiche i figliuoli comuni ne ſono padroni anche

a fol. 268. Tan claro eſta que genero de donaciones nunca pueden boluer al marido, & fol. 272. Eſtauan en Francia ſeguros del douaire de ſu madre aunque huuieſſe muerto antes del Rey Chriſtianiſſimo ſu eſpoſo.

b Fontanell. de pact. nuptialib. clauſ. 7. gloſ. 1. p. 1. nu. 64. & ſeq. & d. gloſ. 1. p. 3. nu. 15. & antea clauſ. 4. gloſ. 1. n. 8. & 9. & prius Faber. in ſuo C. lib. 5. tit. 1. defin. 6.

c dec. 272. tom. 9. nu. 12. ita & PecK. de teſtam. coniug. lib. 2. c. 4. nu. 1. vbi lucrum conſuetudinarium ſuccedit loco donationis propter nuptias.

che viuendo il Padre, che n'era prima il vero, & assoluto Signore.

Difende con molto ardore l'Autore del contrario trattato, che l'aummento dotale della Reina Isabella passasse ne' figliuoli, e doppo hauerlo prouato con le leggi di Spagna, e di Francia conchiude l'argomento colla mentione, che si fè nel contratto de' figliuoli, e degli eredi della Reina. *fol. 263. usque ad fol. 272.*

Tutto ciò per hora io voglio concedere; ma chi non riconoscerà in questo aummento, che passa ne' figliuoli anche morta la madre l'istessa DEVOLVTIONE? La robba, che fu costituita nell'aummento dotale fù sostanza Paterna. Tutto ciò, che nel nostro caso si pretende colla DEVOLVTIONE è facultà del Padre: L'aummento è riserbato a' figliuoli anche morendo prima la madre, o per la legge del paese, o per quella del contratto: l'istesso auuiene nella DEVOLVTIONE l'aummento, e la Deuolutione in questi casi nascono dalle nozze, e sono fatti a fauore de' figliuoli comuni camminano nella strada medesima, ne' termini stessi, e sono finalmente vna sol cosa: come dunque due aummenti si pretendono; forsi regolandosi conforme l'immense Prouincie della Cattolica Monarchia: Tanti doueuano essere gli aummenti, quante le consuetudini, e quanti gli vsi de Popoli.

Se doueua adunque la Reina Isabella hauere più aummenti conforme lo stile degl'infiniti paesi del Gran Monarca suo sposo: Doueua a lei darsi altrettanto, come la dote, in Girona; la metà per esempio, in vna parte di Catalogna, la terza in Castiglia, la quarta ne' luoghi oue è riceuuta la legge Longobarda, l'ottaua ne' feudi: O pure meglio ella doueua hauer il Dotario nella metà de' beni del marito in Borgogna, la terza in qualche parte de' paesi bassi, ed in tutti i feudi del Brabante, e di altre Prouin- *vt diximus supra fol. 111.*

cie,

cie, hauere, e col Dotario, e colla Deuolutione insieme l'vsufrutto di tutti i feudi; In alcune parti premorendo essa doueua niente lasciare a' figliuoli; in altre con la stessa DEVOLVTIONE, e con l'accennate leggi di Spagna tramandare ad essi il tutto? Questa sola varietà è basteuole con la sua incompatibilità ad escludere con vn argomento efficacissimo la Francia da ogni sua pretensione.

Dicto fol. 111. vers. supr. & 112.

Io altroue hò da ponderare questo punto: Ma trattanto noi siamo in termini più forti, e senza disputa; La volontà del Rè fù chiarissima, e ciò ch'egli diede alla moglie per tramandarlo a' figliuoli anche nel sentimento dell'Autor Francese è indubitato ma limitato insieme. Sua Maestà vsò la parola di Dotario, di Aummento, e di Arre in vna sola linea: Perche col nome di Dotario spiegasse ciò, che s'vsa in Francia onde veniua la sposa, e si osserua ne' paesi bassi, ed in Borgogna; colla voce di Arre si dimostrasse ciò, che si pratica in Ispagna; e con quello dell'aummento (stimato dallo Scrittore contrario, vocabolo straniero alla Francia, ed alla Spagna) si vedesse anche il nome più praticato in Italia; ad effetto però, che s'intendesse, che ciò era quello ch'egli pensaua mai di dare in tutto, e per tutto in quel matrimonio spiegandolo nella voce Spagnuola, nella Francese, e nella Italiana, perche le lingue principali, che s'vsano ne' suoi Stati d'Europa intendessero, che vna sola cosa egli dar voleua co' sinonimi replicati, ed intesi da tutte le nationi; la DEVOLVTIONE non fù nominata, perche era ignota nel palagio del Prencipe, ma però i di lei stessi effetti furono euidentemente espressi, come hora io diceua in quel contratto sposareccio. D'auuantaggio habbiamo replicato, come l'aummento dotale, o con più largo nome la donatione fatta per le nozze sia la medesima cosa con la nostra DEVOLVTIONE: Il pretenderla dunque

fol. 268. no puede negar, que en España este vocablo de aumento no sea del todo ignorado.

que quando vi è la donatione espressa per le nozze è voler due Dotarij, due Aummenti, due Arre, mentre quel gran Rè dichiarossi con più parole di volerne dare vn solo.

A questo proposito disse il dotto PeKhio,[a] che qualora vi era vn'espresso dotario, & vna donatione per le nozze conuentionale, tacitamente la donna veniua a rinuntiare alla prouisione della legge, & alla consuetudine della patria, hauendosi così espressamente proueduto in altra guisa: E certissimo però, che per se medesima, e per quello, che appartiene a' propri figliuoli, non può mai la moglie hauer dal marito, e da' suoi beni due benefici, cioè il legale, o statutario, ed il conuentionale: In alcuni luoghi, come in Malino, qualora fù conuenuto alcuna cosa nel contratto matrimoniale, o le fù lasciato nel testamento,[b] stà in facultà della femmina l'eleggersi, o ciò, che le lasciò il marito, o ciò, che si conuenne ne' patti delle nozze, ouero ciò, che le dà la legge del paese; In ogni parte però non si danno mai due vtili, e dallo statuto, e dal patto insieme; [c] Tanto più ciò procede nella DEVOLVTIONE data in que' paesi, oue non vi è altra donatione per le nozze, tolta quella, che introduce la consuetudine, e che in conseguenza non può concorrere con vna conuentione certa, & espressa; mentre fù introdotto il rimedio, e'l beneficio dello statuto in mancanza, ed in difetto dell'aummento conuentionale: Tutti ammettono questa massima per certa, & infallibile; e tutte queste prouisioni degli statuti de' paesi a fauore della moglie, de' figliuoli, e del matrimonio cessano, quando espressamente si è stabilito ciò, che si ha da concedere a fauore dello stesso matrimonio, della sposa, e della discendenza; e più particolarmente nella DEVOLVTIONE, la quale così facilmente si toglie dalla tacita volontà d'vn solo de' consorti: Quando poi come nel nostro caso l'aummento è accettato in modo, che più

a de testam. coniug. lib. 2. c. 1. in fin. post Maser. si mulier alio modo de dotalitio conuentionali prouiderit sic expresse sib: prouidendo videtur in illũ casum prouisioni legis, siue patriæ consuetudini renunciasse.

b id. PecK. lib. 1. c. 33. nu. 5. & c. 34. Christin. ad consuet. Mechl. tit. 9. ar. 12.

c in puncto doarij, & lucri legalis, quæ nõ debentur vbi adest cõuentio expressa: vltra PecK. d. lib. 2. c. 1. in fin. facit Argen. ad consuet. Britan. tit. des mariages. art. 436. glos. 2. n. 4. Euerard. cons. 201. si peters Duariũ factum ex prouisione hominis in pactis antenuptialibus non posset consequi ius patriæ: Cass. ad consuet. Burg. rub. 4. § 8. in verbo, & si le douaire. nu. 4. istud est verum, quod mulier non habet duo dotaria, & non potest habere nisi vnũ a marito, aut cõuentum, quod dicitur diuis; aut consuetudinariũ & de hac re Christin. d. art. 12. n. 13. & in add. ad n. 1. -.

da esso non si possono le parti ritirarsi, non vi è ragione, che si pretenda cosa oltre al conuenuto, ne può la Reina Isabella, e per essa i suoi descendenti, hauere in Ispagna il Dotario, l'Aummento, e l'Arre, ed in fine con vn sol nome il guadagno sposereccio conuentionale, e poi anche in Brabante la DEVOLVTIONE statutaria, così chiaramente disse il nostro Cristinco,[a] che quelli de' cōsorti, che hebbe in Malino la donatione fatta per le nozze, ed il beneficio matrimoniale in virtù della conuentione, non può poi altroue guadagnare dallo statuto la donatione stessa, ò altro beneficio legale per cagion delle nozze medesime.[b]

[a] *ad d. consuet. tit. 16. art. 27. in addit. in fin. post Charond.*

[b] *adeo vt etiam pactum nullum & irritum tollat in conuentionibus nuptialibus dispositionē statutariā Papon arrest. 2. tit. 2. lib. 15.* imò in puncto augumenti prouisio hominis etiam non probata tollit legis prouisionē *Faber. lib. 5 tit. 1. defin. 3. in addit. n. 8. & definit. 4. in addit. n. 10.*

Il Matrimonio contratto all'vso di Spagna.

Difesa prima.

Punto quarto.

IO non voglio di nuouo replicare, che ad escluder la comunione, o la DEVOLVTIONE è basteuole la volontà anche tacita de' consorti, e maggiormente, quando l'vno, e l'altro mostrarono con qualche segno di non voler concorrere in esse. Tra gli altri argomenti però, che si sogliono vsare per escludere, che i maritati non habbiano voluto conformarsi agli statuti de' paesi, egli è, quando essi hanno il domicilio, e l'abitation differente, e non sottoposta alle dette consuetudini: o auuenga ciò, perche gli statuti, come rigorosi, ed esorbitanti, non habbiano forza nelle persone non sottoposte alla lor giurisdittione, o perche si richieda, affine che la consuetudine habbia forza, l'vna, e l'altra suggettione, cioè dalla persona, e de' beni. Nondimeno la principal ragione si è, perche coloro, che contrassero

in

in altra patria il matrimonio, non lo fecero conforme al luogo, oue haueuano i beni, ma secondo l'vsanza del paese della loro abitatione, per doue si contraeuano le nozze. So, che non mancano Autori, che nelle successioni, ed anche ne' guadagni della dote, quando si tratta di stabili, vogliono, che si osserui lo statuto del luogo, oue sono i beni, e non già lo statuto della casa del marito. Questa opinione non è però la più sicura, ne la più certa.

Perdonino i più intendenti, e se per essere inteso da men prattici, replico ciò, che è forse souerchio per loro;

QVando concorrono più statuti nel medesimo caso, e che la diuersità delle dispositioni rende dubbiosa la forma del gouernarsi, ricorresi sempre a vedere, se lo statuto più riguardi la persona, di cui si tratta, o se più rimiri la cosa, ch'è in contrauersia. Se noi trattiamo di cose mobili, perch'elleno appunto non sono stabili in alcuna parte: non si riguarda al luogo, oue per accidente si truouano, ma si rimira alla persona, dalla quale dipendono, e la quale seguono, come accessorie: Se poi la disputa, nasce sopra d'vn fondo situato in vna prouincia, ma si discorre in ordine a personaggio naturale di altro paese: Entra la disputa, se la consuetudine, come dicemmo, sia più reale, o personale; o se alle volte ella hauendo riguardo insieme alla persona, ed a' beni si possa chiamare mista, e non dipendente da vna sola consideratione:

Afflic. dec. 126. Giurba ad consuetud. Messan. c. 1. gloss. 1. p. 1. n. 63. Caren. resol. 116. n. 1.

In questi termini alcuni hebbero auuertenza all'autorità, o alla volontà degli statuenti; altri alla volontà de' contraenti, o de' defunti. Tutti però non apportano chiara questa distintione.

Per quello, che appartiene alla podestà, ed all'autorità degli statuenti credettero molti, che gli statuti legassero in modo i fondi, e le proprietà situate ne' loro territori, che qualunque anche straniero fosse tenuto ad osseruare gli ordini di quel paese,

 nel

nel quale egli aspiraua a possedere i beni, non riguardando, se quegli, onde veniua l'acquisto, non meno di quello, che vi aspiraua, fosse Forastiere, o Cittadino, per rispetto alla situatione del fondo: Molti però vollero all'incontro, che fosse necessaria la soggettione della persona, di cui si trattaua, come pur accennammo, non meno, che de' beni controuersi; e questo fù stimato vero a segno, che se vn Cittadino d'vna patria volea succedere ne' fondi situati in vn'altra; e che in ambidue que' paesi si osseruasse vno stesso statuto, che disponesse il medesimo; ciò non ostante e la Rota di Roma,[b] ed altri Tribunali decisero, che nè l'vno statuto, nè l'altro si osseruasse, mà si ricorresse alla ragion comune: Perche si come la consuetudine della Città, oue erano i beni, non legaua il Cittadino dell'altra non sottoposto alla legge della prima: Così lo statuto dell'huomo habitatore, ouero originario d'vna patria non haueua forza ne' beni situati nel confine dell'altra: ed essendo ogni statuto inabile da se stesso non poteuano poi ne anche insieme congiungersi ad effetto, che operasse quella dispositione, che per altro era la medesima in ambidue: Così fù dichiarato, che vn vincolo d'vna Città, che obbligaua la persona, non potesse aggropparsi con quello dell'altra, che legaua i beni; non potendosi vnire due mezzi inabili al medesimo effetto; Quando gli statuti ne anche vniti haueuano forza, si doueua però ricorrere alla ragion comune, ed vniuersale per tutti.

Quanto poi alla volontà di coloro, che fecero da principio gli statuti, ritornauano gli Autori all'antica distintione,[c] che se lo statuto era conceputo in ordine alla cosa obligasse anche i forastieri alle regole del territorio de' beni: Ma se lo statuto principalmente era formato, e diretto verso alla persona, non hauessero voluto intendere de' forastieri, de' quali non poteuano ne anche disporre:[d] E qualora lo statuto pareua, che vgualmente

a *VVesembec. conf. 1. Turret. conf. 38. lib. 3. Marta de succefs. legal. p. 2. q. 13. art. 12. Thesaur. decis.* 106. *n.* 4.

b *apud Buratt. decis.* 188. *nu.* 4. *Ferentill. n.* 19. *&* 21. *& apud Ludov.* 255. *vbi Beltramin. apud Comifol.* 123. *Fenzon. post stat. Vrbis decis.* 19. *& dec.* 106. *vidend.* etiam si locus eidem principi subiectus sit *Gratian. discept.* 431. *nu.* 16. *& seq.*

c *iuxta distinctionem Ancara conf.* 327. *Tiraquell. de primogen. q.* 49. *Chrisftin. dec.* 56. *vol.* 2.

d Nam attenditur persona si est conceptũ in persona *Mazon. dec. Florent.* 107. *n.* 10.

te riguardasse alla persona, ed a' beni, haueuano i medesimi statuenti voluto ordinare, e disporre solamente, quando le persone non meno de' beni erano a loro soggette, mancando però vno de' requisiti, douersi ricorrere alla legge vniuersale; A questo si aggiungeuano le regole ben trite, cioè di lasciare operare alle cōsuetudini oltre alla legge comune, tutto il meno, che fosse possibile;[b] e l'altra, che i formatori degli statuti pensassero principalmente al fauore de' propri Cittadini, non degl'ignoti.

Quanto poi tocca alla volontà de' contraenti, o de' testatori, delle dispositioni de' quali si disputaua: Vi furono molti, che credettero douersi attendere lo statuto del luogo, oue fù celebrato il contratto, o'l testamento; Quasi, che ognvno si presuma di hauere la volontà regolata al luogo, nel qual dispose, e di cōformarsi allo stile del paese, in cui egli si truoua,[c] giusta l'antico adagio, di viuere al modo Romano, mentre che vno dimora in Roma: Ma la comune fù però, che si attendesse non al luogo, nel quale forse per accidente vn contraeua, ma al suo domicilio, ed alla sua habitatione, in ordine alla quale doueua più tosto, e verisimilmente voleua regolarsi; il che principalmente fù dalla legge tenuto per fermo nelle cose maritali:[d] Nella materia delle doti, e di tutto ciò, che vanno col passo vguale alle doti, parue, che, come il tutto era dipendente dal matrimonio, si riguardasse principalmente al domicilio del marito, ch'era la vera stanza matrimoniale; Così tutti i Dottori seguitarono quasi senza difficoltà la chiara dispositione d'vn testo, che parlaua a tal proposito: Tuttavolta se la dote consisteua in qualche stabile situato fuori della patria del marito, non lasciò d'esserui l'opinione già accennata, che si attendesse lo statuto del fondo dotale;[e] Quasi che'l marito, che si contentò di riceuere la dote fuori del suo paese, accomodasse la sua volontà al costume di quella patria, oue haueua

a vbi enim accedit forensis fit casus mixtus *Marta de success. legal p. 1. q. 13 art. 7. n. 21.* & vbi non attenditur dispositio loci mariti intrat ius comune *id. p. 1. q. 6. n. 4. 8. &* . *Peregr. cons. 90. n. 10. lib 1. Gra. discep. 709. nu. 13. & 14. Car. d. res. 116. n. 9*

b *Cancer. var. resol. p. 3. c. 7. de pact. n. 169.* & in dubio quis contrhait iuxta Patriæ consuetudinem, *PecK. de testam. coniug. lib. 2. c. 3. & lib. 1. c. 6. n. 3.* & hoc dixerat, licet postea contrarius *Cassian. ad consuet. Burg. rub. 4. §. 2. n. 4.*

c *ita remissiue Christin. ad consuet. Mechl. tit. 9. art 5. nu. 13.* & in Doario lucrando inspicitur domicilium mariti *id. tit. 16. art 27. in vltim. addit.*

d *l exigere dotem ff. de iud. Giurba ad consuetud. Messanæ c. 1. glos. 1. n. 65.*

e *allati ab eod. Giurba c. 1. glos. 2. p. 1. nu 121.* licet cōtra stet *Bald. cons. 208. in tert part.* vbi attenditur domicilium vbicunq; sint bona, & alij vt supra.

haueua i poderi: e ch'egli in ordine agli stabili stranieri si facesse Cittadino della situatione de' suoi beni.

Or se noi supponiamo Don Filippo d'Austria, o di Castiglia, e Donna Isabella di Borbone non per que' Gran Monarchi, che furono poi dopo il matrimonio, ne meno l'vno per figliuolo del Rè Cattolico, e l'altra per sorella del Cristianissimo, come erano al tempo delle nozze, ma consideriamo vn gran Caualiere Spagnuolo, o Tedesco, che habbia per eredità di femmine ascendenti vna bella quantità di feudi ordinari ne' paesi bassi, ma che non sia mai stato nella inferior Germania, ed habbia pigliato per moglie vna gran Dama Francese, all'hora douremo vedere, s'egli habbia da regolarsi agli statuti Brabantini, e delle altre Prouincie, oue sono i feudi, o pure alla legge vniuersale.

Chi sarà mai, che creda, che lo statuto di Brabante, di Annonia, e di Gheldria, e gli altri operino nelle nozze d'vno Spagnuolo, e d'vna Francese? Se la Deuolutione è odiosa da per se, è basteuole ad essere discacciata con facilità; s'ella è fauoreuole, non pensarono mai gli statuenti Belgici d'introdurre le loro consuetudini a fauore degli stranieri, e de' remoti; Il nome solo di consuetudini è basteuole per leuare ogni dubbio; Le consuetudini nascono dalle vsanze, e da' costumi de' Cittadini; dunque riguardano alle persone, e non rimirano punto i beni se non in conseguenza; come entrano con le maniere, e con gli vsi di Malino, o di Namur lo Spagnuolo, o'l Francese? Non possono ne anche volendo le consuetudini hauer forza sopra di loro; ne pretesero mai quegli statuenti di estenderle fuori della loro sfera, e de' loro paesani; Che se consideriamo quelle leggi, come scritte, e confermate da' Principe, noi espressamente le vedremo approuate solamente in riguardo de' Cittadini, come forse altroue si haurà da soggiungere; Se le ordinarie leggi delle prouincie non

Ex motibus, tempore, & tacito populi consensu nascuntur consuetudines Giurba ad consuet. Messan. Proem. p. 1. nu. 16. 17. & 18. facit Christin. ad consuet. Mechl. in prælud. nu. 2. post Anton. Piagg. n. 3. de iur. consuetud.

vt infra late.

non legano gli stranieri, molto meno potranno obbligarli quelle, che meramente nacquero dall'vso de' Cittadini, e che però hebbero il nome di consuetudini, auuegnache poi ridotte alla scrittura.

Ne in altra guisa parmi, che potessero ne anche pensare gli statuenti medesimi, ne che mai si sognassero di estendere la loro volontà più oltre del potere: Se si leggono quelle consuetudini tanto più nella materia nella quale ci trouiamo, è chiarissimo, ch'esse principalmente dispongono delle persone: Non dico già perche parlando quasi tutti di marito, e di moglie su'l bel principio delle loro leggi paia, che la lor dispositione sia diretta alle persone, delle quali primieramente si tratta; consideratione però non in tutto sprezzata da altri, ma perche veramente si discorre in quelle consuetudini di materia dipendente dalle nozze, e dalla volontà de' contraenti: e che però è tutta personale; Che se poi si voltiamo alla mente degli sposi Reali, chi dirà mai, ch'essi pensassero di regolare le nozze, la dote, la contradote, o la donatione matrimoniale colle regole a loro anche ignote del Brabante? Quì non vi vuole lungo discorso, ne autorità maggiore, che quella, che nasce dallo stesso fatto.

Vt ait Argentr. ad consuet. Britan. art. 218. n. 16. nimis personis inferrens, nimis solo adhaerens, & infra reiectus a Christin. dec. 57. vol. 3.

Altri pure vada sostenendo, che si debba attendere lo statuto della situatiene de' beni, non quello del domicilio: Che sarà, quando per escludere lo statuto Brabantino, concorre lo Spagnuolo col domicilio, del marito, il Francese con quello della moglie? Quello del luogo del contratto matrimoniale, o egli si consideri in Madrid, o in Parigi; è la legge vniuersale, che pur procede nel caso misto, e la quale nel dubbio dee hauer luogo: Si vorranno adunque escludere tutti gli statuti, e tutte le leggi, che più si deono vsare per introdurre quello de' beni? E vero, che in altri termini molti lo dissero.

Ma

Ma differentissimo è il nostro caso: non si tratta d'vna eredità, ne d'vna successione, la quale sia già in essere, e dopo la morte di chi la lasciò, debba diuidersi o ad vn modo, o ad vn'altro: ne si parla d'vna dote già constituita, e che debba acquistarsi, o non acquistarsi secondo l'vso d'vn paese, o d'alcun luogo particolare. Siamo ne' termini d'vna comunione, d'vna donatione, e d'vn vincolo tra' maritati, il quale non vi è: e perciò douendosi introdurre di nuouo questo cambio vicendeuole tra' consorti, e pendendo tutto ciò dalla loro voluntà, come si è detto, egli è certo, che si dee attendere alla persona, e non già al sito de' beni. Chi riceuè i beni d'altri paesi in dote, può essere, che pensasse d'adattarsi a que' costumi: Chi succede in altra prouincia non fugge gli statuti di essa. La dote, e l'eredità, come dissi, già vi sono: Ma il constituir la dote, e la contradote pende dal nudo volere degli sposi, e questa volontà non si dichiara da' vari luoghi de' beni, ma da' costumi delle persone, che ciò sappiano, e che ciò vogliano.

Nel contrarre il matrimonio non pensò mai vno straniere di fare questa comunione, e questa società non conosciuta, e non praticata nel paese, oue egli abita. Egli volle fare il matrimonio con quelle regole, che sono a lui note, familiari, e proprie della sua patria, ne si sognò mai di conformarsi alle leggi rimote per cagion de' beni, che egli habbia in altro luogo. Ne' nostri termini però concludono i Dottori, e più degli altri i naturali stessi delle Prouincie basse, ed i Francesi, che in queste comunioni tra marito, e moglie, ed in tutta questa materia matrimoniale si attende allo statuto dell'abitatione dell'huomo, e non al sito de' beni: Essendo l'huomo, che dee far la società, che dee donare, e che dee mettere il vincolo, si ha sempre riguardo allo statuto di lui.[a]

[a] In puncto nostro quando actus dependet à facto, & ministerio hominis a quo vim suam accipit, vt attendatur locus domicilij personæ *Christin. ad consuet. Mechlin. tit. 16. art. 34. in addit. versic. si quid si superstes*, vbi in communicatione lucrorũ inter coniuges attenditur locus domicilij non bonorum post *Charond. lib. 7. resp. 100. Papon. inf. Lou. Tronch. ad consuet. Paris. & in decis. 57. vol. 2. per tot.* vbi ita decisum in Curia Flandriæ, & in Senatu Mechlin. & ex *Burgund. ad consuetud. Flandr. tract. 1. n. 15.*

Al

Al nostro caso sono puntuali tre decisioni del Parlamento di Parigi apportate da Papponio; In quella gran Metropoli vi suol'essere la comunion de' beni tra marito, e moglie; ed hauendo vn da Lione, oue non vi è tal costume, acquistato vna casa in Parigi, fù dichiarato nondimeno il fondo obbligato a seguire il costume del marito cōpratore, e non fù participato alla [a] moglie. Così auuenne a due altri giugali sottoposti allo statuto della medesima comunione; Haueuano comperati beni nel paese, oue non vi era tale statuto; Il Senato di Parigi dichiarò, che si attendesse il domicilio de' consorti, non già il luogo de' fondi acquistati; [b] Ma in caso contrario, quando marito, e moglie, viueano in luogo oue conforme alla ragion solita non vi era comunione alcuna, l'acquisto da loro fatto nel paese, oue si vsaua questa compagnia maritale, fù esente da simil obligo: [c] Percioche, come iui spiega l'Autore, questa consuetudine riguarda le persone, che insieme possono contrarre, non già i beni acquistati: Se ciò fù dichiarato dal supremo Parlamento di Francia, & se fù poi da grauissimi Autori allegato coll'esempio stesso Francese per infallibile ne' paesi bassi non dee hauer dubbio nel nostro caso.

L'annotationi contrarie stampate poco fa in Lione conobbero ad altro proposito questa difficoltà tra 'l luogo de' beni, e della casa maritale negando esse, che si possano considerare le consuetudini (in quel suo caso) straniere *della Francia preponendole à quelle del Brabante, o della Spagna, che sono i luoghi del domicilio, e della situatione de' beni: ch'è quanto si è pratticato da considerarsi in simili occorrenze di consenso di tutto il Mondo*: [d] L'autore del Trattato poi conobbe di qual forza sia lo statuto della casa congiugale, quallora si tratta di cose, che dipendono dalla volontà degli sposi: egli

R disse:

a *Pappon. lib. 15. tit. 2. de comunion. Arrest. 13.*

b *Arrest. 14. vt supra.*

c *Arrest. 15. vt supra.*

d *fol. 73. il est aussi dificile de conceuoir porquoi l'on veut choisir entre toutes ces Loix particullieres, celles de la France preferablement a celles du Brabant, ou de la Espagne, qui sont le lieux du domicile, e de la situation des biens, ce qui a accoustumè d'estre considere en ces rencontres du consentement de tous le Monde.*

disse, [a] *le donne dopo le cerimonie della Chiesa lasciano il lor paese, i congiunti, le case, i nomi per pigliar, come vna nuoua vita, e per istabilire vn'altra familia sotto agli ordini del marito, certo è, che lo stato, il potere, le attioni della Reina fin dal punto della benedittione delle nozze si doueuano aggiustarsi, e conformarsi à questa legge del Regno*: e poco doppoi soggiunse mirabilmente per noi: [b] *di maniera, che essendo la capacità dell'operare, e del concertare personale, e non reale, è bisognato regolarsi secondo le leggi della Reina, che sono quelle, oue essa haueua destinato il matrimonio*. Personalissime son tutti quegli statuti, che parlano della DEVOLVTIONE dipendendo dalla immediata volontà de' contraenti, che vollero sempre, come si è replicato, fare il matrimonio secondo i loro costumi, e non secondo que' de' lor beni.

Ma se, come habbiamo detto, materia così chiara fosse anche impugnata; nel concorso nondimeno degli statuti contrari, come dissi, si dee ricorrere alla legge Imperiale, dalla quale affatto rimane esclusa la DEVOLVTIONE, e più ne' termini, ch'ella è pretesa.

Pure, perche queste dispute siano decise non meno dalla dispositione legale, che dallo stesso fatto; due cose rimangono a vedersi, che mettono la contrauersia fuor di dubbio.

La prima si è vna euidenza, che non ammette risposta; La volontà non può esserui, la doue manca la cognitione; come adunque il Monarca Spagnuolo voleua accomodarsi agli statuti delle prouincie basse, quando si sà, che ragioneuolmente, e per ogni argomento probabile, egli non haueua niuna notitia di essi? Simile quistione fù disputata altre volte tra' priuati; fù ricercato, se vna donna poteua scusarsi, ch'ella in ordine alla sua

dote

a *fol. 157. con que la orden requiere, que las mugeres despues de las cerimonias de la Iglesia dexen su tierra, sus deudos, sus casas, y sus nombres, para tomar como vna nueua vida, y establecer otra familia debaxo del mando de sus maridos: cierto es, que el estado, el poder, y las acciones de la Reina desde el instante de la Bendicion nupcial han deuido ajustarse, y conformarse a esta Ley del Reino.*

b *fol. 158. de manera que siendo la capacidad de obrar, y de concertar personal, y no Real ha deuido reglarse por las Leies de la persona de la Reina que son las de Francia adonde su Casamiento hauia destinado y no por las de España adonde venia como de paso para venirse a Francia.*

dote non fosse tenuta stare alle consuetudini della casa del marito con allegarne l'ignoranza: Mà fu anche creduto, che ciò punto non le giouasse; Non già perche i giureconsulti stimassero obbligata la donna a quelle consuetudini, che le erano totalmente ignote; ma perche giudicarono, che douesse ella sapere, e cercar di sapere, quali fossero gli statuti del marito; Altrimenti ogni donna allegando di non saper, quali siene queste leggi maritali, poteua contra la regola già stabilita leuarsi dall'obbligo di osseruarle; Ciò hauerebbe portato troppo grandi sconcerti, ed hauerebbe souuertito la giustissima dispositione di accommodarsi la moglie alle leggi maritali: fù però conchiuso, che, quando la donna allegaua simile ignoranza, a lei rimanesse, con la colpa della sua negligenza la pena di non valersi di tal difesa: Ma s'ella era probabilmente indotta a credere diuersamente, e pensando di prendere vn marito della sua patria lo scopriua poi forastiere, ella non era obligata a quelle leggi, che con giusta ragione non sapeua; [a] Così forse coloro, che vollero obligare il marito alle consuetudini del fondo dotale, hauranno voluto dire, ch'era l'huomo tenuto a sapere, ed ad indagare le consuetudini di quelle prouincie, oue riceueua le possessioni in dote: Diuersissimo è ciò nel caso della DEVOLVTIONE; Sono i Brabantini, e gli altri popoli de' paesi bassi obbligati a saperla; chi habitò, o chi contrasse in quelle prouincie, dee, o almeno può hauerne verisimilmente qualche notitia; Mà vn Monarca remoto, e lontano, ne verisimilmente dee, ne può saperla: E non sapendola, come egli mai potrà hauer voluto acconsentirui? E posto, che in tutto, e per tutto la DEVOLVTIONE dipenda dalla volontà degli sposi; l'essere ella ignota, basta perche rimanga esclusa; [b] Egli è vero, che si presume, che i Principi sappiano le dispositioni delle leggi: Ma questo s'intende di

a *Phannucc. de dot. gloss. 9. n. 7. vbi aly mult.*

b nam voluntarium est, id quod fit a principio intrinsico, cum notitia eius, quod geritur *D. Thom. prim. secund. q. 6. art. 1. ex Aristot. tert. Eticor. c. p. prope fin. P. Merol. disput. Theol. moral. disput. p. dub. p.*

 quelle

quelle leggi, o delle consuetudini, le quali sono inserte nel corpo della ragion ciuile:[a] che per altro vn Re grande nõ è tenuto a sapere, ne verisimilmente egli sà le diuerse cõstitutioni di tutte le sue terre; Questa fù conclusione anticamente, e comunemente riceuuta: Or noi dobbiamo considerarla nella DEVOLVTIONE, e nel gran Monarca della Spagna. La DEVOLVTIONE conosciuta per vna dispositione strana, da chi l'allega; Le cui radici, e li cui fondamenti sono impenetrabili quasi a chi più la prattica; Che non si è ben veduto fin hora, chi la spieghi adeguatamente; o sappia perfettamente qual'ella sia, ne donde nasca; Che si scuopre disuguale, con preferire i figliuoli d'vn matrimonio, ed escludere gli altri, contra l'equità, e contra i buoni costumi, come fù detto della Morganatica, tanto simile a lei; Che in se stessa è più riuolutione, che DEVOLVTIONE; Che, se pur è vna successione, coll'essere anticipata preuerte gli ordini della natura; ed appunto colla pena, che figurò Dante a coloro, che fecero i gran tradimenti, esanima quel, che par viuo, ma in ordine alla padronanza è gia reo, morto, e condannato nell'annientamento del suo perduto dominio: Questa adunque, che ristretta nelle successioni de priuati, con vn sol cenno di contraria volontà vien tolta; Questa, che per testimonio de' contrari stessi non fu mai praticata da' Principi, ne mai diede esempio di se tra le foglie reali: Questa, che ne' passati tempi fu apertamente negletta, non veduta, ed affatto ignota agli altri antecessori di sì gran Monarca, come andremo con mille casi, apportando a suo luogo: Questa pure sarà, come familiare, e conosciutissima riceuuta dal nostro Gran Monarca? Gli autori, che supposero il Principe non informato degli statuti di tutte le sue terre, visse ro in tempo, che l'Italia, della quale furono paesani, era diuisa in più Signori; Il più gran Principe era il Duca

a Nam Princeps præsumitur scire consuetudines multum vulgatas, & insertas in corpore iuris non alias. Bald. in l. 2. in fin. C. quæ sit long. consuetud. c. 1. de constit. in 6. ibi: licet Romanus Pontifex (qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere) tamen locorum specialium, & personarum singularium consuetudines, & statuta (cum sint facti, & in facto consistant) potest probabiliter ignorare, & in dicto textu scribunt DD. Iason. ad l. præscriptione n. 11. C. si contra ius, vel pub. vtilit. Martin. Lauden. de Princip. q. 27. PecK. de test. coniug. lib. 3. c. 25. nu. 30. & lib. 5. c. 12. n. 1. vbi ad hoc, vt Princeps dicatur se voluisse confirmare statuto ex. sententi in loco testamenti necesse est, vt eam consuetudinem cognouerit.

ca

ca di Milano; il di cui ſtato hoggidì, e la parte, oue il Monarca Cattolico hà più riſtretto i ſuoi confini. Vn Rè, che ſignoreggia in tutte trè le anticamente conoſciute parti del Mondo; Anzi, che poſſiede nuoui Mondi, hà da ſapere gli ſtatuti di tutte le prouincie de' paeſi baſſi, anzi di tutte le Città, di tutte le Terre, e di tutti i Villaggi, in molti de' quali è la DEVOLVTIONE ammeſſa, in altri ſcacciata? Non è da gran Leggiſta, come diſſi altroue, non che da gran Monarca il ſapere tutti gli ſtatuti; Non ſarebbe effetto di quella certa ſcienza, che ſi ſuppone nel Principe, ma di vna baſſa mecanica, e di vna notitia ſconueneuole ad vn ſuo pari l'applicarſi a queſta minutia; e ſe per altro non è veriſimile, che 'l Rè ſapendo coſa era DEVOLVTIONE voleſſe accomodarſi a lei, come diremo, che la riceueſſe, e l'ammetteſſe nō ſapendola quando era giuſtiſſima la cauſa di non ſaperla? Oltre che qual diligenza doueua fare il Gran Monarca Filippo; Portaua forſe la moglie ſtato alcuno in dote per cercare i coſtumi di quel paeſe, e ſapere coſa diſponeſſero? Poteua egli imaginarſi, che vna parte de' ſuoi Stati doueua con quel matrimonio donarſi alla moglie, ed alla comune diſcendenza? Ciò, che non fù conoſciuto da' ſuoi anteceſſori, non poteua eſſere da lui preueduto, e con la giuſta ſcuſa di non ſaper quelle conſuetudini, hebbe giuſtiſſima cagione di non riceuerle, come è certiſſimo, che conoſcendole ſenza difficoltà le haurebbe ſcacciate.

La ſeconda conſideratione è non men certa; Non ſi potè regolare il Monarca Cattolico agli ſtatuti de' paeſi baſſi, perche non gli ſapeua; Ma volle eſpreſſamente gouernarſi con quelli di Spagna, ch'egli conoſceua; Eſcluſe gl'ignoti con vna tacita volontà; Ammiſe i paeſani con l'eſpreſſa.

Queſto è vn Sole così chiaro nel ſuo apogeo, che nuuola veruna non lo può oſcurare: Se nel contrarre vn matrimonio [a] gli

ſpoſi

[a] *Quando in tabulis nuptialibus dictum fuit, quod ſtetur certo ſtatuto alicuius Prouinciæ illud attenditur, nec reſpicitur domicilium viri, locus contractus, vel ſitus bonorum, & hoc ſine dubio procedit, Anton. Faber. in ſuo Cod. de pact. conuent lib. 5. tit. 9 de fin. 1. in addit. vlt. c. 1. de ſponſalib.* ibi: *de Francia: & inferius, lege Saxonum, vbi ſcribent, Caſſan. rubr. 4. §. 20. n. 3. & prius d. rub. 4. §. 2. n. 9. ad conſuet. Burgund. Phannuc. de dote gloſſ. 9. n. 35. Giurba ad conſuetud. Meſſanæ, cum multis, c. 1. gl. 1. n. 69 & d c. 1. gl. 2 p. 1. n. 126. & gl. 7. verſ. declara, & num. 60. Larrea l ase dec. 62. nu. 11. 12. 20. & 35. vbi deciſum.*

spoſi eſpreſſero di volere farlo ſecondo i coſtumi dell'vn paeſe, ò dell'altro; ceſſa ogni dubbio, ogni difficoltà ſpariſce: Se è rifiutato lo ſtatuto, oue ſi fè contratto; Se quello della caſa del marito, o della moglie non oſtante, che ſi tratti d'vna coſa perſonaliſſima; ſe non è ſufficiente il trattarſi d'vna conſuetudine totalmente ignota agli ſpoſi; Se non ſi vuole neanche ſtare allo ſtatuto del luogo, oue morendo l'vn de' conſorti collo ſcioglierſi del matrimonio ſi aprì la porta alla deuolutione, come fù già detto in caſo men forte. [a] Almeno ſe i giugali eſpreſſero il loro volere ſe diſſero a quali ſtatuti ſtare ſi debba, ſi finiſca lalite: Tutto dipende dalla volontà loro; eſſi poteuano dire di volere contrarre ſecondo la ragion comune, [b] poteuano dichiararſi di volere gouernarſi conforme alla conſuetudine dell'vna prouincia, o dell'altra, ch'era lo ſteſſo, come il portare quella diſpoſitione ſtatutaria di peſo nelle conuentioni loro, ed in tutto, e per tutto regolarſi con eſſa; [c] Che'l matrimonio del Rè Filippo Quarto foſse fatto eſpreſſamente ſecondo le leggi di Spagna, e che in conſeguenza ceſſaſſero non ſolo quelle del Brabante, ma tutte l'altre, ſi caua dalla verità del fatto, e lo confeſſano apertamente gli ſteſſi Autori auuerſari. Sentite l'Autor del Trattato contrario, come parla; [d] *La clauſula ſta aggiungendo, che ſi conſtituiſce queſto aummento ſecondo l'vſo de' Regni di Spagna; adunque dobbiamo eſaminar queſt'vſo, al quale dobbiamo rimetterci*, e più a baſſo: [e] *Hauendoſi ſtipulato nella ſcrittura del matrimonio, che queſto aummento ſi dà ſecondo l'vſo di Spagna, non vi è ragion di ricorrere all'vſo del diritto ciuile contra quello della ſua natione, del quale anche ſe ne è fatta vna legge colla ſcrittura*. Il rimetterſi all'vſo di Spagna riguarda tutto il matrimonio, e maggior forza anche hà, quando più particolarmēte ſi diſcorre dell'aummento, che

a *Roland. de lucr. dot. q. 36. Federic. de Sole q. 27. Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. Mantic. de tacit. & ambig. tit. 14. in vltim.*

b *Caſsan. ad conſuetud. Burgund. d. rub. 4. §. 7. in verbo autrement par traicté n. 1. & 2. Larrea d. dec. 62. n. 12.*

c *vt latius in citatis in antecedenti folio.*

d *fol. 266. eſta la clauſula añadiendo, que ſe conſtituie eſte aumento ſegun los vſos de los Reinos de España luego ſe ha de examinar eſte vſo a quien hauemos de remitirnos.*

e *fol. 268. pues auiendo eſtipulado en la eſcritura de matrimonio, que eſte aumento ſe da ſegun el vſo de España, no ay para què acudir al vſo del derecho ciuil contra el de ſu nacion, del qual aun ſe ha hecho vna Ley por la eſcritura.*

che è quello, che più d'altra cosa matrimoniale ci rappresenta la medesima DEVOLVTIONE: Per altro troppo euidenti sono le moltiplicate ragioni, che ci mostrano non hauere mai ne'l Rè Filippo Quarto, ne la Reina Isabella pensato di celebrare le lor nozze secondo le consuetudini de' cittadini del Brabante; Ma per leuare ogni scrupolo, per togliere ogni ombra, e perche il tutto rimanga chiarissimo, nella stessa clausola poco fà riferita, si replica, che il matrimonio, la dote, e l'aummento sono fatti tutti all'vso de' Regni di Spagna. Eccone le parole della clausula accennate dallo stesso contrario, e da lui pure apportate.

[a] *La detta Donna Isabella haurà in aummento della dote del detto matrimonio secondo l'vso de' Regni del detto Re di Spagna la quantità di cento &c.* e di sotto parlando dello stesso aummento: [b] *per poter disporre di quello, così trà' viui, come per vltima volontà, secondo l'vso, e costume di Spagna.*

Questa verità così palpabile non può mettersi in dubbio, da chi ha pure vn poco d'intendimento. Questa espressa volontà di due sposi di regolare il tutto all'vsanza di Spagna nel loro matrimonio, come può ammettere le consuetudini delle rimote Prouincie della Germania inferiore?

Or non posso già lasciar di soggiungere, che, se il padre è Spagnuolo, e la madre Francese, anche la Reina Maria Teresa è nata in Ispagna, e maritata in Francia, onde non può pretendere di valersi delle consuetudini di Brabante fatte a fauore di que' Cittadini, e non di altri, quando essa per altro mai non vide quella Prouincia. [c] Anzi posso pur replicare di passaggio, che, se la DEVOLVTIONE è vna tacita donatione fatta dal padre, mentre s'ammogliò, a fauore de' figliuoli di quel matrimonio, niuna cosa fu mai più conueneuole, come che la figliuola nel suo

proprio

a in Tract. fol. 165. La dicha Doña Isabel tendrà en aumento de dote del dicho casamiento segun el vso de los Reinos del dicho Rey de España.

b para poder disponer del, assì entre viuos, como por vltima voluntad conforme al vso, y costumbre de España.

c nam statuta sunt facta fauore ciuium tantū Merlin. de legit. lib. 3. tit. 1. q. 18. Peregr. cons. 90. n. 11. lib. 1. Mago. dec. Flor. 107. n. 10.

proprio matrimonio habbia vſato verſo il padre quella liberalità, che eſſa pretende da lui nelle già paſſate nozze. Se la DEVOLVTIONE fu introdotta tacitamente, ſi può anche tacitamente rinuntiare ad eſſa; Se fu vn'atto liberale del padre verſo i figliuoli, può reſtituirſi da' figliuoli con vn'atto ſimile verſo il padre: Se ella nacque nel matrimonio, propriamente ſi può ad eſſa rinuntiare nelle altre nozze: Così, come pur diſſi, naturalmente vna coſa ſi ſcioglie nella ſteſſa forma, in che ella fu legata: Così ageuolmente ritornano le coſe a'loro principij: Così minor ſolennità richiede vna retrodonatione fatta a fauore di chi già donò, che non fa la prima donatione: Così finalmente ſarebbe ſtato più naturale tutto quello, che riguarda al conſeruar la famiglia, che ciò, che intende al diſtruggerla, e più proprio il preporre il maſchio alla femmina, che la femmina al maſchio.

Ma io tuttavolta portato dal feruore del diſcorſo, ritorno a replicare, che ciò ſarebbe pur giuſto, quando per altro la DEVOLVTIONE poteſſe hauer luogo. Infino ad ora habbiam però veduto tutto l'oppoſto, ed habbiamo ſcoperto, che per la diſagguaglianza nella quantità, e qualità della dote, per la rinuntia della Reina Iſabella, per l'altra diſagguaglianza trà due matrimoni Reali, per la quantità certa dell'aummento ſtabilito, ed eſpreſſo, per la giuſta ignoranza di quegli ſtatuti ne' due Reali ſpoſi, e finalmente per l'eſpreſſa dichiaratione di regolarſi ſecondo l'vſo di Spagna la voluntà dei Re giugali fu ſempre lontaniſſima da introdurre ne comunion maritale, ne donation reciproca, ne con eſſe veruna DEVOLVTIONE a fauor de' figliuoli, ne di ſottoporſi alle conſuetudini dell'inferior Germania in parte alcuna.

La natura de' Feudi delle dignità, e degli Stati sourani è contraria alla DEVOLVTIONE.

CAPO SECONDO.

Difesa seconda.

SE i personaggi, che doueuano concorrere nella DEVOLVTIONE mostrarono con aperti segni di non ammetterla, molto più ella rimane esclusa, ed affatto sbandita per la natura delle cose, delle quali si tratta.[a] *Da queste nullità risultansi dalla forma si dee passare a ciò, che procede della materia, cioè alla qualità de' beni*, ne' quali si vorrebbe introdurre tale statuto; *e si dee prouare con gli esempi, con le ragioni, e con le autorità delle leggi, de' Giureconsulti, e di tutti coloro, l'aiuto de' quali può essere di peso in questo genere di negotio, come li Stati sourani sono inalienabili*; ed hanno altre particolarità, ch'escludono la DEVOLVTIONE: Ecco, che non solo adopero le parole, ma vo seguendo in certa guisa l'ordine medesimo, di chi scrisse contra di noi; Vediamo adunque di qual sorte siano le cose delle quali habbiamo a discorrere. Tutte le Prouincie pretese dalla Francia sono non solamente feudi, ma feudi con titolo di dignità, feudi Imperiali, e Stati con l'alto, e sourano dominio.[b]

L'Autore medesimo in più d'vn luogo del suo Trattato và dicendo, che la souranità porta seco queste tre non mai disgiunte qualità, cioè l'essere Indiuidua, Inalienabile, & Independente. Eccone le precise parole in vn luogo più particolare.[c] *Egli non si può in fine porre in dubbio, che non habbia ogni souranità i suoi attributi particolari, perche non vi è veruna,*

a *in tract. fol. 170. Destas nullidades resultantes de la forma se a de passar a la que procede de la materia es a saber a la calidad de los bienes, a los quales la Reina renunciò; y se ha de prouar assi con razones como cō los exemplos, y las autoritades de las leyes, de los Iurisconsultos, y de todos aquellos, cuyo sufragio puede ser de algun peso en este genero de negocios como las soberanias son de manera inalienables.*

b *vt latius infra in Historicis.*

c *in eod. tract. fol. 216. No se puede en fin poner en duda que no tenga cada soberania sus atributos, pues no ay ninguna que no sea Independente, Inalienable, y indiuisible.*

 che

che non sia Independente, Inalienabile, ed Indiuisibile. Io vi aggiungo la prelatione del maschio alle femmine, che anch'essa è naturalissima in tutti i dominij sourani. Con tre propositioni, che egli mi concede, anzi che egli adduce, e con vn'altra, che egli impugna, io penso dimostrare, che la DEVOLVTIONE non opera nelle cose, delle quali ragioniamo. Queste quattro colonne possono sostenere in vniuersale tutta la nostra macchina, e la solleuano in alto fuori di tutte le consuetudini popolari. Vn Dottissimo Giurista, e Politico nelle leggi del principato pose anch'egli queste quattro qualità essentiali, sopra le quali così parlò.[a]

Le leggi ancora, che stabilirono il principato, come della successione del primogenito (eccoui l'Indiuiduo: *) della proibita alienatione de' Dominij, e degli Stati (* ecco l'Inalienabilità: *) della esclusion delle femmine della succession del Regno:* (eccoui almeno la prelatione de' maschi) *nō possono essere rotte, o infrante da' Principi, li quali per mezzo delle leggi peruennero allo scettro, se nō si sconuolge la qualità dello Stato, e del Principato.* Hauea prima lo stesso Autore esagerato, che il Principe non è sottoposto alle sue leggi, ne a quelle de' Cittadini,[b] *perche*, dice egli, *il Principe è vn Magistrato con la suprema, & assoluta potestà, & autorità sopra coloro, de' quali egli hà il carico, e la cura*; come più diffusamente sarà apportato da basso. *(* Eccoui però anche l'Independenza, *)* & insieme eccoui tutte e quattro quelle circonstanze, che accompagnano inseparabilmente l'alto dominio. L'essere però il Principato Inalienabile, Indiuiduo, Masculino, & Independente porta seco la conseguenza necessaria, che queste consuetudini, e questi statuti, come popolari, e per difetto dell'intentione, e per mancamento del potere, ne vollero, ne pote-

a *Petr. Gregor. Tolos. de Repub. lib 7. c. 20. nu. 23. sed & leges quæ stabilierãt Principatum, vt de successione Primogeniti, de prohibita dominiorum alienatione, de exclusione feminarũ a successione Regni, & de alijs non possunt a Principibus per legem ad principatum peruenientibus, rumpi, & infringi, nisi Regni, & Principatus qualitas, & status peruertatur.*

b *Princeps, & Magistratus cũ suprema, & absoluta potestate, & authoritate in eos quorum sollicitudinem, & curam gerit.*

poterono mai parlare, o disporre intorno alla successione del loro Principe.

L'Inalienabilità.

Difesa seconda.

Punto primo.

LA DEVOLVTIONE non hà luogo in tutte le cose, che non sono alienabili, e che non pendono dalla mera volontà, e dal libero arbitrio di quel tale, in pregiudicio di cui altri pensa d'introdurre la DEVOLVTIONE medesima. Noi con più pruoue l'habbiamo paragonata alla comunione de' beni trà maritati, e l'habbiamo fatta conoscere per vna donatione sponsereccia. Ed habbiamo accennata l'opinion di coloro, che la chiamarono vna successione anticipata, ouero vn legame posto sopra i beni del viuente. Per far conoscere questa consuetudine tanto strana è stato necessario seruirsi d'esempij famigliari; & è ben' ordinario ne' termini della legge di valersi degli argomenti delle cose simili, come è necessario appunto nelle altre non ben note l'vsare i paragoni per intenderle. Hor in tutte le guise, che noi stimiamo la nostra DEVOLVTIONE; In tutte le maniere, che noi la figuriamo, è più che certo, ch'ella non può operare nelle cose, che non sono di sua natura alienabili; Se noi la chiamiamo vna comunione, o donatione tra' maritati, già che appunto vn testo Canonico, che tratta della comunion maritale, benche non inteso è posto sotto al titolo delle donationi trai consorti.[a] Se dico, o all'vna, o all'altra, o ad amendue noi paragoniamo la DEVOLVTIONE, ella non potrà mai dis-

[a] *c. significantis. de donat. inter vir. & vxorem, ibi: Possessiones etiam, quæ ipsi dum simul viuerent cuiusq; contractus titulo communiter obtinuerunt, & infra: ipsum ad restitutionẽ dotis & diuisionem earum, quæ olim communiter habuerunt districtione Ecclesiastica compellatis.*

disporre delle cose, che non possono alienarsi. Non può comunicarsi, e non può donarsi ad altrui ciò, che non è a pieno di colui, che pretende di donarlo, o di comunicarlo. Per questa cagione il dotario tanto simile alla DEVOLVTIONE in Francia, ed altroue non ha luogo sopra a' feudi, [a] e sopra a' fideicommissi, che non sono alienabili: [b] Per questo rispetto fu gia conosciuto, che i feudi per loro natura non transitori, e l'Emfiteusi, e tanto più le Ecclesiastiche, e che nõ possono passare in mano straniera non sono neanche sottoposte alla comunione de giugali. [c] Così que' patronati Ecclesiastici, che non possono transferirsi, e meno possono comunicarsi trà marito, e moglie, [d] e ciò esclamano ad alta voce tutti gli Scrittori, che nelle consuetudini di Cicilia più simili alla nostra DEVOLVTIONE hanno formato gran volumi. Egli è ben certo, che il fondamento delle loro autorità è senza dubbio, e non hà in se difficoltà veruna. La comunione, che fa il marito, e la moglie; la DEVOLVTIONE, che tramanda violentemente le facoltà ne' figliuoli, Il passaggio, che si fà o della proprietà, o dell'vsufrutto, o dell'entrate, o in tutto, in parte, certamente non è altro, che vna vera, e propria alienatione, & vna traslatione di dominio, o di godimento delle sue proprie cose. Tutto ciò non può hauer luogo in quella sorte de' beni, che di sua natura non può trasferirsi ad altrui. [e]

Che se pure consideriamo la DEVOLVTIONE per vn legame posto a' beni, come potrà mai porsi laccio alcuno a que' fondi, che già erano precedentemente vincolati? Se a fauor d'altrui erano i beni già disposti non può la DEVOLVTIONE in essi hauer forza. Se sono destinati a' figliuoli di tutti i matrimonij, ella non può donarli a fauore della prole di vn solo maritaggio, se poi erano già douuti a' primi figliuoli, era souerchio, e fuor di proposito il legame d'vna nuoua dispositione. [f] L'impedimento,

che

a *Præcipue si tacita prætardatur constitutum Nepit. ad consuetud. Cast. in consuet. vnic. d const. dict. tit. 15. nu. 42. & vt supra, & infra.*

b *Bona .n. prohibita alienari, & subiecta fideicommisso non communicantur Ne. it. vt supra in consuet. vnic. de confus. bonor. tit. tert. nu. 41. Muta ad consuetud. Panormi c. 43. n. 8. & in addit. Cutell. to. p. de donat. trac. p. discurs. 2. p. 10. n. 88. & 89. & to. 2. special. 35 n 4. & n. 11. 13. & 14. Giurba ad consuetud. Messan c. 1. gl. 2. p 2. n. 55. & gl. 7. p. 1. n. 87.*

c *vt de feudis Giurba d. gl. 2. p. 2. n 55. & d. gl. 7. p. 1. n. 37. & de emphiteoticis. d. gl. & p. 2. n. 20. 24. & 34. vbi distinctio.*

d *d. p. 2. n. 40. & de officijs emptis a Principe nu. 115. de quibus infra.*

e *idem gl. 3. p. 1. nu. 42. Nepit. d. tit. tert. nu. 3. quia non sunt bona propria.*

f *arg. text. vnum ex familia §. si de falcidia ff. de leg. 2. vt infra.*

che la DEVOLVTIONE impone a' padri, è in tutto inutile, quando la legge, o la voluntà dell'huomo vi haueua proposto vn'ordine precedente di succedere.

Se poi noi la chiamiamo vna successione anticipata, ella certamente non può operare, doue con anticipatione maggiore fù già preuenuta, e stabilita la forma della successione. Non hà dunque dubbio, che nelle cose tutte, che hanno vn'ordine certo, e che sono destinate a passare in determinati personaggi, o che per altro rispetto non possono alienarsi, non potrà mai la DEVOLVTIONE hauer forza alcuna in qualunque maniera vogliamo noi dipingerla.

Coloro però, che fecero le consuetudini Brabantine, e delle altre Prouincie, non s'intesero già mai di voler disporre sotto alla regola de' loro statuti delle cose, che erano già destinate con vna certa regola per altre persone, ne meno possono intendersi in altra guisa, ne in altra maniera essi poteuano ordinare. La DEVOLVTIONE parla della propria, e libera sostanza del sourauiuente, parla di quelle cose, che vengono dal di lui lato, e che totalmente dipendono da lui, ne ella può operare nelle altre, che son già destinate a chi ne haueua la precedente vocatione, o dalla legge, o dall'inuestitura, o dalla dispositione degli antecessori, o in altra maniera. A questo proposito però senza più diffondersi dourebbe bastarci il dire, che più d'vna volta fù dichiarato ad esempio di ciò, che si tratta nella comunion maritale, che la DEVOLVTIONE non hà mai luogo ne' beni, che sono sottoposti ad vn vincolo, o ad vn fidecommisso [a] antecedente, merce, che non possono chiamarsi beni propri, e liberi del souraiuiuente, e in conseguenza la consuetudine non può introdurre quella finta donatione, la quale non può considerarsi, ne fingersi in chi non è il vero padrone de' beni, che deono donarsi; e però

a ita in puncto DEVOLVTIONIS Christin. iunior. in addit. an consuet. Mechlin. tit. 16. art. 24. ibi, cum consuetudo hæc loquatur de bonis, quæ processerũt è latere superstitis qualia non sunt bona illa subiecta fideicomisso cum dicantur procedere ex latere grauantis non hæredis grauati.

però fù ancora altre volte deciso, che la DEVOLVTIONE stessa non hà luogo nelle cose, che non si possiedono con pienezza di ragione, [a] onde tutte quelle, che attualmente non son godute, non si tramandano a' figliuoli, e l'vsufrutto, che non è appresso al padre impedisce, che non si trasmetta la proprietà ne' figliuoli; Così basta a fare, che questa consuetudine non habbia luogo ogni picciola cosa, che impedisca il dominio, o l'vsufrutto libero, o la facoltà assoluta di poter disporre a colui, che sopraviue. [b] La sostanza, che è vincolata a precedente fidecommisso, o ad altro già imposto legame non è propriamente del possessore. E coloro, che ne' testamenti dispongono delle cose proprie, non s'intendono mai di voler disporre di quelle, che possedeuano, ma, che erano destinate a certi successori; ne poteuano chiamarsi proprie loro quelle facoltà, che erano già state disposte a persone particolari. Così anche la donatione delle nozze, e l'aummento dotale tanto simile alla DEVOLVTIONE non hà luogo ne' fidecommissi trauersali, ma solo negli ascendenti, [c] che in questo punto sono alienabili, così la donna non può hauere il dotario ne' feudi de' quali essa non è capace, ne sopra le baronie, o sopra a' Contadi; [d] e così tutto ciò, che non può alienarsi, non può donarsi, non comunicarsi, ne deuoluersi a beneficio altrui.

Or supposta questa massima infallibile, ed indubitata la seconda parte dell'argomento pare, che non possa hauere difficoltà immaginabile.

Tutti questi Stati, essendo che notoriamente son feudi, portano con esso loro vna propria, e naturale conditione, che non possono essere alienati. Così dispongano i Testi, e gli vsi feudali, e così senza difficoltà comandarono gl'Imperadori antichi, che chiaramente proibirono a' lor Vassalli l'alienatione de' feudi. [e]

a Deuolutio .n. procedit tantum in his quæ pleno iure possidentur. Christin. ad consuet. Mechl. tit. 16. art. 24. n. 3. & art. 27. in addit. versic. quid de iure.

b l. vnum ex familia §. si de falcidia ff. de legat. 2. quid .n. est, quod de suo videtur reliquisse qui quod reliquit omnino reddere debet. Castill. de vsufruc. c. 39. n 14. Fusar. de substit. q. 649. n. 1. Pegu. dec. 123. n. 2.

c Christin. ad consuet. Mechl. tit. 9. art. 12. maxim. in addit. & tit. 16. art. 19. n. 7.

d vt dixi ex Christin. decis. 4. n. 41. vol. 6. & dec. 62. vol. 6. & in Regno Siciliæ & Neapolitan. dotarium non constituitur super Baronias, & Comitatus. Afflict. in constit. si aliquis baro nu. 6. Castan. rub. 4. §. 6. in verb. anciens in addit. in fin.

e vt in vsib. feu. in tit. de leg. Corradi, & in tit. de prohibit. alienat. feudi per Lotharium. & de prohib. alienat. per Frideric. vbi concordant. & scribent. Rosental. de feud. c. 9. per tot. vt in specie in filiam alienari non possit in tit. de alienat. feudi paterni.

Io

Io già mi sento a rispondere, come, se così è, la DEVOLVTIONE propriamente par, che in Brabante sia introdotta ne' feudi? Come, se i feudi non possono alienarsi, ha nondimeno la DEVOLVTIONE saputo, e potuto alienargli, e disporre particolarmente di essi? Sarebbe gagliarda la ragione, e l'argomento, quando facilissima non fosse, e naturale la risposta. In molte parti del Settentrione, e particolarmente nella Francia, e ne' Paesi Bassi i feudi sono vgualmente alienabili, come sono tutte le altre cose libere, e che noi chiamiamo a questo proposito allodiali. Sono in queste Prouincie (come essi dicono) i feudi ridotti alla forma de' beni patrimoniali. [a] Sono senza difficoltà fatti di tal natura, che possono facilmente alienarsi, e trapassare da vna mano ad altra, e se in qualche caso è necessario il consentimento del Principe, egli si concede a tutti indistintamente, e senza negarsi a veruno. Quindi è, che particolarmente in quello, che tocca all'alienatione, i feudi ordinarij non sono colà niente distinti dagli altri beni ordinarij; e però la DEVOLVTIONE opera in que' feudi, che sono transitorij, e transmissibili in tutte le persone, li quali consistono bene spesso in fondi, ed entrate ordinarie, e sono di loro natura abili a passare nel potere d'ogni huomo: Per questo appunto, che essi sono alienabili, sono sottoposti alla DEVOLVTIONE medesima. E la ragione contraria si risolue più a nostro fauore da se stessa con la sua medesima oppositione.

Ma in que' feudi, che hanno vna distintione particolare, e ne' quali più espressamente è vietata l'alienatione, non potrà ne anche la DEVOLVTIONE hauer luogo. I feudi però, che hanno annesso titolo, o dignità, e che più sono simili alla Maestà Reale, hanno maggiore impedimento in ordine all'essere alienati di quello, che habbiano tutti gl'altri feudi più triuiali. Co-

a *ita pro multis Cassaneus ad consuetud. Burgund. Rubr. 3. §. 5. nu. 7. & 16. Ludou. Bel. cons. 17. Christin. ad consuet. Mechl. ad tit. 10. nu. 7. & in addit. & d. tit. 10. art. 1. n. 5. vbi debent vendi cum licentia Domini. & ib. art. 4. & art. 5. vbi venduntur cum licentia Vicarij, & non coniunctorum, et ibi in addit. n. 1. & art. 6. n. 8. & art. 7. in addit. n. 1. & art. 16. in addit. n. 4. & in decisionibus, decis. 268. & decis. 351. vol. pr. & decis. 212. n. 78. vol. 4. & decis. 62. vol. 6. n. 18. & per alias sequentes decisiones de stilo Brabantiæ: & in feudis procedit* Deuolutio, *quia & in eis dos habetur Gallico cum sint redacta ad instar patrimonialium vt diximus ex Cuiac. lib. 2. de feud. tit. 9. Cassan rub. 4. §. 2. in verbo, & acquesta. n. 14. in prim. limit. nisi illius feudi esset incapax fœmina*

me

me i titoli, e le dignità non possono trasferirsi così facilmente, ed il Principe non suol dar consenso a tutti per essi, più difficilmente possono alienarsi, e conseguentemente non sono obligati alla DEVOLVTIONE.

Dobbiam dunque considerare due sorti di feudi, cioè gli ordinarij, e gli altri nobili, o vogliam dire con dignità, che portano seco i titoli di Conte, di Marchese, di Duca, o di Principe; in questi più conspicui cessa la libera facoltà, che è negli altri di poterne liberamente disporre. [a] Non si alienano questi feudi titolati con la medesima facilità, come i feudi della prima sorte. Il Principe non permette, che i titoli, ed i feudi, che hanno con esso loro la dignità, trapassino senza gran cognitione di causa, e senza particolarissimi risperti da vn personaggio ad altro, e da vna famiglia antica, ad vna nuoua; così essendo destinate queste dignità alle persone, alle quali aspettano, non può, ne vuole la consuetudine disputata mutare il certo registro, che hanno nella lor successione, e fare alienabile, quel, che di natura non è tale.

Bastarebbe anche se non si trattasse de feudi, che almeno si parlasse di cose donate dall'Imperadore, come pur sono tutti queste Prouincie, e si ha da prouare a suo luogo: Tutto ciò, che donò particolarmente Cesare. Tutto ciò, che prouiene dalla liberalità Imperiale, riguarda tanto propriamente, e solamente la persona di colui a cui fù già fatto il donatiuo, che non può ne comunicarsi, ne trasferirsi ad altri; [b] Perche fu a lui dato, perche lo godesse non gia, perche ad altri lo participasse.

Questa ragione però della inalienabilità è più forte negli Stati, che non solo hanno la dignità, e non solo vengono dall'Imperadore, mà hanno congiunta con esso loro la ragione propria dell'Imperio, l'alto dominio, e la souranità independente. In questi dichiarano le leggi, e concordemente gli autori scriuono, che

a arg. textus in §. Præterea Ducatus. tit. de prohibit. alienat. per Frideric. & latius infra adeo vt nec legitima a feudis dignitatum deducatur. Christ. decis. 38. n. 28. vol. 6. & in causa Ducatus Arschotani, Decker in sua dissertat. & decis. prim. lib. p. n. 53.

b arg. l. cum multa C. de bonis quæ liberis habeat huiusmodi res omni acquisitiones absolutas, & nemini eas acquirat, neq; earũ vsumfructum pater, vel auus, vel proauus sibi vendicet faciţ Gomez. ad l. 50. Taur. n. 72. circa medium, vnde', & socij liberalitatis solent inter se succedere.

che è vietata l'alienatione, di tutti i beni ſpettanti alla Corona. Se le coſe più eſentiali del Regno poteſſero facilmente alienarſi in pochiſſimo tempo ſarebbbero tutti i Regni diſtrutti. Se gli ſplendori dello Scetro, e del Diadema ſi poteſſero partecipare a tutti, già ſarebbe eccliſſato ogni raggio delle Maeſtà più conſpicue.[a] Io non niego, che o per publico beneficio, o per quiete de popoli, o per altra ragione non ſi poſſa alienare qualche parte delle coſe appartenenti al trono Reale, ma ciò dee eſſere con riguardo grande, con preciſa neceſſità, con moderatione regolata, ed in modo, che non ne auuenga gran danno alla republica, ma per altro ella ne ſenta beneficio;[b] Nella DEVOLVTIONE è certo, che il padre viuendo ſepererebbe da ſe la ſouranità, & appena reſterebbe vſufruttuario, paſſando ne' figliuoli la proprietà, & il dominio ſteſſo. Sarebbe al padre viuente interdetta l'alienatione anche ne' caſi neceſſarij non dalla legge vniuerſale de' regni, mà dalla popolareſca DEVOLVTIONE de' ſuoi Cittadini, e qualora neceſſaria cagione lo ſpingeſſe ad alienare alcuna coſa per publico beneficio, ne dourebbe chiedere la licenza al figliuolo, non come da futuro ſucceſſore, ma come ad aſſoluto padrone. Anzi, come diſſi, ſe il Principe prima della moglie all'altra vita paſſaua, doueа la moglie rimaner con l'vſufrutto ereditario della metà, o di tutti gli Stati, con vn' vſufrutto, che è inſeparabile dalla DEVOLVTIONE, con eſcluderne intanto dal godimento il figliuolo, a cui per altro apparteneua il gouerno. Tutto ciò dunque ſarebbe alienare la più pretioſa gemma della Corona la ſouranità medeſima, la proprietà, ò il godimento di tutti gli Stati, e non vna picciola parte di eſſi. Ciò non ſarebbe di beneficio, mà di grandiſſimo danno alla Republica, e contra le leggi della natura, e delle genti di ſpogliare il viuo prima, che muoia, della ſua ſteſſa ſouranità col laſciargli ſolo l'apparenza

a c. intellecto de iure iurand. Lancellott. Conrad. in templ. omn. iud. lib. 1. c. 1. § 4. concluſ. 30. n. 1. & concluſ. 31. circa med., & prius concl. 1. n. vbi de reſeruatis in ſignum ſupremæ Maieſtatis Peregr. de iur. Fiſci lib. 1. tit. 1. n. 8. Luc. de Penn. in l. quicunque col. 4. C. de omni ag. deſert. lib. 11., & poſt eos D. Marchio Regens & Præſes Cuſa. in ſua reſponſ. ad Iacob Caſſanum in cap. 14. fo. 135. Caſſane. ad conſuet. Burgund. Rub. 3. §. 5. n. 32.

b Conrad. dict. concl. 30. n. 10. 11. & 14. & regaliæ concurrenti rationabili cauſa alienantur Petr. Gregor. lib 7. c. 20. fol. mihi 514. de Repub.

dell'vſufrutto, o dare in altro caſo alla madre vedoua l'vtile dell' vſufrutto ſodetto, e rimanere al figliuolo la proprietà, ma ſenza vtile veruno. Se però i Regni, e le dignità ſono così ſtrettamente legati, e ſe, come altri diſſe, [a] ſono come ſottopoſti ad vno ſtretto fidecommiſſo per lo ſteſſo capo ſarà affatto eſcluſa la DEVOLVTIONE, che non hà forza in tal ſorte di beni: Se alcuno però dubita intorno all'alienatione delle coſe delle Corone, e ſtà in forſe, ſe ſi poſſano eſſe così facilmente diſtrarre, ſenta al ſolito le parole dell'autor contrario:

[a] *vt dicit contrarius hic ſtatim infra.*

Eſaggera egli contro al noſtro defonto Monarca in queſti termini, li quali hora applicheremo al caſo preſente. [b] *Adunque il Re Cattolico*, dice, *ha per ventura pigliato il conſenſo de' ſuoi Stati per derogare ad vna legge, ſotto alla quale è ſtabilita la di lui Signoria: tiene egli forſe il ſuffragio di tutta la ſua poſterità, alla quale egli è obligato a reſtituire la ſua Corona per vn fidecommiſſo eterno, del quale ogni Re non è che depoſitario? Non ſi è gia mai ſentito, che vn poſſeſſor di vn fidecommiſſo poteſſe ſcaricarſi dell'obbligo di conſeruare il depoſito a coloro, che ſono chiamati alla ſucceſſione, facendo vna diſpoſitione, colla quale ſtia dichiarando, che deroga alla legge del fidecommiſſo: E ſe ciò è verità nelle ſuſtitutioni particolari, che ſarà nelle coſe de' Regni?*

[b] *in tract. contrar. fol. 391. lingua Hiſpana apud me, quæ cum prolixa ſint hic poſita non fuere in margine, ſed tranſlata vt iacent ad verbum.*

Le ſouranità (diſſe prima) *ſono di tal maniera inalienabili, che non ſi può rinuntiar ad eſſe, ſe non è in vna Giunta generale, e ſolenne degli Stati, e col conſentimento di tutti i Popoli.* [c]

[c] *in dic. Tract. fol. 171.*

Il nodo, che lega la deſcendenza Reale, e la Corona, e che obliga per ragion di ſangue, e di natura a riceuerla ciaſcuno, ſecondo l'ordine, che gli tocca nell'eredità del

Prin-

Principe, è vn legame così forte, e così stretto, che niuno di quegli, che nasceranno in quest'ordine, può vscir di esso di sua propria autorità: Più abasso poi siegue.

Disse vn famoso Dottore, che non era lecito a veruno di tramandare ad vn'altro vna ragione, che a lui diede la legge, tanto in consideratione d'vn'altro, quanto per quella di lui medesimo. in eodem contr. tract vt sup. fol. mihi 172.

Kinscot Cancelliero del Brabante lasciò scritto, che non solo può il Duca rinuntiare, o pregiudicare a' diritti della sua Souranità, mà che non può alienare l'entrata più minima, ancorche ella fusse d'vna leggierissima ragione di vn datio. Queste sono le sue parole. L'alienare, o diminuire, l'entrata reale è riprouato dalle leggi di tutti i Regni, e di tutti gli Stati, perche nella maniera, che per la legge Giulia del fondo dotale, non può il marito alienar la dote, nella stessa maniera il patrimonio Reale, o quello della Corona Ducale è come vna dote indiuisibile, che la Republica diede al Principe per aiutarlo nel peso, e nelle spese, che egli sostiene; in modo, che non solamente non è in suo potere di rinuntiare alle ragioni del suo Imperio, mà non può pure alienare la minima parte del suo patrimonio Reale.

La legge Canonica insegna, che vn Vescouo non può di sua propria autorità spogliarsi della sua dignità Episcopale, ne sciogliere il nodo del matrimonio spirituale, che lo tien legato alla sua Chiesa.

Ne' principij della ragion ciuile fù ordinato, che non potena il Proconsolo di suo proprio talento spogliarsi dell'autorità, che gli haueano consegnata; così essendo il Principe il capo de' suoi Stati, non può parimente sottrarsi

a questo corpo politico, per lo quale egli fù formato, come capo à membri del corpo naturale, sopra il quale hà da regnare.

Ed in verità sarebbe forse giusto, che lo Stato, che non tiene cosa più pretiosa, che le persone, che il Cielo gli destinò per gouernarlo, potesse esser priuato di esse, senza sua participatione? vi può forse esser dubbio, che lo stato non tenga vn'interesse molto particolare, di esaminare le cagioni, che muouono il Principe a spogliarsi della sua dignità per conoscere, se a ciò lo muoue, o lo conduce la ignoranza, o la indiscretione, la forza, o l'inganno di alcun partito; se opra in lui il rispetto, il timore dell'autorità, ed in fine se alcuno pretende di leuargli vn Padrone più abile, più virtuoso di autorità, & più a proposito al gouerno, che l'altro, che gli vogliono sustituire?

Quando la Reina Donna Berengaria si spogliò della sua eredità Reale per cederla a Ferdinando suo figliuolo, ciò si fece in vna Giunta degli Stati, che conuocò in Vagliadolid.

Quando l'Imperador Carlo Quinto vuole rinuntiare la sourania de' paesi bassi in fauore di Filippo suo figliuolo, giuntò gli Stati, perche concoressero in questo, & approuassero il di lui intento.

E quando Arrigo Duca di Brabante fù per consegnare il suo Stato à Giouanni suo fratello minore, non solo si conuocarono gli Stati, ma questi si stimarono obligati di dar parte di ciò all'Imperadore, il quale come nota l'Historia, non diede la sua approuatione, se non dopo vn'esatta discussione, & vn maturo esame del modo, che si haueua in ciò praticato.

Sareb-

Sarebbe noiosa fatica il riferir quì tutti gli esempij, che son conformi alla presente propositione: se ne sono scelti questi trè molto naturali alla materia, oltra che è tanto euidente l'argomento, che non ha bisogno di pruona.

Or, se egli è così difficile al padre, e alla madre, & ad vn fratello il rinuntiare a' figliuoli, & ad vn'altro fratello immediati successori della Corona i loro Stati, come pur dicono questi esempi contrari: se non può alienarsi vn picciol datio, come mai hauranno poi pensato i Sudditi con vno statuto popolare di volere obligare il Principe viuente ad alienare la proprietà tutta della Corona col riseruarsi il nudo vsufrutto, o anche la sola metà di esso?

Certamente que' buoni Vassalli non pensarono mai con la DEVOLVTIONE, d'indurre vno sconuolgimento tanto grande nelle leggi fondamentali della Corona. Rinuntiare allo scettro, e ritirarsi à vita priuata fù praticato più d'vna volta, e nell' età più antiche, e nelle più vicine. Egli è vn preuenire il sepolcro, & anticipare la morte il voler viuere a se stesso, ed a Dio, morendo a' Popoli, & al Regno. Questa rinuntia non è alienatione della Corona, ma è vn collocarla prima, doue dopo ella douea già risplendere. Mà, che il Principe viua, che stia nella Corte, che tenga lo scettro, e che dall'altro canto il figliuolo, o la figliuola ancora sia la proprietaria della Corona, e l'assoluta, e vera Padrona di essa, e vna propositione contra i principij del Regno, e contra i fondamenti della Monarchia, che non permettono mai l'alienare parte tanto nobile di essa. Egli è dunque forza il replicare, che queste consuetudini non intesero mai di parlare in ordine al Principe per non introdurre questa mostruosa alienatione, che non è praticabile nel Regno, anzi che non poteuano i Sudditi contra l'esenza dell'autorità Reale far mai, che

per

per la morte della moglie passasse lo Stato del marito ne' figliuoli di quel letto, e rimanesse il Principe spogliato del più bel raggio non solo del suo Capo Coronato, ma priuato dell'intero Diadema ancora.

Ma l'esempio vltimo dell'Augustissimo Carlo Quinto opera gagliardamente per noi. Quando egli rinuntiò gli Stati al figliuolo, era di gran tempo già vedouo, onde, se per forza della DEVOLVTIONE fussero in questo già passato gli Stati, non hauea di mestieri di molte cerimonie il rinuntiargli l'vsufrutto, non essendo cosa più facile, che il rinuntiare il godimento a chi è per altro padrone, e consolidar l'vsufrutto con la proprietà, mà perche Filippo non haueua in que' paesi maggior ragione viuendo il padre, che la speranza dell'immediata successione, fù però necessaria vna solenne rinuntia. Dal che tutto può ben concludersi, che per la natura della cosa stessa, e per la inalienabilità della Corona le consuetudini di que' popoli non vollero, ne pensarono mai d'introdurre viuente il Principe vn trappasso, & vn'alienatione così violenta, come suole operar la DEVOLVTIONE nelle priuate famiglie.

de qua re etiam infra.

Ciò non può permettersi dalla ragion delle genti, ne da quella de' Regni, così mi persuade il medesimo Scrittor contrario. *Ne meno lo consente la pietà, o la religione, percioche non è il diritto delle Corone, come queste eredità venali, che sono sottoposte al tratto del Mondo, e che sono soggette a tutte le mutationi, che può cagionar l'interesse, o l'inconstanza de' particolari. Mà è vn genere di Sacerdotio, di vocatione, e di missione del tutto sacrata, la quale fà vn vincolo spirituale, e coniugale, & indissolubile del Principe col suo Stato, e la quale è come vna particola pretiosa della diuinità, che si spande da Cielo in terra, e sempre*

In ead. tractat. contrar. fol.

stà

stà conseruando la fermezza, e la immutabilità del suo principio non tenendo altra sfera del suo mouimento, che quella del Cielo, doue la mano di Dio la fissò, cioè la persona, alla quale Dio comunicò questa souranità, che è parte di Dio stesso.

Indiuiduo.

Difesa seconda

Punto secondo.

SE le cose non alienabili, non sono sottoposte alla DEVOLVTIONE, meno sono soggette ad essa quelle, che di lor natura sono Indiuidue. La ragione di ciò nasce da due principij, che non possono abbattersi. Il primo già si è detto, perche se non sono alienabili, e se non sono sottoposte a questi vincoli, tutte le sostanze, alle quali fù già data vna forma di succedere; quelle appunto, che non possono regolarmente diuidersi, più delle altre hanno stabilite vna ferma, e sicura norma, con la quale vanno caminando da vna sola persona chiamata ad vn'altra pur sola sustituita. In questo termine non è differente il fondamento dell'essere indiuiduo da quello dell'essere inalienabile, se nõ è, che tutto ciò, che è indiuiduo, come è più regolato, resiste più fortemente al mutare della natura, & al cangiare dell'ordine già prefisso. L'altro principio poi si è, che la DEVOLVTIONE propriamente hà tutta la sua attiuità, e tutto il suo potere nelle cose, che sono propriamente diuisibili frà molti. Se noi consideriamo la DEVOLVTIONE ne' termini, oue i Francesi vorrebbero pur ch'ella fusse, cioè se ella si considera introdotta a fa-

però fù ancora altre volte deciso, che la DEVOLVTIONE stessa non hà luogo nelle cose, che non si possiedono con pienezza di ragione, [a] onde tutte quelle, che attualmente non son godute, non si tramandano a' figliuoli, e l'vsufrutto, che non è appresso al padre impedisce, che non si trasmetta la proprietà ne' figliuoli; Così basta a fare, che questa consuetudine non habbia luogo ogni picciola cosa, che impedisca il dominio, o l'vsufrutto libero, o la facoltà assoluta di poter disporre a colui, che sopraviue. [b] La sostanza, che è vincolata a precedente fidecommisso, o ad altro già imposto legame non è propriamente del possessore. E coloro, che ne' testamenti dispongono delle cose proprie, non s'intendono mai di voler disporre di quelle, che possedeuano, ma, che erano destinate a certi successori; ne poteuano chiamarsi proprie loro quelle facoltà, che erano già state disposte a persone particolari. Così anche la donatione delle nozze, e l'aummento dotale tanto simile alla DEVOLVTIONE non hà luogo ne' fidecommissi trauersali, ma solo negli ascendenti, [c] che in questo punto sono alienabili, così la donna non può hauere il dotario ne' feudi de' quali essa non è capace, ne sopra le baronie, o sopra a' Contadi; [d] e così tutto ciò, che non può alienarsi, non può donarsi, non comunicarsi, ne deuoluersi a beneficio altrui.

Or supposta questa massima infallibile, ed indubitata la seconda parte dell'argomento pare, che non possa hauere difficoltà immaginabile.

Tutti questi Stati, essendo che notoriamente son feudi, portano con esso loro vna propria, e naturale conditione, che non possono essere alienati. Così dispongano i Testi, e gli vsi feudali, e così senza difficoltà comandarono gl'Imperadori antichi, che chiaramente proibirono a' lor Vassalli l'alienatione de' feudi. [e]

a Deuolutio n. procedit tantum in his quæ pleno iure possidentur. Christin. ad consuet. Mechl. tit. 16. art. 24. n. 3. & art. 27. in addit. versic. quid de iure.

b l. vnum ex familia §. si de falcidia ff. de legat. 2. quid n. est, quod de suo videtur reliquisse qui quod reliquit omnino reddere debet. Castill. de vsufruc. c. 39. n. 14. Fusar. de substit. q. 649. n. 1. Pegu. dec. 123. n. 2.

c Christin. ad consuet. Mechl. tit. 9. art. 12. maxim. in addit. & tit. 16. art. 19. n. 7.

d vt dixi ex Christin. decis. 4. n. 41. vol. 6. & dec. 62. vol. 6. & in Regno Siciliæ & Neapolitan. dotarium non constituitur super Baronia, & Comitatu. Afflict. in constit. si aliquis baro nu. 6. Castan. rub. 4. §. 6. in verb. anciens in addit. in fin.

e vt in vsib. feu. in tit. de leg. Corradi, & in tit. de prohibit. alienat. feudi per Lotharii, & de prohib. alienat. per Frideric. vbi concordant. & scribent. Rosental. de feud. c. 9. per tot. vt in specie in filiam alienari non possit in tit. de alienat. feudi paterni.

Io già mi sento a rispondere, come; se così è, la DEVOLVTIONE propriamente par, che in Brabante sia introdotta ne' feudi? Come, se i feudi non possono alienarsi, ha nondimeno la DEVOLVTIONE saputo, e potuto alienargli, e disporre particolarmente di essi? Sarebbe gagliarda la ragione, e l'argomento, quando facilissima non fosse, e naturale la risposta. In molte parti del Settentrione, e particolarmente nella Francia, e ne' Paesi Bassi i feudi sono vgualmente alienabili, come sono tutte le altre cose libere, e che noi chiamiamo a questo proposito allodiali. Sono in queste Prouincie (come essi dicono) i feudi ridotti alla forma de' beni patrimoniali. [a] Sono senza difficoltà fatti di tal natura, che possono facilmente alienarsi, e trapassare da vna mano ad altra, e se in qualche caso è necessario il consentimento del Principe, egli si concede a tutti indistintamente, e senza negarsi a veruno. Quindi è, che particolarmente in quello, che tocca all'alienatione, i feudi ordinarij non sono colà niente distinti dagli altri beni ordinarij; e però la DEVOLVTIONE opera in que' feudi, che sono transitorij, e transmissibili in tutte le persone, li quali consistono bene spesso in fondi, ed entrate ordinarie, e sono di loro natura abili a passare nel potere d'ogni huomo: Per questo appunto, che essi sono alienabili, sono sottoposti alla DEVOLVTIONE medesima: E la ragione contraria si risolue più a nostro fauore da se stessa con la sua medesima oppositione.

Ma in que' feudi, che hanno vna distintione particolare, e ne' quali più espressamente è vietata l'alienatione, non potrà ne anche la DEVOLVTIONE hauer luogo. I feudi però, che hanno annesso titolo, o dignità, e che più sono simili alla Maestà Reale, hanno maggiore impedimento in ordine all'essere alienati di quello, che habbiano tutti gl'altri feudi più triuiali. Come

a ita pro multis Cassaneus ad consuetud. Burgund. Rubr. 3. §. 5. nu. 7. & 16. Ludou. Bel. cons. 17. Christin. ad consuet. Mechl. ad tit. 10. nu. 7. & in addit. & d. tit. 10. art. 1. n. 5. vbi debent vendi cum licentia Domini. & ib. art. 4. & art. 5. vbi venduntur cum licentia Vicarij, & non coniunctorum, et ibi in addit. n. 1. & art. 6. n. 8. & art. 7. in addit. n. 1. & art. 16. in addit. n. 4. & in decisionibus, decis. 268. & decis. 351. vol. pr. & decis. 212. n. 78. vol. 4. & decis. 62. vol. 6. n. 18. & per alias sequentes decisiones de stilo Brabantiæ: & in feudis procedit Deuolutio, *quia & in eis dos habetur Gallico cum sint redacta ad instar patrimonialium vt diximus ex Cuiac. lib. 2. de feud. tit. 9. Cassan rub. 4. §. 2. in verbo, & acquestz. n. 14. in prim. Limit. nisi illius feudi esset incapax fœmina*

me i titoli, e le dignità non possono trasferirsi così facilmente, ed il Principe non suol dar consenso a tutti per essi, più difficilmente possono alienarsi, e conseguentemente non sono obligati alla DEVOLVTIONE.

Dobbiam dunque considerare due sorti di feudi, cioè gli ordinarij, e gli altri nobili, o vogliam dire con dignità, che portano seco i titoli di Conte, di Marchese, di Duca, o di Principe; in questi più conspicui cessa la libera facoltà, che è negli altri di poterne liberamente disporre.[a] Non si alienano questi feudi titolati con la medesima facilità, come i feudi della prima sorte. Il Principe non permette, che i titoli, ed i feudi, che hanno con esso loro la dignità, trapassino senza gran cognitione di causa, e senza particolarissimi rispetti da vn personaggio ad altro, e da vna famiglia antica, ad vna nuoua; così essendo destinate queste dignità alle persone, alle quali aspettano, non può, ne vuole la consuetudine disputata mutare il certo registro, che hanno nella lor successione, e fare alienabile, quel, che di natura non è tale.

Bastarebbe anche se non si trattasse de feudi, che almeno si parlasse di cose donate dall'Imperadore, come pur sono tutti queste Prouincie, e si ha da prouare a suo luogo: Tutto ciò, che donò particolarmente Cesare. Tutto ciò, che prouiene dalla liberalità Imperiale, riguarda tanto propriamente, e solamente la persona di colui a cui fù gia fatto il donatiuo, che non può ne comunicarsi, ne trasferirsi ad altri;[b] Perche fu a lui dato, perche lo godesse non gia, perche ad altri lo participasse.

Questa ragione però della inalienabilità è più forte negli Stati, che non solo hanno la dignità, e non solo vengono dall'Imperadore, mà hanno congiunta con esso loro la ragione propria dell'Imperio, l'alto dominio, e la souranità independente. In questi dichiarano le leggi, e concordemente gli autori scriuono,

che

a arg. textus in §. Præterea Ducatus. tit. de prohibit. alienat. per Frideric. & latius infra adeo vt nec legitima a feudis dignitatum deducatur. Christ. decis. 38. n. 28. vol. 6. & in causa Ducatus Arschotani, Decker in sua dissertat. & decis. prim. lib. p. n. 53.

b arg. l. cum multa C. de bonis quæ liberis habeat huiusmodi res omni acquisitiones absolutas, & nemini eas acquirat, neq; earũ vsumfructum pater, vel auus, vel proauus sibi vendicet facit Gomez. ad l. 50. Taur. n. 72. circa medium, vnde', & socij liberalitatis solent inter se succedere.

che è vietata l'alienatione, di tutti i beni ſpettanti alla Corona. Se le coſe più eſentiali del Regno poteſſero facilmente alienarſi in pochiſſimo tempo ſarebbbero tutti i Regni diſtrutti. Se gli ſplendori dello Scetro, e del Diadema ſi poteſſero partecipare a tutti, già ſarebbe ecclissato ogni raggio delle Maeſtà più conſpicue. [a] Io non niego, che o per publico beneficio, o per quiete de popoli, o per altra ragione non ſi poſſa alienare qualche parte delle coſe appartenenti al trono Reale, ma ciò dee eſſere con riguardo grande, con preciſa neceſſità, con moderatione regolata, ed in modo, che non ne auuenga gran danno alla republica, ma per altro ella ne ſenta beneficio; [b] Nella DEVOLVTIONE è certo, che il padre viuendo ſepareebbe da ſe la ſouranità, & appena reſterebbe vſufruttuario, paſſando ne' figliuoli la proprietà, & il dominio ſteſſo. Sarebbe al padre viuente interdetta l'alienatione anche ne' caſi neceſſarij non dalla legge vniuerſale de' regni, mà dalla popolareſca DEVOLVTIONE de' ſuoi Cittadini, e qualora neceſſaria cagione lo ſpingeſſe ad alienare alcuna coſa per publico beneficio, ne dourebbe chiedere la licenza al figliuolo, non come da futuro ſucceſſore, ma come ad aſſoluto padrone. Anzi, come diſſi, ſe il Principe prima della moglie all'altra vita paſſaua, douea la moglie rimaner con l'vſufrutto ereditario della metà, o di tutti gli Stati, con vn' vſufrutto, che è inſeparabile dalla DEVOLVTIONE, con eſcluderne intanto dal godimento il figliuolo, a cui per altro apparteneua il gouerno. Tutto ciò dunque ſarebbe alienare la più pretioſa gemma della Corona la ſouranità medeſima, la proprietà, ò il godimento di tutti gli Stati, e non vna picciola parte di eſſi. Ciò non ſarebbe di beneficio, mà di grandiſſimo danno alla Republica, e contra le leggi della natura, e delle genti di ſpogliare il viuo prima, che muoia, della ſua ſteſſa ſouranità col laſciargli ſolo l'apparenza

a c. intellecto de iure iur. aud. Lancellott. Conrad. in templ. omn. iud. lib. 1. c. 1. § 4. concluſ. 30. n. 1. & concluſ. 31. circa med., & prius concl. 1. n. vbi de reſeruatis in ſignum ſupremæ Maieſtatis Peregr. de iur. Fiſci lib. 1. tit. 1. n. 8. Luc. de Penn. in l. quicunque col. 4. C. de omni ag. deſert. lib. 11., & poſt eos D. Marchio Regens & Præſes Cuſa. in ſua reſponſ. ad Iacob Caſsanum in cap. 14. fo. 135. Caſsane. ad conſuet. Burgund. Rub. 3. §. 5. n. 32.

b Conrad. dict. concl. 30. n. 10. 11. & 14. & regaliæ concurrenti rationabili cauſa alienantur Petr. Gregor. lib 7. c. 20. fol. mihi 514. de Repub.

dell'vſufrutto, o dare in altro caſo alla madre vedoua l'vtile dell' vſufrutto ſodetto, e rimanere al figliuolo la proprietà, ma ſenza vtile veruno. Se però i Regni, e le dignità ſono così ſtrettamente legati, e ſe, come altri diſſe, [a] ſono come ſottopoſti ad vno ſtretto fidecommiſſo per lo ſteſſo capo ſarà affatto eſcluſa la DEVOLVTIONE, che non hà forza in tal ſorte di beni: Se alcuno però dubita intorno all'alienatione delle coſe delle Corone, e ſtà in forſe, ſe ſi poſſano eſſe così facilmente diſtrarre, ſenta al ſolito le parole dell'autor contrario:

[a] *vt dicit contrarius hic ſtatim infra.*

Eſaggera egli contro al noſtro defonto Monarca in queſti termini, li quali hora applicheremo al caſo preſente. [b] *Adunque il Re Cattolico*, dice, *ha per ventura pigliato il conſenſo de' ſuoi Stati per derogare ad vna legge, ſotto alla quale è ſtabilita la di lui Signoria: tiene egli forſe il ſuffragio di tutta la ſua poſterità, alla quale egli è obligato a reſtituire la ſua Corona per vn fidecommiſſo eterno, del quale ogni Re non è che depoſitario? Non ſi è gia mai ſentito, che vn poſſeſſor di vn fidecommiſſo poteſſe ſcaricarſi dell'obbligo di conſeruare il depoſito a coloro, che ſono chiamati alla ſucceſsione, facendo vna diſpoſitione, colla quale ſtia dichiarando, che deroga alla legge del fidecommiſſo: E ſe ciò è verità nelle ſuſtitutioni particolari, che ſarà nelle coſe de' Regni?*

[b] *in tract. contrar. fol. 391. lingua Hiſpana apud me, quæ cum prolixa ſint hic poſita non fuere in margine, ſed tranſlata vt iacent ad verbum.*

Le ſouranità (diſſe prima) *ſono di tal maniera inalienabili, che non ſi può rinuntiar ad eſſe, ſe non è in vna Giunta generale, e ſolenne degli Stati, e col conſentimento di tutti i Popoli.* [c]

[c] *in dic. Tract. fol. 171.*

Il nodo, che lega la deſcendenza Reale, e la Corona, e che obliga per ragion di ſangue, e di natura a riceuerla ciaſcuno, ſecondo l'ordine, che gli tocca nell'eredità del

Principe, è vn legame così forte, e così stretto, che niuno di quegli, che nasceranno in quest'ordine, può vscir di esso di sua propria autorità: Più abasso poi siegue.

Disse vn famoso Dottore, che non era lecito a veruno di tramandare ad vn'altro vna ragione, che a lui diede la legge, tanto in consideratione d'vn'altro, quanto per quella di lui medesimo. in eodem contr. tract visup. fol. mihi 172.

Kinscot Cancelliero del Brabante lasciò scritto, che non solo può il Duca rinuntiare, o pregiudicare à' diritti della sua Souranità, mà che non può alienare l'entrata più minima, ancorche ella fusse d'vna leggierissima ragione di vn datio. Queste sono le sue parole. L'alienare, o diminuire, l'entrata reale è riprouato dalle leggi di tutti i Regni, e di tutti gli Stati, perche nella maniera, che per la legge Giulia del fondo dotale, non può il marito alienar la dote, nella stessa maniera il patrimonio Reale, o quello della Corona Ducale è come vna dote indiuisibile, che la Republica diede al Principe per aiutarlo nel peso, e nelle spese, che egli sostiene; in modo, che non solamente non è in suo potere di rinuntiare alle ragioni del suo Imperio, mà non può pure alienare la minima parte del suo patrimonio Reale.

La legge Canonica insegna, che vn Vescouo non può di sua propria autorità spogliarsi della sua dignità Episcopale, ne sciogliere il nodo del matrimonio spirituale, che lo tien legato alla sua Chiesa.

Ne' principij della ragion ciuile fù ordinato, che non potena il Proconsolo di suo proprio talento spogliarsi dell'autorità, che gli haueano consegnata; così essendo il Principe il capo de' suoi Stati, non può parimente sottrarsi

a questo corpo politico, per lo quale egli fù formato, come capo à membri del corpo naturale, sopra il quale hà da regnare.

Ed in verità sarebbe forse giusto, che lo Stato, che non tiene cosa più pretiosa, che le persone, che il Cielo gli destinò per gouernarlo, potesse esser priuato di esse, senza sua participatione? vi può forse esser dubbio, che lo stato non tenga vn'interesse molto particolare, di esaminare le cagioni, che muouono il Principe a spogliarsi della sua dignità per conoscere, se a ciò lo muoue, o lo conduce la ignoranza, o la indiscretione, la forza, o l'inganno di alcun partito; se opra in lui il rispetto, il timore dell'autorità, ed in fine se alcuno pretende di leuargli vn Padrone più abile, più virtuoso di autorità, & più a proposito al gouerno, che l'altro, che gli vogliono sustituire?

Quando la Reina Donna Berengaria si spogliò della sua eredità Reale per cederla a Ferdinando suo figliuolo, ciò si fece in vna Giunta degli Stati, che conuocò in Vagliadolid.

Quando l'Imperador Carlo Quinto vuole rinuntiare la sourania de' paesi bassi in fauore di Filippo suo figliuolo, giuntò gli Stati, perche concoressero in questo, & approuassero il di lui intento.

E quando Arrigo Duca di Brabante fù per consegnare il suo Stato à Giouanni suo fratello minore, non solo si conuocarono gli Stati, ma questi si stimarono obligati di dar parte di ciò all'Imperadore, il quale come nota l'Historia, non diede la sua approuatione, se non dopo vn'esatta discussione, & vn maturo esame del modo, che si haueа in ciò praticato.

Sareb-

Sarebbe noiosa fatica il riferir quì tutti gli esempij, che son conformi alla presente propositione: se ne sono scelti questi trè molto naturali alla materia, oltra che è tanto euidente l'argomento, che non ha bisogno di pruoua.

Or, se egli è così difficile al padre, e alla madre, & ad vn fratello il rinuntiare a' figliuoli, & ad vn'altro fratello immediati successori della Corona i loro Stati, come pur dicono questi esempi contrari: se non può alienarsi vn picciol datio, come mai hauranno poi pensato i Sudditi con vno statuto popolare di volere obligare il Principe viuente ad alienare la proprietà tutta della Corona col riseruarsi il nudo vsufrutto, o anche la sola metà di esso?

Certamente que' buoni Vassalli non pensarono mai con la DEVOLVTIONE, d'indurre vno sconuolgimento tanto grande nelle leggi fondamentali della Corona. Rinuntiare allo scetro, e ritirarsi à vita priuata fù praticato più d'vna volta, e nell' età più antiche, e nelle più vicine. Egli è vn preuenire il sepolcro, & anticipare la morte il voler viuere a se stesso, ed a Dio, morendo a' Popoli, & al Regno. Questa rinuntia non è alienatione della Corona, ma è vn collocarla prima, doue dopo ella douea già risplendere. Mà, che il Principe viua, che stia nella Corte, che tenga lo scetro, e che dall'altro canto il figliuolo, o la figliuola ancora sia la proprietaria della Corona, e l'assoluta, e vera Padrona di essa, e vna propositione contra i principij del Regno, e contra i fondamenti della Monarchia, che non permettono mai l'alienare parte tanto nobile di essa. Egli è dunque forza il replicare, che queste consuetudini non intesero mai di parlare in ordine al Principe per non introdurre questa mostruosa alienatione, che non è praticabile nel Regno, anzi che non poteuano i Sudditi contra l'esenza dell'autorità Reale far mai, che

per

per la morte della moglie passasse lo Stato del marito ne' figliuoli di quel letto, e rimanesse il Principe spogliato del più bel raggio non solo del suo Capo Coronato, ma priuato dell'intero Diadema ancora.

Ma l'esempio vltimo dell'Augustissimo Carlo Quinto opera gagliardamente per noi. Quando egli rinuntiò gli Stati al figliuolo, era di gran tempo già vedouo, onde, se per forza della DEVOLVTIONE fussero in questo già passato gli Stati, non hauea di mestieri di molte cerimonie il rinuntiargli l'vsufrutto, non essendo cosa più facile, che il rinuntiare il godimento a chi è per altro padrone, e consolidar l'vsufrutto con la proprietà, mà perche Filippo non haueua in que' paesi maggior ragione viuendo il padre, che la speranza dell'immediata successione, fù però necessaria vna solenne rinuntia. Dal che tutto può ben concludersi, che per la natura della cosa stessa, e per la inalienabilità della Corona le consuetudini di que' popoli non vollero, ne pensarono mai d'introdurre viuente il Principe vn trappasso, & vn'alienatione così violenta, come suole operar la DEVOLVTIONE nelle priuate famiglie.

de qua re etiam infra.

Ciò non può permettersi dalla ragion delle genti, ne da quella de' Regni, così mi persuade il medesimo Scrittor contrario. *Ne meno lo consente la pietà, o la religione, percioche non è il diritto delle Corone, come queste eredità venali, che sono sottoposte al tratto del Mondo, e che sono soggette a tutte le mutationi, che può cagionar l'interesse, o l'inconstanza de' particolari. Mà è vn genere di Sacerdotio, di vocatione, e di missione del tutto sacrata, la quale fà vn vincolo spirituale, e coniugale, & indissolubile del Principe col suo Stato, e la quale è come vna particola pretiosa della diuinità, che si spande da Cielo in terra, e sempre*

in ead. tractat. contrar. fol.

stà

stà conseruando la fermezza, e la immutabilità del suo principio non tenendo altra sfera del suo mouimento, che quella del Cielo, doue la mano di Dio la fissò, cioè la persona, alla quale Dio communicò questa souranità, che è parte di Dio stesso.

Indiuiduo.

Difesa seconda

Punto secondo.

SE le cose non alienabili, non sono sottoposte alla DEVOLVTIONE, meno sono soggette ad essa quelle, che di lor natura sono Indiuidue. La ragione di ciò nasce da due principij, che non possono abbattersi. Il primo già si è detto, perche se non sono alienabili, e se non sono sottoposte a questi vincoli, tutte le sostanze, alle quali fù già data vna forma di succedere; quelle appunto, che non possono regolarmente diuidersi, più delle altre hanno stabilite vna ferma, e sicura norma, con la quale vanno caminando da vna sola persona chiamata ad vn'altra pur sola sustituita. In questo termine non è differente il fondamento dell'essere indiuiduo da quello dell'essere inalienabile, se nõ è, che tutto ciò, che è indiuiduo, come è più regolato, resiste più fortemente al mutare della natura, & al cangiare dell'ordine già prefisso. L'altro principio poi si è, che la DEVOLVTIONE propriamente hà tutta la sua attiuità, e tutto il suo potere nelle cose, che sono propriamente diuisibili frà molti. Se noi consideriamo la DEVOLVTIONE ne' termini, oue i Francesi vorrebbero pur ch'ella fusse, cioè se ella si considera introdotta a fa-

uor delle prime nozze ad esclusione delle seconde; ne nasce vn ben chiaro argomento, che tutti i figliuoli del primo matrimonio sono egualmente chiamati al beneficio di essa. Se fu considerato lo sposalitio per fin principale di questa consuetudine, ne ha da sentir vtile tutto ciò, che procede dal primo stesso maritaggio, il di cui fauore fu a principio particolarmente, e solamente (come dicono) considerato. Così qualora fu fatta vna donatione per contemplatione di qualche particolar maritaggio, tutti i figliuoli, che nascono da quelle nozze, vgualmente diuidono il beneficio della donatione, e contendono tra loro gli autori, se chi donò, possa eleggere più l'vno, che l'altro tra' figliuoli delle medesime nozze. Che se poi la donatione si rimira non come matrigna alle seconde nozze, ma come quella, che repartitamente a tutti i matrimonij contribuisce le sue gratie, sarà tuttauia sempre certo, che a tutti i figliuoli di quel maritaggio, oue ella cadrà, e non in vn sol d'essi saranno contribuiti i benefici di quella.

Nam vocatis filijs vnius matrimonij succedunt omnes aequaliter Fontanell. de pact. nuptial. claus. 4. glos. 9. p. 5. n. 1. & ibi part. 1. n. 7 & seq. & in termino augumenti mulier transiens ad secunda vota non potest nunc eligere Castell. de don. tract. p. discurs. 3. partic. 3. nu. 36.

Tutte le difficoltà a questo proposito sono leuate dalla litteral dispositione delle consuetudini accennate, perche cada vna di esse liberamente parla a fauore di tutti i figliuoli vgualmente. La legge del Brabante, che trà l'altre è la più osseruata, chiaramente dice, che la proprietà de' feudi si deuolue per virtù della separatione del matrimonio ne' figliuoli, *o vno, o più, che vi siano*; Lo statuto d'Annonia, e quello di tutte le altre Prouincie parlano in termini plurali, ed in vn sol matrimonio considerano molti figliuoli; Il che più distintamente si prouerà altroue. Si che e per natura sua, e per le chiare parole degli statuti la DEVOLVTIONE fù fatta a fauore di molti, e non d'vn figliuol solo. Ella non distinse tra' figliuoli dello stesso letto la maggioranza più d'vno, che d'vn'altro, solo considerò, come vogliono anche i contrari la diuersità de' vari letti.

Ciò

Ciò posto egli è certo, che a nostro proposito i Dottori dicono, che tanto i patronati.[a] quanto il fidecommisso, e l'emfiteusi[b] all' hora nō sono participabili quando sono indiuidui, e però qualora alcuna cosa non è diuisibile, sarà vgualmente non comunicabile. La DEVOLVTIONE tramanda a molti figliuoli la proprietà, e ritiene al solo padre l'vsufrutto, in modo, che in questo è più diuidua, che non è la comunione ordinaria tra' maritati. La confusione de' beni in Cicilia, che partecipa i beni a' figliuoli, come tante volte habbiam detto, che fa la DEVOLVTIONE, anch' essa non procede mai nelle cose Indiuidue.[c]

L'Autore del libro chiamato DEDVTTIONE &c. stampato in Bruseles, & del quale di sopra habbiamo parlato, eccitò gia questa ragione dell'Indiuiduo a fauore del Re Cattolico, per quanto ricauai dallo Scrittore delle Annotationi auuersarie. Molto mi rallegrai; quando mi vidi preuenuto da tant'huomo, conoscendo di esser seco concorso nello stesso pensiere, benche fin'ora io non habbia mai veduto la sua dotta fattica; ma quel Francese Scrittore nell'accennarlo fa grande sforzo per rispondere a questo punto, che habbiam frà le mani.[d] Consiste dunque l'intento del Francese in voler prouare due propositioni, o che tutti i feudi ordinari del Brabante sono quasi indiuidui, o all'incontro, che anche il Ducato Brabantino è diuiduo. Amendue queste massime contengono vna fallacia euidente. Io penso di far conoscere ciò altroue tanto più in ordine ad abbattere gli esempij, che egli allega per mostrare, che il Ducato di Brabante sia naturalmente sottoposto alla diuisione. S'inganna poi anche in ordine all'altra propositione, quando egli pensa di dare ad intendere, che tutti i feudi del Brabante siano quasi indiuidiui,[e] e così simili al Ducato medesimo, e però n'inferisce, che la DEVOLVTIONE habbia sua forza anche nelle cose, non sottoposte

a *Giurba ad consuet. Messan. cap. pr. glos. 2. p. 2. nu. 1. 39. & 40.*

b *d. gl. & p. 2. n. 18. & de feudis indiuiduis. n. 58.*

c *Giurba in dictis locis maxa ad consuet. Panormi. c. 43. nu. 2. & seq. & c. 44. n. 91.*

d *in dictis notis fol. 47.*

e ibi: *l'aisnè retient a lui seul ce qu'on appelle fief, comme parle la coustume il a seul la iurisdiction, e l'excercice de la puissance, & la part qu'il fait n'est que du renepis.*

all'essere diuise. Il suo argumento è, che in quella Prouincia il maggior de' figliuoli hà la prerogatiua dell'essercitio della giuriditione, & hà le due terze parti dell'entrate feudali, e l'altra terza parte si suol diuidere tra gli altri figliuoli; onde egli stima, che in certo modo tutto il feudo, o la parte più essentiale rimanga al maggiore obligato poi a contribuire solo vna picciola parte non del fondo, ma dell'entrate a' minori fratelli. Tutta volta io sò, che per nuoue leggi tutti i fratelli sogliono riconoscere i lor feudi dal Principe, e nō dal fratello maggiore, come altre volte si faceua [b] Dal che si raccoglie, che tutti i fratelli vgualmente hanno la lor parte ne' feudi, e che vgualmente ne riconoscono il Padrone. Si aggiunge, che i fratelli minori hanno non meno del maggiore la ragione sopra i Vassalli a' loro subordinati, [c] e che, come disse il Cuiacio, nō meno nobilmente possiedono essi la loro terza parte, che'l fratello maggiore la sua: E però, benche la parte sia nella quantità inferiore, è nondimeno sempre vna portione essentiale di tutto il feudo principale.[d] Oltre a ciò se noi consideriamo le parole precise dell'Autor della Deduttione impugnate da quello delle Annotationi, vedremo ben chiaramente, che sono le medesime del primo statuto, o consuetudine feudale del Brabante, che habbiamo allegato di sopra. Or, se attentamente si legge ciò, che dispone lo statuto, vien tolta ogni dubbietà contraria. A questo proposito parlano il primo, e il secondo articolo del primo capitolo delle dette consuetudini feudali.[e] Nel primo articolo si concede al figliuolo maggiore l'essercitio della giuriditione, il ius patronato feudale, l'entrate straordinarie, la ragione di creare il Podestà, e l'altre preminenze simili, & a lui si danno le due parti delle tre dell'entrate ordinarie, e l'altra terza si diuide tra gli altri figliuoli. Il secondo articolo parla poi della nostra DEVOLVTIONE, & niente più dice del dare alcuna

premi-

a vt mox dictū in margine.

b vt in decis. 371. vol. prim. dixit Christin. vbi ait ita decisum.

c id. ad consuet. Mechlin. tit. 10. art. 8. nu. 8. & soluunt debita pro æquali portione licet maior habeat dictas prerogatiuas d. tit. 10. art. 4. n. 5.

d de feud. lib. 2. tit. 10.

e de quo supra f. 41. & in dictis not. contrar. fol. 47. dicitur: Maior natu præter prærogatiuā exercitij potestatis acquirit duos feudi trientes fructuum, & vtilitatis inde procedentis, reliquo triente inter alios liberos æquis portionibus diuidendo.

preminenza al maggiore, o agli altri fratelli, ma senza alcuna differenza vuole, che tutti i feudi si deuoluano ad vn sol figliuolo, o a molti, se ve ne son più d'vno. [a] Il primo articolo procede chiaramente, qualora il padre, o la madre morendo lasciano feudi; Il secondo articolo dispone apertamente intorno a' feudi, che erano del soprauiuente. Il primo articolo è in ordine alla successione ordinaria. Il secondo è fatto per la DEVOLVTIONE, ch'è più, che straordinaria. Il primo, dissi, parla de' feudi del morto. Il secondo procede ne' feudi del viuo; e però si come sono tra di loro differenti, così nel primo articolo vi si legge la prelatione in molte cose del primogenito, ma nell'articolo, che tratta della DEVOLVTIONE, chiaramente la legge dispone, che tutti i figliuoli vgualmente succedano, & a tutti vgualmente si deuoluano i feudi. Anzi la distintione, e la differenza de' due statuti per altro così vicini, ben dimostra, che nelle cose, le quali in ordine alla successione haueuano qualche sembianza d'indiuiduo, entrandoui la DEVOLVTIONE sono considerate in tutto per diuidue. E certamente la legge distinse molto a proposito, qualora si trattaua della succession del morto, o della DEVOLVTIONE de' beni del viuo, essendo, che nel primo caso fu considerata vna quasi regolare, & ordinaria successione, e nell'altro vna donatione fatta indistintamente, ed vgualmente a fauore de' figliuoli tutti d'vn sol matrimonio. Lo statuto adunque dispose diuersamente; La ragione variamente procede anch'essa nell'vn' articolo, e nell'altro; Così più riman certo, che la DEVOLVTIONE per sua natura può operar solo nelle cose diuidue, e communicabili, e non in quelle, che non si possano o spezzare, o diuidere. Mostraremo altroue, che il Ducato di Brabante non fu diuiduo, e che qualche accidente non alterò per altro la regola certa della sua successione. Qui

a vi supra fol. 42. ibi: ad prolem vnam, vel plures. quæ in locis, & aliæ differentiæ inter hæc statuta.

però mi bastà hauere stabilito, che la DEVOLVTIONE non operi, se non nelle cose, che possono ripartirsi, mentre per altro nel Brabante son sempre separabili in se stessi que' feudi, che o nell'entrate, o nel rimanente si diuidono trà fratelli, il che se non auuiene in tutto, sono almeno in parte diuidui senza controuersia. Mi portò la congiuntura a diffondermi sopra le cose proprie del Brabante, quando altroue hò destinato il luogo, per discorrere particolarmente degli statuti d'ogni Prouincia; Più non m'innoltro in ciò, che in altra parte dimostrerò euidente.

Per altro parlando di tutti gli Stati, e de' feudi titolati, il che è il nostro tema più generico, egli è certo, che per loro natura sono indiuidui.[a] Ma gli alti dominij, e le souranità maggiori hanno con loro questo particolare attributo di non comunicarsi ad altrui. Il Regno non ammette compagni. La Corona è sferica per dimostrare, ch'ella, se non è intera, non è perfetta.[b] Lo Scettro, se si diuide, riesce inutile, e di niun valore,[c] e finalmente non vi è cosa più ordinaria ne' principati, che l'essere il Principe vn solo. Quindi è, che in tutti i Regni, e in tutte le Prouincie fu introdotta la Primogenitura.[d] Se gouernassero tutti i figliuoli, o molti di essi, il Regno hauerebbe più tosto forma di Republica, che di Monarchia, che pure è la sua propria natura. Douendo però succedere vn solo, e concorrendoui molti figliuoli dello stesso Principe, furono cercate le differenze tra di loro, mentre tutti nō poteuano essere ammessi vgualmente. La prima diuersità fu quella del sesso; come diremo, la natura medesima distinse l'huomo dalla femmina, e fe, che quegli fusse per molti capi superiore a questa. E perche ciò non ostante in molti casi accadea, che lo stesso Rè padre haueua molti figliuoli maschi, fù anche tra questi ritrouata la precedenza dell'età, e quindi introdotta la primogenitura; quindi esclusa la diuisione negli Stati pater-

a *inter alios Christin. vol. 5. decis. 104. in fi. Mus. d. cap. 43. n. 3.*

b *Conrad. in templ. omnium iud. c. 2. de Rege § 1. q. 1. n. 18.*

c *nam pluralitas principatuū bona non est. idem Conrad. lib. 1. c. 1. § 2. q. 2. n. 19.*

d *de qua re id. Conrad. lib. 1. c. 1. q. 1. & § 2. q. 2. & § 4. q. 22. & d. c. 2. de Reg. q. 1. & 2. Petr. Gregor. de Republic. lib. 7. c. 5. per tot. Musa d. c. 43. num. 7. Cancer. var. res. de feud. p. pr. nu. 47. Tiraq. in seg. tract. Vela dissert. 4. nu. 20. & 21. Molin. de primog. maxime lib. p. c. 11. Grotius de iure belli & pacis lib. 2. c. 7. nu. 13. modern. Bottilier. de success. ab intestat. c. 3. Theorem. 109. D. Consultor, & Prases Nicolaus de Castr. in Portugal. connic. p. 2. sect. 3.*

paterni; e quindi stabilita l'Indiuiduità nelle successioni. Ne' feudi titolati, e con dignità particolarmente fù, come dissi, eretta questa ragione della primogenitura, e dell'Indiuiduo. Nelle souranità independenti poi questo attributo è inseparabile,[a] & indiuisibile dall'indiuiduo stesso. Tutte quasi le Prouincie pretese dalla Francia sono con titoli espressi, e chiari. E tutte poi hanno la souranità, e le alte ragioni dell'Imperio, il che basta per fare, che siano totalmente indiuidue, come pure il Francese auuersario ci cõferma, trattando di queste, e dell'altre Prouincie insieme. Il Regno è indiuiduo, e però non può alienarsi, e non è alienabile, perche appunto non può diuidersi.[b] Dirà il nostro Contraditore, che non si può alienare neanche vna picciola parte d'vn Datio ordinario del Brabante, e poi l'Autore delle Annotationi suo compagno, se pur non è il medesimo, vorrà introdurre la diuisione volgare tra le souranità più sublimi del Brabante stesso. L'vso di tutte queste Prouincie fu tale, che posto, che fussero di molti padroni, e tra di loro distinte, non però si trouerà mai, che veruno di que' Duchi, o Marchesi, o Conti, che fossero, diuidesse mai i suoi Stati tra' proprij figliuoli. Hebbero alcuni d'essi numerosa prole, e di maschi, e di femmine, e per sempre gli Stati peruennero al maggiore, senza, che mai diuidessero con gli altri fratelli. E se mai auuenne diuisione alcuna, fu d'vn'intera Prouincia, ma non già vollero mai diuidere in più parti vn solo di que' Paesi.[c] Tutto questo si prouerà più distintamente in altra parte; Intanto la natura de' feudi stessi titolati s'intende con la regola ordinaria di essi, che hanno per certa legge, che il successore sia vn solo, e primogenito. Questo tanto più procede, quando l'osseruanza dimostrò, che ad vna per vna queste Prouincie caminarono sempre con le dispositioni d'vna rigorosa primogenitura.

a *tract. contr. fol. 224. La soberania communica a los feudos estos eminentes Atributos de ser independentes, y de no poder ser divididos, ni enagenados.*

b *vt di. nu. supra citati, & Martin. Laud. nu. 20. vbi regnum est quid indiuisibile.*

c *si sunt plura regna consentientibus filijs potest Rex pater assignare regnum vnum vni, & alterũ alteri Conrad. d. q. pr. §. 1. de Rege. nu. 19. post varios, & inter alios Martin. Lauden. conciuem. de primogen. q. 13. vbi dixit aliud est diuidere vnum Regnũ, & aliud diuidere multa regna.*

Non

Non potrà però mai concorrere, come accennai, la DEVOLVTIONE con l'Indiuiduo, e colla Primogenitura. La Primogenitura hà principij differenti, perche riguarda l'vnità, e la successione d'vn solo. La DEVOLVTIONE, come anche si è detto, nõ considera altro, che le nozze, oue ella nacque, e distribuisce i suoi fauori vgualmẽte in tutta la comune discendenza di esse. La DEVOLVTIONE a prima faccia, e come sostiene la contraria parte, non fa differenza di sesso, e la primogenitura nel suo primo requisito vuole, che si preferisca il maschio alla femmina, e non entra mai nel sesso più debole, se non in mancamento del migliore. L'introdur poi la DEVOLVTIONE tra figliuoli d'vn sol matrimonio, e poi tra essi erigere di nuouo la primogenitura, non fu detto, ne considerato mai dagli statuenti, quando parlarono di essa. Sarebbe indurre due legami ad vn tempo, e far, che due dispositioni contrarie operassero nel medesimo soggetto. Non sarebbe parte della comunion de consorti, ne fatta a fauore delle nozze quella DEVOLVTIONE, che non si ripartisse tra tutta la discendenza comune. Non sarebbe primogenitura quella, che si distinguesse tra molti. La primogenitura riguarda al sol Genitore, al quale si succede, e non fa differenza tra' matrimonij. La DEVOLVTIONE per lo contrario vuol, che principalmente si riguardi o ad vn matrimonio, o ad vn'altro, e non ha rispetto al genitor viuente, ma lo spoglia del suo proprio. Non dissero adunque quelle consuetudini mai, che la DEVOLVTIONE hauesse luogo nelle materie primogeniali, ne lo poteuano dire, resistendo tra loro i termini della DEVOLVTIONE, e della Indiuiduità, come pure di souerchio ho replicato. La DEVOLVTIONE entra in diuidere tra il padre, e'l figliuolo, dando all'vno la proprietà, all'altro l'vsofrutto, altroue suddiuide l'vsofrutto tra' i figliuoli, e'l pa-

vt infra.

dre,

dre, e nel contrario caso, ma con frutto nato dalla medesima radice, diuide l'vsofrutto de' beni del marito, tra la Vedoua sterile, e gli eredi del morto. Se di queste diuisioni è capace il Regno; se mai vide la Germania inferiore a praticar questa separatione tra padri, e tra figliuoli, o pure la Vedoua madre a goder l'vsofrutto ereditario co'l figliuolo, come introduce la DEVOLVTIONE; se ciò è praticabile, o fu mai praticato, allora io concederò, che la DEVOLVTIONE stessa possa hauer luogo, e stenda il suo Imperio anche tra le cose Indiuidue, ed Inseparabili. *vt late supra*

Tra gli altri equiuoci dell'Autor contrario vno è più volte replicato, che egli pensa, che le dispositioni della legge debbano sempre hauer più forza di quelle degli huomini. E comeche in molti casi auuenga, che la legge habbia più vigore, non vi è però cosa tanto replicata, quantoche la prouision dell'huomo fa cessare la prouision della legge. Onde se non può il Principe, ne alienare, ne diuidere i suoi Regni, non è mai credibile, che vna legge del popolo habbia ciò voluto introdurre senza almeno vn' espressa dichiaratione. Non è mai da stimarsi, che essa cõ la DEVOLVTIONE habbia pensato di far diuidui gli Stati, e i Regni contra la loro esenza. La natura di queste cose resiste troppo, e se gli Stati si diuidessero tosto si ridurrebbero a nulla. *vulg. iuribus & vt supra.*

Vn testimonio nimico non hà fede: Pruoua però contra di colui, che'l produce: Interroghiamo adunque chi compose il Trattato opposto. Egli esaggerando contra le renuntie parlando del Principe padre, & allegando vn' assurdo grandissimo risponderà: *Adunque si potrà con verità conchiudere, ch' egli haurà ancora diritto di far auanzare, o rimanere addietro l'ordine del Principato senza riguardar quello* *tractat. contrar. fol. 176.*

della

della nascita; *o di* RIPARTIRE *tra figliuoli il Regno a suo talento*, e chiama più pregiudiciale il leuar il Regno a chi tocca con la rinuntia, *che'l* DIVIDERLO *tra' suoi figliuoli secondo i suoi affetti, e le sue inclinationi*: Tanto egli stimò la diuisione ripugnante alla Natura de' Regni, il che confermò con questa Historia, la verità però della quale io lasciò a suo luogo.

D. Ferdinando Rè di Castiglia intentò di diuidere il Regno tra' suoi figliuoli. A D. Sanchio, che era il maggiore, diede il Regno di Castiglia; A D. Alfonso suo figliuolo secondo, il Regno di Lione; A D. Garzia, che era il minore, il Regno di Galitia, mettendo ad ogn'vno di loro i proprij termini; alla maggiore delle sue figliuole diede la Città di Zamorra; all'altra quella di Toro. Ma la legge fondamentale dello Stato più potente di tutte queste dispositioni particolari preualse a fauore del figliuolo maggiore, e non ostante queste diuisioni, mantenne a lui l'vnità intera degli Stati.

in d. tract. cont. fol. 178.

Io non negherei però coll'autorità di qualche stimato Leggista, che non si possa in certi particulari casi, e per giusta cagione far diuiduo ciò, che se per se stesso non era, come accennai nell' altro punto. Le paci, i parentadi, ed altre ragioni superiori possono muouere i sourani a simili risolutioni: Ciò, che io concordemente appruouo, è, che per ordinaria regola, e per propria natura loro non sieno sempre gli Stati, e i Feudi titolati sottoposti alla diuisione, e che vna indiscreta, & irragioneuole volontà del Principe non possa ciò fare sempre a suo bel talento: Come pur seguirebbe ammettendo la DEVOLVTIONE, la quale con ordine certo tutte le fiate, che'l Principe si maritasse, entrarebbe in campo a diuiderne il Regno, che in poche età a nulla si ridur-

legitima scilicet subsistente causa Conrad. d. §. 1. de rege q. 1. nu. 19. in fin.

ridurrebbe: Penderebbe però dalla volontà del Principe,come abbondeuolmente si è detto l'ammettere con la DEVOLVTIONE la diuisibilità,o l'Indiuiduo negli Stati sourani: e pure non deono dipendere le successioni degli alti Dominij, dalle nude volontà di chi gli occupa, ma o dall'instituto precedente, o da vna giusta cagione, che poi auuenga: Sia giudice,chi poco fà fu interrogato per testimonio; Egli sarà più rigoroso nel sententiare, che non fu nell'apportare il caso, sopra il quale fu interrogato: Eccone le parole al proposito de' Regni di Spagna: *I figliuoli del Rè non ereditano la Corona per verun diritto, che habbiano da lui, ma per certi legami sagrosanti della legge dello Stato, la quale gli stà violentemente chiamando al Trono dopo i loro padri, e con vna catena perpetua, e senza fine sostituendo sempre il viuo al morto produce ella solo il titolo, e tutto il diritto dalla successione degli Scettri independentemente della volontà del defonto*: Quello stesso soggiunge poi anche de' paesi bassi,i Popoli de' quali in altra occorrēza protestarono,come egli dice,che non poteuano essere distratti, *alienandoli nel modo, che più piaceua al loro Sourano*: Questa è vn'altra ragione di vnire all'Indiuiduo per escludere con maggior forza la DEVOLVTIONE: Costei si regola tutta dalla volontà di chi nelle nozze, o anche dappoi può ammetterla, o affatto bandirla, come riman prouato; E la successione degli Stati regolarmente, non dipende mai dalla volontà sola del Principe. Chi scriue contra di noi, niuna minima facoltà permette al Rè nel disporre la successione de' suoi Dominij: Dice egli, che la legge dello Stato chiama al Trono i figliuoli dopo i padri: la DEVOLVTIONE però anzi esclude il padre viuente dalla proprietà dello Scettro: Dice parimente, che con vna catena perpetua và sos-

Tratt. contrar. fol. 177.

fol. 180.

 tituendo

ricuendo il viuo al morto; E la DEVOLVTIONE procura di spogliare il viuo, e di sostituirgli vn'erede prima, che muoia; Or vedasi, come questa tanto inculcata consuetudine voglia introdursi nelle cose Indiuidue, e che con vna certa regola di eredità inseparabile, e con vna continua primogenitura escludono ogn'altra maniera di successione, e piu la ripartita tra molti.

Prelatione del sesso.

Difesa seconda.

Punto quarto.

DI tutti i punti, sopra i quali hò fin'hora discorso, non hò trouato mentione veruna nelle scritture contrarie. Solamente, come dissi, intorno all'indiuisibilità viene accennato nō sò che da quel tale, che scrisse l'vltime annotationi Francesi. Ciò, che tocca al vantaggio del sesso, o all'independenza delle leggi, e delle consuetudini de' Popoli per rispetto a' Principi, è stato eccittato da tutti.

Queste sono due propositioni, che si fanno vedere nella prima prospettiua a chiunque tratta di quella DEVOLVTIONE, che hora è stata introdotta in campo. Nelle altre mie massime concorsero in auuedutamente, e l'vno, e l'altro de miei auuersarij, cioè l'autore del più lungo trattato, e quello delle annotationi, e con esso loro quel terzo, che compilò il dialogo, estratto dallo stesso trattato della Francia. Le loro parole dette ad altro fine seruirono d'approuare i miei pensieri, e le mie riflessioni. Ma queste due vltime massime, alle quali siam giunti, sono state conosciute, e impugnate difusamente da coloro, che dob-

dobbiamo hora ribattere, e con la medesima ragione saranno facilmente discorse da chiunque scriuerà per la Spagna.

Che gli Stati non possano alienarsi, e che non possano diuidersi regolarmente, è conclusione indubitata, e stabilita per ferma anche dagli stessi nostri auuersarij. Dall'essere poi gli Stati indiuidui ne nasce l'effetto ben' euidente della prelatione de' maschi. Il Regno, perche è indiuiduo, passa ad vn solo, e però dalla comun ragion delle genti, e dall'ordine più regolato di tutti i Popoli fù stabilito, che si douesse preferire il maggiore al minore. Quindi nacque la primogenitura ristretta ad vn solo personaggio, e in tutte le parti indiuidua. Della primogenitura stessa è vn' attributo inseparabile la prelatione almeno del sesso. Succedono nelle primogeniture que', che prima nacquero, o maschi, o femmine, che sieno, mà però con auuertenza, che ciò s'intenda per altro nel concorso di sesso vguale, onde non fù chiamata primogenita la femmina, e molto meno essendoui vn maschio suo pari. La sorella di età anche maggiore non hebbe il vantaggio della primogenitura, quando vi è il fratello anche di tempo minore.

Cuiac. de feud. lib. 2. tit. 11. in fin. & alijs infra Iurigliol. de feud. conuers. 21. art. 41. n. 1.

In tutte le successioni si suole considerare auanti ad ogn'altro requisito la prossimità del grado. I più vicini sono ammessi alla successione, i più lontani sono esclusi. Tralascio di parlare della linea, o della rappresentatione, qualità disputate, e non sempre ammesse. Ma mi fermo sopra la vicinanza del grado stesso, la quale fù sempre considerata tanto nelle eredità diuidue, quanto ne' feudi, ed anche negli Stati douuti ad vn solo. In queste successioni, che non possono diuidersi, e che per se sono singolari, de' concorreruí particolar dispositione. Poteua vn Re padre hauer molti figliuoli, poteua vn Principe senza prole hauer diuersi congiunti del grado stesso, e douendosi la Corona, e'l Trono ad

Semper enim solet inspici gradus mox sexus in successionibus, vt inter alios penes D. Caramuel. in Philippo Prudente disput. 8. lib. 5. post Molin. & alios.

 vn

vn ſolo, per non ammetterli tutti ſi ricercò qualche differenza tra' pretendenti vguali per altro di proſſimità al defonto. La prima, e la più eſentiale differenza fu quella del ſeſſo, eſſendo il maneggio dell'armi, il Gouerno, e lo Scettro, la maturità, e la ſegretezza del conſiglio, e'l ſourastare agli altri, qualità proprie d'vn Principe, e d'vn huomo inſieme. [a] Regolarmente per queſte, & altre ragioni furono le femmine in tutto, e per tutto non ammeſſe ne' feudi, e ne' Regni. La legge feudale è in ciò chiara, e pur' il feudo non è altro, che vna Signoria ſubordinata, coſtituita da Signori Sourani per immagine del lor ſuperior Dominio, e la quale portò ſeco da'ſuoi principij l'eſcluſione naturale delle femmine. [b]

L'Imperio Romano, onde tutti queſti Stati dipendono, non vide mai ſpetialmente nel noſtro Occidente femmina alcuna, che ſi arrogaſſe l'alloro, o'l Diadema Ceſareo. Nelle Storie de' Sagroſanti Rè dell'antica legge non ſi rimirò mai ſeder nel Trono più alto donna veruna. La primogenitura più coſpicua, che fu eretta dalla Diuina Onnipotenza nel ſommo Sacerdotio della legge medeſima, non hebbe mai altra ſucceſſione, che vna rigoroſa primogenitura nel ſeſſo maſchile. Maria ſorella maggiore di Mosè, quando hà vn fratello legislatore, e capo del Popolo, e l'altro Sacerdote ſupremo, non gode altra eredità, che la Lepra. Nella diſcendenza di que' trè gran Patriarchi Abramo, Iſacco, e Giacobbe, ſi legge nominata ſola Dina; ella era nata del primo matrimonio di queſt'vltimo Patriarca: Giuſeppe, e Beniamino erano figliuoli delle ſeconde nozze, e per età minori di lei: vi erano poi le figliuole delle Concubine, che non ſi poteuano chiamar nati da vn proprio, e vero matrimonio, e pure frà tutti queſti fu diuiſa l'eredità paterna, ed a Dina non ſi dà coſa pur picciola, e non le giouoa punto l'eſſere legitima,

il

a ex quibus cauſis a feudo excluduntur feminæ, vt poſt Bald. Caſſan. ad conſuetud. Burgund. rub. 3. §. 5. in verbo en choſes feudales n. 28.

b in toto fere feudorum libr. vt in tit. de his qui feud. dar. poſs. §. hoc autem: & de ſucceſsione feud. §. filia. & tit. Epiſcop. vel Abbat. §. qui etiam. & tit. quid ſit inueſtitura in fin. & in tit. in quibus cauſis amittatur. & in tit. de natur. ſucceſs. & alijs in locis & ſcribent omnes.

il vantaggio delle prime nozze, e la maggioranza dell'età di qualche altro fratello, trattandosi pure d'vn'eredità diuidua anche in dodeci parti,& che però di sua natura più facilmente ammetteua la compagnia femminile.

Io non niego con tutto ciò, che col tratto del tempo, ed in diuerse Prouincie le femmine non sieno anch' esse state ammesse alla successione. Io sò molto bene, che Giustiniano mosso dall'amor della Consorte, chiamò per nemici della natura coloro, che distingueano nelle eredità l'vn sesso dall'altro. Ma se noi parliamo delle successioni, che possono diuidersi in più parti, io non impugnerò la decisione di quell'Imperadore, auuengache io sappia, che in quasi tutte le Città dell'Italia, & in molte altre Prouincie ancora, le femmine sono riceuute nell'eredità pur diuidue, solamente quando mancano i maschi loro vguali. Non ammetterò già la dispositione di questa legge Imperiale in quelle sostanze, che toccano ad vn solo. Nella guisa, che due non vi possono concorrere ad vn tempo, così non vi possono essere nella stessa congiuntura vn maschio, & vna femmina insieme. Vno di essi dee necessariamente preferirsi, vno dee includersi, vn'altro si hà da escludere. In simigliante caso non vi fu mai huomo così barbaro, che in vgual grado preponesse la femmina al maschio.

Vulg. l. maximum vitium C. de lib. præterit. vel exhæredat.

La controuersia è ben auuenuta in più luoghi, se vna femmina prossima possa essere esclusa da vn maschio lontano. Alcuni fidecommissi fatti per conseruatione delle Case, alcuni feudi,& alcuni Stati sourani hanno ammesso le femmine solamente, quando non vi erano più maschi di quella Casata, e descendenti, o del testatore, o del primo inuestito. Così particolarmente par che disponga vn Testo feudale vulgatissimo, nel quale si chiamano le femmine in mancamento di tutti i maschi della li-

nea

nea del primo feudatario.[a] Così fu nella Germania inferiore osseruato, o almeno più d'vna volta disputato, come auuenne in Olanda nel tempo degli Antichi Conti, in Annonia, & anche in Brabante, oue o le femmine non furono riceuute, che nel total mancamento della linea virile, o almeno i maschi stessi, benche lontani esclusero, o pensarono d'escludere le femmine più vicine, come pur vedremo pienamente nel progresso delle riflessioni Istoriche. In altre occorrenze poi all'incontro le Donne più vicine esclusero ne' feudi, e negli Stati indiuidui i maschi più rimoti, e più lontani, ed allora fù, che la vicinanza del grado fù superiore al valore del sesso: Questo è il caso più fauoreuole ad esse, quando col pretesto del grado più prossimo fanno star fuori dell'eredità i maschi più lontani: Ma il chiamarle, mentre vi sono huomini di vgual grado, è contra i principij della natura, della ragione, e dell'vmanità medesima.

a c. vnic. de eo qui sibi vel heredib. suis vbi scribitur.

E nelle sacre carte osseruato, e molto notorio l'esempio delle figliuole di Salfaad, le quali furono ammesse dalla stessa somma giustitia, cioè dallo stesso Dio all'eredità paterna, che pur era diuidua, mà però solo in difetto, ed in mancamento de' fratelli. Dio stesso fin dal principio del Mondo hauea dato all'huomo il comando sopra la Donna. Roberto chiamato il Frisone famoso Conte di Fiandra, diceua, che la prima legge della natura fatta da Dio, fece differenza fra le donne, e gli huomini.[b]

b apud Iacob. Marcant. in descript. Flandriæ fol. mihi 333.

Io non potrei portare vna similitudine più euidente, come l'arrecare la luce stessa del mezo giorno: Creò Dio due lumi ad vn tempo medesimo, il maggiore, che douea presidere al giorno, il secondo, che douea regnare nella notte. La Luna anch' essa ha il suo dominio di luce minore; Ma doue spiega i suoi raggi il Sole, che i Poeti chiamarono di lei fratello, ella cede tutti i suoi lumi; così ne' Regni indiuidui della Terra regnano,

e ſplendono le Reine, che non hanno il chiaro, e ſempre vittorioſo concorſo d'vn Rè fratello.

Non replico dell'Imperio Romano, dal quale furono ſempre eſcluſe le donne, nō della famoſa legge Salica in Francia, ne delle inueſtiture di tanti Ducati in Italia, come ſono pur quel di Sauoia, di Toſcana, di Mantoua, di Ferrara, di Parma, d'Vrbino, di Modena, e dello Stato di Milano; ne' Viſconti, e negli Sforzeſchi, nelle quali famiglie tutte le femmine furono affatto sbandite dal Dominio, ma mi riuolgo a tanti altri eſempij, e paſsò a que' caſi, ne' quali, come diſſi, le Donne hebbero il lor maggior vantaggio. Cauerò argomento da quelle Storie, che ſono loro più glorioſe, e più fauoreuoli. Parli per tutti gli altri la ſteſſa Auguſtiſſima Caſa d'Auſtria. Tralaſcio tutte le ſucceſſioni famoſe delle ſteſſe Prouincie baſſe, nelle quali principalmente hebbero luogo quelle generoſe Principeſſe: Tratterò di queſte più diffuſamēte nelle accennate Storiche mie rifleſſioni; Mà per altro non è egli certo, che la Catalogna, e l'Aragona furono inſieme vnite per via di Donne? non è infallibile, che i Regni di Leone, e di Caſtiglia più volte paſſarono in diuerſe famiglie, e ſi diuiſero, e ſi riunirono per cagion delle Reine Spagnuole? L'Algarbe col Portogallo; il Portogallo col rimanente delle Spagne, la maggior parte de' Paeſi baſſi con la Borgogna, la Borgogna coll'Auſtria, queſta colla Caſa antica di Ausburg, la Boemia, e l'Vngaria, il Tirolo, e l'Alſatia, tutti inſieme s'incorporarono per cagione delle Donne, e de' matrimoni con eſſe.

La ſteſſa Corona Franceſe colla ſua legge Salica, e pur formata di diuerſe parti, che tutte prouengono nel modo ſteſſo: Due frattelli di S. Luigi di Francia non hebbero l'vno in dote il Contado di Toloſa, e l'altro quello di Prouenza? Non acquiſtò egli Carlo Ottauo la Brettagna col matrimonio di Anna vltima

Du-

Duchessa? Non raccolse Giouanni secondo il Ducato di Borgogna dall'eredità sua materna? Il Casaneo tra gl'altri fa vn lungo discorso di molti Stati della Francia, che tutti furono di simil natura;[a] E questa Corona, che vuole solo i maschi, è formata, e composta tutta di gioie, e di Stati femminili.

Tutto questo io concedo, tutto io ammetto, e nol voglio, ne'l posso oppugnare. Pure, se frà questi, & altri infiniti esempij, che diuersi Autori hanno raccolti, e che più diffusamente vi si possono aggiungere, si trouerà; e tra' Cristiani particularmente pur vn sol caso, che vna femmina habbia mai escluso vn maschio di vgual grado, o se mai alcuna sorella pretese di essere preferita in vn Regno ad vn fratello per ragione dell'età, o delle prime nozze, io voluntieri mi ritirerò di più disputare di simigliante materia.

L'Autore delle contrarie annotationi in più d'vn luogo impugnando i due Scrittori Fiamminghi, che scrissero i libri della DEVOLVTIONE, e della Deduttione già nominati, si oppone insieme all'autorità di Arniseo, il quale disse, che gli maschi sono sempre preferiti anche in que' Regni, oue le femmine sono tal volta ammesse. Ciò, che Arniseo disse, è la verità medesima; ma questa non è già l'opinion di lui solo: tutti coloro, che hanno scritto cō maggiore ardore a fauor delle Donne, tutti coloro, che hanno voluto sostenerle per capaci delle Corone, vi aggiunsero sempre, che ciò intendeuano, quando nō vi fussero maschi, almeno di vgual grado; così Pietro Gregorio,[b] così il Cristineo, così il Molina, così il Grotio, così dissero tutti quegli altri, che scrissero di simigliante materia, ne pur vno vi fu mai tāto strano, ne tanto barbaro, che volesse chiamare le femmine a' Regni in pregiudicio, e ad esclusione de' maschi del grado medesimo. Gli esempij più contrarij sono que' dell'Egitto, e della Gran Brettagna allora infedeli. Ma in queste prouincie, ed in ogni

altro

a *dict. rub. 3. §.5. in dict. verbo en choses feudales n. 42. & seq.*

b *P. Gregor. de Republic. lib 7. c. 11. n. 52. ibi, potissimum deficientibus masculis, & in fine capituli vbi concludit masculos preferendos. Christinens in multis locis infra. Molina de Maiorat. lib. 3. c. 4. & 5. Grotius, & aly infra.*

altro luogo, oue non vi fù differenza di sesso, anche nella successione reale, ciò fu sempre, quando si diuisero le Corone in più parti. Allora succedettero con esempio barbaro, ma non imitato gia mai, vgualmente le femmine, ed i maschi. Ma negli Stati indiuidui, come pur hora veniamo a replicare, e maggiormente tra le nationi, che professarono, o la vera religione, o pensarono di regolarsi con leggi ragioneuoli, non si vide mai, che la sorella leuasse lo Scettro al fratello anche d'età minore. Questa pratica fù inconcussamente osseruata nelle prouincie basse: Verità patente, che sarà coll'altre comprouata nella mia parte Istorica in tutte le dette Prouincie ad vna per vna.

La Francia anche va piangendo le antiche calamità, quando il Rè Carlo sesto priuò della Corona il proprio figliuolo per darla alla figliuola maritata in Inghilterra. E pure Carlo settimo in gran parte meritò quel gastigo, e'l giusto sdegno paterno per la morte, che sotto la sua parola fè ingannevolmente dare al Duca Giouanni di Borgogna; Ciò non ostante tutti gli Autori Francesi, trattano quell'attione di Giustitia per vn' effetto di crudeltà, e di leggierezza nel Re padre contra il colpeuole figliuolo.

Concordano, come accennai, i Dottori, che dopo il grado prima si attenda al sesso, e poi all'età.[a] La differenza del sesso è così gagliarda, che trà le altre opinioni, benche dannata vi fù anche quella, che le donne fussero di spetie differenti dagli huomini. Ella è vna diuersità posta dalla natura, come dissi, ma l'essere nato prima, o dappoi non è differenza essentiale, ma è cagionata dall'accidente, e dal tempo. Il Sesso è distinto con vna circonstanza vniuersale, e comune. L'essere nato o prima, o dappoi è vna congiuntura particolarijssima. Se fosse più gagliarda la precedenza del tempo, che la prorogatiua della mas-

a Feminæ enim in indiuiduis in feudis, & similibus vocatæ intelliguntur non existentibus masculis Mierez. de Maiorat. p. 2. q. 6. num. 27. etiam si sint vocatæ cum masculis. Intriglìol. cent. 2. de feud. art. 2. per totum Giurba ad stat. Messan. c. 118. §. 1. gl. 8. nu. 8. quibus in locis alij. Rosental. de feud. c. 7. q. 41. litt. S. & raro admittendæ ad imperia P. Conizeu. lib. p. Politicor. cap. 26.; & de iure communi ex l. final. ff. de fide instrument. D. Præses Nicolaus de Castro. in Lusitan. conuict. in 2. part. c. 1. sect 2. litt. B. & in 4. part. c. 8 sect. 1. litt. C. & sect. 4. litt. A. & sec. 5. lit. A. Conrad. lib. 1. c. 2. § 1. de origine Regum. vbi repetite non extantib. masculis: Borrell. de Catolic. Reg. prest. c. 57. Vela disert. 4. n. 92. Casanatt. cons. 53. & in alijs in ead. causa. Franc. Molin. de ritu napt. lib. 3. c. 24 nu. 58. & 68. &

culinità, ne nascerebbe in tutti gli Stati ben tosto la distruttione della Real famiglia, e la introduttione della straniera, che non può mai ammettersi in pregiudicio di coloro, che sono di vgual grado, ma dello stesso casato.

Or con tutte queste premesse, nelle quali forse mi sono allargato, oltre a quello richiedea il bisogno d'vna chiarissima cõclusione, hanno nondimeno gli Autori Francesi tentato pure d'insinuare, che le sorelle maggiori habbiano potuto tal volta essere preferite al fratello d'età minore. Da due luoghi di Vgon Grotio, da vn'altro di Otton Frisingense mal'intesi ambedue, e dalla rinuntia della Reina Anna sinistramente interpretata hanno cauato i loro argomenti.[a] Nel dialogo Francese è accennata la prima autorità del Grotio, doue parlando della donatione fatta dal Re Filippo secondo alla figliuola Infante Isabella, par che voglia dire, che il Rè padre diede la Borgogna, e' Paesi bassi in dote per prouedere con questa diuisione alla figliuola legitima erede contro al fratello minore.[b] Non parla quì certamente il Grotio della DEVOLVTIONE, o della ragione di essa, perche la maggioranza dell'età non hà che fare colla diuersità de' letti, e de' matrimonij, ne ancora il nome d'eredità conuiene alla DEVOLVTIONE, che preuerte l'eredità medesime. Mà se il Grotio in questo luogo discorre, e vuol chiamar l'Infante erede del padre, perche la maggioranza del tempo vinca la prelatione del sesso, io mi appellerò a lui medesimo, e doue nella Storia de' Paesi bassi è partiale, ed all'ora come Olandese era nimico, e conseguentemente censore delle attioni Spagnuole, mi contenterò d'accettar la di lui sentenza in altro libro, doue egli parla senza veruna passione, doue decide per tutti gli Stati in vniuersale, doue si spiega con maggior chiarezza, e doue dice apertamente, che l'età maggiore è sempre vinta dal sesso più forte.

ex Belgis Euerard. conf. 194. n. 30. Cristineus in decisionibus vol. p. dec. 294. n. 14. dec. 297. nn. 6. & vol. 6. decis. 10. n. 31. decis. 34. nu. 2. vbi exempla, & n. 6. & dec. 43. nu. 24. & ad consuet. Mechl. tit. 10. art. 9. n. 2. 3. & 4. vbi locus Numer. c. 27. cũ mortuus fuerit absque filio ad filiã eius transibit hereditas, & tit. 16. art. 2. nu. 5. & late art. 8.

a *de quibus infra.*

b *Dialog. f. 60. ibi, Dotem Philippus Burgundiam cum Belgica dixerat, vt legitimae haeredi aduersus fratrẽ minorem diuisione consuleretur ex Grot. in Histor. Belgic. lib. 6. ann. 1597.*

Questo

Questo altro luogo del Grotio medesimo, al quale io mi rimetto, è appunto quello, oue vuole l'autor delle annotationi, che discorra a suo fauore questo suo Politico, che gli è per euidenza contrario.

Primieramente adunque [a] il Grotio si allega nel capitolo settimo nel numero vndeci nel suo secondo libro delle ragioni della guerra, e della pace, quando dice, che in alcune parti si fa caso del sesso, ed altroue non si fa caso di lui, rimettendosi poi in questo il Grotio alla legge, ò al costume del Popolo. Quindi pare, che s'inferisca, che vi sieno Paesi, ne' quali si hà riguardo al sesso, e che in altri Regni non si habbia tal consideratione. Mà il Grotio iui parla con chiarezza nell'eredità de' particolari delle cose diuidue, e priuate, e discorre delle successioni degli Ebrei, e degli altri Popoli; il che chiaramente dimostra, mentre al numero seguente comincia a dire, [b] *mà nella successione de' Regni si dee distinguere &c.* Si che si raccoglie, che di sopra non parlò delle successioni Reali, ma delle volgari, come dimostra tutto il suo discorso. E posto, che nello stesso numero vndeci egli soggiunga, che anche quegli, che hanno in mano il sommo Imperio si presuma, che si conformino alle leggi del Paese, quasi, che stimassero giustissimo ciò, che essi stabilirono colle già fatte leggi, ouero approuarono co' loro costumi; soggiunge però subito, che ciò procede solo nelle cose, nelle quali non si tratta di alcun danno de' Sourani medesimi. Il che haurò forse da soggiungere ad altro proposito. [c] Mà finalmente è così chiaro ciò, che lo stesso Grotio dice dappoi, che leua ogni dubbio precedente.

Passa adunque dal numero vndecimo il Grotio a discorrere nel duodecimo de' Regni, mà de' Regni diuidui, & in essi col già detto esempio di Egitto, e della gran di Brettagna concede,

a *lib. 2. c. 7. n. 11 de iure Belli & Pacis*, cuius hic verba pono: *Est vbi primogeniti plus postgenitis ferunt, vt apud Hebreos: est vbi inter se æquantur: est vbi agnatorum habetur ratio; est vbi cognati quilibet cum agnatis, tantumdem ferunt: etiam* Sexus *alicubi momentum habet alicubi non habet, & alibi cognationis ratio habetur intra propiores gradus: alibi longius extenditur, quæ longum esset exsequi, nec instituti nostri.*

b *ibidem n. 12. sequens.* vbi ait: *Sed in regnorũ successione distingui debent Regna &c.*

c *De quo in puncto sequenti ad verbum.*

che si possono i Regni diuidere vgualmente tra' maschi, e tra le femmine.

S'innoltra poi nel numero decimoterzo a parlar del Regno indiuiduo, e soggiunge, che se fu detto, che il Regno non si diuida, e non fu espresso a chi dar si debba, haurà la Corona il maggior d'età, o maschio, o femmina, che egli sia. Forza è di addurre le parole stesse latine. *Quodsi dictum sit, ne diuidatur Regnum, nec cui cedere debeat expressum sit, vt quisque est natu maximus masculus, aut fæmina Regnum habebit.* Quindi fa gran forza il moderno Francese,[a] quindi esaggera, che la differenza del sesso non è vna regola tanto generale, e che la prelatione d'vna femmina nata prima, al maschio secondogenito non è tanto strana: Quasi, che il Grotio ricerchi solo la maggioranza dell'età, non importandogli poi, se'l primogenito sia maschio, o sia femmina. Mà non intese bene l'auuersario ciò, che significasse il medesimo Autore, ou'egli si fonda. Questo suo Achille hà vna Lancia, che doue sembra, che ferisca, risana, e fa colpi gagliardi contra chi pensa di hauer da lui la salute. Non de' forse questo nouello Scrittor sapere, che tutte le cose si debbano intendere ne' termini habili, e supposte le altre cose, che concorrono necessariamente nel caso. S'intese dunque il Grotio, che doueua succedere il primogenito maschio tra' maschi, e la primogenita femmina tra le femmine. Ne io da altre persone, che dal medesimo Scrittore Olandese ne pretendo hora questa dichiaratione.

Adduce pure il nostro Opponente le altre parole del Grotio al numero decimo quarto.[b] *Ni aliud lex, aut mos ferat*, cioè a dire se il costume, o la legge, che questo nostro interprete riuale chiama per consuetudine, non sia contraria. Il Grotio però anche in questo luogo non parla della prelatione de' maschi, o delle

a in dict. annotat. fol. 16. La difference du sexe n'est donc pas vna regle si generale ni la preference de filles aisnees si peu ordinaire que toutes les reflexions qui se peuuent faire d'vn coste, & d'autre sur se sujet ne soient plus veritablement soubs mises a la loy superieure de l'vsage, e de coustumes particulierres de chaque Pais.

b dict. nu. 14. Hinc primum illud nascitur, vt ni aliud lex, aut mos ferat (sicut Thebis Bœotijs regnum fuisse diuiduum ex Zethi, Amphionis, itemque Oedipodis filiorum historia apparet, & vetus Attica inter Pandionis liberos diuisa est, & quæ circa Rhodum inter Camirum, Ialisum, Lindum fratres, & regnum Argiuum inter quatuor Persei filios) indiuiduum sit Regnum,

femmine, ma tratta de' Regni, che dal libero consenso de Popoli, che gli eressero, si stimano poi fatti ereditarij. Dice egli adunque, che il Regno si stima indiuiduo, se però la legge, o il costume non è contrario, onde discorre espressamente intorno all'essere indiuiduo, e nō già intorno alla prelatione d'vn sesso, o dell'altro. Al che s'aggiunge, che niun costume, niuna legge habbiam quì veduto, dalla quale cauar si possa, che nelle Belgiche Prouincie, siano gli Stati di lor natura diuidui, o pure in essi succedano le sorelle, anche maggiori, quando vi son fratelli minori di essa.

Ma dappoi che il Grotio hà stabilito la massima, che regolarmente il Regno sia indiuiduo, e che ciò sia più giusto, e più proprio, ne caua altre particolarità al nostro proposito. Come sarebbe a dire, che i successori sian della stessa schiatta del primo Rè, che sian nati di nozze legitime, e non addottiui. Dal che al numero decimo settimo si porta a dir chiaramente vn'altro essential requisito, che tra coloro, che si ammetterebbero all'eredità, o siano dallo stesso grado, o rappresentino il grado de' lor Genitori, sempre si preferiscono i maschi alle femmine, come più capaci, ed atti alla guerra, & all'altre parti dell'Imperio.

Spiega poi nel numero decimo ottauo, e nel quinto requisito ciò, che hauea detto al numero decimo terzo, e che fù malamente inteso, come pur hora habbiamo detto.[a] Dice adunque il

a 17. Quartum vt inter eos qui pariter in hæreditatem admitterentur, siue quia vnius sunt gradus, siue quia in parentiū suorum gradum succedunt, præferantur mares fœminis; ideo quod mares tū ad bella, tum ad alias imperij partes magis idonei fœminis censentur.

18. Quintum, vt inter mares aut inter fœminas, vbi mares deficiunt, præferatur natu maximus; quod is iudicio aut perfectior iam esse, aut prius futurus creditur. Cyrus apud Xenophontem imperium relinquo maiori natu vt quem par est rerum esse periciorem. Quia vero hæc ætatis præstantia temporaria est duntaxat, sexus autem perpetua; ideo sexus prærogatiua potior est quam ætatis. Sic Herodotus cum dixisset Andromedæ filium Persam Cepheo in regnum successisse, causam reddit: nullos enim Cepheus habebat liberos mares. Et Diodoro narrante Teuthras Mysiæ regnum filia Argiope reliquit non habens mares liberos. Sic Trogus dixit ad filiam pertinuisse Medorum imperium; quod nullum Astyagi virilis sexus genus erat. Similiter Cyaxares apud Xenophontem Mediam filiæ suæ deberi: neque enim est mihi legitimus filius mas. De Latino rege Virgilius: Filius huic fato diuum prolesque virilis. Nulla fuit, primaque oriens erepta iuuenta est: Sola domum, & tantas seruabat filias sedes. Sic ante Heraclidarum imperium apud Lacones Eurotæ successit Sparte filia, aut eius liberi, vt Tyndareo Helenæ liberi, quia mares filij non extabant, & Eurystheo in Mycenarum imperium successit Atreus eius auunculus, notante Thucydide. Eodem iure regnum Athenarum ad Creusam, Thebanum ad Antigonen peruenisse notatur quod mares deficerent. Et regnum Argolicum ad Argum Phoronei ex filia nepotem. Vnde & illud intelligere datur, quanquam liberi nonnullis gradibus parentum præmortuorum vicem impleant, id tamen duntaxat intelligendum, vt capaces sint iuxta cæteros, salua tamen sexus primum, deinde ætatis prærogatiua inter capaces. Nam qualitas & sexus, & ætatis, quatenus in hac re à populo consideratur, ita personæ adhæret, vt auelli inde nequeat.

il Grotio apertissimamente, che si preferisce il maggior d'età tra' maschi, o tra le femmine, repplicando ciò, che prima hauea detto di sopra, mà vi aggiunge però immediatamente, che ciò s'intende delle femmine, quando manchino i maschi, e di più vi accresce, che la precedenza dell'età è temporale, che quella del sesso è perpetua, & in conseguenza, che la prorogatiua del sesso medesimo è più possente di quella dell'età già detta, & apporta a questo proposito gli esempij di Andromeda appresso Erodoto di Teutra appresso Diodoro, della figlia di Astiage appresso Trogo, & altre autorità di Senofonte, di Vergilio, di Pausania, e di molt'altri, ne' quali luoghi tutti dice egli, che succedettero le femmine, perche mancauano i maschi. Confermando poi ciò di nuouo con dire, che s'intende sempre, che succedono i figliuoli a' padri salua la prerogatiua del sesso prima, e poi dell'età. In modo tale, che ne più chiaro, ne più espresso potea essere per noi l'autorità di quel Grotio, che era stata applicata, & addotta in contrario.

L'autorità però di Otton Frisingense allegata nelle medesime annotationi, e di vgual peso,[a] mentre, che in essa si dice, che nella Borgogna, e in quasi tutte le Prouincie della Francia vi era vn costume, che l'eredità appartenesse al maggiore de' frattelli, ed a' figliuoli di lui, o maschi, o femmine, che si fussero, perciochè anche in questo luogo, come in quello poco fà spiegato dal Grotio; & in tutti gli altri simili, quando si dice, che l'eredità spetti al primogenito, o maschio, o femmina, si dee intendere ne' termini habili, congrui, ed adattati, e che sieno le femmine chiamate solamente, quando i maschi non vi sono. Ed in tal guisa ben sappiamo, che in tutte le Prouincie della Francia, delle quali parla il Frisingense si è sempre praticato, anzi nel caso medesimo della Borgogna appare, che seguì la successione, della quale il

a in d. annotat. fol. 3. mos in illa qui pæne in omnibus Galliæ Prouincijs seruatur remansit, quo semper seniori fratri eius que liberis, seu maribus, seu feminis paternæ hæreditatis cedat authoritas cæteris ad illũ tamquam ad dominum respicientibus. Ex Othon. Frisingens. de gestis Frideric. lib. 2. c. 29.

Il medeſimo Veſcouo Ottone và trattando, non per altra cagione, che per eſſere già mancata la ſtirpe maſchile.

Parla il Friſingenſe di Beatrice moglie di Federico I. Imperadore,[a] che ſuccedette al Padre Rinaldo Conte di Borgogna, perche non vi erano altri figliuoli ne maſchi, ne femmine, onde peruenne intera la ſucceſſione paterna, tanto è lontano, che ella voleſſe eſcludere fratello veruno co'l preteſto di età maggiore.

Gli eſempij adunque apportatici tutti cōchiudono la ſucceſſione delle figliuole primogenite, mà in difetto de' maſchi, che appunto è tutto ciò, che io ammetto, e che vò dicendo.

La Regina Anna poi madre del preſente Rè di Francia era d'età maggiore del Rè Filippo IV. ſuo fratello, come già furono altre maritate in Francia, e pur ella non ſuccedette, ne preteſe di ſuccedere in concorſo del maſchio minore.[b] Tuttavolta, perche eſſa rinuntiò le ragioni, che potea hauere, ed anche particolarmente quella, che mai le poteſſe appartenere ſopra i Paeſi baſſi all'hora poſſeduti dall'Infante Iſabella ſua Zia, ne cauano in Francia l'argomento loro ben' ordinario, che la rinuntia ſupponga la ragione precedente di ciò, che ſi è rinuntiato; mà io non replicherò più contro alla debolezza di queſta fiacchiſſima iſtanza, alla quale penſo d'hauer ſodisfatto ſu'l bel principio della mia fattica;[c] Soggiungerò nondimeno, che quella rinuntia fù fatta per l'vguaglianza delle due Corone, come pure ſi è detto, e de' due matrimonij, e che fù ſtipulata per eſcludere la Francia dalla ſucceſſione degli Stati Auſtriaci, anche ne' caſi futuri, e remotiſſimi, mà non già per timore, che la femmina poteſſe mai con la maggioranza dell'età vincere in vgual grado il fratello inferior di tempo.

Conchiudaſi adunque, e ſi ſtabiliſca la regola generale, & vniuerſale, praticata, (come diſſi, e come prouerò) ſempre ne'

[a] ibi, *at Reinaldus iſte Simonis Lotharingiorum ducis ficis filiam ducens ab ea tantum hanc puellam ſuſcepit ipſamq; non multo poſt moriens ſecundum prædictum morem totius terræ ſuæ hæredē reliquit. Quam Imperator, vt oſtenſum eſt in matrimonio ſortitus &c.*

[b] *& ſi nunc: in dialogo fol. 33. logatur: La renontiation faite par Anne d'Auſtriche eſtans eſſentiellement nulle.*

[c] *in annotat. f. 23. ceſte ſtipulation d'excluſion fait ſans doute bien voir que Philippes III. apprendoit que l'Infante ſa Fille aiſnee ne puſt dans la ſuitte pretendre quelque choſe dans la ſucceſſion de Pais bas a quoi il voloit remedier par la ſtipulation d'excluſion qu' il mettoit dans ſon contract de mariage.*

Paesi bassi, che le femmine in tutti gli Stati sourani, ed in tutte le successioni indiuidue furono sempre chiamate per la mancanza del sesso migliore, o ciò sia nel grado rimoto, o nell'vguale. Dica pure nelle sue annotationi il rinomato Francese, e con noi concordemente deponga,[a] *che il diritto comune di tutte le nationi non riceue le figliuole nelle successioni sourane, che nel caso del difetto de' maschi*. Non mi spauenterà poi, che egli soggiunga, come pur habbiam veduto, che ciò s'intenda, quando non vi sia, o legge, o costume in contrario.[b] Toccherà a lui il dimostrarci questa legge, e questa consuetudine, che dourà essere infallibile per repugnare ad vna verità tanto chiara.

Nel mentre replicheranno meco ad vna voce tutti gli auttori nominati con infiniti altri, che non è mai vinto il maschio dalla femmina in vgual grado;

Ma di più aggiungeranno, che la femmina di età maggiore non può nelle primogeniture, negli Stati, e nelle altre cose indiuidue essere mai posta auanti al fratello anche minore.[c]

Anzi, che più puntualmente cade al nostro proposito esclamaranno, che le femmine del primo letto non possono ne' feudi pregiudicare punto a' maschi delle vltime nozze, e tra gli altri lo dirà lo stesso Christineo, che citando vn'autore Fiammingo adduce la pratica di Fiandra per modo di regola vniuersale.[d]

Niun'autore poi hà mai ardito (per quanti ne hà saputo rintracciar la Francia) di voler dire, che nella materia stessa della DEVOLVTIONE la femmina delle prime nozze è maggiore, escludesse il fratello nato dall'vltimo matrimonio: Vidi, che l'accennò quell'Auuocato di Brusselles, che non sapendo qual personaggio scriuesse disse, che in que' feudi le femmine del primo letto erano preferite a maschi del secondo:[e] Vidi poi che'l

a f. 11. *le droit comun de toutes le nations qui ne reçoit les filies dans le successions souueraines qu' en cas de defaut de masles.*

b vt in dicto f. 11. *Le droit comun n'a print de lieu quand il a vne costume contraire &c.*

c Mierez. de Maioratu d. q. 6. n. 27. Intrigl. de feud. centur. 2. art. 41. n. 1. & n. 7. Cancer. de feud. p. pr. n. 53. Christin. ad consuet. Mechl. tit. 10. art. 8. n. 7.

d Intrigliol. d. art. 41. nu. 16. Giurb. ad consuetud. Messan. c. 118. § 1. gl. 8. nu. 11. Christ. dec. 371. vol. p. dec. 41. n. 39. & 40. vol. 6. & ad consuet. Mechl. tit. 10. art. 8. n. 13. vbi ex Vrielant ad feud. Flandri.

e in alleg. fol. 188. in d. tract.

che'l dotto Stocmano ciò ammise: Ma l'vno, e l'altro parlano per quanto io raccoglio senza pure vn'autorità, e molto meno senza ragione, e discorrono ne' feudi ordinari, patrimoniali, e diuidui; Anzi io dubitai, che questo vltimo autore nominato sia il medesimo senza nome dalle mani del quale fù già cauata cõ arte, e con equiuoco la primiera propositione, dalla quale poi egli nõ si è voluto ritirare, pensando però d'escludere la DEVOLVTIONE con altri modi opportuni. Ma se mi si figura vn feudo, o vn'altro podere nel quale per altro sieno preferiti i maschi; niun' altro hà detto, e niuna ragion vuole, che per rispetto della precedenza d'vn matrimonio, o per opera della DEVOLVTIONE, le femmine, che iui doueuano essere l'vltime sieno le prime, e più fortemente quando gli statuti ciò nõ esprimono, ma più tosto dimostrano il cõtrario Se dunque niun'autore si può allegare, che prima della pretensione della Francia habbia ciò mai detto; e se niuna ragione ciò ne dimostra non dourà far gran colpo l'autorità d'vn'incognito Auuocato, o quella d'vn Ministro dottissimo per altro, ma in questa parte, o troppo tenace in quella propositione nella quale era trascorso, o troppo facile nell'ammettere la contraria; se però (il che non credo) egli ammise ciò a fauor delle donne anche quando sono escluse da maschi.

a in dialog. contrar. fol. 49. et StocKman de iur. Deuolut. c. 18. fol. 126.

Che se poi l'autorità, o la ragione, o sopra tutto le parole delle paesane consuetudini ciò non dispongono, non farà punto a proposito, o la mala interpretatione degli statuti, o qualche caso particolare mal'osseruato, che vi possa essere: Sarà ciò vna prattica contra la legge, vn'abuso, & vna corruttela euidente, & però da non osseruarsi; e quelle cittadine leggi, che senza l'autorità del Principe non hanno vigore, non si possono allargare a lor talento da popoli, e meno con nuoua estensione portarsi dall' eredità priuate alle sourane, e dalle diuidue, a quelle che non possono partirsi.

E se più particolarmente si vorrà considerare la natura di questi Stati, mentre come già si è accennato, e si dee prouare, sono tutti feudi Imperiali; ciò è di vantaggio, o per escludere le femmine, o almeno per non ammetterle se non mancando i maschi; Egli è pur chiarissimo, che ne' feudi particolarmente di queste Prouincie si suol ricorrere in materia di successione primieramente alla inuestitura doppo di questa alla consuetudine locale, & indi alla generale, & finalmente alla ragion comune:[a] Se si trouerà inuestitura, che chiami la sorella, ed escluda il fratello: o se in mente d'huomo sensato ciò può cadere io subito abbandono la causa per altro gia notoriamente vinta: Non entri trattanto in campo la consuetudine locale ne meno la generale, oue trattandosi di feudi può, e dee operare l'inuestitura: Queste titolate Prouincie non possono esser tali senza di essa. Son solamente Duchi, Marchesi, e Conti coloro, che di tali dignità sono inuestiti;[b] e ne' Ducati, Marchesati, e Contadi non succederebbono i figliuoli se non fossero dall'inuestitura espressamente chiamati:[c] taccia dunque la consuetudine a petto dell' inuestitura: Mà se forse l'antichità non lascia trouare quegli originali stromenti, che a principio vi furono egli si hà de ricorrere a ciò, che in tal caso si dee osseruare, e si può presumere: Sono questi feudi Imperiali: Or due chiare conclusioni ci portano fuori di ogni dubbio: La prima è, che tutti i feudi si sogliono concedere secondo allo stile di chi ne fè l'inuestitura; onde per testimonio di Baldo seguitato da tutti gli altri, l'Imperador della Magna concedendo vn feudo in Toscana non s'intese mai di darlo giusta lo stile di questa Prouincia, ma secondo la prattica Tedesca:[d] Se per esempio il Duca di Brabante concedesse vn feudo nel suo territorio, egli forse seguirebbe l'vso del Paese oue egli habita; ma quì non questo Principe a suoi sudditi, ma è l'Impe-

a *Christin. dec. 112. n. 81.*

b *vt in tit. quis dicatur DVX, Marchio, vel Comes: in vsib. feud. Lanc. Conrad. in d templ. iudic. lib. 1. c. 4. de Duce. c. 5. de Marchione c. 6. de Comite.*

c *in tit. de feudo Marchia.*

d *Bald. in tit. de Pace Constantiae vers. si qua Castan. in consuet. Burgund. rub. 4. §. 2. in verbo an Duché Christin. decis. 284. vol. 1. n. 6.*

l'Imperadore, che concede a lui gli Stati: L'Imperadore è quel che parla, ed egli dispone, e discorre conforme al suo proprio vso, e tanto più quando la Germania inferiore non è di costume di lingua, e di sito tanto diuersa della superiore: Stabilita la prima; è poi corrente l'altra cōclusione cioè di qual natura sieno tali feudi, e benche basterebbe il dire, che l'vso di essi innestato nel corpo della ragion vniuersale, come approuato dagl'Imperadori dichiara qual'esser debbano i feudi imperiali:[a] aggiungerò, che naturalmente parlando tutti i feudi dell'imperio, sono, e sempre furono mascolini, [b] onde o le femmine non vi entrano, o almeno per particolare priuilegio ciò non fù mai in concorso de maschi. Così legalmente si hà da presumere ch'esser debba l'inuestitura di cadauna di queste prouincie, e così ne mostreremo l'osseruanza, e la pratica, e benche questo distintamente si vedrà poi in tutte le prouincie hò nel mentre voluto apportare ciò, che nel bel principio del suo libro delle Guerre di Fiandra disse il Cardinal Bentiuoglio: *Le Prouincie di Fiandra*: egli comincia: *ne' secoli adietro furono separate l'vna dall' altra. Quasi ciascuna haueua il proprio suo Principe; ma di titolo più che d'essenza. Quindi s'andò congiungendo questa con quella in diuersi tempi. In molte mancarono i maschi, e vennero a succedere le femmine; e per via de loro matrimoni, principalmente cominciarono a crescere gli Stati, e con la forza degli Stati le prerogatiue insieme de' Principi*: Succedettero adunque colà le femmine, perche vi mancarono i maschi: Questa è la legge, la consuetudine, l'inuestitura, e l'osseruanza tutta di questi Paesi: Questa prorogatiua de maschi sempre inconcussa, non può alterarsi da vn mal inteso statuto.

[a] *integr. lib. de vsib. feud.*

[b] *pro omnibus Christin. noster tom. 6. decis. 4. nu. 27. & eod. tom. decis. 43.*

Questa prelatione del sesso, che nacque dalla stessa ragio-

ne diuina, dalla naturale, dall'vso di tutte le genti, dalla constitutione propria, & essentiale de feudi, de' Regni, e dalla consuetudine, e dalla prattica di queste Prouincie, non può suellersi così facilmente, ne può muouersi, se non con gran forza, e con vn' euidenza, che seco non porti alcuna benche minima difficoltà.

Mà forse io troppo m'innoltro in materia, che tocca a Potentati più sublimi. Voi, voi io chiamerò o Principi tutti dell'Europa. Chiamerò non solo da quegli Stati, oue sempre furono escluse le femmine, mà voi pur anche, nelle casate de' quali hanno le donne introdotto, e trappiantato lo Scettro. Vi sarà mai trà tutte le persone, che godono Stati con souranità, vna sola, che voglia escludere vn figliuolo di miglior sesso, e chiamare al Trono vna femmina, che sia per accidente nata prima di lui? Se vi è Principe, che approui tal sentimento, può anche stimar buona la contraria opinione: Chi l'hà per vtile, e ragioneuole la seguiti, e la difendi. Ma chi non ammette simile strauaganze nella sua casa, non lo potrà già lodare nell'altrui.

Trattasi d'vn'esempio troppo dannoso, troppo pregiudiciale alla conseruatione della Real famiglia, e delle case sourane: Chi non l'impugna s'apparecchi ad vn simile auuenimento; nel mentre vn caso particolare, è vicino serua per chiara decisione di questa più famosa, che dubbiosa controuersia.

Non replicherò adunque nulla della Francia (per parlar delle Prouincie più vicine) perche i suoi Principi del Sangue non ammettono pur col pensiero la femminil successione, lascerò il dir della Lorena, che hà procurato di congiunger le femmine della stessa famiglia cō gli altri più lontani Agnati della medesima ad effetto, che cessasse ogni scrupolo della prelatione del sesso anche trà rimoti. Non mi allontanerò nelle altre Parti Settentrionali, non passerò nella Suetia, oue la Regina Cristina succeduta

ceduta in mancanza di maschi) ed abile a maggiori Imperi, rinunciò ad vn parente lontano le redini del Gouerno; mà mi porgerà vn'esempio proprio, famigliare non molto antico, & addattato alla materia l'Inghilterra vicina. Arrigo Ottauo hebbe della Reina Caterina la sua primogenita Maria; hebbe poi nelle seconde nozze illegitime, Elisabetta di Anna Bolena; ed Odoardo finalmente da Giouanna Semera. Egli stimò validi tutti i suoi matrimonij, e benche in vita s'opponesse al più legitimo, che fù quello di Caterina; non gli fù poi così contrario in morte. Preferì viuendo le nozze della Bolena a quella della pudica Spagnuola. Antepose morendo la figliuola di questa a quell'altra. Ma Odoardo, tutto che nato delle vltime, e forsi dubbiose nozze, fù però senza contrasto preferito alle sorelle maggiori di età, e nate da matrimonij precedenti. Come Cattolico douea il Rè proporre a tutti Maria, e come Scismatico Elisabetta per cagion della quale si era diuiso dalla Chiesa. Mà la qualità del sesso considerata in Odoardo vinse tutti gli altri riguardi, che per ragione de' maritaggi primieri, o delle qualità delle madri, poteansi considerare nelle femmine; Regnarono doppo Odoardo Maria, e poi Elisabetta, e la prima non s'oppose al fratello regnante, benche hauesse l'assistenza del Monarca Cattolico, e che potesse allegare Odoardo nato da vn matrimonio Scismatico. Tutto il Mondo, tutti i Principi ammisero Odoardo per Rè, ne vi fù chi l'impugnasse[b]. Concedo all'Auuersario, timoroso forse di questo successo, che non si hà negli Stati a succedere con le leggi, o con gli esempi de' vicini, mà la ragione di quanto successe in Inghilterra è prodotta dall'vniuersale natura, e dalla regola di succedere di tutti gli Stati, in modo, che l'esempio tanto ragioneuole, come fù all'hora dall'vniuersale acclamatione approuato, non può adesso da verun

huomo

huomo porsi in dubbio: Ne si allega l'esempio d'Inghilterra per la vicinanza delle prouincie, ma per l'identità della ragione, che può, e dee operare in tutte le distanze.

All'incontro que' Principi, che tentarono di preferire le sorelle a' fratelli, e di sconuolger l'ordine della natura, non hebbero nè la fortuna, nè l'applauso del Mondo, nè meno l'esito felice de' loro intenti. Già habbiamo accennato l'accidente di Carlo sesto Rè di Francia, che mosso da Isabella di Bauiera sua moglie volle per odio particolare priuare il Dolfino suo figliuolo della Corona di Francia, e portarla al Genero Rè d'Inghilterra, che per altro già vi pretendeua.[a] Ciò cagionò alla Francia guerre, & eccidij non ordinarij, come pur dissi, mà però l'Inghilterra non godè gran tempo d'vna dispositione tanto ingiusta, e la casa di Lancastro, che tentò di leuare lo Scettro a quella di Francia, vide poi anche tolto a se medesima la propria, e paterna Corona dall'emula famiglia di Iorch.[b]

Non hebbe esito più fortunato il testamento di Don Alfonso il nono Rè di Leone,[c] perche se bene esso hauesse instituite le sue due figliuole heredi del suo Regno di Leone, ciò non ostante gli Stati del Regno con voto comune, dichiararono D. Ferdinando suo figliuolo per legitimo Rè di tutti gli Stati di suo Padre, il quale l'haueа già escluso di essi.

Niceta[d] *risferisce nel principio della sua Historia, che vedendosi l'Imperadore Alessio Comneno fuor di modo importunato dall'Imperadrice sua moglie per ricauarne, che preferisse nella successione dell'Imperio Niceforo suo Genero al suo proprio figliuolo non potè lasciare di rimprouerarle vn disegno tanto contrario alla legge del sangue, e dello Stato con queste parole,* che allegate dall'Autor

a de quo apud. P. Matth. in vita Ludouic. XI. in principio Borell. de Catholic. Reg. praestant. c. 57. vbi alij.

b ex Blond. in Histor. Anglic.

c in tract. cont. fol. 179.

d in eod. tract. 193.

tor contrario, & trapportate dal latino sono in questa guisa. *O Donna, ò Compagna del mio Imperio, e del mio letto, quando mai lascerai di persuadermi, e di sforzarmi a sconuolgere l'ordine lodeuolmente instituito da' nostri maggiori, perche più tosto meco non consideri, se mai vi fù alcuno de' passati Imperadori Romani, che hauendo vn figliuolo habile all'Imperio tralasciato questi, volesse preferir il Genero. Non vedi, che io sarò la beffa di tutto il Romano Imperio, che sarò creduto per forsennato, se nel dispor la mia successione, repudiando vn mio proprio figliuolo, collocherò nel Trono vno di Macedonia.* Replicandolo poi nel linguaggio Spagnuolo: *Non mi lascerai donna? è possibile, che sempre mi hai da molestare con vna pretensione ch'è contra l'ordine della natura, e della ragione; Pon meco riguardo, e considera, che se io facessi vna cosa tanto contraria alla humanità, ed a' costumi della mia natione anteponendo mio Genero a mio figliuolo nella successione del trono, ch'io sarei la fauola dell'vniuerso, & ogni huomo mi stimerebbe scemo, e mentecatto.*

Così per bocca del Francese discorsista parlaua il Greco Imperadore, e vorrà poi il medesimo, che contro ogni giustitia, sia tenuta la Maestà Cattolica delle Spagne a preferire al proprio figliuolo maschio, capace, e Spagnuolo la femmina Principessa, ed il Genero straniero, e Francese.

Solo mancaua l'autorità contraria per approuare vna verità tanto indubitata, come è quella, che noi habbiamo frà le mani. Niuno la può oppugnare, niuno la può abbattere. Ella è d'interesse di Stato appartenente a tutti gli Stati, ella è vna certa, & infallibile propositione, senza la quale si sconuolgerebbero i Regni, si ridurebbero a niente le famiglie Reali, & il tutto finalmente

mente dalla grandezza più alta si ridurrebbe all'vltimo precipitio, se anche in vgual grado precedesse la femmina al maschio, e la sorella al fratello, benche minore.

a in fol. 375. latissime.

Nel trattato più diffuso della Francia è considerato il nostro Monarca, come vn Principe differente in cadauna di quelle Prouincie. Sopra di ciò si discorre, sopra ciò si fà forza, e si va ponderando, che'l Rè Cattolico vsa con tutte le sue circonstanze i titoli separati degli Stati sudetti, i sigilli, i nomi, & il tutto distinto, chiamandosi d'alcune Prouincie Duca, & d'altre Marchese, o Conte. Egli viene rimirato da quella scrittura nella successione della Fiandra, dell'Annonia, e del Brabante, e degli altri Stati, non come quel Gran Principe, che egli è, ma come vn semplice Duca del Brabante stesso, e come vn Conte di Fiandra, o d'Annonia, e così dell'altre Prouincie. Io per hora non mi oppongo, come poi farò a questa contraria propositione. Certo è però, che se il Duca di Brabante non fusse insieme il Rè di Spagna, cessarebbono molte riflessioni già dette, e che si deono dire, le quali escludono la DEVOLVTIONE Brabantina. Non vi sarebbe l'vnione alla Corona Spagnuola, l'abitatione in altro Paese, le nozze fatte all'vso Spagnuolo, e molti altri Capi, che possono escludere la forza di quelle Consuetudini. Ecco dunque Filippo il Grande spogliato di tutti gli altri Stati, ne l'immaginatione di chi per tale lo figura. Eccolo Duca di Brabante solamente, & con vna figliuola del primo letto, e con vn sol maschio del secondo. Passi adunque tutto lo Stato Brabantino nella figliuola, alla quale per ragion del primo matrimonio, e per forza della DEVOLVTIONE tocca, come dicono, la successione, e l'vnigenito maschio, come figliuolo del secondo matrimonio, si contentì di riceuere dalla sorella limitati alimenti per sostegno della sua vita. Che dirà la Francia stessa, oue

stimato

stimato per abomineuole, che le case, & i feudi finischino nelle conocchie delle femmine, doue la Corona per sempre esclude questo sesso? Che diranno tutti i Principi dell'vniuerso, se vedranno vna sorella, che esclude più di Cleopatra con barbarissima legge l'vnico fratello della successione? Chi sarà tra Principi, chi sarà trà coloro del miglior sesso, che approui vn'inconueniente di tal sorte, e pure ciò, che non potrebbe tollerarsi nel solo Duca di Brabante, dourà soffrirsi nel Monarca più grande dell'Vniuerso? Non basterà la sua grandezza per iscansare i colpi di tanta inconuenienza, nè la sua tenera età per compatirlo in vedersi cacciato dall'antichissimo patrimonio con pretesto tanto fuor delle regole dell'istessa humanità, e dell'esenza del Principato.

Questo inconueniente così massiccio, così gagliardo, e così fuor di ragione facilmente è conosciuto da ogni mezano intendimento. La Francia lo vide, e non potendo sfuggire vna tacita obiettione, anzi vna difficoltà, che da tutte le bocche più volgari sarebbe facilmente vscita, eccitò il dubbio a se medesima; così ella disse nel dialogo.

Egli bisognerà adunque, che contra l'ordine della natura, come contra quello della politia generale di tutto il Mõdo il fratello obbedischi alla sorella?[a] In tal modo parlò il Frãcese: Sentiamo ora, come si risolue l'obiettione da chi la fece.

Perdonatemi[b] (risponde l'Auuocato Francese al Fiammingo nel dialogo) *poiche il Rè Cattolico comanderà ne' suoi Stati, e la Regina Cristianiss. ne' suoi, senza che l'vno habbia Impero veruno sopra l'altro*. Acutissima risposta in vero ad obiettione tãto gagliarda. L'hauere il Rè Spagnuolo altri Domini gli sarà dunque di pregiuditio? La Francia vuol supporre il Ducato di Brabante, separato dagli altri Stati de Paesi bassi per

[a] in dialog. fol. 57. il Faudrà doncque contre l'ordre de la nature aussi bien que contre celui de la Police generale de tout le Monde le frere obeïsse a sa soeur?

[b] Pardonnez moy car le Roy Catolique commanderà dans ses estats e la Reine Tres-Chrestienne dans les siens; sans que l'vn ait aucun empire sur l'autre.

applicarlo a se medesima, e vuol dall'altro canto poi considerare il Rè di Spagna, Signore di tutti gli altri suoi Regni insieme per non ridurlo ad essere vn cadetto della pretesa Duchessa di Brabante sua sorella. Non toglie la forza dell'argomento in riguardo al Brabante, che il Rè nostro habbia sotto il suo commando altri Stati. Ouero si discorre d'vn Rè di molte Prouincie, e di molti Paesi, e non potrà seco operare la consuetudine popolare del Brabante; ouero hanno d'hauer forza le leggi sole di quella Prouintia, e sarà inconuenientissimo vedere il maschio suddito, e la sorella sourana. Non leuano però questo inconueniente proprio del Ducato di Brabante le conuenienze d'altri Stati, che possiede il nostro Rè Carlo Secondo. Accertò il contrario nell'eccitare il dubbio, e meritò lode: Non ritrouò ragione adeguata per risponderui, ed è da compatirlo perch'ella effettiuamente non vi è, ne può trouarsi da chi si sia.

Ibid. fol. 58. Ma passa poi nel Dialogo stesso l'auuocato Francese a dire, che ciò si prattica della medesima sorte ogni giorno in Brabante, mentre precedendo la figlia del primo letto in concorso del maschio del secondo ne' feudi del soprauiuente, in virtù del diritto della DEVOLVTIONE, egli auuiene molte volte, che il fratello possieda beni ne' luoghi sottoposti al comando della sorella. Io però non concedo già, che conforme alle consuetudini del Brabante sanamente intese la femmina del primo letto escluda il maschio del secondo, quanto sia nelle cose, oue per altro si deono i maschi preferire; e dissi, e replicherò, che se alcuna volta forse si è in contrario praticato, fu vn patente abuso, ed vna espressa corrutela; Pure quando anche ne' feudi ordinarij del Brabante ciò succedesse, e quando egli auuenisse sarebbe senza dubbio di niuna proua il paragone da' feudi ordinarij, e diuidui agli Scettri più sublimi, ed indiuidui, come sopra

si è

si è già veduto, e durarebbe più che mai l'inconueniente, che fusse la femmina Reina, ed il maschio suo Valetto, o Scudiero.

Con queste indubitate, & infallibili premesse io desiderarei sapere, come possa negli Stati Fiamminghi pregiudicare la femmina di vgual grado al maschio suo concorrente? O mi si hà da negare vna propositione tanto chiara, ed infallibile, che sin'hora è stata dimostrata con l'euidenze; o mi si hà da dire, come la DEVOLVTIONE possa mutare la natura de' Regni, o degli Stati più eminenti. Già sò, che nelle contrarie scritture è stato detto, che altro è che nella successione sia preferito il maschio, altro è, che sia nella DEVOLVTIONE; sò che pur fù detto, che quell'Arniseo [a] allegato a questo proposito, parlò ne' termini della successione, ma non della DEVOLVTIONE. Hor io con ansietà desiderarei di sapere, che priuilegio, che facoltà hebbe la DEVOLVTIONE di alterare le leggi delle successioni, e di preuertire gli ordini della natura, e' fondamenti de' Regni, e delle altre cose; Non repplicherò già, che ne hà potuto, ne hà voluto la DEVOLVTIONE, e con esso lei coloro, che la introdussero, far mai torto così euidente al sesso migliore. A questo proposito vna sol distintione è basteuole per mostrare ne' termini di ragione, qual fusse la volontà de' primi statuenti. Ouero noi trattiamo di cose, nelle quali niun vantaggio può hauere l'vn sesso dall'altro, all'hora io non ardirò d'impugnare, che le figliuole non possino essere preferite a' fratelli per esser nate delle prime nozze. La materia è indifferente, & in quelle cose, oue la legge non fè diuersità nel sesso, ne meno noi habbiamo di apportare questa distintione. Mà nel caso, oue o sono escluse, o posposte le Donne, non opererà certamente la DEVOLVTIONE, anche conforme l'intentione de primi suoi autori. Niuna delle consuetudini allegate al principio della

[a] *in annot. fol. 63. ibi Arniseus qui ne peut estre entendù de la DEVOLVTION c'est Anthenir n'aiant seulement parle dans l'espece de la succession dont il n'est pas a present question.*

nostra opera parlò mai, che la DEVOLVTIONE procedesse a fauor delle femmine spetialmente.[a] Furono vsate solo le generiche parole de *figliuoli*: o altre simili, le quali veramente non niego, che non sieno atte a comprendere di loro natura tanto i maschi, quanto le femmine. Mà chi nominò *i figliuoli, o la prole* nelle cose, oue i maschi son preferiti, con tal voce non potè mai comprendere le femmine, se nò quando i maschi non vi sono.; così nelle materie feudali il nome di erede, o di figliuolo s'intende solo de maschi, perche la natura di ciò, che si tratta, non ammette, che quella parola possa intendersi della femmina esclusa: e però quando gli statuenti chiamarono nella DEVOLVTIONE *i figliuoli*, non poteano intendersi delle femmine, in quelle cose, oue esse erano escluse, ne in quelle, oue erano posposte a maschi,[b] fin tanto, che vi era, o vi poteua essere vn maschio, del quale primieramente douea intendersi lo statuto: Non sono le figliuole, mai comprese sotto al nome de' figliuoli, o degli eredi in quella sorte di sostanze oue sono per altro escluse: Che se poi l'esclusione è temporale, e nel mentre, che vi sono i maschi: almeno durando il tempo, nel quale non possono succedere non saranno mai chiamate con la generalità di vn nome, che non abbraccia altri, che coloro, che sono attualmente capaci della cosa controuersa: Il far adunque, come si pretende vna violenza così grande all'ordine della natura, alla ragion delle genti, & alla constitution de principati, richiede vna espressione ben chiara, vna volontà patente, libera, & indubitata, non vna parola in questo caso non habile, e la quale tutto che possa altroue intendersi delle femmine, non le può già comprendere nell'occorrenza già detta, quando l'esistenza de maschi non riceue in suo concorso il nome delle donne.

Che se mi sarà detto, che ne' feudi del Brabante, oue per al-

[a] dempto statuto Annoniæ de quo infra.

[b] vbi fæminæ extantibus masculis non succedunt, nec continentur sub appellatione filiorum, vel liberorum ex doctrinis Bald. Ias. Roland. Mantic. & aliorum quæ videre est apud Fusar. de substitut. quæst. 311. nu. 43. & 45. saltem extantibus masculis, quod & sine dubio est, si filiæ sint exclusæ tã ab hæreditate grauanti, quam grauantis ibid. num. 46 Rota Rom. apud Peniam dec. 369. n. 20. & 21. & penes Coccin. decis. 111. nu. 18. Modern. Andreol. controuers. 137. lib. 2. n. 4. & 5. & Ciarlin. contr. 78. n. 8. & seq. nec per vniuersalem dictionẽ derogatur prærogatiuæ sexus Zas. cons. 11. Peregr. de fidecom. art. 32. n. 55.

ttro sono preferiti i maschi, le sorelle del primo letto, hanno esclusi i fratelli del secondo: Dirò, che per quanto hò potuto intendere più d'vna volta si è praticato il contrario a fauor de maschi nati dall'vltime nozze, e se pur caso veruno vi fù contrario, gli esempi contra l'espressa, e vera intelligenza legale non hanno vigore: ma non si può per altro loro rispondere se non si vedono: e se vi fossero a proposito, è credibile, che sarebbono stati allegati: Perche in quello della Marchesa di Bergopson, qual' egli sia, non vi era maschio, che concorresse colla femmina per quanto il medesimo Autore hà saputo dire. Noi però non giudichiamo con gli esempi fallaci, che pendono dalla volontà delle parti, dalla cognitione, ed arbitrio de' giudici, dalla attenta, o non curata difesa delle cause: e da mille circostanze, che mai sono conformi agli altri casi: e stimamo la forza delle decisioni solamente quando con esse concorre vna vera, ed immutabile ragione, non vna dichiaratione contraria alla legge, o mal intesa, o sconuolta.

de quo in dist. tract. fol. 286.

Pare poi, che conosciutasi dalla parte opposta la chiarezza di questa verità, e che in molte cose, e principalmente negli Stati debba preferirsi alla femmina il maschio, passi ad vna distintione bene ingegnosa in apparenza, mà in sostanza di niun valore. *Non si tratta*: dice quegli, che fè il trattato: *di comparatione di sesso a sesso, & del più nobile contro il più debole, ma di matrimonio a matrimonio per esaminare il vantaggio delle prime nozze sopra le seconde*.[a] Questo medesimo è poi replicato in altri luoghi del trattato stesso del dialogo, & delle annotationi già dette.[b] Vi si accresce poi anche vna nuoua ponderatione: che la legge hà maggior indulgenza, e suole assistere più facilmente al sesso più fragile;[c] il che in molti casi, & in molti contratti auuiene senza difficoltà. Ma l'alle-

a precisis verbis fol. 311.

b in dist. trac. f. 316. & alibi in Dialog. f. 54. & alibi in Annotat. fol 16. & 17. & alibi.

c fol. 310. al contrario tienen las leies de ordinario mas cariño, y mayor indulgencia para con este sexo el qual merece tanto mayor amparo, quanto menor es la fuerça consejo, y el talento que tienen

l'allegare ciò, sarebbe come appunto il dire, che i minori, ed i scemi di ceruello, alli quali la legge suol più assistere per la lor debolezza, fussero per questo fauor legale più capaci del gouerno, che i prouetti, & gl'huomini intendenti.

Circa alla prima parte, che quì non si tratti trà sesso e sesso, mà trà matrimonio e matrimonio, la ragione, o la distintione almeno assolutamente parlando par vera. In fatti qual volta la DEVOLVTIONE entra in quella sorte de beni, oue per altro non vi è distintione tra l'huomo, e la donna nel succedere, sarà certissimo, che non si discorrerà della differenza del sesso, mà solo della diuersità de' maritaggi.

Per altro se la DEVOLVTIONE vuole introdursi alle cose, nelle quali di propria natura il sesso virile si hà da anteporre, ouero ella non hauerà forza, e non potrà fare operatione alcuna, hauendoui già la successione vna regola certa, essendoui prima chiamati i maschi in conformità di quello, che di sopra si è detto. Ouero almeno, quando pure la DEVOLVTIONE habbia d' hauer forza (il che niego assolutamente) in queste cose, ella opererà solamente, quando nel primo matrimonio vi saranno maschi, che possono preferirsi, o a' maschi, o alle femmine del secondo, o quando vi saran fanciulle solamente in ambedue le nozze, perche all'hora cesserà il cõcorso, e la prelatione trà l'vn sesso, e l'altro. Ma il volere, che in vgual competenza l'antichità del matrimonio vinca la nobiltà del sesso in tutto ciò, oue la masculinità hà il suo vantaggio, non può, ne ammettersi, ne concedersi in conto veruno.

Per pruoua di ciò si deono in simigliante materia, particolarmente nella successiõn de Regni, e degli Stati sourani, & indiuidui ponderare la forza maschia d'vna prerogatiua immutabile, e l'accidentale delle nozze fatte prima.

Questa

Questa propositione fauoreuole a maschi principiò col Mondo stesso, e seguitò nella legge di natura nella scritta, & in tutte l'altre: Mà la DEVOLVTIONE del Brabante, se noi la consideriamo al presente, hà forza solamente dalle confirmationi degli vltimi Duchi, come si dirà a suo luogo: Il vantaggio degli huomini è conforme alla legge comune, che anch' essa hà riguardo principalmente al sesso prima, che all'altre cose: La DEVOLVTIONE è contraria alla legge di natura in distinguere i figliuoli dello stesso padre per vn rispetto d'vn matrimonio, che è forse non è men ingiusto nelle prime nozze col togliere il tutto alle seconde, che furono giudicate odiose queste in altri casi: La prelatione dell'huomo è nello Scettro propria, e naturale: La DEVOLVTIONE violenta, e contra i principij del Regno: Il preferirsi vn Principe alla Principessa sorella, nasce da vn principio, che negli Stati è inalterabile: La DEVOLVTIONE pende dal nudo arbitrio de sposi contraenti, che possono affatto non volerla; e finalmente l'hauer riguardo à chi può reggere le Armi, e lo Scettro, ed a chi è più naturalmente capace di consiglio, e di gouerno, conserua nel medesimo ordine il Regno, e la Famiglia Reale; e la DEVOLVTIONE muta la forma del succedere, e distrugge facilmente la stirpe, e la casata insieme.

Quando adunque siamo in casi, oue si hà da considerare, e d'anteporre la qualità masculina, non entra la differenza de' matrimonij, o almeno, come già dissi, non può mai questa pregiudicare alla ferma regola della successione delle Monarchie. Operi dunque questa popolareccia DEVOLVTIONE nelle cose, oue naturalmente ella può hauer vigore, operi nelle indifferenti, e comunali, ma non s'arrischi a porre il piede, come femmina la doue i maschi hanno vna sicura, & indubitata prelatione.

tione. Disse Pietro Gregorio,[a] che questo vantaggio del sesso, e degli altri attributi accennati della real successione non possono mutarsi senza sconuolgere tutto lo Stato, aggiunge il Compo-nitore del trattato, che non possono i Re alterare in conto ve-runo, ne meno derogare alle leggi fondamentali del Regno, e de fidecomissi.[b] Molto meno potrà ciò farsi dal Popolo con questa consuetudine tanto impropria, e fuor del caso.

a alleg. c. 20. lib. 7. n. 23.

b vt supra hac defensione secunda puncto primo.

Replichi dunque pure chi scriue per la Francia, che sia cosa opposta al buon discorso il dire, che vn dritto di DEVOLVTIONE, che si stabilì a fauore del primo Matrimonio, possa operare per ragion del sesso a beneficio del secondo.[c] Esageri sopra di questo, dica, che sarebbe vano il concedere a primi figliuoli la proprietà de' feudi di chi soprauisse, se si hauessero poi a dare a' figliuoli dell'altro matrimonio.[d] Contra al Consiglio di Spagna esclami, che non altro fine habbia hauuto la consuetudine, e la DEVOLVTIONE, se non d'impedire, che non passassero le sostanze paterne ne' figliuoli delle seconde nozze, incalzi sopra di ciò gli argumenti, e moltiplichi le parole.[e] Alleghi per inconueniente, che non debba la figliuola del primo matrimonio conseruare non per se stessa, mà per i figliuoli secondi l'hauer paterno.[f] Passi poi a dire, che non può il nostro Rè succedere al Padre, come herede, mercè, che l'heredità già trasferita per la DEVOLVTIONE al Principe Baldassare non potea più ritornare al genitore, che ne restaua incapace nell'esser passato alle nozze seconde; Concluda il tutto aggiungendo, che ne meno può il Rè Carlo secondo succedere al Principe Baldassar sudetto, o perche debba preferirsi la sorella Francese congiunta da' due lati, o perche non essendo all'hor viuo, ne nato il medesimo Rè Carlo, non potea questi succedere a chi già era morto quando esso nacque.

c in d. trac. fol. 301. & seq.

d d. tract. fol. 302.

e fol. 303.

f 304. 305. & 306.

g fol. 313. & 314.

Vna

Vna sola risposta basterà per tutte le contrarie amplificationi. Noi di nuouo affermiamo, che la DEVOLVTIONE non si conosce in questi casi, doue per sua natura il maschio necessariamente de' preferirsi alla femmina. Nieghi pur sempre il contrario che quì non si tratti della prorogatiua di sesso a sesso, ma di matrimonio a matrimonio, perche là doue la natura, la legge, la prattica, e la conuenienza indusse la preminenza certa, & indubitata virile, non può concorrere il riguardo accidentale d'vn matrimonio, o dell'altro.

Così escludiamo affatto la DEVOLVTIONE, e così anche insieme liberamente neghiamo, ch'ella mai possa stare a petto alle cose inalienabili, indiuidue, e doue i maschi han miglior fortuna. Che importa adunque, che si sconuolga il dritto della DEVOLVTIONE colà, doue questo stesso diritto non giunge, che importa, ch'ella sia fauoreuole alle prime, o alle seconde nozze, se si parla di quelle cose, che non la riconoscono, e non la riceuono? E quando ella pure hauesse da stare in pendente, fin che si vedesse la nascita d'vn maschio, sarebbe ella forsi la prima dispositione della legge, o dell'huomo, che sia fatta conditionalmente, e che penda da ciò, che può essere, e non essere? Adunque questa sola consuetudine deue essere sacrosanta, inuiolabile, immutabile, & infallibile, e l'antica forma delle successioni douerà essere tutta sconuolta per lei. Doue vno statuto sì strano acquistò mai tanta forza, che niuna legge, e niun accidente non la posa abbattere, e mutare, replicheremo, che nel nostro caso la DEVOLVTIONE non vi è, e però non sarà merauiglia, che non si vedono gli effetti, o le circonstanze di esa. Le scritture Francesi danno per certo, ch'ella proceda nel nostro caso, e sopra vn supposto, che non è, van fabricando argomenti, che non han forza, pure non si può naturalmente dis-

correre delle qualità di ciò, che non hà l'essere. L'esagerationi, che si fanno, sono ne' termini supposti, che ella pienamente habbia il suo luogo, e pure ciò è la stessa controuersia; Anzi è l'istessa verità, ch'ella non hà per le replicate ragioni adito veruno nelle corti de' Principi. Nelle successioni Reali cedono le emmine, e la DEVOLVTIONE vuol superar il maschio di vgual grado. Ciò non è possibile, & in conseguenza ella è forzata a ritirarsi altroue. Non si sconuolge però, non si muta, e non si altera la DEVOLVTIONE, ma si scaccia, si bandisce, e si rende affatto incapace d'operare nell'altezza de Troni Reali. Il vantaggio dell'huomo hà le radici inseparabili con la Corona del Rè, e con l'elmo militare del Principe, o però non è sottoposto alle forze del contrario costume troppo debole contro a lui.

Questa verità incontrastabile non si può metter in dubbio da verun huomo di mezano intendimento. Tutta volta la parte contraria s'appiglia ad altro argomento, che in effetto rasembra al primo incontro di gran forza, ma poi rimane facilmente abbattuto. Vedendo la Francia, o per dir meglio, chi vuole scriuer per essa, come in niun conto può la femmina nella succession degli Stati auanzare il maschio, benche di età minore, e benche nato di seconde nozze, pensò d'appigliarsi ad vn'altra più gagliarda, e forte propositione. Ammettendo dunque l'autor Francese tacitamente, che debba la sorella cedere al fratello minor d'età, fa gran forza poi, che ciò non proceda qualuolta già pienamente la donna fa l'acquisto della cosa controuersa. Quindi egli suppone, che mentre per opera della DEVOLVTIONE non essendoui all'hora il maschio fu nella donna figliuoal delle prime nozze perfettamente acquistato, e stabilito il Dominio, e la proprietà delle cose deuolute, la nascita

del

del maſchio ſeguita dopo non può più reuocare ciò, che fu ſtabilito compiutamente nella ſorella molto prima, che egli naſceſſe.[a]

[a] d. fol. 304. & 305.

Se noi chiamiamo la DEVOLVTIONE per vna ſucceſſione anticipata, facilmente ella può eſſer interrotta, mentre perfettamente non è venuto il caſo formale della perſona à chi ſi de' ſuccedere, e che naſce nuouo perſonaggio, il quale neceſſariamente de' preferirſi a chi preteſe d'introdurſi col mezo della DEVOLVTIONE. Così in caſo più forte nelle coſe, oue i maſchi deuono preferirſi, la naſcita d'vn figliuolo poſtumo, anche dopo la morte del padre toglierebbe la ſucceſſione, che parea radicata in vna figliuola, che il defonto haueſſe laſciata. E ſe come pur tante volte habbiam detto voleſſe chiamarſi la DEVOLVTIONE vn legame ſopra l'eredità, toſto che naſceſſe vn maſchio preferibile alla figliuola, reſterebbe dalla forza del miglior ſeſſo ſenza dubbio rotto quel nodo. Baſterebbe per altro, come pur diſſi, che la DEVOLVTIONE, ouero operaſſe in que' beni, che per eſſer indifferenti non conoſcono diuerſità di ſeſſo, o che negli altri ella anticipaſſe la ſucceſſione, e con eſſi il legame, ſenza che la ſucceſſione fuſſe interrotta, o il nodo ſpezzato, qualora però non naſceſſe perſonaggio di maggior prorogatiua.

Non vi è adunque maniera più ſalda, ne forma più efficace per fare, che reſti ſtabilità la DEVOLVTIONE nell'atto dello ſcioglimento del matrimonio, come il ſupporla vna donatione tra' maritati, & vna ſpetie d'aumento dotale. Queſto è ciò, che difuſamente habbiamo già prouato.[b] Queſta è la Sacra Ancora, alla quale ſi ritira l'autore ſudetto da tutte le altre parti abbattuto. Già ſentimmo, che egli diſſe, che in vece dello Statuto, che introduce la DEVOLVTIONE, noi doueſſimo

[b] ſupra c. pr. punct. quinto.

mo considerare vna donatione nella scrittura del maritaggio, o dopo di esso, la quale donasse a figliuoli del primo matrimonio i beni controuersi. Quindi egli argomenta, che vn figliuolo delle nozze seconde non potrebbe leuare alla figliuola la proprietà di que' feudi, che il padre le hauea già donata; egli però dice, che niun'huomo potrebbe mai credere vna cosa tanto apertamente assorda. Ma timoroso nondimeno della risposta, che douea darsegli, dice, che si reuocano bene le donationi, che fa l'huomo con la nascita d'vn nuouo figliuolo, ma non si tolgono già le dispositioni della legge, come più forti, più legitime, e più irreuocabili. Questa sua difesa è per se stessa insussistente, e la regola è pur troppo triuiale, e da me pur troppo replicata, che anzi la prouision dell'huomo fa per ordinario cessare la dispositione legale, e ciò tanto più in questa sorte di consuetudini, e di statuti, alle quali ogni huomo può rinunciare, come occorre nella DEVOLVTIONE, e come nel di lei proposito si è già detto difusamente. Haurei oltre a ciò la solita risposta, che la doue il maschio ha la precedenza, non può entrar mai la DEVOLVTIONE fin che si veda se nasca, chi possa escluder quella femmina, che la pretende, e potrei aggiungere, che nel mentre la DEVOLVTIONE almeno resta in sospeso. Ma dato pure per ragione di supposto di scorso, ch'ella perfettamente operasse, e come vna vera donatione ella hauesse il suo compimento nella morte d'vno de' maritati, pure all'hora io certo sarei, che per ferma, e perfetta, che fosse questa donatione, ella sarebbe senza dubbio immaginabile riuocata. E volgarissima la legge, che per la nascita de figliuoli fa riuocare la donatione già fatta dal padre. D'altro non parlano le Scuole, d'altro non risuonano i Tribunali, e la parte contraria seppe più tosto preuederlo, che applicarui rimedio adeguato.

Marginal notes: *dict. fol. 304.* — *de quil ut supra fol. 81.*

Se per auuentura non fù la donatione fatta a straniera persona, mà a propri figliuoli, è infallibile, che gli altri figliuoli, che nascono riuocano la medesima donatione in quella parte almeno, che diede loro la legge, e la natura. [a] Non può la precedente donatione del padre a fauor de' già nati spogliare i secondi, se non d'altro, almeno della lor leggitima. Or nelle successioni Reali, e degli Stati sourani, come che da essi ne si possa, ne si debba detraere la leggitima,[b] così egli è certo, che ouero la nascita del nuouo figliuolo dee non in parte sola riuocare la donatione, ma ouero in tutto rimouerla, ò in tutto lasciarla al luogo, oue ella già si trouaua. Se dunque il figliuolo delle seconde nozze lasciasse alla femmina delle prime la Corona già donatale dal Padre, ne nascerebbono gl'inconuenienti, e le ingiustitie di sopra accennate, per altro non può diuidersi la souranità: adunque in tutto dee riuocarsi con la nascita del figliuolo maschio.

Ed in fatti supposta quella infallibile verità, che negli Stati in grado vguale si debba anteporre il maschio, ne nasce poi vn'altra indubitata conclusione, che in concorso del maschio medesimo in simigliante qualità di cose si consideri la femmina quasi ch'ella non vi fusse. Egli è certo, che la doue lo statuto, o esclude, o almeno pospose la femmina, ella già più non si considera d'vn vgual grado del maschio, ma rispetto a lui, al qual forzatamente dee cedere, ella è creduta, e reputata per totalmente strana, e di altra discendenza;[c] Ne solamente ciò fù di lei detto, ma vi fu aggiunto, che le femmine escluse da maschi sono nelle successioni, come se effettiuamente non vi fussero, che però giusta al paragone di già fatto, all'apparire del nuouo Sole d'vn maschio Principe, che nasca già cede la Luna per altro coronata, e si spoglia di tutti i più pretiosi raggi de' suoi splendori; già in lei niente di luce si scorge, e già si può dire, che ella più non vi sia.

Or

a l. si totas C. de inoff. donat. ibi: ex factis donationibus detractum, vt filij, vel nepotes postea ex quocumq; legitimo matrimonio nati debitũ bonorum subsidiũ consequantur, ad patrimonium suum reuerteretur: & passim D.D. Fachin. controuers. 87. & 88. Christin. decis. 340. vol p. nu. 6. Et prius Tiraquel. in l. si vmquam C. de reuoc. donat. in verbo totum vbi dicit totum prædicari secundum naturam suæ diffinitionis de qualibet specie.

b Merl. de legit. lib. 2. tit. 1. q. 2.

c qui enim præfertur est in primo gradu, & alter in secundo immo extraneus & non ens. Tiraquell. in d. l. si vmquam. in verbo susceperit liberos. n. 107. Cancer. vbi femina censetur in secundo gradu p. p. tit. de feudis n. 53. Giurba de success. feud. c. 118. gl. 13. nu. 33. 34. & 35. facit Radenasc. cons. 90. nu. 66. & in puncto alios citans moder. Botilier. de succes. c. 1. Theorem. 11. n. 17.

Or supponiamo,[a] che non già con vna legge di niun' valore, ed à lui ignota, come è la DEVOLVTIONE, mà con vn sagrosanto giuramento hauesse il Cattolico Rè fatto donatione di quegli Stati a' figliuoli non solamente del primo matrimonio, ma che espressamente, e specificatamente hauesse nominato la Principessa Teresa. Anzi figuriamoci, che la medesima donatione fosse fatta in tempo, che non anche fosse morta la Reina Isabella di lei madre, ma, che però niun'altro figliuolo vi fusse, che la Principessa sudetta. Aggiungiamo poi, che se fù espressa la donatione vi fusse anche vna chiara conditione, che se della Reina all'hor viuente fosse nato alcun figliuol maschio, douesse quello preferirsi alla femmina nata delle stesse nozze. Il che per altro è ciò, che mi vien per vltimo conceduto dagli Scrittori opposti, li quali ammettono, che tra' figliuoli dello stesso matrimonio i maschi debbano essere superiori alle femmine. Quindi poi, come il caso hà portato, in effetto si dia per fermo, che morta la prima consorte, e passato il Rè ad altre nozze, ne sia nato il Rè Carlo, e che'l Padre l'habbia fatto suo herede. Si dirà forse, che la prelatione del sesso, debba hauer luogo solamente tra' figliuoli dello stesso letto? Ciò suona veramente la corteccia del contratto, ciò pare, che dispongano le parole, che nel medesimo si contengono. Mà in effetto anche in termini, oue il tutto rassembra conceputo a fauore de' figliuoli soli del primo matrimonio, la masculinità del figliuolo del secondo letto abbatte ogni preteso vantaggio delle nozze primiere. Il padre nel caso, che habbiam supposto, non pensò mai alla nascita del figliuolo della seconda consorte, ne meno pensò infaustamente alla morte della prima.[b] Se egli hauesse considerato d'hauere vna sola figliuola del primo letto, ed vn Principe del secondo, non haurebbe mai donato il suo alla figliuola. Volle, che si preferisse il maschio del

[a] Fontanell. de pact. nupt. tom. 2. clauf. 10. gl. vnic. n. 39. Quidam solam filiam solum habens ex vxore, quæ adhuc viuebat quam expresso nomine nominauit eam nuptuis tradidit, & hæreditauit cum pacto tamen, & conditione, quod si eius vxor pareret aliquem filium masculum vnum, vel plures donatio pro infecta haberetur, & bona donata reuerterentur: successit, quod vxor donatoris decessit nullo superstite filio masculo, & vir eius aliud cum alia muliere contraxit matrimonium ex qua habuit vnum filiũ masculum, quem postea hæredem instituit, & decessit.

[b] ibid. in corpore sententiæ Senatus nu. 43. & inferius nu. 49.

del medesimo maritaggio, perche non hebbe in mente i maschi d'vn'altro non pensato sposalitio.[a] E certo, ch'egli amò, e preferì la masculinità, e questa sua volontà fù ben chiara, & quando hebbe riguardo alla figliuola nata del primo matrimonio fù sempre con la riserua della masculinità. L'affetto di questa, come più proprio, più naturale, più solito, e più habile a conseruar le famiglie è sempre da preferirsi all'accidentale rispetto d'vn matrimonio, che facilmente si scioglie. Quindi il tutto in simiglianti casi senza veruna difficoltà si regola dalla presonta volontà del padre donante. S'egli più oltre hauesse pensato, si sarebbe anche più apertamente dichiarato, mà quando egli tace, non dobbiamo già noi tralasciar d'aggiungerui ciò, che il padre verisimilmente haurebbe detto. Quel caso, che di sopra habbiam finto nella persona Reale, succedette in verità in vn huomo ordinario. Non era la sua facoltà di tal natura, che escludesse, o posponesse le femmine, pure la volontà sola, ch'egli mostrò in preferire il maschio dell'istesse nozze alla donataria figliuola, cagionò, che si douesse preferire quel figliuolo, che nacque d'vn'altro matrimonio non espresso, e non pensato, & appunto non nominato, perche non fu preueduto. Il maschio dunque delle seconde nozze fu preferito alla figliuola delle seconde, non ostante la donatione a lei già fatta, che si stimò riuocata con la nascita di questi, e nũ già cõ vna sola, mà cõ la secõda sentenza fu dal Senato supremo di Cattalogna cõ ottima cognitione di causa fatta la dichiaratione a fauore del maschio del secondo letto.[b]

Più naturale però sarebbe anche vn'altro caso non dal primo gran fatto diuerso. Si premetta dunque, e si supponga, che il Rè Cattolico defonto habbia donato alla Principessa Teresa, hor Reina di Francia tutto il Brabante, e ciò stando il difetto de' maschi del primo matrimonio, ed esprimendo nel contratto

questa

a *vt ibid. n. 48. 49. & 51.*

b *vt legi potest apud eumdem Fontanell. ibid. n. 43. vbi adest. Secunda sententia Senatus reuocans primam latam fauorem femminæ: & n. 50. vbi tertia fauore masculi per iura ibi allegata late.*

questa stessa cagione: questo è tutto ciò, che può a maggior rigore pretendere mai la Francia. Succeda poi a ciò il caso, che appunto ne auuenne, che non essendoui maschi delle prime nozze, habbia il Rè Filippo istituito suo erede vn maschio nato dal secondo matrimonio. Egli è vero, che parue la donatione fatta alla figliuola del primo matrimonio in difetto de' maschi del medesimo; ma la nascita del Principe delle seconde, o reali nozze fa cessare, e riuoca ogni donatione, e le cagioni ne son molte. Egli pensò il padre donante di preferire i figliuoli maschi del primo matrimonio, se vi fussero; parlò però di quel matrimonio, che all'hor vi era, e di que' figliuoli, che poteuan nascere d'esso; ne pensò più oltre.[a] La souraueníenza del nuouo Principe, non forsi premeditata prima, fè ritornare le cose al suo stato, ne si douea la donatione reuocare solamente ad effetto, che il figliuolo hauesse la leggitima, quasi, che si trattasse tra' fratelli, perche come già si è detto la femmina con la nascita del maschio, che naturalmente l'escludea, si era fatta estranea, e d'vn'altro grado più distante.[b] Egli non è mai verisimile, che il Principe, o lo statuto pensasse a diseredare, o priuare quello, che douea poi nascere, quello, che necessariamente douea preferirsi alla sorella.[c] Quando vn testatore vuol, che sia erede a lui vn figliuolo, che possi nascere doppo la di lui morte la legge non intende ciò solamente di quel figliuolo, che potea nascere dalla moglie, che all'hora hauea, benche quella sola egli nominasse, ma vi fu dal giureconsulto interpretata anche la discendenza, ch'il testatore medesimo haueise da qualsiuoglia altra consorte, che egli si pigliasse.[d]

La congettura della carita, e della pietà paterna, de' intenderli a questo modo, se noi non vogliam dire, che pensasse il padre di preferire le successioni straniere alla propria.[e] Queste

a l. tale pactū ff. de pactis in fin. illo tempore quo pater alios filios non habebat in fratrem suum iudicium supremum contulisse videatur:

b vulg. l. si vmquā: ne tamquā extranea iuuaretur beneficio d. l. si totas vt infra.

c l. ex facto ff. de vulgar. nec enim, aut patrē, aut principem de eo casu cogitasse verisimile est, vt eum qui postea nasceretur exhæredaret

d d. l. placet. ff. de liber. & posthum. non vtique is solus posthumus scriptus videtur qui ex ea quam habet vxorem ei natus est, vel is qui tunc in vtero est: verum is quoque, qui ex quacumque vxore nascatur.

e l. cum auus ff. de condit. & demonstrat. ibi coniectura pietatis, quod minus scriptū quā dictum fuerit inueniretur: & l. cum acutissimi C. de fideicommissis ne videatur testator alienas successiones proprijs anteponere.

ragioni

ragioni cauate tutte da testi più conosciuti, fecero, che la decisione di questo caso fù già in Francia stessa più volte dichiarata a fauore del figliuolo delle nozze seconde, il quale totalmente ruppe la donatione fatta alla sorella, benche nata dalla prima moglie, come pur testifica vn celebre Autor del parlamento di Tolosa. [a]

Che sarà dunque nel caso presente, certamente quando pure vi fusse questa donatione a fauore della figliuola, ella ad esempio di quello, che tutto dì si prattica, sarebbe riuocata, & annullata dalla nascita del Principe fratello. La volontà del Rè non potea essere altrimenti, la natura della successione Reale non potea essere in conto alcuno diuersa, e però quando fusse la donatione espressa, e che nulla mentione si fusse fatta a fauore de maschi del secondo letto, sempre ella vi si douea intendere in modo, che niuna speranza rimanesse alla sorella, quando ella vedesse nato quel maschio, al quale necessariamente douea cedere. Così se ciò, che si pretende della DEVOLVTIONE si paragona ad vna donatione per contratto, viene a riuocarsi con la nascita di quel maschio, che esclude sempre la femmina, e la legge opera in modo, come che ella mai non vi fusse. Sempre si hà da considerare la persona prediletta, sempre si hà da mirare la capace; sempre si hà da riflettere al più congiunto, e sempre in concorso si hà da preferir quello, che per altro esclude il competitore. La femmina, quando nasce il maschio, diuien subito incapace, più remota, & esclusa affatto da lui, onde mai non si può considerare il preuertimento di tutto l'ordine, e lo sconuolgimento di tutte le cose, ne che habbia voluto vn Prudentissimo Monarca acconsentire ad vna tacita, e statutaria donatione, in modo tale, che vna sua femmina discendente, escluso il maschio, che poi douea nascere, portasse a straniera famiglia tutta la sua

a Berengar. ad d.c. vnic. de filijs natis ad matrimon. in ott. præl ud. in addit. ad n. 5. Fuit habita non mediocris quæstio? Si in pactis in defectu masculorũ ex illo matrimonio filia voceturi deinde ex secundo matrimonio masculus instituatur, vter potior? Hoc contigit in domo domini de Cabrayretz. Tenuimus masculum præferendũ quia verba recipiunt interpretationem, vt in deffectum masculorum illius matrimonij, aut alterius, filia &c. Primò, ex l. tale pactum, in fin. ff. de pact. Secundò ex l. si vnquam. C. de reu donat. quia pro extranea est, ne iunetur l. si [illegible]tas. Tertiò ex l. ex facto. ff. de vulgari. Quartò ex decisione Io. Andreæ, & aliorum in l. pl[illegible]et. Quinto ex l. c.[illegible] [illegible]

facoltà quelle Prouincie. Quindi o la DEVOLVTIONE fauoreuole, come pretendono alla femmina delle prime nozze, fin da principio non potcua hauer luogo, o pure s'ella si douea introdurre, fu sotto la conditione, che non nascessero i maschi, e quando anche compiutamente ella fusse perfetta la nascita del nuouo Principe, certamente la reuocarebbe, e la farebbe cessare, come ogni dì auuiene nelle case de particolari, e più fortemente anzi per necessità de' osseruarsi nelle famiglie de Principi.

Ma secondo al già cominciato stile, concludiamo hormai questo punto forse troppo diffuso con le parole stesse dell'Autore, non sempre a noi contrario. Si duole egli della rinuntia fatta dalla Reina figliuola al Rè padre; Ma noi con più ragione ci lamentiamo di quella rinuntia, che molto più stranamente egli pretende, che con la DEVOLVTIONE habbia il padre fatto alla figliuola ad esclusione de' maschi. Egli si querela di quella stessa ordinaria rinuntia, che fanno le femmine maritandosi a fauore dell'agnatione, della patria, e poi ne vorebbe introdur vn' altra ad esclusione del padre stesso, del fratello, & del parentado; Esagera, perche si mutino gli ordini di quella DEVOLVTIONE, la quale per altro può essere rifiutata, & non vsata da qualsiuoglia minimo Plebeo, e puoi vuol mutare l'ordine, che egli chiama per Sacrosanto, & inalterabile de' Regni, nelli quali, non può mai cangiarsi la prelatione tanto esentiale del sesso. Fà grande strepito, che non si possano rinuntiare agli stranieri gli Stati, quando egli vuol introdurui vn Principe totalmente strano ad esclusione dell'vnico, & erede maschio. Condanna con la DEVOLVTIONE le seconde nozze, & altroue accusa tutto ciò, che è contrario alla libertà del matrimonio; Difende la DEVOLVTIONE, che toglie al viuo la proprietà de' suoi poderi, ma chiama inique le leggi, che per altro trattano dell'eredità de' viuenti.[a]

a vt re vera ini quæ sunt Bereng. Fernand. d. prælud. l. c. 6. n. 11 vers. quinta Christin. vol. p. dec. 277. n. 1. 3

Par-

Parue a Romani, che era vn genere d'assassinio il trattare della successione d'vna persona, mentre viueua, e sempre remirarono il concerto fatto con vn padre, per non ereditarlo (che sarà poi per ispogliarlo del suo) *come vn mostro nell'ordine della natura, e della giustitia; Papiniano, quella gran luce della Giurisprudenza, diceua, che simiglianti conuentioni s'opponeano troppo arditamente alle leggi; Alcuni Imperatori Romani le hanno chiamato mesti, e funebri auguri al godimento, ed alla vita de' padri, e gli altri non hanno hauuto scrupolo nel porle nel numero delle conuentioni inutili, le quali non possono esser tollerate dalla pietà naturale, e son bandite da buoni costumi.* d.tract. fol. 24.

Ben più duro è il vedere spogliato vn Principe padre, ed il figliuolo ad vn tempo della loro eredità, che la tanto impugnata rinuntia di vna Principessa; *Basta, che ella sia figliuola* (molto più dunque sarebbe se fosse figliuolo) *per hauer necessariamente l'eredità: nella natura fonda il suo titolo; nella legge la sua ragione: Non hà di mestieri d'altro appoggio, che del diritto comune, ne d'altra rettorica, che della voce del sangue; La sua lite in tutti li Tribunali non riceue difficultà veruna, solo nel Consiglio di Francia:* (Perche senza ragione fu nominato quel di Spagna) *potrà non trouare tanto fauore. Tuttavolta sarà cosa facile di conuincerlo, come la DEVOLVTIONE* (così volea dire la parola, *Renuntiatione*, che egli vsa) *nella quale pretende fondarsi, è vn sproposito senza esempio, & vn vero incanto della politica, e dell'ambitione, la quale può solamente ingannare i semplici, & gl'ignoranti.* Non vserei parole tanto sconueneuoli, ma rimmetto all' d.tract. fol. 21.

Autore la propria maniera del dire, non con lode però, ne con approuatione di essa.

d. tratt. f. 184. *Ma ben si vede, che ogni cosa si congiunge per impedire queste rinuntie* (come quella insussistente, che si vorrebbe porre in campo, col pretesto della DEVOLVTIONE dal padre nella figliuola) *non le può soffrir la natura, perche non si ereditano li Regni dal testamento, ma per diritto del sangue, con che niuno può rinuntiare a certe ragioni, come quelle del sangue, le quali non possono, secondo la natura separarsi dalla persona, ne trasferirsi, ne cedersi per qualsiuoglia rinuntia, ne per qualsiuoglia altra maniera, che sia; La giustitia anch'essa s'oppone a questo, perche l'ereditare i Regni è vn diritto publico, il qual tocca particolarmente all' interesse de' Vassalli, mentre Dio ripartì la Corona a' Rè, non per loro medesimi, ma per gouerno publico, e per comandare a' Popoli, che non possono essere senza capo; In modo, che non hauendo già mai le conuentioni valore contro ciò, che mira la ragion publica, non possono queste rinuntie mai valere secondo tutte le leggi.*

Ciò bene si può sicuramente più dire della DEVOLVTIONE sudetta, che d'vna tanto giusta rinuntia; Alla Principessa certamente non potrà mai il padre in pregiuditio del futuro Principe donar mai tanti Stati con questa chimerica consuetudine, ne potea la figliuola ciò mai pretendere, ciò veramente era *vno scompigliare l'ordine della natura, e del suo stato, gettando a terra i gradi della successione Reale, & era insieme vn confundere tutte le massime degli Stati sourani.* Hauerebbe senza dubbio grauemente errato *quel padre, il quale, confondendo tutte le leggi del Cielo, e della terra* d.' tratt. f. 187.

scac-

scacciasse i suoi figliuoli dal Trono de' suoi Auoli per collocar in essi gli stranieri. Quando vn padre scriue contra il suo sangue, la legge dice, che primieramente s'hà da credere, che egli errò cō la mano, e non co'l cuore, e s'hà da cancellare tutto ciò, ch'egli fece, per eseguire ciò, che egli doueua fare; L'Imperadore stà dichiarando in vna delle sue costitutioni, che egli è vopo sempre di presumere, e d'interpretare contra la scrittura a fauor della pietà dell'auolo, quando si troua alcuna cosa nella scrittura stessa, che non corrisponde all'amore, che egli dee a' suoi descendenti. E la ragione, che dà la glossa è, perche non permette la carità Cristiana, che il padre sia stato tanto disumanato per anteporre nella sua successione gli stranieri alla sua famiglia. d. tract. f. 191.

Se dunque con ammettere la tanto replicata DEVOLVTIONE s'includono *gli stranieri ad esclusione de' proprij figliuoli, senza dubio*, ogn'intendente Autore, *hauerebbe fulminate saette contro questa inumanità, particolarmente trà queste persone del tutto sagrate, & nella successione de' Stati sourani, che si sà, che sono liberi, & esenti della voluntà de' loro padri, in virtù di que' nodi legali, che li legano al sangue, secondo la prorogatiua del sesso, e l'ordine della nascita, senza dipendenza di qualsisia sorte di scritture, testamenti, e dispositioni particolari.* Ecco dunque anche ammessa la prorogatiua del sesso, confermata maggiormente co'l esempio d'Alessio Comneno già di sopra apportato. d. tract. f. 193.

Adunque questa DEVOLVTIONE tanto strana, e non già la *clausula* della rinuntia, *meriterebbe più tosto d'essere abolita, che combattuta, poiche sembrano le ragioni so-* d. tract. f. 194.

uerchie

nerchie doue la legge del sangue stà dichiarando, e dandosi a conoscere con tanta chiarezza nel cuore di tutti gli huomini, ed in verità in qual maniera potrebbe ella sussistere contro la natura stessa, questa strana Rinuntia, che nasce dalla DEVOLVTIONE.

Siegue poi il nostro buon Autore a dire, che le Rinuntie sono a fauore delle famiglie, e de maschi, con le parole, che allegai altroue, onde di nuouo non le replico. Soggiunge appresso: d. tract. f. 195. *Se così è, con qual vergogna si potrebbe egli difendere, che fosse lecito ad vn padre di conuertire la total distruttione della famiglia con quel potere, che gli fu già dato per conseruarla; & di stipulare* nel matrimonio, e con la DEVOLVTIONE, e non come egli dice, *in virtù d'vna Rinuntia, che gli stranieri siano preferiti nella successione a suoi propri figliuoli; Questo modo di parlare, rimira ad estinguere, ed a ruinare la famiglia, e non già a conseruarla; L'applicare le Rinuntie ad vn fine del tutto contrario al loro instituto, è andare contro alla loro essenza, è non già vsar di esse. In fine quando si chiamano gli stranieri in pregiuditio del suo proprio sangue, ciò non sarà vna Rinuntia, ma vna propria diseredatione. Per questa ragione non si trouerà fuori di questo secolo esempio veruno, ne scritto, ne meno tramandato con la traditione, dal quale consti* d'vna pretensione tanto inaudita; *Perciò queste ingiuste, ed irregulari* pretensioni, e non già d. tract. f. 197. *i patti* della Rinuntia *s'hanno da rimirare, quasi Comete, e segnali di mal augurio sopra gli Stati di que', che gli hanno posti alla luce, non essendo possibile, che vna persona del sangue Reale, la quale si vede chiamata al Trono per la via della natura, e per le leggi dello Stato, si sottometta*

poi

poi ad vn'esclusione tanto ingiusta per far luogo agli stranieri. Io parlo sempre per bocca altrui, ne ardirei, o presumerei tanto nel mio proprio dire.

Tutta la querela, che si và facendo, è contro al secondo matrimonio del Rè Filippo il Quarto; La disputa è solo trà le prime, e le seconde nozze, non già trà sesso, e sesso, come già si è veduto; La pretensione della Francia è, che si condanni il matrimonio secondo; Noi ne habbiamo portate molte difese, ma non le porterà inferiori l'accusatore medesimo.

Non vi è nella legge clausula più vitiosa, che quella, che impedisse l'honestà, o libertà de matrimonij; Quindi viene, che in vn legato lasciato ad vna persona, con aggiunta di non maritarsi, non può tal conditione essergli d'obligo però, come che ella non fusse scritta il Legatario riceue ciò, che gli fu lasciato, e conserua la libertà intera del maritarsi. d. tr. f. l. 200. d. tratt. f. 199.

La natura, e la ragione dano ambidue i loro vòti a fauor de' figliuoli; secondo il parlare della Scrittura Sacra, essi sono tutta la benedittione del matrimonio, in essi è fondata la felicità, e la forza degli Stati; Nella legge antica, l'essere la donna sterile, era gran biasimo; l'essere feconda honore, e priuilegio grande. Che vi è più, che dire, che l'essere i figliuoli l'allegrezza del Cielo, e della terra. Per auentura nel più augusto casamento, che sia sotto il Cielo; Tal fù quello del Rè Filippo Quarto con la Reina Donna Maria Anna Propagine vera d'Augusti; *La madre, e li figliuoli saranno condannati, la fecondità in essi sarà odiosa, e la sterilità fauoreuole, e se questa gran Reina dà vn Primogenito al Mondo, questo sacrato figliuolo sarà diseredato prima d'hauer visto la luce del giorno.*

Queste

Queste propositioni contrarie s'applicano tutte meglio, che alla Rinuntia della Reina Teresa, alla precedente Rinuntia appunto, che a lei hauerebbe fatto il padre con la DEVOLVTIONE supposta; Quindi ogn'vno sia giudice: Se è più giusto, che il padre rinuntij alla figliuola femmina i suoi Stati, per ruinare la famiglia; o la figliuola al padre, & all'agnatione rinuntij pretensioni insussistenti per conseruarla; Se sia straniera vna figliuola maritata nella medesima casa, e nel medesimo sangue a paragone d'vn'altra sposata in sangue straniero; o se più remota non sia questa in concorso co'l maschio di vgual grado, che per ogni ragione la supera; Se sia più da dolersi della fertilità in vna madre, che porta a' figliuoli que' beni, che non erano prima nella casa del loro padre; o pure quell'altra madre, che da vna tacita rinuntia rimira spogliato il suo maschio Primogenito dell'antichissime eredità de' suoi auoli dalla femmina sorella. Se sia più rigorosa vna donatione contro a' termini della natura, o vna Rinuntia, che rimetterebbe al suo luogo gli sconcerti della DEVOLVTIONE, e renderebbe al padre quel che era già suo. Se in fine sia più giusto spogliar il maschio per darlo alla femmina, o che questa rimetti alla propria famiglia le mal fondate sue pretensioni; E per aggionta, se chi gode vn grande benefitio da vn contratto, e ne possiede di presente gran beni, si possa doler giustamente per rinuntie di cose non giuste incerte, e che naturalmente nõ debbono accadere; ouero se con maggior ragione si dolga, chi contra l'ordine della natura, e di tutti i Regni si vede spogliato del suo con pretesto d'vna rinuntia fatta nel primo matrimonio: Io non approuo tutti i detti, che hò apportato del contrario, ma dico però, che più sono applicabili al nostro caso, che al suo, e che in questa parte più ci assistono, che ci offendino.

L'Inde-

L'Independenza.

Difesa seconda.

Punto quarto.

IL Principe non è sottoposto alle leggi, disse l'antico Giureconsulto.[a] I Regni sono Independenti: lo disse in più luoghi già accennati l'Autore medesimo contrario, e forse più chiaramente altroue, in questo modo, *queste supreme dignità tengono molti attributi particolari, i quali le distinguono dalle inferiori, come l'essere Independenti, il non poter si alienare, o diuidere.*[b] E vero, che passa poi a dire, che vi sono molte cose comuni tra gli Stati supremi, e gli altri beni ordinarij: tutta volta, quando mi sia ammessa l'Independenza, non sarà per la medesima ragione in conto alcuno il Sourano dipendente da' suoi Popoli, ne dalle loro leggi.

Non è difficile da conoscersi questo punto, nel quale facilmente viene ad incontrarsi chiunque discorre degli statuti hora allegati in riguardo alla successione dell'alto Dominio; Se si distingueranno le persone, e le leggi, sarà ben facile il discernere, se le prime sieno subordinate alle seconde; Le autorità allegate in contrario, sono troppo generali, troppo fallaci, e troppo equiuoche rispetto al caso presente:[c] Siami perdonata l'accusa delle colpeuoli, perche io con ingenuità voglio liberare da questa imputatione alcune di queste autorità, che non sono state ritrouate ne' luoghi espressi.[d] Il difetto della citatione le querela, e le scusa.

Vuole con apparenza d'ornate parole darci ad intendere questo nuouo Scrittore, che i Rè sono sottopposti agli statuti de' loro paesi; La propositione è troppo vasta, e però ricerca distintione piu minuta.

a *Princeps legibus solutus est: Vlpianus in l. 31. ff. de legib. &c.*

b *in tract. contrar. fol. 222. & 223. & alibi scilicet fol. 216. & 224.*

c *vt sunt illa quæ leguntur in tract. contr. fol. 235. 236. 237. & 238.*

d *vt inter alios Bald. Castr. & Alex. ad l. cum consuetud. ni ff. de leg. qui omnes, vel in dicto titulo, vel saltem in dicta lege non scripserunt, & allegantur in dict. tract. contrar. fol. 237.*

Pri-

Primieramente dunque s'hà da sapere, se gli statuti, de' quali si tratta, colla forza delle loro parole, o della interpretatione, comprendano la persona del Principe sourano. In secondo luogo poi s'hà da conoscere, se le consuetudini allegate possano obligare la persona medesima del Principe, cioè si hà da misurare la volontà, e la podestà di esse.

Vero è, che può esserui legge, che non esprima, e che non oblighi il Sourano, mà può egli stesso accomodaruisi o per forza della ragione, nella quale la legge hebbe i suoi fondamenti; [a] ò per vna certa conuenienza, che disponga il padrone a conformarsi a' costumi de' suoi Sudditi. [b]

Non è poi da queste questioni molto differente quell'altra addotta verso il fine del trattato, [c] se il Principe possa, o nō possa derogare agli statuti de' suoi paesi, il che tutto nasce dalla stessa cognitione dell'autorità del Principe in riguardo alle leggi, e però nello stesso tempo, che dell'vno si tratta, non lascerò di toccare anche quest'altra propositione tanto congiunta.

In ordine al vedere se la persona del Principe sia compresa nello statuto; Ciò facilmente può raccogliersi dalle parole, dalla materia, e dall'osseruanza d'esso statuto;

Dalle parole può vedersi, se il padrone sia ancor esso abbracciato dalla dispositione dello statuto, quando egli espressamente è nominato, ed all'hora niuna difficoltà vi può essere; All'incontro poi certamente non parlarono del Principe quegli statuti, ne' quali fu fatta puramente, e semplicemente la mentione de' loro Sudditi; [d] Altre fiate poi possono le consuetudini d'vn Paese essere in modo concepute, che siano con forme generali atte a comprendere, non meno il Padrone, che il Suddito, e'l Cittadino, che il Dominante; All'hora douerà vedersi, se nella stessa materia vi siano ragioni differenti, che possano militare

trà

a *ex vi ve dicunt non coactiua, sed directiua. Præses Couarum. citat. a parte contrar. fol. 388. vbi & multi alij. Lancellot. Conrad. in templo iudic. lib. 1. c. 1. n. 3. vbi Princeps nō est solutus a dictamine rationis P. Gregor. de Republic. lib. 7. c. 20. nu. 8. vbi naturalis ratio Principibus imperat, & nu. 3. vbi Princeps subijcitur non legi, sed rationi legis. post Ciceronem, & Plutarcū. Conzen. de Republ. lib. 5. c. 20. §. 2.*

b *de qua re infra ex Grotio.*

c *a fol. 385. ad fol. 490.*

d *quibus regulariter leges, & statutum scribuntur.*

trà il Vassallo, e chi gli sourasta; o se pure si discorre di cosa tale, che non ammetta differenza alcuna tra l'vno, e l'altro; Farebbe molto a proposito in tal facenda il sapere, se chi fece lo statuto, hebbe facoltà d'obligare il suo Signore, perche non hauendola, non è credibile, che volesse far ciò, che non potea, ma indarno si cerca, se habbia voluto colui, che anche volendo, nulla può operare.

Hor dunque passando al capo della facoltà, e podestà delle medesime leggi; Trà tutti gli autori dalla contraria parte accennati pare, che vn solo con vna facile distintione ponga il negotio in chiarezza.

Vasquez. contr. Illust. lib. 1. c. 2. n. 2. vbi dicit etiam in fine, quod potestas Principis pendet a concessione sibi facta a populo, & secundum illas leges mutare, vel non mutare potest.

Essendo che al principio del Mondo nacquero tutti gli huomini liberi, egli è necessario di sapere l'origine d'ogni Stato per sapere l'autorità, che hà il Principe sopra le leggi, o le leggi sopra il Principato.

In alcune Prouincie si sottomisero i Popoli a' loro superiori, trasferendo ad essi, e transfondendo in essi tutta la pienezza delle loro ragioni, così con la legge Regia il Popolo Romano trasportò tutto se stesso a' suoi Cesari, & in essi si transfuse; Or vn Principe, che habbia la pienezza di simigliante facoltà, è certamente sopra le leggi, può abrogarle, può cambiarle a suo talento, & in conseguenza esse a lui, e non egli alle medesime è sottoposto; Altroue le leggi fondamentali de' Regni furono tali, che il Principe stesso si sottoppose agli ordini già fatti dal Popolo, e lasciò anche a' sudditi medesimi le facultà di stabilir nuoue leggi, e si subordinò in questa parte al comando di coloro, che lo doueano obbedire; Vi sono Prouincie, oue il Rè è padrone di far nuoue leggi, tolto quelle poche, che furono à principio stabilite, e finalmente varia secondo la differenza de luoghi l'autorità de' Principi, de' Popoli, e delle loro consuetudini; Colla

vulgat. l. prim. ff. de const. Princip. ibi: Populus ei, & in eū omne suum imperium, & potestatem conferat.

distintione delle origini di tutti gli Stati è facile di conoscere se colui, che hà lo Scettro, possa seruirsene per derogare alle leggi, o se pur queste tengano limitata l'autorità da lui.

Tutte queste distintioni possono facilmente hauer luogo in que' paesi, che sono totalmente liberi, e non solo nell'atto pratico del comando, ma nella loro ragione ancora non riconobbero altro superiore; altra consideratione si dee fare intorno a quegli altri Stati li quali benche habbiano la ragione dell'Imperio nel loro principio, hebbero l'origine, e la dipendenza d'vn'altro Signore più sourano; Di tal natura son tutti i Ducati dell'Italia, sono tutti que' della Magna, e finalmente son tutte le Prouincie basse, che riconobbero sempre l'Impero, e da esso hebbero l'origine.

Tutti i feudi, che nacquero o dall'Imperadore, o dal Pontefice Romano più particolarmente, e quegli anche, i quali vsano il titolo di Rè, come sarebbe al presente il Regno di Boemia, o quel di Napoli, e di Cicilia sono nel caso, che io vò dicendo; Questi Principi hanno ne' loro Dominij la maestà, l'autorità, e la ragione pienissima dell'Impero: possono alterare, ed abolire le leggi, e formarne altre nuoue, ma si come per rispetto a' Sudditi son sourani, così a petto di quel Principe maggiore, dal quale dipendono, sono Vassalli. Non può dunque vn Feudatario d'vn'altro obbedir mai alle leggi de' suoi Sudditi, e perche non è subordinato ad essi, e perche è sottoposto ad altrui; [a] L'essere Signore, e l'essere Suddito lo fanno esente da' costumi de' suoi Cittadini; Egli per quanto a lui spetta, non può sottrarsi all'autorità de' suoi superiori, onde anche volendo nō può accomodarsi a' costumi de' suoi Popoli; Può dar legge a questi, ma non già a se medesimo: Ciò è tanto più forte, quando si tratta della successione della sua famiglia. In Francia suppongono inuiolabile la

a Subijcitur, & Princeps legibus alterius Principis superioris in eo in quo superior illi est tamquã subditus, & communi regula tenetur quia omnes animæ potestatibus sublimioribus subdita esse debet: Fieri potest haveri quis tamquam Princeps, & tamquã subditus habeatur; Princeps erga eos qui subiciuntur illi; subditus vero tamquam alteri in alio addictus, & sic. Qui se scit aliquibus esse præpositum, non debet moleste ferre aliquem sibi esse prælatum, sed obedientiã quã ipse exigit, ipse debet dependere. ita: P. Gregor. d. c. 20. nu. 10.

leggi

legge Salica, come stimata vna delle fondamentali del Regno, la quale esclusse sempre le femmine, chiamò perpetuamente i soli maschi alla Corona; Questa fù data con simigliante conditione da' Popoli Franchi a Faramondo, come hanno voluto dire i loro Storici; I Principi inuestiti dalla superiore auttorità di Cesare riceuono lo Scettro per darlo solo a coloro, che furono chiamati dall'Augusto Inuestiente; Quindi è necessario, o ricorrere all'inuestitura, o almeno allo stile, ed a' fondamenti degli altri Stati simili, o dall'osseruanza ricauarne la dispositione; Ma non si dee già mai ricorrere agli statuti de' Popoli sudditi, quando vi dee, e vi può essere la regola solita del Principe, che inuesti.

Questo poi tanto più ha forza, quando ne' feudi, e negli Stati della medesima qualità, vi sono stabilite certe massime, che non possono alterarsi, come sarebbe l'inalienabilità, l'essere indiuiduo, e la prelatione del maschio, che habbiam già prouata, perche tutte le consuetudini de' popoli, che sono differenti da queste regole già stabilite, per gli Stati, e per li feudi Imperiali; è certo, che non possono, ne vogliono alterare, ne mutare le successioni del Principato; Le eredità priuate sono quasi per tutto il Mondo indiuidue, e per tutto sono indiuidue le successioni del Principe; Le donne non in tutte le Prouintie sono escluse in concorso de' maschi vguali, e pure a petto d'essi non possono pretendere le Corone; Si vendono, e si dispongono ogni giorno le facultà de' priuati, e chi leuasse il commercio, distruggerebbe la Republica; ma chi metesse in vendita i Patrimonij Reali, prestamente sarebbe lo sterminio del Regno; Quindi è, che conseguenza niuna si può mai cauare dagli statuti del popolo alla successione del Principe.

iuxta illud iam allegatum, & repetendum hic scilicet: Sed & leges quæ stabilierunt principatum, vt de successione primogeniti de prohibita dominorum alienatione, de exclusione feminarum a successione Regni, & de alijs non possunt a Principibus per legem rumpi, & infringi, nisi & Regni, & Principatus, qualitas, & status peruertatur: hec id. P. Gregor. nu. 23. inuectiua tam acri agens in mutantes leges Regnorum, vt eam ommittere melius duxerim.

Egli è certa la propositione, che nelle successioni de' Feudi

degli

degli Stati, e de' Regni si deono attendere le consuetudini, che vi sono, ma non già ciò s'intende delle consuetudini de' Popoli; ma di quelle, che son già introdotte, e praticate nella stessa casa dominante.[a]

Io sò però, e confesso, che in molte cose sono i Rè stimati, come priuati; Hanno i Sourani alcune cose comuni co' Sudditi; Se volesse il Principe, che la sua moneta fosse di maggior valore di quello del priuato, sarebbe troppo ingiusto; Se contrae col suddito, non dee essere da lui disuguale nel contratto;[b] In fine noi dobbiamo seguitare in questo ciò, che dice il medesimo autore auuersario; *Egli vi hà*, come esso dice, [c] *vna dottrina riceuuta d'ogni tempo, & in tutte le Monarchie, che nelle persone de' Principi s'hanno a distinguere due generi de' beni, e due generi d'attioni, perche tengono le facultà reali, e tengono le facultà proprie, operano come Rè, operano come particolari le loro facultà Reali, tengono le regole proprie, e per la successione, e per lo possesso.* Il che è ciò, che a noi basta, *ma le loro facultà particolari, tengono i loro ordini, come gli altri beni regolandoli co' costumi del luogo, non esimendosi il Principato, che gli anima di questa soggettione comune, in quella conformità, che l'anima rationale, non può esimere il corpo di tutte le soggettioni, & alterationi della vita sensitiua; Lo stesso succede nelle loro attioni, che solo tengono il Principato per origine, come sono i trattati di Pace, la dichiaratione delle guerre, le riforme generali degli Stati, & in queste occasioni, non sono soggetti alle leggi de' costumi particolari, ma se acquistano nuoue terre, se le vendono, se riceuono vn legato, maritandosi, o ereditando, o testando, sono queste attioni delle particulari, che li fanno esser*

a vt in notis marginalibus tract. contrar. fol. 235. & seq.

b vt ait Contzen. d. c. 20. §. 7. ita exemplificat: si iusta rerum pretia statuantur, aut pondera, & mensuræ non potest Fiscus Principis ea carius vendere, aut leuius pondus instituere: eadem ratio est in moneta cuius pretium cum Principis lege taxatum est nõ potest iactare nummum vt pretium minuat, aut exageret.

c ita ad litteram in tract. contr. 233.

esser soggetti alli costumi, & alle leggi ordinarie. La distintione può ammettersi; L'applicatione si niega; Nell'essere erede d'vn particulare, o nel riceuere l'eredità d'vn suo Cittadino il Principe corre la carriera degl'altri, ciò può tollerarsi se però il Principe medesimo se ne contenta; ma che per altro egli sia sottoposto a tutte le altre leggi popolari, io non lo permetto in conto veruno.

Coloro stessi, che dicono, che il Principe de' stare alle consuetudini, esprimono, che ciò sia quando non vi sia la legge del Regno in contrario, e mi concede per certo l'auuersario stesso, che in materia della successione del Regno, s'hà da stare alle leggi del Regno, non a quella de' Popoli. [a]

Quindi è, che non mi muouono l'esagerationi da lui fatte, che le leggi municipali diano l'eredità, e ne' Principi, e ne' priuati, ma che il tutto dipenda dalle consuetudini istesse; Ciò non s'impugna, ma si deono intendere le successioni de' Rè con le loro regole, e con loro consuetudini, e quelle de priuati, con le loro; essendo l'vne tutte differenti dall'altre; [b] Ne meno io considero di valore quella distintione, che egli allega, cioè, che per regolare la successione degli Stati, non si può caminare se non cō la legge della medesima casa Reale, come con la Salica in Francia, la quale egli ammette, ouero cō le altre de Popoli vicini, ch' egli rifiuta, o finalmente cō quella della natione dominata, ch'è consuetudine ch'egli vorrebbe introdurre. Concorro ancor' io con la di lui opinione, che non si dee prendere la norma da' vicini, in quanto si considerano solamente, come vicini, ma se si rimirano le massime di tutti i Regni vicini, e lontani, e le regole, che vsano tutti i Sourani nelle loro successioni, queste ben senza dubio si deono preferire agli statuti de Popoli distintissimi da que' dell'eredità de' superiori. Se poi si tratta d'vn Stato feudale

a Specul. princip. c. 3. n. 9. allegat. fol. 236. nam si facit cōtra bonam terræ consuetudinem non reprobatam a lege Regni in tali casu Princeps contra iustitiā faceret.

b ita Contzen. licet valde contrarius Principibus tamen d. lib. 5. & c. 20. ac § 7. ait: Si modo res præcepta sit Principi, & populo communis; quædam enim leges soli plebi, quædam nobilitati scribuntur; & § 8. versic. itaque: dixit lex naturalis, & scripta Principem subijcit: modo ea sit illius materiæ, quæ ad Principem pertineat. Hinc: Respondeo legem eam ex eo genere esse quæ communis Principi, & populo non sit: & inferius: legem non patere latius quam rationem: At ratio Imperatori non conuenit.

dale si ricorre all'inuestitura, o a quelle regole, che sono proprie a' feudi della stessa qualità; S'aggionge, che ne' Regni, prima di pigliare l'esempio da' Popoli può ricercarsi l'interpretatione dalla ragione Cesarea, la quale appunto c'insegna, che sempre si dee preferire il maschio; Onde quallora manca la successione nella Casa Reale, senza cercar la norma da' Popoli, che deono obbedire, e non dar legge a' Principi, vi sono trè altre strade, per la medesima successione, che sono; la legge principale; la regola ordinaria di tutti gli Stati nelle massime a loro comuni; e l'inuestitura, o pur la natura feudale.

Ne meno è di peso il dilemma da lui fatto, che ouero i Popoli elessero il Principe prima dello stabilimento delle leggi, o dopo: Se doppo il Popolo haurà legato il Principe alla consuetudine; e se fù prima il Principe douerà sugettarsi a quel costume, col quale si gouernò nella sua casa, perche egli è certo, che la consuetudine, cauò la sua origine dalla casa del Principe: La prima parte di tal dilemma, non è vera: La seconda non hà fondamento; Dissi, che la prima, non è vera, perche non sempre i Popoli hanno legato i Principi alle loro consuetudini antiche, ma con l'esempio de Romani più d'vna volta; diedero a lui l'ampia facoltà d'alterarle, e di mutarle; oltre, che ben è spesso possono i Popoli volere, che il Principe non muti a loro le leggi, ma però non obligarlo esso alle medesime; Dissi, che la seconda non hà fondamento, poiche può bene il Principe vsar vna regola nella sua casa, e poi dar vn'altra legge a' suoi Popoli, come che differente sia, ed in altro modo si regga con generoso destriero, o vn altro animale men nobile, e si come è differente la qualità del Principe, e del Suddito, così l'vno, e l'altro si gouerna con modi diuersi: Ma cade poi tutto il dilemma in queste Prouincie doue i Principi non furono eletti da Popoli, ma dagli Impe-

radori,

radori, e però nulla hanno che fare con gli statuti de' Cittadini, e de' Sudditi, ma solo dipendono dalla dispositione delle costitutioni Imperiali.

E però il particolar esempio de' maggiorati di Spagna, non fa niun argomento per la successione de' Paesi bassi; I maggiorati di Spagna hanno per lor norma, per lor regola, e per capo loro il Regno stesso, onde si gouernano con le stesse leggi della successione del Regno; Ciò è particolare della Spagna,[a] e nella stessa Spagna ne' soli maggiorati, ma non già nelle altre successioni diuidue.

Pure colà si prattica in tal guisa, e dal Regno come da capo s'influisce appunto negli altri maggiorati la forma del succedere, ma quiui vorrebbe il Compositor del trattato, che da' piedi pigliasse la regola il capo stesso, e che dal suddito riceuesse la norma, e la legge il Principe con istrano sconuolgimento.[b]

Non niego io già, che in più casi il Principe non possa conformarsi agli statuti del paese, e che non paia verisimile, che egli si conformi alle leggi, che egli con espressa confermatione, o con tacito consenso, hauea già approuato; Ma questa è vna sola presuntione, ed vna sola verisimilitudine della mente del Principe, la quale facilmente può leuarsi con le contrarie congetture, e con altri segni della di lui volontà; In questo caso, ed a questo modo cessano tutte le questioni già accennate: già non si disputa, se la legge parli del Sourano, o se habbia forza di legarlo, ma il tutto si riduce alla presunta volontà dello stesso Principe; Egli beneche possa conformarsi all'vso del Popolo, può anche nõ farlo, e però facilmẽte può questa presuntione leuarsi.

Trà l'altre particularità quando la legge del Popolo applicabile naturalmente a' priuati resiste, come habbiamo detto, alle

Ee regole

a ex Molin. de Maiorat. lib. 8. c. 2. nu. 10. in tract. contrar. fol. 230.

b Pater Caramuel in Philippo Prudente demonstrat. &c. lib. 5. disput. 4. obiect. 6 § 47. dicens: aliud esse membra pacificari capiti, aliud caput membris: Primum est iustissimum, & decernitur a Paul. de Castr. cons. 164. Secundum esset iniustissimum, & si fieret temeraretur ipsa ratio: iuxta plurium Iurisconsultorum sententiam nusquã ius regium pendere a iure maioratuum particulari: atque ideo qualecumque in regno sit maioratuũ ius, si nulla sit lex de successione Regia huius ius non a maioratuum iure, sed a iure communi esse petendum: & inferius §. 48. ait: Id eo ad argumentũ: admitto antecedẽs & consequentiã denego: nõ enim tenetur caput subesse iuri membrorum, sed hæc tenentur subiacere legibus capitis quando non excluduntur particulari iure.

regole fondamentali de' Regni, & alla natura de' feudi, non farà mai verisimile, che egli voglia conformarsi agli statuti del popolo.[a]

Oltre a ciò in tutte le cose, oue procede la ragion comune, è credibile, che il Principe a lei si conformi, perche questa fatta da coloro, che erano Signori del Mondo, abbraccia ogni gran personaggio, e tanto più chi hà dependenza dall'Imperio, come si è già replicato: Gli statuti all'opposto sono fatti pe' Cittadini, ed il Signore non è compreso sotto il nome loro;[b] Se poi la consuetudine fu fatta da' popoli, non poteano constringerui il padrone, e meno esso confermando, o tacendo regolarmente intese di pregiudicare a se stesso, o di comprendere la propria persona, e però più sempre è proprio alla sua grandezza il conformarsi alla legge comune, ed Imperiale, che a quella de' suoi sudditi. Quì l'autore dell'annotationi egregiamente disse: perche dopo d'hauer ammesso, che[c] *i Principi hanno leggi differenti da quelle de' loro Sudditi*, soggiunse: *essi possono dar le leggi, e non ne possono riceuere da veruno; In ciò tutto il Mondo è concorde in generale, ma egli bisogna anche confessare, che quando i Principi hanno stabilito alcuna legge trà coloro, che obbediscono ad essi, si presume anche sempre, che essi la vogliono seguire in quanto a loro appartiene, perche anche il Principe disse H. Kinscot parlando del Duca di Brabante si presume, che voglia seruirsi della ragione comune, nel che egli allega vna quantità di leggi, e di autorità*. In fatti volendo l'annotatore prouare, che il Principe regolarmente è solito seruirsi delle leggi de' Popoli, apportò quell'autore, che disse, che egli si serue della legge comune. La stessa autorità ch'egli allega lo confunde.

Si aggiunge, che nõ si presume mai, che il Sourano si voglia seruire

[a] *vbi leges regnorum sunt fundamentales, & certæ, & cõsuetudines antiquæ crimen maiestatis esse opinor contra illas disputare Petr. Gregor. de Republic. lib.7.c.10 in princip.*

[b] *etiam ex allegat. per eumdem P. Gregor. d.lib.7.c.2.nu.5. quod in quæstione an Princeps subyciatur legibus distinguendum erit an agatur de lege superioris, an de lege paris an de lege inferioris: in lege superioris, inferior tenetur obedire procul dubio: nõ vero in alijs.*

[c] *ita præc. verbis in annotat. contrar. fol.63. ibi: quia etiam ipse Princeps:* dit H Kinscotius en parlant des Ducs de Brabant *præsumitur velle vti iuri comuni.*

uire della legge de Popoli da lui confermata, o approuata, quando lo statuto medesimo gli può essere di danno. Così apertamente disse il Grotio allegato [a] dagli auuersarij, & altri pure dissero, che suole il padrone seruirsi, se gli pare, delli statuti fauoreuoli, non degli odiosi; [b] Se poi lo spogliar se medesimo viuente, e l'vnico suo figliuolo di questi Stati, con la pretesa DEVOLVTIONE, sia fauoreuole, o dannoso, ogni huomo lo può considerare, e di sopra si è detto di vantaggio.

Simile a ciò è il dirsi, che quando lo statuto non è di materia proportionabile alla Regia dignità, non è mai credibile, che il Rè voglia adoprarlo. [c] Or qui egli è certo, che lo statuto allegato per molti rispetti può essere riceuuto tra' priuati, ma all'incontro non hà immaginabile proportione con le regole della successione del Sourano.

Inerendo alle già allegate ragioni non pare, che possa presumersi il Principe di volere conformarsi alle consuetudini popolari in tutte quelle cose, che erano già determinate, o dalla ragion comune, [d] o dalla regola vniuersale delle Corone; chi disse, che i Rè tal volta si presumano accomodarsi a' costumi de' loro Cittadini, non parlò in tal guisa con supporre il Principe obligato ad essi, ma che egli stesso si presumesse di propria volontà conformarsi alla dispositione de suoi Popoli. Quando però la legge comune, o la dispositione di tutti i Regni ordinò diuersamente, non habbiamo bisogno di presuntione, e di cercare vna supposta volontà, essendoui l'obligo certo. Se mai il Principe è obligato ad alcuna legge, ciò sarà sempre più alla vniuersale, alla quale egli è regolarmente subordinato, non a quella de' Popoli, alla quale egli sourasta; [e] e così più anche l'obligherà la legge, che è comune, e propria degli altri Principi, tanto più nelle cose appartenenti al Principato, che non faccia

a *Grot. in allegat. c. 7. lib. 2. de iur. pacis. & belli. num. 11. Nam & hi probabiliter creduntur in rebus suis æquissimũ iudicasse, quod aut legibus sanxerunt ipsi, aut moribus probãt in ijs dico rebus in quibus de nullo ipsorum damno agitur.*

b *Merlin. de legit. post multos. lib. 3. tit. 1. q. 16. n. 9.*

c *Dec. Gomez. & alij apud d. Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. q. 16. nu. 10.*

d *cui se conformare debet Princeps Lancellot. Conrad. dict. c. 1. lib. 1. versic. septim. in fin.*

e *licet enim vti Vasallus habet Cesarem superiorem habent tamen illius iura quæ exercet vti supremus in eius dominio sicut Cæsar in toto orbe. Fest. as. de collect. p. 4. c. 7. n. 39.*

quella de' suoi Vassalli ristretta tra le cose priuate.

vt post lactantium idem Pet. Gregor. ibid. n. 7. est quidem vero: inquit: lex, recta ratio, naturæ congruens diffusa in omnes, constans, sempiterna.

Non differente da questa è vn'altra ragione, che qualora il Principe si presume gouernato dagli statuti del volgo, ciò dee essere in causa veramente necessaria, ferma, e stabile, non quando si tratta d'vna legge, che dipende dalla volontà d'vn Suddito. Ogni ordinario Cittadino può non valersi della DEVOLUTIONE, e può rinuntiarui. Se dunque è in mano del Suddito il non vsarla, come vogliamo noi, che con tanto rigore, e con necessità così precisa questa legge obblighi lo stesso Principe, massimamente non informato. Se, come habbiamo dimostrato con tante euidenze, questa consuetudine introduce vna donatione tra' maritati, come si presumerà mai, che il Principe rimanga da vno statuto obligato a donare il suo? E ordinaria la propositione, che quelle leggi, le quali proibiscono, che si faccia alcuna cosa, sono di più forza di quelle altre, le quali vogliono, che alcuna cosa si eseguisca. E n'è pronta la ragione, poiche chi pecca contra la legge, che prohibisce, come fè la prima colpa del Mondo, offende la legge stessa con vn'atto positiuo, mà chi pecca contra la legge, che impone il fare alcuna cosa, erra non facendo, e con la sola omissione, che sempre hà seco colpa minore: La legge antica prohibiua le donationi tra' maritati. La legge del Brabante l'induce tacitamente con la DEVOLVTIONE. Chi tra' Romani donaua alla moglie, faceua vn'atto espresso, e positiuo contra la legge. Nel Brabante, chi non fà tal donatione tralascia solo di fare ciò, che la legge vorrebbe; però il suo delitto sarebbe di sola omissione; ma la legge medesima lascia in sua libertà il farla, o non farla. Or in questi termini, e trattandosi della legge vniuersale, che sempre obliga più di quella, che è scritta solo a' Cittadini, noi dobbiamo vedere, se il Principe fusse obligato alla legge, che prohibiua le do-

vulg. in rib.

nationi

nationi tra' maritati: Il testo è più che espresso, che ne il Principe, ne la Principessa eran sottoposti a quelle leggi, che trà di loro prohibiuano le donationi; Molto meno adunque sarà tenuto il Principe a quella legge, la quale non prohibisce, ma induce le donationi tra' priuati consorti: Se a' Principi è permesso ciò, che in simil materia è vietato ad ogni altro: non sarà egli tenuto a far ciò, che sogliono fare i Sudditi, ma che possono anche lor talento non fare: Anzi nel Principe, secondo il testo: il suo contratto sarà la sua legge sola.

in l. penultim. C. de donat. inter vir. & vxor. ibi Donatione quæ diuus Imperator in pijssimam Reginã suam, vel illa in serenissimũ maritum contulerit illico valere sancimus, & plenissimam habere firmitatem, vt potè imperialibus contractibus legis vicem obtinentibus minimeq; opitulatione quadam extrinsecus egentibus; ita & Gomez. ad l. 50. Tauri. n. 66. vers.

La parte stessa si và ritirando alla presunta volontà del Principe; Tutti i capi accennati più con euidenza, che con argomenti, dimostrano, che non potea presumersi mai tal volontà nella mente di Sua Maestà Cattolica; Ma se l'animo si discuopre non solo dalle cose antecedenti, ma dalle seguenti ancora, non è già di mestieri di ricorrere a presuntioni, quando habbiamo le pruoue certe, & infallibili della volontà di quel gran Principe; Il cercar egli la seconda moglie per hauer la successione maschile, la rinuntia stessa, benche souerchia, stipulata dalla figliuola, il testamento, che egli fè poi, ben danno a diuidere, se egli prima hebbe animo di accommodarsi alla Deuolutione.

Ma già l'Autore auuersario, riconoscendo pur troppo debole ogni argomento, ch'egli hauea portato, si vuol saluare con vna ingegnosa distintione. Egli dunque suppone, che il trattarsi della successione del Principe non tocchi punto la souranità del medesimo Principe, ed in conseguenza che ciò rimanga legato dalle ordinarie consuetudini del Popolo. Si tratta, come egli dice, non della persona del Principe, ma della sua terra; questa senza dubbio, secondo che egli dice, è obligata alle cõsuetudini popolaresche. Eccone alcune parole, che egli adduce. *Per questo*, egli và dicendo, *si hà a fare vna gran differen-*

fol. 225. tratt. c. entrar.

za trà la persona del Principe, e la terra della sua souranità, perche in quanto a Principe egli hà il suo potere dal Cielo, e solo la giustitia, e la ragione gli possono porre i termini; però in quanto alla terra essa non si può chiamar sourana, se non è per vn' abuso, e per vna mera fintione degli huomini, essendo impossibile, che vna eredità, che è vna cosa morta, e senz'anima, goda della souranità, che hà vn principio di moto, e di potere, l'esenza del quale cõsiste in vn'attione, ed in vn'esercitio perpetuo sopra gli Stati. Di maniera, che sarebbe mancar di giudicio il volere, che vacando la souranità per la morte del Sourano non hauesse la consuetudine diritto, ne autorità verna sopra di questo corpo senz'anima, solamente per hauer il nome di souranità, come se l'eccellenza, o il priuilegio del nome potesse cancellare tutte le obligationi dell'essere naturale.

Ciò prima egli haueua anche spiegato, quando disse: *In conclusione non si parla del Regno come di Regno, ma come di eredità, e di successione, la quale si de dare per la morte dell'vltimo Principe, & si hà da vedere, se in questa qualità di eredità, e successione posto, che non vi sia vso, ne legge particolare nello Stato, che la dia a legitimo successore, non appartenga alla consuetudine locale il disporlo, e determinarlo.* *fol. 213. dist. tratt.*

La distintione è acuta, la sottigliezza forse non mai intesa; ma sarà facilissima la risposta dal tutto, e con le considerationi legali, e con la riflessione del fatto.

Non osa dunque l'Autor del trattato di sostenere, che le consuetudini de' Popoli, possano ordinariamente obligare le persone de' superiori. Truoua poi la differenza ben sottile, che altro

sia

ſia l'obligare vn corpo ſenz'anima, che è l'eredità, e la ſucceſſione, ed altro coſtringere la perſona d'vn Rè viuente. Tra' primi elementi legali vno è, che l'eredità è vna ſucceſſione di tutte le ragioni del defonto, e che l'eredità medeſima in tutto, e per tutto rappreſenta la perſona già morta. Ma non ſolo l'eredità, ma l'erede ſteſſo non è altro, che vna vera effigie animata di chi non è più viuo. Egli in quanto tocca alle ragioni, in nulla ſi diſtingue dall'anteceſſore, e paſſa in maniera dall'vno all'altro la ragione medeſima, che di mezo non vi è momento, ne attomo di tempo. Il viuo è poſto in poſſeſſo del morto;[a] quegli dà le ſue mani al ſucceſſore, e con eſſe lo introduce nella propria caſa,[b] e nel proprio ſoglio in modo, che niuno trà loro due ſi può frammettere: ſe per accidente tardò l'erede a pigliar la tenuta corporale, non gli mancaua però il poſſeſſo giuridico. Ciò maggiormente procede nella materia de' Regni, oue non ſi dà vn'inſtante di vacuo, e doue la Corona non può ſtar ſoſpeſa, e ſe non pare, ch'ella ſia collocata al ſuo luogo, già la ragione nel ſucceſſore hauea trasferito quel poſseſſo, ch'egli poi ſi confermò con l'attuale aſſiſtenza. Or queſto paſſaggio non già è vna coſa morta, & ideale, ma fà, che la Corona nell'iſtante, che 'l Rè finiſce di viuere, ſi ritroua nel capo di chi comincia a regnare, e nel punto, che l'vno termina, e finiſce la vita, principia l'altro a maneggiare lo Scettro, e ſi fà il paſſo dal non eſſer dell'vno all'eſſere dell'altro. Queſto, che è la più ſublime operatione della Corona ſteſſa, non può regolarſi con le conſuetudini del popolo minuto, ne queſta attione, che è tutta appunto di attiuità, non può chiamarſi vna coſa morta, ed eſtinta; Anzi in vn tempo con più ſtrana violenza a due perſonaggi ſublimi, comanderebbe lo ſtatuto popolare, leuando la Corona all'vno, e portandola all'altro: tanto minor forza però ella può hauere, quanto

a *vulg. iurib. & apud Tiraquell. integr. le mort. ſuiſit le vif.*

b *mortuus mãcipat viuum.*

la

la più riguardeuole trà tutte le attioni delle leggi del Principato ſi è lo ſtabilire la ſucceſſione dello Scettro medeſimo.

Non può però darſi vn momento di tempo, nel quale lo Scettro, ſe non è maneggiato dalla mano attuale del Principe, non ſia almeno gouernato da quella ragione, che lo fà paſſare immediatamente nel ſucceſſore. La Corona par vota, ma però vi è ſempre chi la riempie; In lei non ſi dà effettiuamente queſto voto, perche appunto ella deſidera d'eſſer informata, e ripiena del capo dominante, che la ſoſtiene, in quella guiſa, che la materia appetiſce la forma; Ciò vuole dire l'Autore ſteſſo cõtrario, quando eſaggerò, *ma in fine qual ſarà egli quel momento, che hà da riempire queſto voto nel diritto della Corona, e quando hà da rimaner fiſſo ſopra d'vn capo certo, & aſſicurato?* E più di ſotto: *Si vide già mai coſa tanto ſtrana nel Mondo, come queſto voto, o queſta poſſeſſione precaria per così parlare nella ſucceſſione dello Scettro: E ſi potrebbe per auentura imaginare coſa più pregiudiciale di queſta funeſta ſpeculatione, la quale con vna infelice preuentione, gitta a terra tutti i diritti della natura?* Ed in fatti, chi conſideraſſe differenti le ragioni della Corona, quando ella pende in capo d'vn Principe viuente, o quando par, ch'ella giaccia abbandonata per la morte di chi la reggeua, ſarebbe diſtrutto ogni Regno. Se il Popolo haueſſe maggiore autorità ſopra le coſe Reali, nel tempo d'vna Corona giacente; qualvolta moriſſe il Sourano, ſi ſconcerterebbe il Principato; Ma i ſucceſſori più ſaggi ſtimarono vgualmente nemici coloro, che offeſero la Corona nel tempo, che eſſi la portauano in capo, come nel tempo della vacanza del Regno.

in natt. contr. fol. 206.

Ma più col fatto ſi eſce facilmente da tutta la queſtione: La propoſitione contraria fa tutta la ſua forza; perche ſi tratti

d'vna

d'vna successione, e d'vna eredità, che è stimata da lei vna cosa morta, e suppone, che si parli più tosto delle facoltà, e dell'hauere, che della persona del Principe. Procederebbe questo discorso per altro ne' suoi termini. Ma nō si ricorda, chi ciò scrisse, quante volte repplicò egli, che differente cosa è la successione dalla DEVOLVTIONE, che la successione si considera nell'eredità del morto, e che la DEVOLVTIONE è vn modo differente di acquistare, il quale trasporta, com' egli dice, l'hauere del padre viuente ne' figliuoli. Quindi è chiarissimo, che ne' nostri termini non si tratta d'vn'eredità morta, o d'vna successione giacente, come egli và esaggerando, mà si vorrebbe legare la persona medesima del Principe viuente, e nella sua maggiore robustezza sforzarlo a perdere il Principato: si vorrebbe, che egli per obligo di obedire allo statuto de' suoi Sudditi cominciasse a farsi schiauo della più rigorosa legge, che fusse mai nel Mondo, la quale spoglia chi viue delle sue stesse facoltà. Come però saranno applicabili i termini sottilmente ritrouati della successione morta col volere costringere il Principe nel più bel corso della sua vita a lasciare la proprietà de' suoi Regni? Questo non sarebbe disporre d'vna eredità senz'anima, ma vna Tirannica violenza del popolo, contra il suo viuente Signore. Ben' io credo, che ad vna euidenza tanto patente, secondo le cose medesime da lui allegate, non habbia più che aggiungere, chi scrisse in questo caso contra di noi.

vt supra late dictum.

Ma io rimiro dall'altro lato vna farraggine d'esempij, co' quali vuole darci ad intendere l'auuersario discorsista, che in altri luoghi le successioni degli Stati si siano regolate in mancanza delle leggi proprie della Corona con le consuetudini popolari. Or quì dobbiamo auertire, che in molti Paesi auuiene, che in quelle cose, che non sono contrarie alle leggi fondamentali

 de'

de' Regni, ò de' Feudi, e alla ragion comune, possono esseruì molte consuetudini, e stili, che per altro siano pratticati tanto nella casa del Principe, quanto in quella de' priuati. Mà che ciò si costumi in alcune Prouincie, non fa conseguenza, perche di necessità si habbia da osseruare in tutte. Ne anche ciò, che si è vsato in alcune cose particolari, può nella medesima Prouincia far regola, perche in tutte le altre habbiano da essere vniformi, e gli ordini del Popolo, e le costitutioni del Principato.

Oltre a ciò egli si ha da considarare, che nelle successioni de' Principati vi sono alcune cose acremente disputate, & ancor non decise, le quali ne le regole de' medesimi Principati generalmente riceuute hanno stabilito, ne le constitutioni de' feudi dichiararono, e finalmente ne anche la stessa legge vniuersale hebbe animo di decidere determinatamente: Onde per lo più rimangono anche hoggi dì esposte alle controuersie del foro, alla varietà degli esempij passati, & alle diuerse opinioni de' difensori o dell'vna, o dell'altra parte. Or se in casi tanto dubbiosi, mancandoui la dispositione di tutte le altre leggi, si fusse ricorso per vltimo rimedio, e per estremo soccorso a vedere ciò, che pratticauano i Sudditi in simigliante materia, non sarebbe forse da essere in tutto biasimata questa elettione fatta in mancanza d'ogni altro espediente. Ciò sarebbe stato vna mera necessità, e l'hauere eletto in arbitri gl'inferiori, quando tutti i superiori non dauano sentenza a proposito nella disputata controuersia. Non era ciò stimare legato il Principe alla legge de' Sudditi, ma il valersi per necessità delle acque fangose, e popolari, quando mancano le più limpide, e le più chiare.

Quegli Autori, che scrissero della materia de' Principati, apportarono più d'vn caso di queste materie così controuerse, e disputate. Tra gli altri vno fu, quando nascono due gemelli, ne

si

ſi sà, qual d'eſſi ſia nato il primo; [a] onde, ſe tra' popolari haueſſe nella ſucceſſione qualche precedenza la bellezza, o la robuſtezza del corpo, o le doti dell'animo, non ſarebbe gran fatto, che mancandoui ogni altra eſpediente, anche nella caſa del Principe fuſſe preferita quella qualità, che nelle ſucceſſioni haueua priuilegio nel ſuo popolo.

L'altro caſo [b] può diſcorrerſi in coloro, che furono eletti Rè, e li quali haueuano prima figliuoli, e giunti alla Corona hebbero nuoua figliuolanza, onde quegli, che prima nacque dopo l'aſſontione del padre al Regno, più d'vna volta ſuppoſe, che, come nato il primo dopo la Real fortuna, doueſſe eſcludere l'altro, che nacque figliuolo d'vn priuato, non già d'vn Rè. Così nella noſtra Italia par, che vna volta pretendeſſe Lodouico Sforza, e la ſua pretenſione fù accalorata dalle autorità de' primi Giuriſperiti. Non vi è trà l'vſo delle genti, de' feudi, o delle leggi Romane legge alcuna, che diffiniſca queſta diſputa, e però ſe tra' Popoli vi fuſſe alcuno ſtatuto, o alcuna conſuetudine particolare, che poteſſe ciò dichiarare: [c] potrebbero forſe, come ad vltimo rifugio ricorrere coloro, che ne deſideraſſero la deciſione, quaſi che in tal caſo mancando ogn'altra legge ſi poteſſe credere, che i Principi voleſſero per eſtremo rimedio non diſapprouare in ſe medeſimi ciò, che haueuano approuato ne' loro Sudditi; quindi è, che hauendo Bartolo tenuta l'opinione a fauore del figliuolo nato dappoi, che il padre era già Rè, par che in que' Regni, oue l'opinione di Bartolo è riceuuta per legge, poſſa ciò dirſi anche nella materia già diſputata del Regno. Vn famoſo [d] Autore diſſe a queſto propoſito per ragion di eſempio, che mentre in Portogallo in mancanza della legge comune la Gloſſa, e Bartolo ſeruono appunto per legge; colà il figliuol nato dappoi; che'l padre fù Rè ſi ſarebbe douuto preferire all'altro, che nacque prima, ch'

a *de qua re apud P. Gregor. de Repub. lib. 7. c. 5. n. 16. & n. 17. ibi: vt alteri honeſtiori, & prudentiori feudum aſsignet: Conrad. in temp. ind. lib. p. c. 2. q. 1. de Rege n. 12.*

b *id. P. Gregor. d. lib. 7. c. 9. per tot. Conrad. vt. ſupra num. 10. Grotius d. c. 7. n. 28. lib. 2. de iur. belli, & pacis.*

c *vt n. 29. ait: Grotius factum Spartæ vbi ex educatione magis accurata præferebantur nati in regno.*

d *Caramuel. in in Philippo Prudenti diſputat. 4. lib. 5. nu. 96. fol. mihi 364.*

egli haueſſe la Corona;il che però,come diſſi,e cõferma il d. Autore procede,quãdo mancano le diſpoſitioni di tutte l'altre leggi.

L'vltimo caſo al noſtro propoſito è la rappreſentatione, cioè, quãdo il Nipote,viuendo l'Auolo,rappreſenta la perſona del Padre già predefonto in concorſo col Zio. Ciò ben fù ordinato dalla ragion comune, la quale introduſſe la rappreſentatione nella ſucceſſione particularmẽte degli aſcendenti,ma la legge vniuerſale ciò fece, perche nella ſucceſſione dell'auolo ſi ammetteſſe cõ gli altri Zij il Nipote a rappreſẽtare la perſona del padre predefonto, e così perche il figliuolo per la precedẽte morte del padre, non rimaneſſe eſcluſo della di lui portione; perche in fine cõcorreſſe con gli altri,[a] e perche da loro non fuſſe priuato,ma nõ già, perche egli priuaſſe,e cacciaſſe i ſuoi Zij. Nelle ſucceſſioni poi ſourane all'incontro, oue ſi ammette vn ſolo, la rappreſentatione ſeruiua con vna fintione legale ad eſcludere in tutto coloro, che veramente erano i più proſſimi, quindi è, che fu diſputatiſſimo, ſe queſta rappreſentatione doueſſe hauer luogo ne' maggiorati, ne' Principati, e ne' Regni indiuidui.[b] Se ſi conſideraua la diſpoſition della legge comune, ella procedeua nel concorſo di molti, onde non haueua, che fare nella ſucceſſione d'vn ſolo. Se a quella ragione,che ſupponeua il figliuolo viuo la medeſima coſa,che il padre defonto, ella era a primi viſta di gran forza; tuttavolta,quando vi cõcorreuano i più proſſimi,e veri figliuoli, pareua,che vna fintione rappreſentante i morti nõ poteſſe eſſere di gran pregiudicio a' viui. Le opinioni de' Leggiſti furono però in queſto punto aſſai varie. Ma più diuerſi furono i caſi ſteſſi,che ſuccedettero, perche in alcuni luoghi i figliuoli del primogenito defonto eſcluſero i Zij della Corona, altroue il Zio, benche nato nel ſecondo luogo eſcluſe il figliuolo del ſuo fratello primogenito,altroue queſta deciſione fu rimeſſa alle armi, [c] altroue

agli

a de qua relatè apud D. Præſidem de Caſtro in Luſitania cõmiſſ. p. 2. c. 2. ſection. 4. & 5. Grot. d. c. 7. nu. 30. Caramuel. vt ſup. lib. 5. diſput. 8. per multas quæſt.

b Petr. Gregor. vt ſup. d. lib. 7. c. 10. per tot. Conrad. d. lib. 1. c. 10. n. 20. Grot. d. nu. 30. Otrom. in lib. 2. tit. 11. de feudis vbi excludere proximiorem in totũ excedit vigorem finem, & exemplum repreſentationis.

c vt Conrad. & Grot. & alij allegat.

agli arbitri, e finalmente non vi è personaggio, che scriua della successione de' Principi, il quale non parli, e non tratti di questo punto disputato. Or se in materia tanto combattuta si fussero tal volta le parti ridotte a vedere ciò, che si praticaua tra' Sudditi, non sarebbe forse stata tanto fuor di proposito l'applicarsi a quest'vltima decisione in mancamento di tutte le altre. [a] Ne' feudi Imperiali, & ne' feudi della Francia tutta è ordinariamente ammessa la rappresentatione.[b] Ne' Paesi bassi quasi tutti senza difficoltà la rappresentatione è ammessa nella successione del Principe, ma non sempre in quella de' priuati. [c] Ma nell'Annonia, nella Fiandra, e nell'Artesia, che fu già parte della medesima Fiandra, vi è vna chiarissima consuetudine, per la quale la rappresentatione viene esclusa tanto nelle successioni del Principe, quanto del priuato. [d] Dal che però non si caua, che il Principe habbia necessariamente a regolarsi con le consuetudini del popolo, potendo essere, che per altro la stessa consuetudine sia comune ad ambidue sin dal principio, e che più tosto dal Principe habbia il popolo preso tal'vso.

Con questa premmessa è molto facile il rispondere a tutti gli auuenimenti, ed a' successi apportati in questo caso.

Il primo è, che la Maestà dell'Imperador Carlo Quinto procurò in vna giunta degli Stati, che nell'auuenire in tutte le Prouincie de' Paesi bassi si succedesse per via di rappresentatione, derogando a tutte le consuetudini contrarie, per quanto appartenea alla casa del Principe, e lasciando le medesime cõsuetudini ne' loro stati in ordine alla successione de' priuati. Quì dunque al solito si esaggera, che, mentre fu derogato alle cõsuetudini locali in ordine alla successione del Principe, e non de' Sudditi, è certo, che le stesse consuetudini de' Popoli, legauano anche i Principi. Ma basterà il rispondere, che la derogatione fu fatta

a *ita in subsidiũ admittitur ius feudale in his ciuilibus, quæ a iure ciuili ignorantur, et è contra Christ. vol. 6. dec. 47. n. 12. vnde in hac quæstione repræsentationis adeo controuersa recurendũ esse ad statuta, & ad cõsuetudines dixerunt Conrad. d. n. 20. Grot. d. n. 30. vbi de iure ciuili regionis Christi. dec. 70. vol. 4. n. 6. post Fachin.*

b *Ottoman. quo supra Christin. ad consuet. Mechlin. tit. 16. ar. 1. nu. 7. 8. & 9. et per totum vbi exempla.*

c *id. vol. 6. dec. 41. n. 36. & 38. ait moribus Gelbriæ, et Brabantiæ secundogenitum præferendũ filio primogeniti repetita ratione: successionis enim ius non natiuitate successoris, sed prædecessoris morte successori defertur.*

d *vt ex pragm. anni 1549. de qua supra, & infra, et apud Materr. et Marcant. Ludouic. Guicciard. & alios Flandros Christ. vol. 6. dec. 43. n. 32. & d. vol 6. f. 320. de feud. Flandr.*

in ordine alle trè Prouincie di Fiandra, Artesia, & Annonia. In esse trè i casi seguiti erano molti, le consuetudini erano chiare, ò l'autorità degl'Istorici, e de' Dottori repplicate, che nella stessa casa del Principe non era ammessa la rappresentatione. A questa consuetudine, che era chiara nella casa de' Sourani, vuole l'inuitto Imperadore, che la derogatione fusse parimente chiarissima. I Popoli in alcune parti vsauano la consuetudine medesima: vuole lasciarla loro intatta, e dichiarò, che ciò, che hauea mutato nella casa del Sourano, niente hauea cambiato nelle famiglie de' Cittadini. Derogò a quella consuetudine, che toccaua al Principe, ma per questo egli non dichiarò già, che fusse il Principe tenuto a tutte le consuetudini del Popolo. Poteuano il Sourano, & il Suddito nell'escludere la rappresentatione hauere vna stessa legge, o tramandata dal Principe nel Popolo, o nata dalla medesima origine, e però vi fu derogato, ma non già per questo se ne caua, che tutte le consuetudini del Popolo leghino in Fiandra, ed in Artesia il Principe, e molto meno, che lo possano obligare nelle altre Prouincie, oue non caminano col passo medesimo.

Il secondo successo[a] è di Margherita Contessa di Fiandra, e di Annonia, che nelle prime nozze fu moglie del Signore di Auenes, & del Sig. di Danpietra nelle seconde; essa hebbe figliuoli d'ambedue i matrimonij, ma il primo maritaggio fu conosciuto insussistente, e perche era gia il marito ordinato da Epistola, e perche era di lei parente (il che qui l'Autore non dice.) Abborrì questa Signora i figliuoli del primo marito, come d'vn sacrilego, ed incestuoso; e tentò di priuarli affatto: la lite fu rimessa in S. Luigi Rè di Francia, e nel Legato pontificio, li quali dichiararono, che a' figliuoli del primo matrimonio si douesse l'Annonia senza decider cosa alcuna, se essi fussero legitimi, o nò,

a Quello opponitur in tract. contrar. fol. 241. sed videnda verba Christin. in decis. 309. vol. 1. n. 15. ita se habentia: Id tamen quoad successioné matris in Flandria, non obtineret, vbi nulla mater paris illegitimos ex priuilegio cuiusdã Margaretæ Comitissæ Flandriæ quæ rexit Flandriam anno 1190. Margareta autẽ Secunda, eiusque filij ex Buchardo Anennio, (qui eam speciẽ matrimonij prægnantem reddidit, cum hyppodiaconatum militari baltheo semper obtexisset) coram D. Ludouico Galliæ Rege allegarunt, quod esset matrimonium Auennij et Margaretæ irritum esset, ac ex Senatusconsulto Orficiano illustris fœmina proles non iusto partu natas legitimas non pareret, tamen generatim apud Flãdros secus iustu esse, vti asserunt Iacob. Marchantius in descrip.

ed a' secondi dichiarorono la Fiandra. Or questo racconto, che nelle nostre riflessioni storiche sarà meglio spiegato, viene con vna strana maniera ad essere interpretato dall'Autore medesimo. Egli suppone, che senza cercare altro fusse dichiarata l'Annonia a' figliuoli nati dalle prime, ed ingiuste nozze, poiche in Annonia vi è consuetudine, che i figliuoli succedano alla madre, benche siano nati di qualsiuoglia congiungimento illecito. Egli però s'inganna a partito, e nel fatto, e nella ragione, poiche intorno alla storia concludono tutti gli Scrittori, che, ben che S. Luigi, e'l Legato Pontificio conoscessero, che i figliuoli erano nati di nozze incestuose, & illecite, conobbero ancora, che doueano però stimarsi legittimi, o capaci di successione per la buona fede della madre, con la quale giusta il sentimento di tutte le scuole erano capaci d'ogni successione. Questa fu la vera cagione della lor decisione, non l'altra della consuetudine d'Annonia; Ciò appunto, non hà in se fondamento, perche, lasciando ciò, che dispongano le consuetudini di quella Prouincia, per la stessa ragione doueuano più tosto dare la Fiandra, che l'Annonia a' figliuoli dell'Auenes; In Fiandra certamente vi è antichissima, e chiara legge, che i figliuoli anche de' Sacerdoti, & d'ogni più incestuoso congiungimento succedono alla madre, in modo tale, che la stessa ragione, e più forte douea militar per la Fiandra, oue senza controuersia fù sempre tal legge. Quel Santo Rè, e quel Ministro Papale non attesero però in conto veruno alle consuetudini de' Popoli, ma alla buona fede della madre, & ad vna tal quale equità, e conuenienza; non dichiararono cosa benche minima per gli statuti de' Sudditi, rimirarono alle ragioni superiori, ed altri riguardi, che si diranno meglio anche a suo luogo nelle storiche riflessioni.

Flandr. lib. 1. tit. de legib., & Dom. Zypæ. lib. 4. iur. Pontif. nou. tit. Qui fil. sint legit. nu. 2. Ideoque vti ibidem subdit, Senatus Fiandriæ Consulto Nothis in feuda matris successio addicta fuit, cum priuilegio ætatis sexusque etiam extantibus legitimis, adeò quod ne quidem filius sacerdotis hæreditate matris excidat; qua ex causa vel etiam quod bona fides Margaretæ pro legitimitate prolium sufficeret, D. Ludouicus Auennijs prolibus Hannoniã, & alijs Flandriam arbitrio suo addixit c. Vltra quod circa eamdem successionem naturalium matri in Flandria videnda est eiusdem Cristin. decis. 44 vol. 6. n. . & in eod. vol. 6 f 259. de feud. Flandr & circa quod sufficiat bona fides vnius ex parentibus. tom. 1. decis. 337. nu. 7. & 8.

Il terzo successo è vn priuilegio conceduto da vn' Arrigo

In tract. contr. fol. 290. in margin. Cum Henricus maior filius illustris Principis Ducis Lotharingiæ matrē habuerit, & illa sit mortua per sententiam Principum in Curia nostra est iudicatum quod si idem Dux de bonis quæ possidet aliquid alienaret, vel in manus vellet transferre alienas dictus Henricus se de ijsdem bonis posset intromittere, & occupare licenter ad vsus suos, & retinere.

Rè de' Romani l'anno 1250. a fauore d'vn figliuolo del Duca di Brabante; Essendo morta la madre di questo, ch'era la moglie del Duca, vieta l'Imperadore, (così ancho lo chiamano) al padre l'alienatione de' beni, che egli possedeua, permettendo al figliuolo d'impossessarsene, quando il padre gli alieni; Questo esempio, che è l'Achille della parte, sarà parimente meglio discusso nelle mie riflessioni storiche. In tanto soggiungo, che quel priuiligio non parla, che ciò si faccia per cagione di qualche consuetudine popolare, per l'esempio della quale il supposto Rè de Romani decida a fauor del figliuolo. Egli è vero, che dice, che la madre era già morta, ma soggiunge ancora, che il padre possiede i beni; Il nome de' beni, non è regolarmente applicabile alla souranità dell'Imperio, che ricerca maggior'espressione. La parola, che'l padre possiede, significa appunto, che erano beni, che'l padre possedeua, ma non che ne hauesse già la proprietà. Doueuano essere auuentitij, e della moglie già morta, e però non ne poteua il padre disporre, è non vi haueua maggior ragione del possesso. In vna cosa tanto dubbiosa, ed incerta, non può cauarsi vn'argomento certo; e molto meno, che ciò il padre facesse per conformarsi a quella DEVOLVTIONE popolare, la quale non è certo, che fusse in Brabante, in quel tempo particolarmente con tutte le circonstanze, che ella hà di presente; E oltre a ciò il rescritto ingiustissimo, quando anche si trattasse de' beni proprij del figliuolo, e non è applicabile alla DEVOLVTIONE, perche, e la ragion comune ne' beni auuentitij, e la stessa DEVOLVTIONE, quando concede la proprietà al figliuolo delle prime nozze, lasciano sempre l'vsofrutto al padre; Ma quì il Rè de' Romani, non si contenta di vietare al padre l'alienatione, ma trasferisce il libero vso del tutto al figliuolo: Tutto ciò però non è marauiglia, perche quell'

Arrigo

Arrigo Rè de' Romani hebbe questa dignità, viuendo il padre Federigo secondo, & essendo peggiore appunto del padre sceleratissimo, si vsurpò l'autorità contra del genitore stesso, che guerreggiaua in quel tempo in Terra santa; [a] Onde il Papa, benche nimico all'Imperadore, scomunicò tutti i partigiani di Arrigo figliuolo, che fu come Tiranno cacciato poi della Magna. Sempre però quel priuilegio viene da vn Principe senza autorità, scomunicato dal Papa, ribello al padre, e che non con l'esempio dello statuto locale, ma cō quello, che sceleratamente vsaua egli contra il proprio genitore, vuole, che il figliuolo del Duca di Brabante barbaramente si volti a spogliare il padre delle possedute facoltà. L'Autore delle annotationi ammise [b] però, che la proibitione d'alienare fatta nell'accennato caso dall'Imperadore Arrigo (come egli il chiama) al Duca Arrigo di Brabante dopo la morte di sua moglie non era vna certa dimostratione della DEVOLVTIONE; Ella poteua: come egli stesso confessa: questa proibitione nascere da altro principio, e dalle leggi generali del paese, le quali proibiscono l'alienatione de' beni del Ducato, ma egli però sostiene, che facendosi mentione nel rescritto della madre, e della di lei morte: *cum matrem habuerit, & illa sit mortua*: che ciò senza dubbio è vn segno posto alla detta proibitione cauato dal costume popolare [c] contro à quel de' maritati, che soprauiue. Ma non s'auuede, che quelle parole, che fanno mentione della madre, stanno per modo d'vna semplice narratiua, le quali per se nō portano ne la causa finale, ne l'impulsiua di quel rescritto. Oltre che la mention della madre può appunto, come già si è detto, spiegarsi, perche si trattasse de' beni di lei; Ma per altro concorrono tutte le ragioni a farci vedere, che quel priuilegio allegato, qual egli si sia, niente conuince per dimostrare ciò, che si pretende. Chi lo concede

[a] ex Petro Mexia, & aliis infra in gestis per Fridericum secundum Imper.

[b] fol. 71. Il conuient que cette prohibition est pas vne marque certaine de Deuolution parce que elle peut venir d'vn autre principe, & de Loix generales du pais qui defend ent l'alienation a l'egard des bien de la Duche.

[c] ibid. ce qui marque sans doute cette interdiction d'alie ner que le costume pronunce cōtre le surminant des conjoincts la quelle est constanument en ce cas vne marque de la Deuolution.

non hà autorità; ciò, che si dice oscurissimo, equiuoco, ed applicabile a molti casi: Le consuetudini popolari non sono nominate: La DEVOLVTIONE, non vi è pure accennata: Così il più stimato esempio contrario è cauato da vn'ingiusto, incertissimo, e mal'inteso priuilegio.

in tract. contr. fol. 245. Il quarto successo è portato da Guisa negli annali d'Annonia cioè, che il Conte Balduino, Imperador poi di Constantinopoli, giurò solennemente in presenza di tutti i suoi Principi, e del popolo, anche auanti, che vi fusse consuetudine veruna, posta in iscritto, che egli osseruerebbe inuiolabilmente le consuetudini de' suoi Stati. Questo pure niente opera nella presente controuersia. Giurò il Conte di osseruare a' Cittadini le loro consuetudini, cioè di non alterare i loro statuti, il che sogliono far molti altri Principi nel cominciare de' loro gouerni, ciò fù il protestare di non cambiare ad essi le loro leggi, ma non già di volerle vsare per se medesimo, il che non era praticabile ne anche a quel Principe, che non era solo Conte d'Annonia, ma Marchese di Namur, e Conte insieme, di Fiandra, oue per lo più era solito d'abitare; onde non poteua sottomettersi solamente alle leggi d'Annonia, se non voleua introdurre vna euidente diuisione ne' suoi Stati, come haurò a mostrare ben tosto in altro luogo. E quando anche Balduino si fusse obligato col giuramento ad vsare per se medesimo gli statuti del Popolo doueua intendersi degli statuti proportionabili al Principe; ma sempre quel giuramento da lui solo fatto, come personalissimo, non passaua per conto alcuno negli altri Principi di quella Prouincia, e meno in que' delle altre, che non haueuano fatto tal promessa.

d. fol. 245. Il quinto successo è la dichiaratione dell'Imperador Sigismondo nel Concilio di Basilea per la successiõn del Ducato di Lorena, nel qual l'Imperadore altro non fece, che dichiarare, che

si

si douesse osseruare ciò, che per altro chiaramente comandauano le ordinarie leggi feudali.

Il sesto, che diffusamente si vedrà nella parte storica,[a] è il caso di Roberto il giouine figliuolo di Filippo, e nipote di Roberto il vecchio Conte d'Artesia, dalla quale fù escluso da Matilda sua Zia, figliuola dello stesso Roberto il vecchio; perche Filippo di lui padre era morto prima del medesimo Roberto il vecchio, che era l'auolo; il che auuenne, come dice il contrario, perche in Artesia non si ammetteua la rappresentatione, e lo dicono altri autori.[b] Ma Paolo Emilio autor Francese disse,[c] che'l Rè di Francia Filippo il bello diede la sentenza a fauore di Matilda, e di Ottone Conte di Borgogna di lei marito non per alcuna legge, o consuetudine, che vi fosse, ma per autorità, e voluntà assoluta, come padrone del feudo, e perche hauea di mestieri dell'aiuto di Ottone contro a' Fiamminghi.

Il settimo successo è quello di Brettagna [d] tutto contrario à quel d'Artesia, nel quale per vigor della rappresentatione Giouanna di Brettagna escluse Giouanni Conte di Monforte, che là pretendeua. L'autore delle Annotationi conclude, che ciò auuenne solamente, perche la rappresentatione era ammessa dal costume di Brettagna, mà non era punto riceuuta in Artesia nel caso hor hora accennato.[e] Dicono veramente anche molti altri, che la sentenza data a fauore di Giouanna, e di Carlo di Bles di lei marito, fu fondata tutta sopra le consuetudini di Brettagna.[f]

In Artesia dunque è ammessa la rappresentatione, ed in Brettagna viene esclusa dalla casa del Principe, poiche i Sourani si accomodarono alle consuetudini del Popolo.

Ma questi due auuenimenti, che sembrano i più gagliardi, sono facilmente atterrati,

a *in tract. fol. 247. in annotat. fol. 13.*

b *in d. annotat. fol. 15.*

c *vi refertur a Petr. Gregor. de Republ. lib. 7. c. 10. n. 21.*

d *in tract. fol. 246. in annotat. fol. 14.*

e *d. fol. 15.*

f *Ottoman. de feud. lib. 2. tit. 11. & Carolus nitebatur moribus Britannic.*

In Brettagna Carlo di Bles fù in battaglia vcciso dal nimico. Giouanna la vedoua rilasciò il Ducato al figliuolo del Conte di Monforte suo competitore: E Carlo V. di Francia dichiarò il Ducato allo stesso di Monforte,[a] che lo tenne senza cōtrouersia: e così fù riuocata la prima sentenza data da Filippo di Valese, ch'era fondata sulla consuetudine popolare; onde questo auuenimento nel principio fauoreuole alla contraria proposta, nel fine affatto la distrugge, e l'atterra.

a Ottoman. d. c. 11. iudicio Caroli V. recepit Ducatum retinuitque sine controuersia vlla P. Gregor. d. c. 10. n. 10.

Se in Artesia Roberto, fù col pretesto; che colà il Popolo non ammettesse la rappresentatione, escluso da quel Contado; in Fiandra, oue militaua la stessa ragione, non molti anni dappoi contra la rappresentatione, e contra l'vso del Popolo fù fatto Conte Luigi detto di Cressi,[b] come si dirà a suo luogo: Ne vi fù altro pretesto, che la volontà di suo auolo, o certi patti matrimoniali; e le rinuntie d'altri pretensori; il che dimostra, o che le consuetudini de' Popoli non legano i Principi, o che le loro volontà morendo, e le rinuntie di chi vi pretende, vincono le consuetudini stesse popolari nella successione delle souranità.

b Petr. Gregor. d. c. 10. n. 9. & apud omnes scriptores Flandros, vt infra.

L'ottauo successo[c] è di Giouanni d'Auenes Conte d'Annonia, che hauendo ereditato questo Contado da Margherita sua auola, essendo in tanto morto il padre, fece portare il di lui cadauero per tutto, e lo mise in possesso di tutti i luoghi principali del suo Contado, perche poi si dicesse, ch'egli succedeua al padre già possessore dello Stato, mà non già, che per via della rappresentatione, era entrato nel di lui luogo.

c in trac. contr. fol. 248.

Tutti però questi esempij sono ne' termini della rappresentatione, la quale non essendo decisa dalla ragion comune, ne da' costumi fondamentali de' Regni, ne dall'vso feudale, ne finalmente dal tenore, o dalla natura dell'inuestitura, non era gran fatto, come dissi, che in vltimo luogo potesse decidersi, anche dall'

dall'vso de' Popoli, come ne' mali estremi sogliamo adoperare gli vltimi rimedij;[a] Dissi però ancora, che essendo l'articolo della rappresentatione tanto disputato, gli Autori tutti raccontano questi stessi casi come decisi non per la differenza de' costumi de' Popoli, mà per la varietà de' pareri de' giudici; e soggiunsi, che, trattandosi di successioni d'ascendenti, parue sempre, che il diritto della rappresentatione fusse stimato tra' discendenti assai conforme all'equità naturale, particolarmente in Germania, in Francia, e ne' Paesi bassi, toltane la Fiandra, l'Annonia, e l'Artesia, oue la rappresentatione pareua scacciata, quando si trattaua del succedere de' priuati, e de' Principi. Era pur necessario nella lite dubbiosa della rappresentatione appligliarsi ad alcune espediente. Mà, che necessità vi sarà egli d'introdurre il costume della DEVOLVTIONE, quando molto meglio senza essa và il Principato seguendo nel suo ordine antico? L'articolo della rappresentatione doueua, come dubbioso decidersi, mà il volere introdurre la DEVOLVTIONE nella casa del Principe è appunto vn voler indurre in essa vna lite a bello studio ricercata, e senza beneficio della Corona aprire la strada a stranissimi sconcerti.

[a] *ita vt Molin. de primog. lib. 3. c. 6. n. 1. dixerit questionem hanc militibus potius armatis quam iurisperitis remittendam: & in dubijs non solum ad leges suorum, sed etiam vicinorum recurratur, vt ex Alderun. Mascard. Menoch., & alijs Christ. vol. 6. decis. 56. n. 15. & ad alia media in subsidium etiam accedatur, vt dixit Vela dis. iur. 4. a n. 22. ad 86. quando est incerta natiuitas gemellorum vt supra.*

Io poi non sò ciò, che intenda l'Autor del trattato, quando narra, che 'l Ducà Filippo il Buono di Borgogna,[b] hauendo inteso, che i Fiamminghi voleuano porre in iscritto le loro consuetudini, fè loro sapere, che di niun valore con esso lui sarebbero state quelle leggi, se non differiuano a determinarle fin' a tanto, che egli mandasse i suoi deputati a rappresentare, e difendere i suoi diritti nelle cose, che pensauano di stabilire. Tutto ciò più tosto dimostra, che le consuetudini non hanno forza, se non sono dal Principe approuate, come appunto seguì in quelle di Fiandra,[c] confermate dallo stesso Duca Filippo. Egli fè quella protesta a'

[b] *in tract. contrar. fol. 249.*

[c] *& postea per Archiduces Ingales Christ. n. vol. 6. decis. 47. nu. 41.*

Popo-

Popoli, non perche temesse della loro potestà verso se medesimo, mà perche non inciampassero in vn manifesto errore di formare a se stessi quelle leggi, che poi erano di niun valore.

Ma se i casi seguiti non concludono per pruoua, che i Principi siano obligati a stare alle consuetudini de' Popoli, meno ciò dimostrano le autorità addotte in contrario.

Tutte quelle, che parlano generalmente della Falcidia, della Voconia, e della Trebellianica sono leggi,[a] nelle quali succedendo il Principe a persone priuate, ed in cose priuate, è considerato come ogn'altro Cittadino. In ciò non hà priuilegio maggiore degli alrri Sudditi, però anche in tal caso la legge non l'obliga, mà stima inconuenienre, che egli non vsi delle leggi date agli alti Cittadini in quelle particularità, oue egli è considerato come ogn'altra persona del Popolo.

[b] Alberto Bruno Astense, disse, che'l Principe può togliere vna ragione ancora anche acquistata, mà non già quella, che si truoua già acquistata; Se egli possa derogare agli statuti, non lo dice, mà si rimette ad altri, il che nulla ha che fare cō la presente questione: se non in quanto la podestà, che hà il Principe nel togliere le cose non pienamente acquistate può fare al nostro caso.

Gulielmo di Monferrato,[c] disse veramente, che la consuetudine in ogni Paese è l'origine, e la forma di qualsiuoglia dignità, e giurisdittione. Il che è verissimo, considerando le consuetudini stesse, che per se medesimo hà ogni Principato, ma non già inferisce, che le regole del succedere del Principe habbiano da ricauarsi dagli statuti del Popolo, potendo essere vna la consuetudine de' Cittadini, ed altra quella del Sourano.

Le parole[d] di Giouanni di Terra Rubea dicono, che la successione de' Regni, e de' Ducati può regolarsi secondo alla consuetudine, il che con le parole dette di sopra s'intende, e si dichiara

a *in tract. contrar. fol. 334. & 235.*

b *Albert. Astens. de stat. art. 14. nu. 1. & 2. citat. in tractat. contr. d. f. 235.*

c *Gulielm. de Monferrat. de success. regum in prim. dub. n. 48. qui tamen non dicit allegata d. fol. 235.*

d *Ioannes de Terra rubea tr. de success. art. 1. q. 40. vt citatur fol. 236.*

chiara delle consuetudini proprie d'ogni Principato, non di quelle de' sudditi,

Gregorio Lopez,[a] Isernia; e Baldo, come sono citati, par che dicano, che il Principe è obligato alle consuetudini del Paese, ma vi aggiugono due requisiti, cioè, che le consuetudini, siano introdotte con piena notitia del Principe, e che siano ragioneuoli; Vi si de' agginngere, che ciò si de' intendere ne' contratti priuati, e nelle cose, che per ragion loro, come già si disse, comprendono non meno il Superiore, che'l Vassallo.

a *Isernia de consf. rect. feud. & Bald. in c. 1. §. fin. de his qui feud. dar. poss. vt citantur ex Lopez. ad l. 6. tit. 1. pr. par. & allegantur in tract. contr. fol. 236.*

Pietro Belluga[b] nello specchio de' Principi vuole, che'l Principe debba stare alla lunga consuetudine del Paese, ma vi aggiunge, che ciò si de' intendere, quando si tratta di caso, non proueduto dalla legge, e di consuetudine nõ riprouata dalla legge del Regno; Il che appunto con le distintioni già accennate fa mirabilmente al nostro proposito.

b *in spec. princip. c. 3. n. 9. vt affertur d. fol. 236.*

L'Ottomano nel luogo allegato non hà le parole apportate dal contrario;[c] Tuttavolta il dire, che nelle successioni de' Regni, e de' Feudi, l'istituto d'ogni gente vince le leggi Romane, non sarà da noi ora controuerso; ma però ciò procede nelle consuetudini de' feudi, e de' Regni medesimi, ma da questo non si ricauerà poi, che le consuetudini permesse dal Principe a' Sudditi siano regola necessaria per dar norma alla successione del Regno, e del feudo, che ha leggi tutte differenti.

c *vt allegatur fol. 237. in tit. 13. lib. 1. de feud.*

Poco parimente ci contrasta l'autorità del Fabbro,[d] mentre dice, che, quando peruiene vn'eredità al Principe, la consuetudine della Terra lega il Principe, perche parla d'vn'eredità priuata, come già si disse, nella quale il Principe suole accomodarsi all'vso degli altri.

d *Io. Faber. in §. ex non scripto Instit. de iur. natural. gent. & ciuil. vti allegatur d. f. 237.*

Baldo disse,[e] che'l Principe non può spogliare alcuno de' Feudi, perche le buone, e lodeuoli consuetudini legano anche il

e *Bald vt allegatur. in tit. qui feud. dar. poss. dict. fol. 237. qui aliud non dicit nisi vt hic exprimitur.*

Prin-

Principe. Questa è vna legge particolare de' feudi, la quale parimente non s'applica alla presente questione: per far che'l Sourano vsi per se gli statuti del suo Popolo.

Bartolo, il Castrense, Alessandro,[a] come già dissi, non iscrissero sopra la legge allegata dall'auuersario.

Quella legge, che disse, di non diuertire il corso antico dell'acque,[b] o l'altra, che ordinò al Procuratore di Cesare[c] di non mutar l'antiche consuetudini son troppo generali al nostro caso, e sono giustissime nel loro; ma non possono intendersi, altrimente, che con la replicata distintione delle consuetudini Popolari, che non deono cambiarsi a' Sudditi, e di quelle de' Principati, che non si deono alterare a' Sourani.

a in l. cum consuetudini ff. de legib. prout allegantur in fol. 237.

b l. si manifeste C. de aqua vt allegatur d. f. 237

c l. 3. §. plane ff. quod. vi aut clam. vt allegatur fol. 238.

Tutto ciò è quanto viene allegato per dimostrare, che il Principe è obligato ad osseruare in se medesimo gli statuti de' suoi Sudditi; E pur niuna dell'allegate dottrine ciò conclude; Ma parla in termini, o equiuochi, o generali, o fallaci, come dissi da principio.

In altro luogo sono poi addotte le leggi Spagnuole, e le auttorità del Montaluo, del Vasquez, e del Belluga,[d] le quali vogliono, che il Rè sia tenuto d'osseruar le leggi, e che in conto veruno non le possa cambiare; Parlano tutti questi Dottori delle leggi, e de' fori della Spagna, le quali da principio furono stabilite per la maggior parte in modo, che non suole il Rè mutarle senza il consenso degli Stati, o delle Corti, come essi chiamano; Ma questo, che è particulare in certi casi, e ne' Regni della Spagna, non toglie punto la facoltà de' Principi negli altri Stati, oue non milita tal regola; è però, come di sopra si è detto, lo stesso Vasquez[e] distinse il tutto secondo l'autorità, che hebbero i Sourani da principio da' loro Popoli, o più ampla, o più limitata, poiche giusta l'autorità, che tengono, possono derogare alle leggi: Ma

d que allegantur fol. 386. ex l. 26. tit. 1. partid. 1. & ibi ex Montaluo. & ex Vasquez. de succesf. lib. 1. §. 6. n. 4. & in controu. Illust. Lib. 1. c. 2. n. 18. ac et Bellug. in spec. princip. tit. de public. fororum vt allegantur fol. 386.

e Vasq. vt sup. controuer. illust. lib. 1. c. 2. in fin.

Ma da ciò poi anche non si ricaua l'obbligo di essi di osseruare quegli statuti, che non possono pure mutare ad altrui, ma non deono però osseruare per se medesimi.

Direbbono bene il Molina, col Neptino, Siluano, Romano, Festasio, Iacobo Nouello, ed Isidoro di Siuiglia,[a] quando dicessero, che'l Principe è obligato alla legge, nõ per la legge medesima che lo sforzi, ma per la ragione di essa, che ve lo incamina, e per vna forza, come dicono, direttiua, e non coattiua, come sarebbe a dire di conuenienza, e nõ di rigore, secondo che già dissi. Tutta volta, già si è conceduto, che tal fiata, debba il Principe accommodarsi a quelle stesse leggi, che egli fece per gli altri, ma se ciò hà da essere per forza della ragione, vi dee interuenire appunto vna ragione, che sia sempre la stessa, che non possa cambiarsi, che sia proportionabile al Principe, che non gli sia dannosa, e che abbracci non meno lui, che'l Suddito, pe'l quale fu fatta.

Ribattuti però gli esempi, e rifiutate l'autorità contrarie, rimangono nel loro luogo le propositioni già stabilite, e molte altre, che vanno con esse loro in necessaria conseguenza. Nella conclusione, e stabilimento del discorso è necessario ripeterle.

Mi si concede dallo stesso contrario, e da tutta la Scuola de' periti, adunque, che'l Principe regolarmente non è sottoposto alla legge.

Ne mi si potrà negare, che, se pure il Principe è tenuto all'osseruanza di qualche legge; ciò s'intenda di quella de' suoi superiori, ma non di quella de suoi pari, e molto meno di quella de' suoi inferiori. [b]

Si stabilisca anche per certo la massima, che, quando il Principe conferma a' suoi Sudditi le leggi, regolarmente sempre intende eccettuata la sua propria persona. [c]

Non negherò poi, che in difetto di tutte l'altre leggi, e ne

[a] *qui omnes adhoc citantur in tract. contr. fol. 388.*

[b] *Petrus Gregor. vt sup. lib. 7. de republic. d. c. 20. n. 5. ibi: an agatur de lege superioris an de lege paris, an de lege inferioris, & in 15.*

[c] *intentio ponentium leges non est, vt se ipsos subijciant legi P. Gregor. vt supra nu. 22. l. penult. ff. de arbitr. Christin. ad consuetud. Mechlin. in fin. n. 25. vt infra.*

casi più dubbiosi, non possa il Principe appigliarsi volendo, a quegli statuti, che egli stesso confermò a' suoi Popoli, mà nel nostro caso ciò non può procedere, quando l'alienatione, la diuisione de' beni, il concorso vguale delle femine, che possono praticarsi tra' Popoli, sono opposte per diametro alle leggi del Principato.

Ammetterò dunque le leggi de' Cittadini in difetto di tutte le altre, ma in materia proportionabile, e non dannosa al Principe, come già dissi. Le ammetterò, quando non vi siano chiari segni contrarij della volontà del Sourano, [a] poiche all'hora disse il Grotio, non può credersi, che il Principe voglia accomodarsi a quegli statuti, a' quali si mostrò tutto contrario.

a Grot. de iur. belli, & Pacis. lib. 2. c. 7. n. 11. ibi: quotiens voluntatis expressiora indicia nulla sunt. & inferius: in ijs dico rebus in quibus de nullo ipsorum damno agitur: vt supra.

Ammetterò, che'l superiore debba regolarsi con le leggi, quando la ragione, e la conuenienza della stessa legge lo porti; Ma se lo statuto è formato dal mero arbitrio, o dalla sola consuetudine de' Popoli, non può dipendere il Signore dalla volubile volontà de' suoi Sudditi, benche debba regolarsi dalla ragione certa, ed immutabile d'vna legge nõ sottoposta ad alteratione. [b]

b Gregor. d. c. 20. num. 7. post Lactan. est quidem vero lex, recta ratio, naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna: prout, & definitur iustitia: instit. in princip. de iust. & iure.

Dirò, che nel cacciare i vitij, e nello sterpare i mali costumi debba il Principe con l'esempio auualorare le leggi, che dà a' suoi sudditi, ma ne' riti, e nelle consuetudini popolaresche, non sarebbe vn dare esempio, ma vn' auuilirsi, se la Reale grandezza s'abbassasse a tutte l'vsanze capricciose de' suoi Cittadini.

Come dunque ardirà la DEVOLVTIONE d'innalzarsi al Trono Reale; Non vi è ragione, che possa obligare, o indurre la volontà d'vn Principe a riceuerla.

S'ella hà somiglianza di donatione, già habbiam veduto, che in più forte caso in quelle leggi, che trattano di donatione de' maritati, i Principi vi hanno vna libera esentione, e per conto veruno non vi sono sottoposti. [c]

c d. l. donationes penult. C. de donat. inter vir. & vxorem.

S'ella, come è certo, dipende dal contratto del matrimonio, nel

nel quale può accettarsi, od escludersi; per la stessa ragione non può quì hauer luogo, poiche i contratti trà il marito, e la moglie sourani, sono leggi espresse, e non ricercano altro aiuto, ne altra interpretatione estrinsica, come si richiede ne' contratti de Sudditi, [a] e però, quando nella legge del contratto matrimoniale de' Principi non si legge la DEVOLVTIONE, ella non può intenderuisi con l'aiuto estrinsico d'vno statuto popolare male inteso.

Se consideriamo la DEVOLVTIONE, come vna sorte d'vn guadagno, o d'vn aummento matrimoniale, ben sono chiare le dottrine, che gli statuti in somiglianti casi non legarono mai il Principe. [b]

Anzi se vi fu l'opinione comunemente accettata, che possa il Principe riuocare le cose donate, quando non v'interuenne il prezzo, e si tratta con Sudditi, e vi concorre giusta ragione di farlo; [c] certamente, che molto più hauerebbe il Principe potuto riuocare vna donatione, non già espressa, ma tacita, & indotta da quella stessa legge, ch'egli può leuare a sua voglia. Il che più procederebbe, quando nella DEVOLVTIONE si sà, che non vi è il perfetto acquisto, ritenendo il padre l'vsufrutto ereditario, che co'l fatto, e co'l nome, è vn'inseparabile attributo dell' eredità stessa.

Quando per altro è noto, che nelle cose non perfettamente acquistate può il Principe disporre a suo piacere anche in pregiudicio del terzo, conforme all'autorità dell'Astense di sopra allegata dal medesimo cōtrario, [d] e di tutta la Scuola de Leggisti.

Ciò sarebbe pure quando la DEVOLVTIONE potesse hauer forza nell'eredità sourane; Il che per tante euidenze non può mai ammettersi, anzi nel nostro caso medesimo, quando pur si trattasse dell'eredità d'vn priuato, concorrono tante ragioni,

a *ead. l. donationes ibid. vt potè Imperialibus contractibus legis vicem obtinentibus, minimeq; stimulatione quadam extrinsecus egentibus.*

b *Roland. in puncto de lucro dotis quæst. 84. Phannuc. de Lucr. dot. g'o'f. 1. n fi PecK. de testam. coniug. lib. 3. c. 26. n 4.*

c *vt pro multis latè Pest. asf. de collect. p. 4. c. 6. nu. 25. vbi ait hoc procedere si Princeps fuit causa acquisitionis, & pretium non interuenit maxime concurrente iusta causa, vt apud Galeott. respons. Fiscal. 23. in 3 & 4. concl. Intrigl. cent p de feud. q. 18 n. 22. Caren. resol. 211. D. Regens de Marin. in add. ad decis. 445. Regent. Reuerter. in casibus valde fortiorib.*

d *loco sup. cit. de stat art. 14. n. 1. & passim scriben. Gabriel in com. concl. de iure quæsit. & quærend. Fest. quo supra n. 7. & seq.*

e della voluntà de' contraenti, e della qualità delle cose, che questa consuetudine non può hauer luogo in conto veruno; Douerà dunque lo statuto operare più col Principe, che co'l Suddito? Potrà esimersene vn Cittadino, e vi sarà necessariamente obligato vn Sourano, dourà vna consuetudine stranissima leuare il comando al Padrone, lo Scettro al Principe, la Corona al Rè, e trapportar tutto in famiglia straniera, quando col solo dire non voglio, può ogn'huomo del Popolo liberarsi da questa violenza? Non giouerà ad vn Monarca il sottoporsi alle leggi dell' Imperio, perche vorranno obligarlo agli statuti della Plebe? In Cicilia si vsa la confusione del patrimonio, tante volte da noi paragonata alla DEVOLVTIONE. Ma in quell'Isola questa consuetudine di confonder insieme i beni de' maritati, e di tramandarli in parte a' figliuoli, non è comune alle persone di qualità. Ella è vn'vso della plebe, non riceuuto da'grandi.[a] Il porre questo legame alle proprie facoltà è vna suggettione da non riceuersi da personaggi di più alto grado. Solamente nel nostro caso vorranno trasportarsi le consuetudini de' Cittadini a soggettare la libertà, lo stato, e la persona stessa del Principe loro. Io lascerò, che al solito il contrario stesso esaggeri, e posto, che la gente minuta possa in più guise esentuarsi da questo odioso statuto, dirò con esso lui.

[a] *Giurla ad consuetud. Messanæ gloss. 7. p. pr. n. 25. n. 28. 37. & 50. & Cusell. de donat. tom. 2. special. 35. per multos numeros.*

in tract. contr. fol. 115.

Che solo vi rimane vna questione da risoluere, che è da sapersi se sia più lecito lo spogliare i Sourani, che gli altri huomini; E se il Cielo, che gli stà riempiendo con vna sacrata abbondanza di tutti i suoi priuilegi, può sofferire, che rimangano esposti più di qualsiuoglia ordinario personaggio all'iniquità, & agli sconcerti della terra.

Cir-

Circonstanze particolari di queste Prouincie, che escludono la DEVOLVTIONE.

CAPO SECONDO.

Difesa terza.

DAlla Difesa, che habbiamo cauato dalle persone, e dalla volontà de' contraenti in primo luogo, e poi da quella, che habbiamo poco fà veduta, per la natura de' feudi, e degli Stati sourani, dobbiamo hora mai passare ad alcune particolari circonstanze, che son più proprie di queste Prouincie, e delle consuetudini di esse. Con la premessa dell'antecedenti difese rimarrà appianata, e ridotta ad vna facile breuità quest'vltima, la quale con l'aiuto delle prime sarà più intesa, e più forte.

Di quale Feudalità si parli in queste consuetudini.

Difesa terza.

Punto primo.

SI è già replicato più volte, che le Prouincie basse son feudi Imperiali, e veramente questi non è il minore de' fondamenti allegati. M'intesi però, che in questo numero non entrassero la Fiandra, ne l'Artesia, essendoche riconobbero per gran tempo la Francia, benche in effetto anch'elleno hauessero la loro origine dall'Imperio. La pruoua di questa verità più minutamente si vedrà a Prouincia per Prouincia nella parte seguente delle mie storiche riflessioni. Io però non pretendo di subordinare con rigoroso legame tutte queste Prouincie all'Imperio, sò, che hanno esentioni, priuilegi, immunità, & vna tal

quale

quale independenza in se stesse. Però non entro a toccare queste sacrosante, & a me non pertinenti materie. A me egli è di vantaggio per escludere, che le consuetudini del popolo non possano legare il lor Principe il considerare, che tutte queste Prouincie originalmente nella loro nascita, & anche nel progresso dipendettero sempre dall'Imperio, perche poi ne siegua, che più tosto s'habbiano a regolare nella loro successione con le leggi Imperiali, ed originarie loro, che con quelle de' loro Sudditi. Ma per dare alcuna pruoua in genere, che questi Stati siano almeno in origine loro Imperiali, mi basterà di due autorità generiche, perche nella pruoua indiuidua, come hò detto, se ne mostrerà l'euidenza. Vna è quella di Giacopo Marcantio nella sua discrittione della Fiandra, il qual così disse: [a] *Auanti Guido Dampietra, che fù prigione di Filippo il Bello non solo i Conti di Fiandra, ma tutti i Magistrati di essa giudicauano senza l'appellatione in Frãcia, per antichissima consuetudine della Fiandra, e per l'esempio di Brabante, Annonia, Olanda, & Alost, che se bene sono sotto all'Imperio, non appartengano alla di lui giurisditione; essendo altra cosa la giurisditione, & altra l'alto dominio.*

a fol. mihi 144 & 145.

L'altra autorità può cauarsi dal paragrafo quarto d'vn certo libricciuolo Francese, chiamato, [b] *Gli affari d'hoggidì trà le case di Francia, e d'Austria*, oue dopo hauer detto, che il Contado di Fiandra con l'Artesia, & altri luoghi fu già sottoposto alla Francia, soggionge: [c] *il rimanente dipendeua dall'Imperio, cioè la Franca Contea, i quattro Ducati de' Paesi bassi, Brabante, Lucemburgo, Limburgo, Gheldria, i Contadi d'Annonia, Namur, Olanda, Zelanda, Zutfen, Malines, Frisia occidentale, Ouerissel, Groninghen, è'l Vescouado di Vtrecht.* E prima nel secondo paragrafo

b Les affaires, qui sont aujourd'hui entre les maisons de Frãce, e d'Austriche.

c cap. 2. §. 4. fol. 72.

hauea

haueа detto, *che le Prouincie de' Paesi bassi non dipendenti dalla Francia, doueuano omaggio all'Imperio, e l'anno 1608. all'hora, che fù fatta la tregua tra gli Spagnuoli, e gli Olandesi, e che nel primo articolo questi due Stati disputauano della loro souranità, volendo gli Olandesi esser riconosciuti per sourani, resistendo il Rè di Spagna, all'hora, dico io, l'Imperador Rodolfo si oppose à questo articolo, pretendendo, che tutti questi Stati fussero della souranità dell'Imperio, mà non si lasciò già per questo di passare auanti nel trattato*. Or dunque fuori della disputa della libertà, o della soggettione presente di queste Prouincie, non potrà mai negarsi, che in loro origine tutte non nascessero dall'Imperio Romano Germanico, che non fossero veri, e proprij feudi Imperiali, e che però nelle successioni non habbiano a gouernarsi più tosto con le leggi Imperiali, e feudali, che con quelle de' Sudditi, lasciando in suo essere tutti i priuilegi, e le libertà, ed i benefitij, che hanno potuto hauere dal possesso dall' osseruanza, dalla prescrittione, e dal tempo. cap. prim. §. 2. fol. 15.

Ma se gli alti Dominij di queste Prouincie dipendono dall'Imperio, egli è certo, che all'incontro le consuetudini allegate, o non parlano di cose feudali, o pure parlano espressamente non di que' feudi, che dipendono immediatamente dall'Imperio, ma di quegli, che si hanno in feudo dal Signore, e Principe di esse Prouincie.

Lo statuto adunque del Contado di Namur, quello d'Artesia, cō l'allegato diritto della Gheldria superiore, tutti nelle loro dispositioni nō parlauano punto de' feudi, ma quello della Gheldria vsa la parola de' *beni ereditarij così patrimoniali, come acquistati*, quello di Namur discorre *de' beni Reali*, quel d'Artesia dispone *delle possessioni godute da' maritati*. vt supra hic fol. 54. eod. fol. 45.

Or

Or non vi è principiante nelle ſcuole, o nel foro, che non ſappia, che trattandoſi de' feudi vi ſi ricerca vna particolare, e ben chiara eſpreſſione, perche ſi poſſano dire compreſi nella diſpoſitione dell'huomo, o della legge. [a] Non poſſono negare gli auerſarij queſta verità, ne lo permettono le altre conſuetudini, le quali hanno ſaputo ne' loro caſi parlare chiaramente de' feudi, e delle coſe feudali.

Tutto lo sforzo contrario è ſopra l'autorità del Criſtineo, che parlando di Namur, diſſe, che è introdotto per vſanza, che le conſuetudini locali del Paeſe fatte per gli allodiali comprendano anche i feudi nelle coſe, che non ſono contrarie all'vſo, & alle leggi feudali. Non vi è trà l'opinioni del Criſtineo la più replicata di queſta, egli la ridiſſe più volte, vſando non ſolo i medeſimi termini, ma le ſteſſe parole in varie parti de' ſuoi libri. [b] I feudi veramente non ſono compreſi nelle diſpoſitioni generali degli ſtatuti, ma nelle coſe, oue mancano e la legge comune, e l'vſo feudale, non è gran fatto, che ſi accomodino anch'eſſi all'vſo comune degli altri beni del Paeſe. Così poco fa diſſi, che, quando mancano tutte l'altre leggi può forſe il Principe per vltimo adattarſi al coſtume de' ſuoi Popoli, e taluolta, ch'è molto più, a quello de' vicini. Ma queſt' argomento non ha già forza nel noſtro caſo, quando la legge feudale, che preferiſce il maſchio alla femmina, è contraria affatto alla DEVOLVTIONE, la quale hora pretende di fare con iſtrana introduttione tutto il rouerſcio. Quindi è, che lo ſtatuto non può eſtenderſi da' beni allodiali a' feudali nelle coſe, che hanno contraria la diſpoſitione ſteſſa feudale, e con lo ſteſſa dottrina del Criſtineo allegata a fauore de' contrarij ſi ribatte loro l'argomento, ripigliando le coſe già dette, che dimoſtrano la DEVOLVTIONE oppoſta alle fondamentali leggi de' Regni, ed agli vſi feudali.

a *Muta ad conſuetud. Panor. c. 43. n. 1. Chriſtin. deciſ. 298. num. 14. & 17. vol. p. deciſ. 38. vol. 6. & d. vol. 6. in fin. f. 256.*

b *Et præcipuè ad conſuetud. Mechlin. tit. 16. art. 29. & deciſ. 268. n. 9. ac deciſ. 298. n. 15. vol. pr. vbi ſtatutum Namurcenſe factũ in allodialibus trahitur ad feudalia quia non repugnat iuri feudali: quæ licet, non integre citantur in tract. contrar. fol. 347.*

Parla-

Parlano poi altre consuetudini veramente de' feudi, ma con chiara distintione s'intendono de' feudi subordinati, ma non già dell'alto Dominio del Principe. Ne' feudi però di Brabante, oue è la maggior controuersia, non può essere più euidente la consuetudine sudetta; L'articolo primo del primo capitolo de' feudi, dal quale tutti gli altri dipendono, dice, che, *Quando il marito, e la moglie, li quali tengono feudi dal Duca di Brabante, lasciano figliuoli*, e và seguitando; Adunque egli è certo, che la consuetudine parla di que' feudi, che diede il Duca a' suoi Vassalli, e non già dello stesso Principato, il quale egli non diede ad altri, ma più tosto riceuè dall'Imperio; Diuerso è però il parlare de' feudi, che altri tengono da lui, e diuerso è il voler intendere de' feudi, che esso tiene da altri; Questi termini sono trà di loro diametralmente opposti, & hanno in se quella differenza, che è dal dare al riceuere, e dal sourastare all'essere subordinato; [a] E però ben si vede, che le consuetudini, o non parlano in conto veruno de' feudi, o con euidenza, e chiarezza indubitata dispongono solo de' feudi, de' Vassalli, e non dell'alto Dominio del Principe.

[a] *Quia debeo esse differentia inter dantem, & accipientem, ita inter eum qui iubet, & eum qui iubet, & eum qui obtemperat, vt inter agentem, & patientem Dominum, & Subditum id. Petr. Greg. d. lib. 7. c. 20. n. 23.*

DEVOLVTIONE non espressa da molti statuti.

Difesa terza.

Punto secondo.

QVesto nome di DEVOLVTIONE, benche, come habbiamo già detto, possa intendersi di molte cose, & di molti casi, nella sua proprietà però più ristretta, della quale parliamo, s'intende del passaggio, che fanno i feudi, o le altre sos-

tanze dello stesso maritato, che viue ne' figliuoli del matrimonio all'hora sciolto; In questi sensi parla forse la consuetudine di Brabante, che chiaramente dice, che la proprietà de' feudi, che vengono dal lato del sopravuiuente, passa ne' figliuoli.[a]

L'altre consuetudini tutte non parlano in questi termini; Quella di Cambrai proibisce l'alienatione al maritato soprauiuente, ma non trapporta già la proprietà ne' figliuoli.[b]

Quella d'Artesia vuole, che i figliuoli del secondo matrimonio non possano pretendere diritto nelle possessioni, che il padre possedea, durante il primo matrimonio, e che appartengano a questi.[c] In modo, che questa cõsuetudine, è bene auuantaggiosa a' figliuoli del primo letto, e li preferisce a que' del secondo, ma questo è per vna forma di successione nella morte di quello, che soprauisse, come chiaramente spiega lo statuto, ma non è già quella DEVOLVTIONE odiosa, che spoglia il viuente de' suoi beni: Altro è succedere al morto, altro è, che si deuolua la robba del viuo.

La consuetudine d'Annonia, anch'essa è chiarissima, & in essa,[d] benche siano preferiti taluolta i figliuoli d'vn matrimonio, a que' d'vn'altro, come si spiegherà a suo luogo, nondimeno si vede, che lo statuto vsa le parole di *succedere*, d'*appartenere*, e di *peruenire*, le quali tutte non portano lo spropriamento, che fa la DEVOLVTIONE, come vien supposto, ma vna mera successione col preferire più i figliuoli dell'vn letto, che dell'altro.

Per quanto poi tocca al Paese di Gheldria, par veramente, che l'vsufrutto rimanga solamente al padre, e la proprietà sia de' figliuoli,[e] mà vi è la dottrina del Sandeo[f] allegata in contrario, la quale dice, che i figliuoli d'vn matrimonio si preferiscono agli altri con parole più addate alla successione, che alla rigorosa DEVOLVTIONE.

a vt supra lat.

b vt sup. fol. 46.

c supra fol. 45.

d supra fol. 43.

e d. fol. 45.

f *ex primo matrimonio suscepti liberi posterioribus tam in feudis, quam in allodijs immobilibus praeferuntur prout allegatur Sandeus tract. 1. tit. 3 §. 1. n. 3. in tract. nostr fol. 339.*

Lo

Lo ſtatuto di Namur,[a] & anche quello di Malino,[b] ſe ſi conſidereranno chiaramente,non parlano de' beni di quello de' maritati, che ſopraviue, ma trattano ſolo delle facoltà di quello, che morì. Queſto obietto fu conſiderato da chi ſcriſſe il trattato contrario,e parlando in vn luogo di Malines, o con nome più Italiano di Malino, & anche nel caſo di Namur dopo d'hauere eccitato il dubbio, pensò di leuarlo con diuerſe riſpoſte.

a ſupra fol.45.

b ſupra fol.44.

Intorno a Malino diſſe l'oppoſitore, che ſarebbe ſtato ridicolo,che il coſtume haueſſe poſto vn'articolo eſpreſſo per dire, che le proprietà de'feudi del defonto apparteneſſe a' figliuoli, poiche a queſto era già proueduto dalla ragion comune.[c] Tutta volta ſi può con facilità a ciò riſpondere, che infiniti ſono gli ſtatuti d'ogni Città, i quali niente più prouedono di quello, che faccia la ragion comune,e pur non ſono in veruna parte ridicoli. Diuerſe conſuetudini ha la Francia in ogni parte conformi alla ragion comune: Infiniti ſtatuti di tal ſorte hà l'Italia. Le leggi quaſi tutte de' Fori della Spagna hanno le medeſime parole de' Teſti di Giuſtiniano, e pur non furono mai ſtimate ridicole, ne ſouerchie, ma lo ſtatuto medeſimo di Malino è differente dalla ragion comune, mentre laſcia a' figliuoli la metà dell'vſufrutto, oue tutto per la legge comune apparteneua al padre; [d] All'incontro queſta conſuetudine dà la metà dell'vſufrutto alla madre ne' beni del defonto marito, alla quale niuna coſa appartenea per diſpoſitione della legge vniuerſale.

c tract. contr. fol.330. & ſeq.

d vulg. l. cum oportet.C.de bon. quæ liberis.

Sono poi diſcorſi ſenza fondamento il dire, che nõ è credibile,che la legge voleſſe priuare i figliuoli della metà dell'vſufrutto per portarlo al padre,che può paſſare ſubito alle ſeconde nozze.[e] Quando ſi tratta del padre, la conſuetudine è fauoreuole, come diſſi, al figliuolo, che gli dà mezo l'vſufrutto, che per altro tutto appartenea al padre medeſimo; quando poi ſi parla della

e fol. 331. & 332.

madre,lo ſtatuto in ricompenſa dell'vtilità, che diede al figliuolo in concorſo del padre per vna giuſta vguaglianza nel concorſo con la madre vuole,che quello ſteſſo ſi pratichi anche con eſſa.

Lo ſtatuto dunque, che con tanta vguaglianza laſcia l'vſufrutto per metà al padre, o lo dà nello ſteſſo modo alla madre, non volle priuare i genitori del benefitio già dato per lo ſemplice ſoſpetto, che poteſſero paſſare alle ſeconde nozze: La legge vniuerſale, che diede, ò laſciò l'vſufrutto de beni de' figliuoli a' genitori non ne ſpogliò queſti, auuegnache di nuouo ſi rimaritaſſero; onde queſto immaginario argomento non muta la chiara intelligenza dello ſtatuto, che dà al genitore ſourauiuente la metà dell'vſufrutto della facoltà dell'altro, che morì, conſeruandone la proprietà a' figliuoli.

Egli però non è vero, che in Malino i beni feudali appartengano in tutto a' figliuoli del primo matrimonio, perche la conſuetudine ciò non dice, e mentre ella è ſcritta con quelle parole, *ſe morirà il marito,*[a] *o la moglie*, diſpone più naturalmente de' beni di chi muore, che non ſoglia fare la più rigoroſa DEVOLVTIONE delle facoltà del viuo.

a ſupra d.fol. 44.

Troppo dura è la contraria interpretatione,che vuole ciò intendere con lo ſpoglio della proprietà del viuente,quando lo ſtatuto non lo ſpiega;[b] Indarno l'auuerſario fà forza,che la conſuetudine niente dica dell'auere del morto, ma che dall'altro canto voglia priuare chi è anche in vita del ſuo: Che leui a queſto la ſoſtanza dell'auere e gli laſci ſolo l'accidente dell'vſufrutto:Ogni huomo conoſce, che ſe la DEVOLVTIONE fu ſtimata tanto dura, tanto ſtrana, e tanto contra la ragione la doue fu eſpreſſa non deue poi eſſere introdotta, la doue la conſuetudine ſteſſa cō chiare eſpreſſioni moſtra non di chiamarla, ma di eſcluderla.

b in tract. contra fol. 325. & ſeq.

Oltre alle dette obiettioni, io ne ſcorgo vn'altra tacita, che

fà

fà il medesimo Autore con vna dottrina del Cristineo, nel quale par, che dica, che conforme alle antiche cõsuetudini di Malines, e di tutto il Brabante il sopraiuiente de' maritati hà l'vsufrutto de suoi propri beni: [a] Ciò in effetto par ch'esser non possa altro se non la DEVOLVTIONE, che leuando al viuo i suoi beni gli lascia solamente l'vsufrutto di essi; Al che pur non è difficile la risposta, poiche, mentre egli dice, che ciò siegue, *secundum antiquas Mechliniensium constitutiones*, se ne ricaua, che ciò si costumaua per le antiche consuetudini, e non già per le moderne. Ed in fine posto che la pratica, o l'abuso, o l'opinione di qualche Dottore sia contra di noi: lo statuto, e la consuetudine però non parlano con quella chiarezza, che dourebbe pur' essere necessaria per ispogliare vn' huomo viuente delle sue facoltà. E non può la consuetudine in materia tanto odiosa ampliarsi oltre alla chiara sua lettura ne' termini della quale, e non più fù dal Principe approuata.

[a] *in tract. contrar. fol. 326. ibi: notandum venit, quod secundum antiquas Mechliniensium constitutiones.*

Intorno à Namur risponde il contrario al dubbio, ch'egli si fece con trè ragioni: e con trè repliche io abbatto ciò, che egli và dicendo.

Non è di momento la prima ragione dell'auuersario, [b] il quale volendo intendere sempre la parola dell'vsufrutto per l'vsufrutto de' beni del padre viuente, che per altro suppone spogliato della proprietà, dice, che mentre la consuetudine dà tutto l'vsufrutto al padre, ciò non può intendersi de' beni del figliuolo senza obligarlo ad alimentare il figliuolo stesso, a sostenerlo, & a pagar i debiti dell'eredità: Rispondo breuemente a questo: L'obligo d'alimentare i figliuoli, senza che lo dica lo statuto, è vna delle prime regole delle stesse leggi della natura. Il pagare i debiti dell'eredità, non può sfuggirsi, ne dall'erede, ne dall'vsufruttuario, e però non occorrea, che la consuetudine allegasse ciò, che da per se era infallibile.

[b] *tract. contr. fol. 343.*

Non

a d. fol. 343.

Non è di valore[a] la seconda ragione addotta, che sarebbe souerchio questo statuto, perche niente più dispone della ragion comune; In molti luoghi prima, e poco fa a questo si è abbondeuolmente risposto.

b eod. fol. 343.

Ne vale l'vltima ragione contraria, che, hauendo la DEVOLVTIONE il principale oggetto di assistere a' figliuoli del primo matrimonio, non può lo statuto intendersi in altro modo, che con l'intelligenza, che gli vien data. Io niego, che gli statuti di Malino, e di Namur trattino della DEVOLVTIONE, e del fauore de' figliuoli delle prime nozze, e però l'argomento cade tutto con la sola negatiua delle propositioni, dalle quali esso si caua.

c vt supra fol. 44. & 45.

Mi si dirà, che ambidue gli statuti di Namur, e di Malino vsano la parola del DEVOLVERSI, quasi che da ciò ne nasca, che necessariamente habbiano voluto parlare della DEVOLVTIONE.[c] Ma già dissi da principio, che posto, che questa parola di DEVOLVTIONE s'intenda nel modo più stretto per quella stessa consuetudine, della quale habbiam tante volte parlato, nondimeno ella è vna voce generale, vsata nella materia de' feudi dell'emfiteusi, & d'altre cose, che sogliamo dire, che si deuoluono a' superiori, o per ragione d'vna linea, che finisce, o per l'obedienza, e recognitione negata, o per non hauer pagato il douuto censo, o per altri rispetti. Anzi in più d'vn luogo nelle stesse consuetudini di Malino hò chiaramente osseruato, che la parola DEVOLVTIONE è presa non ne' termini di quella più rigorosa, che spoglia il padre viuente, ma d'vn'ordinaria successione, con la quale le facoltà si deuoluono a' successori.[d]

d & signanter in d. consuetud. tit. 10. art. 8. ibi, omnia feuda morte parentum ad filios deuoluuntur: & art. 9. ibi: vbi filius non est ibi feudum ad filiã deuoluitur, & tamen ibi consuetudines de directa successione loquuntur, absque dubio.

Egli è ben vero, che quell'Autore, che scrisse le annotationi, anch'egli nō sò come, s'indusse a pigliare la DEVOLVTIONE largamente intesa, quando vno cade dalle ragioni feudali, per

quella

quella più ſtretta, contra la quale noi ſtiamo allegando, quando egli diſſe, che nel trattato trà Vincislao, ed Antonio Duca di Brabante vi erano quelle parole, *per modum deuolutionis, aut aliter*: Conobbe iui queſt'huomo intendente, che nella perſona di Vincislao, ed in quella di Antonio di Borgogna, e di Brabante non vi poteua entrare la noſtra DEVOLVTIONE. Ma ſoggiunſe poi, che non ſi può negare da quelle parole, che la DEVOLVTIONE non ſia vno de' modi di poter trasferire, e far paſſare il Ducato di Brabante ad alcuna perſona; il che io non niego, ma con vna chiara diſtintione. Potea il Ducato di Brabante trasferirſi con la DEVOLVTIONE, come feudo Imperiale, o col mancamento della linea, o per vna delle altre ragioni, che ſi deuoluono i feudi, ciò inteſero Vincislao, ed Antonio, ciò è la propria d'vn trattato, che ſi facea ſopra d'vn feudo Imperiale, ma perciò non inteſero, che ſi poteſſe quel Ducato trasferire con quella DEVOLVTIONE più riſtretta, e più odioſa, della quale vorrebbe intenderſi il Franceſe; e la quale egli ſteſso confeſſa, che in quel trattato di Antonio, e di Vincislao non poteua conſiderarſi.

vt in dictis annotat. ſeu notis, gallicè Remarques fol. 70. & 71. latè.

d. fol. 71. ibi: eſtant certain que Venceslas ne pouuoit auoir ce droit en quelque maniere qu'on puiſſe pretendre en cette affaire.

Or in tutti i modi, che ciò ſia, baſterà a noi, che gli ſtatuti di quaſi tutte le Prouincie, tolto il Brabante, non parlino chiaramente di ſpogliare il viuo de' ſuoi proprij beni, poiche ne naſcono molte conſeguenze in più d'vn luogo accennate; e ſe tra' priuati ſon queſti ſtatuti tanto controuerſi, tanto oſcuri, e tanto diuerſamente interpretati, molto più ſpiccherà chiara la difeſa, quando ſi tratta del Principato, non ſottopoſto a queſte leggi minute, e quando vi ſon tante altre difeſe per eſcludere la DEVOLVTIONE, anche quando ella vi ſi ſupponeſſe chiara, ed eſpreſſa.

Gli

Gli statuti parlano di cose diuidue, e ricercano l'vguaglianza.

Difesa terza.

Punto terzo.

HAbbiamo già di sopra pienamente discorso ciò, che breuemente hò pensato quì di ripettere.

Già vedemmo, che tutti gli Stati son di loro natura diuidui; già fu accennato, che al contrario tutte queste consuetudini parlano, e dispongono in termini di cose diuidue, di nuouo lo soggiungo, e lo pruouo.

La consuetudine di Brabante dice, che *la proprietà si deuolue ne' figliuoli, o vno, o più, che vi siano.* [a] Quella di Malines, così viene espressa: *la proprietà de' feudi subito si deuolue a' figliuoli.* [b] Quella di Gheldria: *la proprietà appartiene agli stessi figliuoli.* [c] L'altra di Namur: *si deuoluerà a' detti figliuoli comuni.* [d] Quello d'Artesia: *le dette possessioni apparteranno a' sudetti figliuoli del detto primo matrimonio.* [e] L'vltimo di Cambrai, dispone, che il padre vedouo non può alienare, se non *col libero consentimento di tutti i loro figliuoli.* [f] In somma la pluralità in tutti gli statuti è chiarissima, ne può mettersi in controuersia immaginabile.

a vt supra fol. 41.
b supra fol. 44.
c fol. 45. sup.
d dict. fol. 45.
e eod. fol. 45.
f supra fol. 46.

Il compositor del trattato disse in vn luogo, che i figliuoli comuni del primo matrimonio maschi, e femmine succedono trà loro reciprocamente, il che non apporta altro, se non questa pluralità, e diuiduità de' beni. Poco appresso egli soggiunse, che il padre non può hauer parte in questi beni riseruati a' primi figliuoli del primo matrimonio, se non quando tutti i suoi figli-

uoli

uoli muoiano prima di lui, anzi ſoggiunge, ſeguendo il parer d'Antonio Fabro,[a] *che in queſt'occaſioni ſi fà, come vn'accreſcimento della portione del figliuolo, che muore, a quello, che riman viuo, in modo, che chi non ve ne hà parte, non hà da ſperare, che ſe gli accreſca coſa veruna*, e più di ſotto,[b] *eſſendo certo, che le portioni del primo matrimonio s'accreſcono a' ſoli figliuoli, che ſono nati di eſſo, e che il padre, e la madre non ſuccedono a' detti beni, mentre hanno figliuoli del primo matrimonio*, delle quali parole, niente più di chiaro può hauerſi per dimoſtrare, che tutte queſte portioni ſono diuidue. E ciò fu pur'inteſo dallo ſtatuto medeſimo, quando diſſe,[c] che la proprietà per la morte d'vn figliuolo, o de' figliuoli paſſaua agli altri figliuoli, ed a' fratelli, ed alle ſorelle, parlandoſi poi de' nepoti, e degli altri ſempre con parole plurali, e che comprendono in vn tempo ſteſſo nõ vna perſona, ma più; perche con queſto ſi conoſca con euidenza, che tutti gli ſtatuti parlano chiaramente di coſa, oue molti v'hanno la parte, oue molti ſono chiamati, e doue finalmente è certiſſimo, che la DEVOLVTIONE ſteſſa, qualvolta poſſa conſiderarſi come fauoreuole a' figliuoli d'vn matrimonio, tutti ad vn tempo gli chiama. Così chiaramente vien citato il Criſtineo dal contrario Autore,[d] doue dice, parlando del Conte di Berga, che la proprietà era deuoluta a tutti i figliuoli, *proprietas erat deuoluta ad omnes liberos*, e benche egli ſoggiunga, che per la maggior parte fuſſe deuoluta al Conte Filippo, come a primogenito (laſciando da parte vna queſtione già fatta) quando pure la maggior parte toccaſſe al primogenito,[e] ciò non fà, che per riſpetto all'altre parti anche minori, non porti ſeco la DEVOLVTIONE neceſſariamente vna diuiſione, & vna ſeparatione delle loro portioni trà tutti i figliuoli.

a *in tract. contrar. fol. 313.*

b *ibid. fol. 314.*

c *in artic. 3. & 4. tit. 1. conſuetud. feudal. Brabant.*

d *in tract. contrar. fol. 285.*

e *ibidem: ſaltem pro maiori parte deuoluta erat, ad dictum Philippum tam quam maiorem natu.*

Or non vi è principiante nelle ſcuole, o nel foro, che non ſappia, che trattandoſi de' feudi vi ſi ricerca vna particolare, e ben chiara eſpreſſione, perche ſi poſſano dire compreſi nella diſpoſitione dell'huomo, o della legge.[a] Non poſſono negare gli auerſarij queſta verità, ne lo permettono le altre conſuetudini, le quali hanno ſaputo ne' loro caſi parlare chiaramente de' feudi, e delle coſe feudali.

Tutto lo sforzo contrario è ſopra l'autorità del Criſtineo, che parlando di Namur, diſſe, che è introdotto per vſanza, che le conſuetudini locali del Paeſe fatte per gli allodiali comprendano anche i feudi nelle coſe, che non ſono contrarie all'vſo, & alle leggi feudali. Non vi è trà l'opinioni del Criſtineo la più replicata di queſta, egli la ridiſſe più volte, vſando non ſolo i medeſimi termini, ma le ſteſſe parole, in varie parti de' ſuoi libri.[b] I feudi veramente non ſono compreſi nelle diſpoſitioni generali degli ſtatuti, ma nelle coſe, oue mancano e la legge comune, e l'vſo feudale, non è gran fatto, che ſi accomodino anch'eſſi all'vſo comune degli altri beni del Paeſe. Così poco fa diſſi, che, quando mancano tutte l'altre leggi può forſe il Principe per vltimo adattarſi al coſtume de' ſuoi Popoli, e taluolta, ch'è molto più, a quello de' vicini. Ma queſt'argomento non ha già forza nel noſtro caſo, quando la legge feudale, che preferiſce il maſchio alla femmina, è contraria affatto alla DEVOLVTIONE, la quale hora pretende di fare con iſtrana introduttione tutto il rouerſcio. Quindi è, che lo ſtatuto non può eſtenderſi da' beni allodiali a' feudali nelle coſe, che hanno contraria la diſpoſitione ſteſſa feudale, e con lo ſteſſa dottrina del Criſtineo allegata a fauore de' contrarij ſi ribatte loro l'argomento, ripigliando le coſe già dette, che dimoſtrano la DEVOLVTIONE oppoſta alle fondamentali leggi de' Regni, ed agli vſi feudali.

a *Muta ad conſuetud. Panor. c.43.n.1. Chriſtin. deciſ. 298. num. 14. & 17. vol. p. deciſ. 38. vol. 6. & d. vol. 6. in fin. f. 256.*

b *Et præcipuè ad conſuetud. Mechlin. tit. 16. art. 29. & deciſ. 268. n. 9. ac deciſ. 298. n. 15. vol. pr. vbi ſtatutum Namurcenſe factū in allodialibus trahitur ad feudalia quia non repugnat iuri feudali: quæ licet, non integre citantur in tract. contrar. fol. 347.*

Parla-

Parlano poi altre consuetudini veramente de' feudi, ma con chiara distintione s'intendono de' feudi subordinati, ma non già dell'alto Dominio del Principe. Ne' feudi però di Brabante, oue è la maggior controuersia, non può essere più euidente la consuetudine sudetta; L'articolo primo del primo capitolo de' feudi, dal quale tutti gli altri dipendono, dice, che, *Quando il marito, e la moglie, li quali tengono feudi dal Duca di Brabante, lasciano figliuoli*, e và seguitando; Adunque egli è certo, che la consuetudine parla di que' feudi, che diede il Duca a' suoi Vassalli, e non già dello stesso Principato, il quale egli non diede ad altri, ma più tosto riceuè dall'Imperio; Diuerso è però il parlare de' feudi, che altri tengono da lui, e diuerso è il voler intendere de' feudi, che esso tiene da altri; Questi termini sono trà di loro diametralmente opposti, & hanno in se quella differenza, che è dal dare al riceuere, e dal sourastare all'essere subordinato; [2] E però ben si vede, che le consuetudini, o non parlano in conto veruno de' feudi, o con euidenza, e chiarezza indubitata dispongono solo de' feudi, de' Vassalli, e non dell'alto Dominio del Principe.

2 Quia debet esse differentia inter dantem, & accipientem, ita inter eum qui iubet, & eum qui iubet, & eum qui obtemperat, vt inter agentem, & patientem Dominum, & Subditum id. Petr. Greg. d. lib. 7. c. 20. n. 23.

DEVOLVTIONE non espressa da molti statuti.

Difesa terza.

Punto secondo.

QVesto nome di DEVOLVTIONE, benche, come habbiamo già detto, possa intendersi di molte cose, & di molti casi, nella sua proprietà però più ristretta, della quale parliamo, s'intende del passaggio, che fanno i feudi, o le altre sos-

tanze dello ſteſſo maritato,che viue ne' figliuoli del matrimonio all'hora ſciolto; In queſti ſenſi parla forſe la conſuetudine di Brabante, che chiaramente dice, che la proprietà de' feudi, che vengono dal lato del ſoprauiuente,paſſa ne'figliuoli.[a]

L'altre conſuetudini tutte non parlano in queſti termini; Quella di Cambrai proibiſce l'alienatione al maritato ſopra-uiuente,ma non trapporta già la proprietà ne' figliuoli.[b]

Quella d'Arteſia vuole, che i figliuoli del ſecondo matrimo-nio non poſſano pretendere diritto nelle poſſeſſioni, che il padre poſſedea, durante il primo matrimonio, e che appartengano a queſti.[c] In modo,che queſta cõſuetudine,è bene auuantaggioſa a' figliuoli del primo letto, e li preferiſce a que' del ſecondo, ma queſto è per vna forma di ſucceſſione nella morte di quello, che ſopráuiſſe, come chiaramente ſpiega lo ſtatuto, ma non è già quella DEVOLVTIONE odioſa, che ſpoglia il viuente de' ſuoi beni: Altro è ſuccedere al morto, altro è, che ſi deuolua la robba del viuo.

La conſuetudine d'Annonia, anch'eſsa è chiariſſima, & in eſſa,[d] benche ſiano preferiti taluolta i figliuoli d'vn matrimonio, a que' d'vn'altro, come ſi ſpiegherà a ſuo luogo, nondimeno ſi vede,che lo ſtatuto vſa le parole di *ſuccedere*, d'*appartenere*, e di *peruenire*, le quali tutte non portano lo ſpropriamento,che fa la DEVOLVTIONE, come vien ſuppoſto,ma vna mera ſucceſſione col preferire più i figliuoli dell'vn letto, che dell'altro.

Per quanto poi tocca al Paeſe di Gheldria, par veramente, che l'vſufrutto rimanga ſolamente al padre, e la proprietà ſia de' figliuoli,[e] mà vi è la dottrina del Sandeo[f] allegata in contrario, la quale dice,che i figliuoli d'vn matrimonio ſi preferiſcono agli altri con parole più addate alla ſucceſſione, che alla rigoroſa DEVOLVTIONE.

Lo

a *vt ſupra lat.*
b *vt ſup. fol. 46.*
c *ſupra fol. 45.*
d *ſupra fol. 43.*
e *d. fol. 45.*
f *ex primo matrimonio ſuſcepti liberi poſterioribus tam in feudis, quàm in allodijs immobilibus praeferantur prout allegatur Sandeus tract. 1. tit. 3 §. 1. n. 3. in tract. contr fol. 339.*

Lo ſtatuto di Namur,[a] & anche quello di Malino,[b] ſe ſi conſidereranno chiaramente,non parlano de' beni di quello de' maritati, che ſopraviue, ma trattano ſolo delle facoltà di quello, che morì. Quello obietto fu conſiderato da chi ſcriſſe il trattato contrario,e parlando in vn luogo di Malines, o con nome più Italiano di Malino, & anche nel caſo di Namur dopo d'hauere eccitato il dubbio, pensò di leuarlo con diuerſe riſpoſte.

a *ſupra fol.45.*
b *ſupra fol.44.*

Intorno a Malino diſſe l'oppoſitore, che ſarebbe ſtato ridicolo,che il coſtume haueſſe poſto vn'articolo eſpreſſo per dire, che le proprietà de' feudi del defonto apparteneſſe a' figliuoli, poiche a queſto era già proueduto dalla ragion comune.[c] Tuttavolta ſi può con facilità a ciò riſpondere, che infiniti ſono gli ſtatuti d'ogni Città, i quali niente più prouedono di quello, che faccia la ragion comune,e pur non ſono in veruna parte ridicoli. Diuerſe conſuetudini ha la Francia in ogni parte conformi alla ragion comune: Infiniti ſtatuti di tal ſorte hà l'Italia. Le leggi quaſi tutte de' Fori della Spagna hanno le medeſime parole de' Teſti di Giuſtiniano, e pur non furono mai ſtimate ridicole, ne ſouerchie, ma lo ſtatuto medeſimo di Malino è differente dalla ragion comune, mentre laſcia a' figliuoli la metà dell'vſufrutto, oue tutto per la legge comune apparteneua al padre;[d] All'incontro queſta conſuetudine dà la metà dell'vſufrutto alla madre ne' beni del defonto marito, alla quale niuna coſa appartenea per diſpoſitione della legge vniuerſale.

c *tract. contr. fol.330. & ſeq.*
d *vulg. l. cum oportet.C.de bon. quæ liberis.*

Sono poi diſcorſi ſenza fondamento il dire, che nõ è credibile,che la legge voleſſe priuare i figliuoli della metà dell'vſufrutto per portarlo al padre,che può paſſare ſubito alle ſeconde nozze.[e] Quando ſi tratta del padre, la conſuetudine è fauoreuole, come diſſi, al figliuolo, che gli dà mezo l'vſufrutto, che per altro tutto appartenea al padre medeſimo; quando poi ſi parla della

e *fol. 331. & 332.*

madre,lo ſtatuto in ricompenſa dell'vtilità, che diede al figliuolo in concorſo del padre per vna giuſta vguaglianza nel concorſo con la madre vuole,che quello ſteſſo ſi pratichi anche con eſſa.

Lo ſtatuto dunque, che con tanta vguaglianza laſcia l'vſufrutto per metà al padre, o lo dà nello ſteſſo modo alla madre, non volle priuare i genitori del benefitio già dato per lo ſemplice ſoſpetto, che poteſſero paſſare alle ſeconde nozze: La legge vniuerſale, che diede, ò laſciò l'vſufrutto de beni de' figliuoli a' genitori non ne ſpogliò queſti, auuegnache di nuouo ſi rimaritaſſero; onde queſto immaginario argomento non muta la chiara intelligenza dello ſtatuto, che dà al genitore ſourauiuente la metà dell'vſufrutto della facoltà dell'altro, che morì, conſeruandone la proprietà a' figliuoli.

Egli però non è vero, che in Malino i beni feudali appartengano in tutto a' figliuoli del primo matrimonio, perche la conſuetudine ciò non dice, e mentre ella è ſcritta con quelle parole, *ſe morirà il marito*,[a] *o la moglie*, diſpone più naturalmente de' beni di chi muore, che non ſoglia fare la più rigoroſa DEVOLVTIONE delle facoltà del viuo.

a *ſupra d. fol. 44.*

Troppo dura è la contraria interpretatione,che vuole ciò intendere con lo ſpoglio della proprietà del viuente,quando lo ſtatuto non lo ſpiega;[b] Indarno l'auuerſario fà forza,che la conſuetudine niente dica dell'auere del morto, ma che dall'altro canto voglia priuare chi è anche in vita del ſuo: Che leui a queſto la ſoſtanza dell'auere e gli laſci ſolo l'accidente dell'vſufrutto: Ogni huomo conoſce, che ſe la DEVOLVTIONE fu ſtimata tanto dura, tanto ſtrana, e tanto contra la ragione la doue fu eſpreſſa non deue poi eſſere introdotta, la doue la conſuetudine ſteſſa cō chiare eſpreſſioni moſtra non di chiamarla, ma di eſcluderla.

b *in tract. contra fol. 325. & ſeq.*

Oltre alle dette obiettioni, io ne ſcorgo vn'altra tacita, che

fà

fà il medesimo Autore con vna dottrina del Cristineo, nel quale par,che dica,che conforme alle antiche cõsuetudini di Malines, e di tutto il Brabante il soprauiuente de' maritati hà l'vsufrutto de suoi propri beni: [a] Ciò in effetto par ch'esser non possa altro se non la DEVOLVTIONE, che leuando al viuo i suoi beni gli lascia solamente l'vsufrutto di essi; Al che pur non è difficile la risposta,poiche,mentre egli dice, che ciò siegue, *secundum antiquas Mechliniensium constitutiones*, se ne ricaua, che ciò si costumaua per le antiche consuetudini, e non già per le moderne. Ed in fine posto che la pratica, o l'abuso, o l'opinione di qualche Dottore sia contra di noi: lo statuto, e la consuetudine però non parlano con quella chiarezza, che dourebbe pur' essere necessaria per ispogliare vn' huomo viuente delle sue facoltà. E non può la consuetudine in materia tanto odiosa ampliarsi oltre alla chiara sua lettura ne' termini della quale, e non più fù dal Principe approuata.

[a] *in tract. contrar. fol. 326. ibi: notandum venit, quod secundum antiquas Mechliniensium constitutiones.*

Intorno à Namur risponde il contrario al dubbio, ch'egli si fece con trè ragioni: e con trè repliche io abbatto ciò, che egli và dicendo.

Non è di momento la prima ragione dell'auuersario,[b] il quale volendo intendere sempre la parola dell'vsufrutto per l'vsufrutto de' beni del padre viuente, che per altro suppone spogliato della proprietà, dice, che mentre la consuetudine dà tutto l'vsufrutto al padre, ciò non può intendersi de' beni del figliuolo senza obligarlo ad alimentare il figliuolo stesso, a sostenerlo, & a pagar i debiti dell'eredità: Rispondo breuemente a questo: L'obligo d'alimentare i figliuoli, senza che lo dica lo statuto, è vna delle prime regole delle stesse leggi della natura. Il pagare i debiti dell'eredità, non può sfuggirsi, ne dall'erede, ne dall'vsufruttuario, e però non occorrea, che la consuetudine allegasse ciò, che da per se era infallibile.

[b] *tract. contr. fol. 343.*

Non

a d. fol. 343.

Non è di valore[a] la seconda ragione addotta, che sarebbe souerchio questo statuto, perche niente più dispone della ragion comune; In molti luoghi prima, e poco fa a questo si è abbondeuolmente risposto.

b eod. fol. 343.

Ne vale l'vltima ragione contraria, che, hauendo la DEVOLVTIONE il principale oggetto di assistere a' figliuoli del primo matrimonio, non può lo statuto intendersi in altro modo, che con l'intelligenza, che gli vien data. Io niego, che gli statuti di Malino, e di Namur trattino della DEVOLVTIONE, e del fauore de' figliuoli delle prime nozze, e però l'argomento cade tutto con la sola negatiua delle propositioni, dalle quali esso si caua.

c vt supra fol. 44. & 45.

Mi si dirà, che ambidue gli statuti di Namur, e di Malino vsano la parola del DEVOLVERSI, quasi che da ciò ne nasca, che necessariamente habbiano voluto parlare della DEVOLVTIONE.[c] Ma già dissi da principio, che posto, che questa parola di DEVOLVTIONE s'intenda nel modo più stretto per quella stessa consuetudine, della quale habbiam tante volte parlato, nondimeno ella è vna voce generale, vsata nella materia de' feudi dell'emfiteusi, & d'altre cose, che sogliamo dire, che si deuoluono a' superiori, o per ragione d'vna linea, che finisce, o per l'obedienza, e recognitione negata, o per non hauer pagato il douuto censo, o per altri rispetti. Anzi in più d'vn luogo nelle stesse consuetudini di Malino hò chiaramente osseruato, che la parola DEVOLVTIONE è presa non ne' termini di quella più rigorosa, che spoglia il padre viuente, ma d'vn'ordinaria successione, con la quale le facoltà si deuoluono a' successori.[d]

d & signanter in d. consuetud. tit. 10. art. 8. ibi, omnia feuda morte parentum ad filios deuoluuntur: & art. 9. ibi: vbi filius non est ibi feudum ad filiā deuoluitur, & tamen ibi consuetudines de directa successione loquuntur, absque dubio.

Egli è ben vero, che quell'Autore, che scrisse le annotationi, anch'egli nō sò come, s'indusse a pigliare la DEVOLVTIONE largamente intesa, quando vno cade dalle ragioni feudali, per

quella

quella più stretta, contra la quale noi stiamo allegando, quando egli disse, che nel trattato trà Vincislao, ed Antonio Duca di Brabante vi erano quelle parole, *per modum deuolutionis, aut aliter*: Conobbe iui quest'huomo intendente, che nella persona di Vincislao, ed in quella di Antonio di Borgogna, e di Brabante non vi poteua entrare la nostra DEVOLVTIONE. Ma soggiunse poi, che non si può negare da quelle parole, che la DEVOLVTIONE non sia vno de' modi di poter trasferire, e far passare il Ducato di Brabante ad alcuna persona; il che io non niego, ma con vna chiara distintione. Potea il Ducato di Brabante trasferirsi con la DEVOLVTIONE, come feudo Imperiale, o col mancamento della linea, o per vna delle altre ragioni, che si deuoluono i feudi, ciò intesero Vincislao, ed Antonio, ciò è la propria d'vn trattato, che si facea sopra d'vn feudo Imperiale, ma perciò non intesero, che si potesse quel Ducato trasferire con quella DEVOLVTIONE più ristretta, e più odiosa, della quale vorrebbe intendersi il Francese; e la quale egli stesso confessa, che in quel trattato di Antonio, e di Vincislao non poteua considerarsi.

vt in dictis annotat. seu notis, gallicè Remarques fol. 70. & 71. latè.

d. fol. 71. ibi: estant certain que Venceslas ne pouuoit auoir ce droit en quelque maniere qu'on puisse pretendre en cette affaire.

Or in tutti i modi, che ciò sia, basterà a noi, che gli statuti di quasi tutte le Prouincie, tolto il Brabante, non parlino chiaramente di spogliare il viuo de' suoi proprij beni, poiche ne nascono molte conseguenze in più d'vn luogo accennate; e se tra' priuati son questi statuti tanto controuersi, tanto oscuri, e tanto diuersamente interpretati, molto più spiccherà chiara la difesa, quando si tratta del Principato, non sottoposto a queste leggi minute, e quando vi son tante altre difese per escludere la DEVOLVTIONE, anche quando ella vi si supponesse chiara, ed espressa.

Gli

Gli statuti parlano di cose diuidue, e ricercano l'vguaglianza.

Difesa terza.

Punto terzo.

HAbbiamo già di sopra pienamente discorso ciò, che breuemente hò pensato quì di ripettere.

Già vedemmo, che tutti gli Stati son di loro natura diuidui; già fu accennato, che al contrario tutte queste consuetudini parlano, e dispongono in termini di cose diuidue, di nuouo lo soggiungo, e lo pruouo.

La consuetudine di Brabante dice, che *la proprietà si deuolue ne' figliuoli, o vno, o più, che vi siano.* [a] Quella di Malines, così viene espressa: *la proprietà de' feudi subito si deuolue a' figliuoli.* [b] Quella di Gheldria: *la proprietà appartiene agli stessi figliuoli.* [c] L'altra di Namur: *si deuoluerà a' detti figliuoli comuni.* [d] Quello d'Artesia: *le dette possessioni apparteranno a' sudetti figliuoli del detto primo matrimonio.* [e] L'vltimo di Cambrai, dispone, che il padre vedouo non può alienare, se non *col libero consentimento di tutti i loro figliuoli.* [f] In somma la pluralità in tutti gli statuti è chiarissima, ne può mettersi in controuersia immaginabile.

a vt supra fol. 41.

b supra fol. 44.

c fol. 45. sup.

d dict. fol. 45.

e eod. fol. 45.

f supra fol. 46.

Il compositor del trattato disse in vn luogo, che i figliuoli comuni del primo matrimonio maschi, e femmine succedono trà loro reciprocamente, il che non apporta altro, se non questa pluralità, e diuiduità de' beni. Poco appresso egli soggiunse, che il padre non può hauer parte in questi beni riseruati a' primi figliuoli del primo matrimonio, se non quando tutti i suoi figliuoli

uoli

uoli muoiano prima di lui, anzi soggiunge, seguendo il parer d'Antonio Fabro,[a] *che in quest'occasioni si fà, come vn'accrescimento della portione del figliuolo, che muore, a quello, che riman viuo, in modo, che chi non ve ne hà parte, non hà da sperare, che se gli accresca cosa veruna*, e più di sotto,[b] *essendo certo, che le portioni del primo matrimonio s'accrescono a' soli figliuoli, che sono nati di esso, e che il padre, e la madre non succedono a' detti beni, mentre hanno figliuoli del primo matrimonio*, delle quali parole, niente più di chiaro può hauersi per dimostrare, che tutte queste portioni sono diuidue. E ciò fu pur'inteso dallo statuto medesimo, quando disse,[c] che la proprietà per la morte d'vn figliuolo, o de'figliuoli passaua agli altri figliuoli, ed a' fratelli, ed alle sorelle, parlandosi poi de' nepoti, e degli altri sempre con parole plurali, e che comprendono in vn tempo stesso nō vna persona, ma più; perche con questo si conosca con euidenza, che tutti gli statuti parlano chiaramente di cosa, oue molti v'hanno la parte, oue molti sono chiamati, e doue finalmente è certissimo, che la DEVOLVTIONE stessa, qualvolta possa considerarsi come fauoreuole a' figliuoli d'vn matrimonio, tutti ad vn tempo gli chiama. Così chiaramente vien citato il Cristineo dal contrario Autore,[d] doue dice, parlando del Conte di Berga, che la proprietà era deuoluta a tutti i figliuoli, *proprietas erat deuoluta ad omnes liberos*, e benche egli soggiunga, che per la maggior parte fusse deuoluta al Conte Filippo, come a primogenito (lasciando da parte vna questione già fatta) quando pure la maggior parte toccasse al primogenito,[e] ciò non fà, che per rispetto all'altre parti anche minori, non porti seco la DEVOLVTIONE necessariamente vna diuisione, & vna separatione delle loro portioni trà tutti i figliuoli.

a *in tract. contrar. fol. 313.*

b *ibid. fol. 314.*

c *in artic. 3. & 4. tit. 1. consuetud. feudal. Brabant.*

d *in tract. contrar. fol. 285.*

e *ibidem: saltem pro maiori parte deuoluta erat, ad dictum Philippum tanquam maiorem natu.*

Già si è detto, quanto queste diuisioni in fatti sieno contrarie a quella Indiuiduità, che è propria del Principato.

Il nostro Annotatore però, come pur anche di sopra accennai, tenta con le storie di prouare, che il Ducato di Brabante sia stato altre volte diuiduo; [a] e primieramente ne porta l'esempio di quel Principe, che facendosi Monaco, rinuntiò diuersi beni al Monastero, non osseruando, che le stesse parole, ch'egli apporta, dicono, ch'egli concede a' Monaci i beni allodiali, che hà ne' campi, e nelle selue, il che dimostra, che appunto nulla diede loro di cosa feudale, e molto meno delle cose appartenenti al Principato. [b] Apporta poi gli esempij d'vn Duca, che asségnò certe terre di quel Ducato ad vn fratello, e d'vn'altro, che le diede in dote ad vna figliuola, volendo inferirne la diuisione, perche inauuedutamẽte l'autore vsò questa parola di *diuisione*, quando per altro egli è chiaro, che tutte le terre, o date in dote alla figliuola, o assegnate al fratello furono, sono state, & hoggidì sono terre feudali, e luoghi in mezo del Brabante sottoposti sempre al Duca, come sono tra gli altri, e più rinomati Arscot, che fu assegnato ad vn fratello, ed hoggidì hà il titolo di Ducato, & Tornaut [c] dato in dote ad vna figliuola cõ altre terre, che pur' hoggidì sono feudi del Brabante. Onde, se que' Duchi inuestiuano ogni giorno i loro sudditi di varij feudi, molto più poteuano dargli o in dote alla figliuola, o in assegno al fratello con cõcessione sempre feudale, e cõ ritenersene l'alto Dominio, il che niente leua alla souranità, ne la diuide con alcuno, ma la dimostra più valida sopra del feudatario inuestito. [d] Ne fa forza veruna, che lo stesso Scrittore soggiunga, che, se queste terre fussero state date in assegno, o in appanaggio, come si dice in Francia, sarebbero ritornati al Ducato con la morte dell'assegnatario, o almeno col finire la sua linea masclule. A ciò si repplica, che non

a *in dictis notis, seu annotat. contrarijs Gallicè Remarques vt supra fol. 47. & seq.*

b *ibid. fol. 49. Allodium, quod iuxta Sichne, & Rhode iuxta Vuerde ex patre meo me libere contingebat, & commune cum fratre meo Duce Gadefrido patris mei successore possidebam in acquis, & pascuis in campis, & siluis &c.*

c *ibid. in annotat. fol. 50. & 51.*

d *aliud est enim alienare quotã Imperij puta dimidiam, vel tertiam, & aliud loca infeudare etiam insignia: primum fieri nequit: secundum fit quotidie: pro omnibus Galeot. respons. Fiscal. 23. concl. 6 nu. 113. 114 & seq & 121 & 123. & si Princeps priuaretur facultate infeudandi esset in diminutionẽ potestatis id. concl. 7. n. 279. & seq.*

ha da regolarsi Brabante con gli appanaggi di Francia. Suole il Duca di Brabante concedere i feudi, che passano dopo i maschi nelle femmine, & in tal guisa ne inuestisce tutti i suoi Sudditi,[a] e potrà più facilmente ciò fare o con vn fratello, o con vna propria figliuola.[b] E douerebbe la Francia ricordarsi, che i suoi antichi appanaggi erano anch'essi sottoposti a passar nelle femmine, e che vn Principe, che concede feudi, non diuide gli Stati col Suddito, che inuestisce; ma lo stesso Autore mette il caso, quando Vincislao, e Giouanna Duchi di Brabante assegnarono a Luigi di Marle Conte di Fiandra, Anuersa, Malino, ed altri luoghi, volendo da ciò cauarne vn'euidente diuisione in questo Ducato.[c] Nel che pure s'inganna a partito. Malino non era parte del Brabante,[d] e'l Conte di Fiandra lo supponeua per suo feudo. Anuersa non era ancora vnita, come fu poi col Brabante;[e] la onde il dare a Luigi quelle due Città, che erano separate, e distinte dal Brabante, non fù in conto alcuno il diuidere questo Ducato, che rimaneua nel suo essere intero. Si aggiunge, che Luigi per la moglie era il legitimo erede di Brabante, e per tale dichiarato.[f] Ma quel, che più importa, egli è, che, e Malino, ed Anuersa, e gli altri luoghi furono da' Duchi di Brabante dati al Conte di Fiandra in feudo, benche leggiadramente l'Autor dell'Annotationi con vn *&c.*, che egli mette, lasci fuori le parole dell'Hareo da lui citato, che chiaramente disse, che furono questi luoghi tutti dati: ***Beneficio Ducum***, che vuol dire in ragion di feudo, al Conte di Fiandra.[g] Ma nō è marauiglia, perche lo stesso Annotatore vuole, che vn figliuolo del Duca di Brabante nato delle seconde nozze fusse escluso dall'altro per la DEVOLVTIONE, quando lo stesso autore, ch'egli allega, dice, che il Ducato rimase al primo per cagion dell'età: ***prerogatiuà ætatis***, come egli dice, ed hauendo le parole così chiare vuole

a *vt probant consuetudines feudales supra allegatæ.*

b *ex Cassaneo, & alijs supra allegatis defens. 2. punct. 3.*

c *in dictis annotat. fol. 56.*

d *sunt enim dominia distincta vt vel ex tract. contr. fol. 323.*

e *quod factum fuit postea vt in dicto tract. fol. 335.*

f *vt infra ex Meiero Marcantio Hareao, & alijs.*

g *Hareus in vita Venceslai, & Ioannæ sub anno 1357. fol. 335. ibi: Beneficio Ducū Brabantinorum hæc Comes possideret.*

h *fol. 60. qui cum expers Paterni Ducatus Brabantini esset, fratri prærogatiua ætatis transcripti: ex Hareo.*

sopra d'vn'altra voce latina [a] indurre la DEVOLVTIONE ne nominata, ne sognata dall'Autore, che egli apporta in tal caso;

a scilicet in illa vocabula TRANSCRIPTI.

Trascorro in cose, che toccano alla storia, e doue con l'ordine loro saranno con altre più chiaramente spiegate; intanto non posso di meno di non farne motto ad effetto, che il differir di rispondervi non cagioni mal' effetto ne' poco informati.

Così non posso io tralasciare di accennare, che lo statuto di Namur, oltre alla pluralità de' figliuoli, che chiama, vuole anche l'vguaglianza tra' maritati. Sono le sue parole le seguenti. [b] *Quando due maritati apportano beni reali nel matrimonio, e che l'vno de' detti maritati finisca con la morte*, e và seguendo, come di sopra. [c] Noi dicemmo nel principio, che in questa consuetudine par necessaria vna certa vguaglianza, e che, se l'vn de' maritati arreca beni nel matrimonio, ciò faccia anche l'altro. Ciò, che colà si procurò di prouare co' termini legali, chiaramente lo spiegò questo statuto, mentre con regulare vguaglianza richiede, che ambidue i maritati portino beni reali nel matrimonio. Le parole son così chiare, che non ricercano maggior pruoua. E non portando ambidue i Giugali i beni, lo statuto non procede.

b vt supra fol. 45.

c vt supra defens. prim. punc. prim. fol. 95. & seq.

Dourei aggiungere ciò, che si disse intorno al Ducato di Lucimborgo, il quale con vna supposta diuisione antica, che però non parla dell' alto Dominio, vorrebbero dimostrarci, come vno Stato diuiduo, quando per altro con continuata, e chiara successione passò sempre ad vn solo; Tenta, l'autor del trattato, di voler farci credere, che sendo diuidue l'eredità de' particolari nel Lucimborgo, così debba essere il Principato; [d] il che se fusse, ogni Regno sarebbe diuiduo, poiche ne' Popoli quasi tutti si diuidono l'eredità de' priuati, e pur questo Ducato, come l'altre souranità fù sempre d'vn solo Principe, ne mai si diuise tra' figliuoli anche maschi.

d in tract. contrar. fol. 368. & 369.

Anche

Anche la Borgogna Contea, che fù sempre d'vn solo, hoggidì è chiamata al giudicio della diuisione.[a] Perche colà l'heredità de priuati sono diuidue: Ma il Regno non ammette diuisione, o compagnia. Ciò, che trà priuati si diuide trà i Principi è d'vn solo; così si escludono gli statuti popolari dalla successione de' Regni. Non tratta de' Principati, chi parla di cose diuidue.

a tract. contr. fol. 367.

Prelatione particolare delle femmine per gli statuti.

Difesa terza.

Punto quarto.

LE consuetudini stesse di tutte queste Prouincie sono euidentissime per mostrare, che anche tra' priuati in vgual grado si dee preferire il maschio alla femmina; trà l'altre quella di Malino è chiara ne' discendenti, che'l figliuolo succede, e che la femmina non può hauere il feudo, se non quando non vi è il maschio,[b] e che ne' trauersali i maschi dello stesso grado deono preferirsi alle femmine,[c] il che fù detto anche nelle decisioni del nostro Cristineo. Di tal fatta sono anche le constitutioni delle altre Prouincie, e così l'Olanda trà le altre confinanti anch'essa si regolò sempre in tal maniera.

b in consuetud. Mechlin. tit. 10. art. 9. vbi Christin.

c d. tit. 10. art. 11. vbi Christin. qui & dec. 190. n. 1. vol. 1.

Ma due Prouincie principalmente, nelle quali pare, che si riduca tutta la maggior batteria contraria, sono con euidenza chiarissime per le loro leggi particolari nel caso della prelatione de' maschi in concorso delle femmine.

d id. Christin. decis. 185. vol. 1. p. n. 1. & n. 73. & vol. 6. f. 259. tit. de feud. Holland.

Son queste due l'Annonia,[e] ed il Brabante. Nell'Annonia lo statuto non può esser più chiaro, come quello, che dice, che, *morendo vna donna maritata, e lasciando vna figliuola, se l'huomo si rimarita, ed ha figliuoli maschi nel secondo*

e in Hannonia enim mares praeferuntur regulariter Christin. dec. 382. vol. 1.

matrimonio, questo figliuolo succederà ne' feudi patrimoniali di suo padre, senza che la figliuola del primo matrimonio vi possa hauere cosa, o ragione veruna. [a] Vero è, che soggiunge, che ne' feudi acquistati nel primo matrimonio, e nel vedouatico di esso, succede la femmina del primo letto, ma non il maschio del secondo.

a *videatur supra fol. 44. in margine.*

Or tutta la disputa si riduce a vedere, se il Contado d'Annonia, che con le altre Prouincie ritornò al Rè Filippo Quarto, si possa chiamare vna proprietà antica, e patrimoniale, o pure di nuouo acquistata. Se questo è nuouo acquisto preualerà secondo a questo statuto la femmina; ma se è vno stato patrimoniale si dourà al maschio anche delle seconde nozze. Filippo Secondo il Prudente (come si spiegherà a suo luogo) donò tutti i Paesi bassi all'Infante Isabella sua figliuola, con che mancando essa tutti i beni sudetti ritornassero al Rè di Spagna all'hor viuente. [b] Assegnò anche con titolo di feudo nel duodecimo articolo i paesi medesimi alla figliuola col patto di reuersione, & deuolutione alla Corona Spagnuola; quindi è, che rimanendo consolidata quell'vltima souranità, che Sua Maestà haueasi riseruata, ne nasceua poi vna chiara conclusione, che tutte le cose, che si acquistano per via di consolidatione, non si chiamino acquisti nuoui, ne sieno sottoposti al caso della comunione, [c] della quale parla la parte del statuto, che è fauoreuole in Annonia alla femmina del primo letto. Di più egli non può negarsi, che questi beni non habbiano il nome di patrimoniali, essendo il più antico patrimonio, che hauesse l'Auolo del nostro Gran Monarca defonto; à segno tale, che se non vi fusse niuna clausula di reuersione, ma fussero Stati liberi dell'Infante Isabella, & da essa tramandati nel suo gran Nipote Filippo Quarto per libera eredità, si doueuano chiamar beni patrimoniali, e non

b *vide Eminen. Bentiuol. in sua Histor. Belgic. lib. 4. p. 3. fol. 323. Pet. Matt. in vita Henrici IV. & infra.*

c *De qua re late Argentr. ad consuetud. Burgund. tit. des mariages art. 418. gloss. 2. nu. 10. ad 16.*

non già acquiſtati di nuouo. L'eredità, che vengono da collaterali, ſi chiamano beni acquiſtati, quando furono appunto acquiſti fatti da' medeſimi collaterali. Ma i beni antichi, che dagli aſcendenti paſſarono ne' trauerſali ſecondo la loro antica origine, ſi deono ſempre ſtimare antichi, e paterni, come chiaramente ſpiegò trà gli altri il Caſſaneo. [a] Egli è chiaro il fine della conſuetudine dell'Annonia, che gli acquiſti nuoui laſcia alle femmine di quel matrimonio, durante il quale furono acquiſtati, poco importando, che i nuoui acquiſti ſtieno nella famiglia; ma i feudi antichi, e patrimoniali vuole giuſtamente, che paſſino nel maſchio, anche nato dalle ſeconde nozze, ſolo per conſeruare gli ſteſſi beni antichi, e patrimoniali nella medeſima agnatione. Chi ſarà dunque mai, che poſſa negare, che con l'altre Prouincie non ſia l'Annonia vn' antichiſſimo patrimonio, paſſato nella caſa d'Auſtria? Si moſtrerà ciò con altre particolarità nelle rifleſſioni Storiche, ma ſenza queſto è vna propoſitione indubitata, è vna coſa ben nota à tutti, che i beni ritornati alla Maeſtà del Rè Filippo Quarto ſono patrimoniali, & antichi della ſua Caſa, e che prima di ſuo Auolo erano ſtati di quattro altri aſcendenti della ſua famiglia, due Imperadori, Maſſimiliano Primo, e Carlo Quinto; e due Rè delle Spagne, Filippo il Bello, & Filippo il Prudente.

[a] ad conſuetud. Ducat. Burgun. rub. 4. § 6. in verbo: anciens: n. 2. 21. & 22. Argentr. quo ſupra d. art. 408. gloſſ. p. n. 6.

Tuttauolta ſi fà forza nel trattato contrario, che non ſono peruenuti queſti Stati al Rè Filippo Quarto per la donatione del Rè ſuo Auolo, quaſi che, o non eſſendo egli ancor nato, non poteſſe hauer forza in lui donatione, o che eſſendo ſtato poſpoſto all'Infante Iſabella non poſſa conſiderarſi in lui titolo di primogenitura. Sopra di ciò ſi fanno molte parole, alle quali io veramente non hò, che ſoggiungere, e ſolo priego il Lettore a leggerle attentamente ne' fogli, oue ſono ſcritte, e vedrà, che

[b] ibi a fol. 368. vſque ad 377.

niente

niente conchiudono,e però non vi è,che risponderui. L'annotatore poi si riduce alla sola propositione, & al solo statuto d'Annonia, nel qual si dice, che,se *alcuno succede, o in vn feudo, o in molti in linea collaterale, questi feudi saranno tenuti per acquisti, rispetto a colui, che vi succede.* [a] Il che vero sarebbe,se non resistessero le già accenate cose. Non succedette il Rè Filippo Quarto all'Infante Isabella, mà all'Auolo Filippo Secondo, che nella cessione fatta alla figliuola, ed in quelle Prouincie date a lei come in feudo chiamò con sostitutione, e vocatione espressa dopo la di lei linea i Re di Spagna futuri. Così Filippo il IV. non succedette ad vn collaterale,ma ad vn solo ascendente, il quale potè, o per vocation feudale, o per sustitutione di fidecōmisso,o in altro modo chiamare coloro, che non erano ancor nati, e fare, che tornassero quegli Stati ad vnirsi all'antico tronco della Corona Spagnuola, dal quale erano stati diuisi, e smembrati. E finalmente sempre, come già si disse, non si trattaua de' feudi nuouamente venuti per la linea collaterale, ma di que', che erano originalmente antichi patrimoniali di questa antichissima Casa. Se però si trattasse d'vn Barone ordinario, c'hauesse feudi nell'Annonia, e si parlasse di feudi diuidui, ed alienabili, e sottoposti chiaramente alla consuetudine, non potrebbe il glorioso pargoletto Carlo Secondo d'Austria essere spogliato della sorella, benche maggiore, e nata delle prime nozze, di tutti i feudi, c'hauesse in quel Paese. Certamente egli è così chiaro lo statuto al nostro proposito, che non dourem mo in questo caso disputare, se la Maestà Sua se ne debba seruire, poiche è tanto a lui fauoreuole, che sarebbe desiderabile, che, si come parla de' feudi inferiori, disponesse anche del Principato per troncare con lo stesso statuto tutte l'oppositioni contrarie. Ma con ammettere tutto ciò, che si pretende dalla parte opposta,

a ex annotat. contrar. fol. 31.

posta, che è il gouernarsi secondo le consuetudini del Popolo, rimane per noi in questa Prouincia vinta, e terminata la causa.

Come poi di fatto nell'Annonia siano sempre stati i maschi preferiti alle femmine, e la natura feudale di questa Prouincia sarà più diffusamente espressa ne' racconti dell'Istoria.

Ma nel Brabante è così chiara questa prelatione, che non può meglio spiegarsi, che da se stessa.

Il primo articolo nomina per la terza parte de' feudi espressamente il [a] *primogenito (o la figliuola nata in primo luogo in difetto del maschio)* con le precise parole: e più di sotto chiamando tutti insieme i figliuoli nella terza parte pur feudale dice, che ella si dee dare [b] *agli altri figliuoli, o se non vi sono questi, alle figliuole*: Nel terzo articolo dopo i discendenti son nominati *i fratelli, o le sorelle*: L'articolo duodecimo con parole pregnantissime dice, [c] che *le figliuole non hanno veruna ragione ne' feudi, essendoui maschi di grado vguale tanto nella linea laterale, quanto nella retta: ma che la femmina più prossima esclude i maschi non vgualmente prossimi*. La chiarezza di queste consuetudini non può essere maggiore: quindi essendo la prelatione de' maschi formata nel corpo della stessa legge del Paese, crederei senza dubbio, che anche in caso più forte il maschio congiunto da vn sol lato escludesse la femmina sorella da due parti, quando si tratta de' feudi, che vengano dallo stesso lato, oue egli è congiunto; Dissi già nel principio, che quasi sempre il fratello congiunto da due lati esclude quello, che viene da vn solo, e lo replico: ma ciò rimane indubitato, quando chiaramente è preferito il sesso, e concorrono vgualmente vn maschio, e vna femmina, questa congiunta da due, e quegli da vn solo, [d] perche il valore del sesso, ch'

a *habet primogenitus (vel filia primo loco nata in defectu filij) vt supra fol. 42.*

b *ad reliquos filios, vel ijs deficientibus ad filias spectas.*

c *Filia nullum ius in feudis obtinent existentibus masculis eiusdem gradus tàm in laterali, quàm in recta linea: Fæmina autem propinquior in gradu viros non æque propinquos excludit: vt in d. stat. post Christ. decis. vol. 6.*

d *faciunt allegat. supra fol. 28. in margin litter. B. & fol. 29. litter. A.*

espressamente hà la prelatione, vince la doppia forza de' due legami, e della doppia congiuntione. E però quando queste consuetudini chiamarono le sorelle, fù dopo i fratelli con la disgiuntiua, *vel*, che significa appunto, *ouero*; e la quale è di tal natura nel nostro caso, che non ammette le sorelle, se non in difetto di tutti i fratelli, anche congiunti d'vn sol grado:[a] Quindi con parole tanto chiare naturalmente si dee intendere, che la supposta DEVOLVTIONE habbia luogo solo nel mancamento di tutti i maschi: e che questi vincano sempre le sorelle d'vgual grado, ancorche di varij matrimonij.

Si fà forza nel trattato contrario sù l'articolo sesto del primo capo delle consuetudini del Brabante, nel quale si esprime, *che i beni feudali deuoluti al marito, o alla moglie nel loro secondo matrimonio dopo la morte de' consorti si deuoluono a' figliuoli del primo matrimonio, se pur ve ne sono de' maschi, e non vadano a' figliuoli delle seconde nozze*:[b] Caua di quà il suo argomento l'autor Francese. Dice egli, sì come i figliuoli del secondo matrimonio sono esclusi da' feudi, che per altro loro toccauano, quando vi sono maschi del primo, così se il maschio del secondo letto hauesse hauuto a escludere la femmina del primo, lo hauerebbero gli statuenti saputo, e potuto dire. Quest' argomento, che nel foro è il più ordinario, è di valore appunto triuiale: le cose, che non furono dette, rimangono nella dispositione della ragione ordinaria. I casi ommessi dalle consuetudini delle Città sono dichiarati basteuolmente dalla legge vniuersale. Tuttavolta dallo stesso articolo, oue si fonda il Francese, si ricaua più tosto vn' argomento a fauore della masculinità: supposto però il caso, ch'egli adduce; se del primo matrimonio, e del secondo non vi fossero maschi, è certo, che le femmine del secondo letto, ne' feudi acquistati nel tempo dell'

vltimo

a *l. cum pater §. penult. ff. de legat. 2. Castill. controuers. iur. lib. 2. c. 26. facit Mantic. lib. tit. 13. num. 11. de coniect. vlt. vol.*

b *vt in d. art. 6. tit. prim. in illis verbis: Si vir, & vxor habent liberos, tàm ex primo, quàm ex secundo matrimonio, &c. ad ipsos stante secundo matrimonio, deuoluuntur bona feudalia ea post obitum ipsorum ad liberos primi thori deuoluuntur, casu quo ex eo masculi sint, & non ad proles secundi thori.*

c *in tract. contrar. fol. 313.*

vltimo matrimonio vincerebbero le femmine del primo. Ecco dunque, che nel sesso più debole, e quando non vi concorre il maschio può hauer luogo la forza d'vn matrimonio, o d'vn'altro, ed il secondo maritaggio per le cose, che si acquistarono nel di lui tempo, è preferito al primo: ma se vi è vn maschio delle prime nozze, egli supera le femmine del secondo nelle cose, che erano già di esse. Trà femmine, e femmine si combatte del vantaggio d'vn matrimonio, o d'vn'altro, ma entrandoui il maschio la forza del sesso superiore toglie alle femmine ciò, che era per altro di esse per cagion delle seconde nozze. Ecco, come hà più forza la prelatione del sesso, che quella del matrimonio. Per altro haurebbe la DEVOLVTIONE ne' beni acquistati nel secondo matrimonio operato a fauore delle femmine di questo in tutto, e per tutto quel tanto, che ella mai produsse in altri casi a fauore della discendenza del primo; ma l'esserui vn maschio primogenito, opera con la masculinità, e con la primogenitura, che la prelatione de'matrimonij non habbia più forza, e che cessi la DEVOLVTIONE, e però in questo caso il maschio del primo letto succederebbe non per ragion della medesima DEVOLVTIONE, ma per la qualità del sesso, e della primogenitura, con che sempre più si conferma il vantaggio del sesso; Che se poi espressamente le consuetudini non parlano, che il maschio delle seconde nozze escluda la figliuola del primo letto; oltre al dirsi, che'l caso ommesso dalle consuetudini rimane nella disposizione della legge ordinaria,[a] vi si aggiunge, che mentre in tanti luoghi gli stessi statuti dissero, che in vgual grado i maschi si debbano preferire alle femmine, non era necessario esprimere di nuouo ciò, che per se stesso era in tanti luoghi chiarissimo.

Osseruo di più, che l'articolo sesto sudetto viene in conseguenza dell'articolo terzo precedente. Dispone l'articolo ter-

[a] vt supra, & de qua re viden. Peckk. de test. coniug. c.36. n. 1. Christin. cum & alios referens in puncto ad leges municipal. Mechlin. in prae lud. n. 38.

zo, che la *proprietà già deuoluta a fauore de' figliuoli*, morendo essi, *di nuouo si deuolua a' loro figliuoli*.[a] Or l'articolo sesto parla appunto, de' beni, che per ragion della DEVOLVTIONE passano ne' figliuoli, che son già maritati. Trattasi però de' feudi deuoluti, e che di nuouo si deuono deuoluere a' figliuoli del Deuolutario; si discorre d'vna seconda DEVOLVTIONE, che dee seguire dopo la prima, essendo però, come in caso particolarijssimo posto il sesto articolo per que' feudi, che deuoluti, deono di nuouo deuoluersi a' figliuoli del primo Deuolutario, non hà da considerarsi ciò, che dispone il medesimo articolo fuori del suo caso, ne da esso si può inferire altro se non la replicata prelatione de' maschi.

Ma se le consuetudini son chiare a fauor de' maschi ne' feudi priuati, la Souranità del Brabante fù sempre troppo masculina, ed il priuilegio di Filippo Imperadore ammise le femmine per altro escluse, ma le chiamò solo in difetto de' maschi.[b] Ne si dica, che questo Imperadore per la competenza con Ottone non fosse legitimo possessore della Corona Imperiale, poiche si può prouare tutto il contrario, e quando due sono in contesa dell'Imperio, rimangono ferme le concessioni dell'vno, e dell'altro, come testificò vn gran Autore.[c] Oltra che non si disputa ora dell'autorità di Filippo, ma solo si allega quanto egli disse per pruoua dell'esclusion delle femmine del Brabante; Al che non osta, che prima di Filippo succedessero nel Brabante Bega, moglie di Ansegiso, e Gerberga di Lamberto,[d] poiche anzi la seconda per esser femmina fù esclusa[e] del Ducato, benche ne ritenesse con l'armi vna picciola parte, & ambedue vissero prima, che con formali inuestiture gl'Imperadori constituissero questo feudo espressamente masculino, e finalmente l'vna, e l'altra, o succedettero, o tentarono di succedere in mācanza l'vna di Gri-

moaldo

a *Quæ proprietas morte filij, vel filiorum denuo deuoluitur ad eiusdem, vel eorumdem liberos d. art. 3. & in tract. contr. fol. 296.*

b *cuius verba enuntiantur in annotat. contr. fol. 5. ibi: memorato Duci concedimus vt filiæ suæ si masculum hæredem non habuerit in feudis suis liberè ei tamquam masculi succedant.*

c *Martin. Laudens. de Princip. quest. 6.*

d *vt opponitur in annotat. contrar. fol. 6.: puis qu'il est costant que au paravant la constitution les filles estoient admises a la succession.*

e *in dict. annotat. fol. 8. en auoit esté pourtant separé en la personne de Gerberge, & de Lambert de Mons soubs pretext de defaut des masles.*

moaldo, & l'altra di Ottone loro fratelli; viuenti i quali nulla mai pretesero.

Con solennissimo equiuoco, vuole poi il compilatore delle annotationi, che la concessione dell'Imperador Filippo non comprenda il Ducato di Brabante, ma solo la Lorena: Dice adunque, che Gerberga, come femmina, e Lamberto suo marito furono esclusi della Lorena, che possedeuano, e che rimasero solamente Conti di Brabante: [a] Che Goffredo Barbuto loro discendente rientrò nella Lorena: e che però Arrigo primo Duca di Lorena, e di Brabante insieme, e discendente del Barbuto prese il priuilegio di Filippo Imperadore a fauor delle femmine in riguardo della sola Lorena oue le femmine erano state escluse, [b] e non pe'l Brabante, oue le femmine erano già state dominanti: L'equiuoco però, che quest'autore piglia è nel nome della Lorena: S'egli s'intende di quella Prouincia, che anche hoggidì si chiama volgarmente Lorena oue è Nansi, e che a distintione dell'altra si nomina la Superiore, questa non fù goduta ne da Goffredo Barbuto, ne da Arrigo primo di Barbante suo discendente, e di questa però non poteua parlare l'Imperadore Filippo nella concessione fatta al medesimo Arrigo: se poi il nostro contrario parla della Lorena inferiore questa certamente era goduta da Arrigo, ma non come vn'altra cosa, & vn'altra Prouincia distinta dal Brabante: La Lorena inferiore contiene il Brabante, ed è la stessa cosa: [c] Fù il nome del Brabante antichissimo, che si perdette poi confuso nell'Imperio di Carlo Magno: Nelle diuisioni fatte tra' pronipoti di questo gran Cesare: nacque il nome della Lorena, che conteneua, e la Lorena d'hoggidì il Brabante, & altri paesi: [d] Fattesi poi nuoue diuisioni delle Prouincie fù distinta la superior Lorena, e l'inferiore: L'inferiore contiene poco altro, che'l Brabante? Col tratto del

a in annotat. fol. 7. ne prirent que la qualitè de Comtes de Brabant.

b in annotat. fol. 7. 8. & 9. mais comme la mesme chose ne se peut pas dire de la Lorraine il faut conclure que Henrì prit seulement constitution pour lui seruir a l'esgard de ce pais là.

c de qua re, & alijs hic omnes Authores Brabantini passim, & signater Harius in vita Gerberga, & Lamberti, ac descendentium.

d vt latissime infra in principio partis Historica.

Gli statuti, e' costumi di questi Popoli non comprendono la persona del Principe.

Difesa terza.

Punto quinto.

SE con lungo discorso hò prouato, che nō sogliono ordinariamente le leggi hauer forza veruna per rispetto al Principe, io credo, che ciò tanto più facile dourà riuscirmi nel particolare delle Prouincie basse. Colà egli è certissimo, che i Popoli fecero a se medesimi le consuetudini, le quali poi furono approuate dal Principe. I Cittadini le fabbricarono a se medesimi con l'vso. I Sourani le approuarono con vn tacito consenso, & poi con la confermatione stessa; [a] in modo, che non essendo queste leggi nate prima della souranità, ma dopo l'antica soggettione de' Popoli, furono introdotte, quando già le leggi del Principato erano antecedentemente stabilite. Quindi è, che essendoui in que' Paesi tanti, e così vari statuti, non hà l'autor contrario negli altri, che seco hanno scritto per la Francia, saputo trouare vn' esempio solo d'infiniti, c'han ricercato, per mostrar concludentemente, che i Principi nelle successioni loro si siano regolati con gli statuti de' Popoli. Que' casi, che hanno allegati d'Artesia, d'Annonia, o di Fiandra, toccano alla Rappresentatione, che colà, come si dice, fù stimata comune tanto al Principe, come al Popolo, e la quale hà tante circonstanze, che habbiamo accennate, che niente può concludere a prouare, che'l Principe sia tenuto alle Consuetudini popolari.

[a] *Christin. ad consuetud. Mechlin. in praelud. n 7.*

Mà intorno alla DEVOLVTIONE medesima niuna cosa vi è, o nelle consuetudini scritte, o ne' costumi, o nella prattica

seguente

ſeguente, che poſſa moſtrare, ch'ella mai fuſſe oſſeruata nella Caſa de' Signori del Paeſe. Niuna di queſte Prouincie porta pur'vn caſo a fauore di queſto ſtrano ſtatuto. Pretende la Francia, che la DEVOLVTIONE habbia luogo principalmente in Brabante, ed vgualmente in Gheldria, & poi in tutte l'altre Prouincie, e pure in tanti Paeſi, in tante età, in tanti autori, che nella materia legale, e nella ſtorica hanno ſcritto, non vi fù pur' vno, che diceſſe, che la DEVOLVTIONE, ſi doueſſe praticare, o ſi fuſſe vſata dal Principe. Riſpondono toſto, che, ſe non vi è eſempio fauoreuole alla DEVOLVTIONE non ve n'è pur' vn contrario, ma vi ſi replica, che, quando ciò fuſſe, niente haurebbero fatto a lor prò gli auuerſarij, perche, mentre eſſi ſi fondano in ſomigliante conſuetudine, tanto contraria a tutte le regole de' Regni, della natura, e della ragione, tocca ad eſſi il prouare, che con la pratica ella ſia ſtata riceuuta, mentre a chi hà la regola per ſe medeſimo baſta il difenderſi con dire, che mai non fù vſata. Oltre a ciò in Gheldria, nella quale pare, che dopo il Brabante ſia più che in ogni altro Paeſe riceuuta la DEVOLVTIONE, habbiamo l'eſempio chiaro di due figliuoli maſchi del Duca Rinaldo primo, che nati dal ſecondo matrimonio, eſcluſero non vna volta ſola la ſorella, che nacque del primo letto, e la quale in concorſo de fratelli, non allegò mai vantaggio alcuno per eſſere figliuola delle prime nozze. Al che s'aggiunge, che l'eſſer ogni Principato di queſte Prouincie inalienabile, ed indiuiduo, e la prelatione de' maſchi, che hà luogo nella ſucceſſione di queſti Stati, come ſi prouò pienamente, ſono eſpreſſi ſegni dell'eſcluſione della DEVOLVTIONE, ſecondo ſi è già diffuſamente moſtrato. Ne vi mancano altre pruoue, che nel corſo della ſtoria faranno conoſcere vna verità tanto indubitata, e ſicura.

a In tract. contrar. fol. 319.

b ex Mainoldo in titulis Philippi Reg. in tr. Ducat. Gheldr. & alijs infra.

All'

All'opposto non hà la parte contraria altro esempio da allegare, che quel priuilegio d'Arrigo Rè de' Romani, che di sopra si è diffusamente confutato. Vi aggiungono poi vn' autorità d'vno Scrittore degli antichi annali di que' Paesi, [a] ne' quali si vede, che lo stesso Arrigo Secondo figliuolo d'Arrigo Primo di questo nome Duca di Brabante, concorse a dar col padre alcuni priuilegi a' Cittadini di Bruselles, ed a que' di Louanio; dal che procurano d'estrarre vn' argomento, che essendo il padre vedouo, e però passata nel figliuolo la proprietà del Dominio, necessariamente douette questi interuenire nelle concessioni, non bastandoui il padre, che n'era il semplice vsufruttuario. Per pruoua maggiore di ciò suppongono, che vi siano altri casi simili, ne' quali il Principe vedouo fè varie dispositioni, ò concedette diuersi priuilegi in compagnia de' figliuoli: Argomento in fatti, non meno degli altri debolissimo, poiche in tutti gli esempij apportati, niuna cosa vi è, che mostri la proprietà nel figliuolo, e l'vsufrutto nel padre, niuna minima si legge, che accenni la DEVOLVTIONE, o qualche altra consuetudine popolare. Il tutto fù per cautela, e consolatione maggiore de' Sudditi, facendo consentire nel priuilegio l'immediato erede. Questa era vna sicurezza maggiore, quando, chi douea osseruare il priuilegio dopo la morte del padre, interueniua a cōcederlo anch'esso. Sogliono in molte di quelle Prouincie i contraenti far, che ne' contratti concorra l'erede, e l'agnato più prossimo, così rimane stabilita l'obligatione col consenso di chi vi hà l'interesse, e la prima cagione di succedere. [b] Vi sono di ciò ragioni, ed esempij infiniti; I figliuoli de' Principi più d'vna fiata interuennero a ciò, che faceuano i Padri, ancorche non fussero vedoui. Vn caso pochi anni auanti all'allegato in contrario si legge negli vsi feudali nel titolo della Pace di Costanza, doue Federigo Primo

[a] *in annot. contrar. fol. 72. ex Dinao qui, & ab Harao afferitur.*

[b] *vt in Flandria non alienantur feuda, aut antiqua patrimonialia sine consensu hæredis Christin. vol. 4. decis. 210. n. 20. 21. & 22., nec Mechliniæ coniuges inter se sine consensu liberorum possunt testari id. ad cōsuet. Mechlin. tit. 17. art. 2. in addit. & de consensu agnatorū in venditione feudorū in Brabanti. id. Christin. decis. 63. n. 45. & decis. 65. n. 29. vol. prim. decis. 71. n. 28. & 31. & decis. 95. in fin. vol. 6.*

Imperadore fè interuenire in quel famoso aggiustamento Arrigo Selto suo figliuolo Rè de' Romani, benche certamente tutta l'autorità fusse nel solo padre riposta.[a] Altro dunque si ricerca a prouar la DEVOLVTIONE ne' Principati di questa Prouincia, che'l consentimento, che taluolta può hauer dato vn figliuolo alla dispositione del Principe padre, Questo interuento de' figliuoli alle dispositioni paterne accadde, e ne' tempi de' Principi vedoui, e de' maritati, ed hà cagioni molto più proportionate, e verisimili, che non è la DEVOLVTIONE.

[a] *in principio. tit. de Pace Constantia: ibi Fridericus diuina fauente clementia Romanorum Imperator semper Augustus, & filius eius Henricus sextus Romanorũ Rex.*

Il solo esempio dell'Infante Isabella è il più considerabile in tutta la contrauersia. Se la DEVOLVTIONE hauesse hauuto da hauer luogo, le Prouincie sottoposte a queste consuetudini doueuano diuidersi per metà con questa Principessa, e con la Duchessa Caterina di Sauoia, che era a lei sorella d'ambedue i lati, o almeno secondo è interpretato lo statuto di Brabante, due terze parti sarebbero appartenute all'Infante Isabella, come a maggiore, e primogenita, e l'altra terza parte alla Duchessa Caterina. Furono dati i Paesi bassi ad Isabella; ed a Caterina ne anche vn minimo censo fu assegnato in quelle Prouincie, e non solo non le fù assegnato, ma ne pur discorso, o preteso: Ne ad Isabella fù dato il Brabante, e le sole Prouincie pretese per hora, ma la Borgogna, la Fiandra, il Lucimborgo, nelle quali ne anche la parte contraria sà dire, che vi sia la DEVOLVTIONE. Ne all'Infante sola, ma al di lei marito Alberto Arciduca insieme fu dato il tutto, in modo, che s'ella passaua ad altro matrimonio, non passauano que' Paesi ne' figliuoli dell'altre nozze. Fù il tutto dato co'l titolo di concessione di dote, e di feudo, con le conditioni, che altroue si vedranno distinte. Mai ne pure vna minima parola si disse, o s'espresse intorno alla DEVOLVTIONE. Filippo di lei padre, hauendo vn sol figliuolo, pensò d'assicurar

ficurar la fucceffione nel Nipote, e nella figliuola amatiffimi, pensò di vnir le Prouincie feparate dalla fua vbbidienza, con dar loro vn Principe naturale, e che refideffe in effe: I politici, e gl' Iftorici di que' tempi, e degli altri, che vennero appreffo; i partiali, e i nemici della Cafa Auftriaca, difcorfero diuerfamente de gl'impulfi, c'hebbe in quefto fatto quel Prudentiffimo Monarca. I migliori vi conobbero i fini di gratitudine, d'amore, di pace, di quiete, e d'vna magnanima generofità. I maligni procurarono di fpecularui cagioni non adeguate, e più proprie al loro penfiere, che alla verità del fatto, ma ne dagli vni, ne dagli altri fu maine fognato, ne difcorfo, che a ciò fi moueffe il Rè Spagnuolo per ragione della DEVOLVTIONE pofta hora folamente in campo, ed all'hora fconofciutiffima. Se tal'vno di que' paefani fè qualche rifleffo fopra la donatione fudetta, fù nel duodecimo capitolo di effa, doue il Rè Cattolico daua in feudo quelle Prouincie alla figliuola, ed al genero nipote. A tutti non piacque quel nome di feudo, e proteftauano di riconofcer l'Infante per lor Signora vera, e naturale, ma non ad ogn'vno piaceua il riconofcerla, come feudataria della Spagna.[a] E nel dialogo, e nel trattato vien detto, che il Criftineo, il Khinfcotto, e'l Buchen all'hora fi moffero a fcriuere per la DEVOLVTIONE, ma non fi fanno citare i luoghi di quefti Autori, perche in fatti non vi fono.[b] In cofa tanto effentiale non baftaua già di allegarli, fe non fe ne fi apportaua l'autorità, o almeno non fi citauano i luoghi. Quel Meteren Olandefe, non prefe in bocca veruno di quefti Autori, ne diffe mai le cofe, che lo Scrittore del trattato contrario fuppofe,[c] ne mai nominò la DEVOLVTIONE, come prouerò à fuo luogo.

a *Vt legitur in in Dialogo contrar. f. 59: Scripto ordinibus caueat duodecimũ ceſsionis articulum Belgicarũ Prouinciarum libertati, & priuilegijs nihil derogatum, aut detrimento fore.*

b *in tract. fol. 322. in dialog. fol. 60.*

c *in diſſ. fol. 322. vbi allegatur Meteren tamquam dixerit Prouincias ſe oppoſuiſſe ceſſioni factæ Infanti Iſabellæ.*

Ma io troppo m'innoltro nelle cofe, che appartengono alla parte Iftorica, pure non poffo lafciar di dire, quanto fia vana l'op-

positione degli auuersarij, quando dal consenso dell'Infante nell' accettar la donatione, ne ricauano, che Filippo Secondo anhelasse a fare accettare alla figliuola le conditioni di quella rinuntia, percioche, come dicono, se *l'Infante non hauesse hauuto alcuna ragione nelle Prouincie de' Paesi bassi, era inutile, e ridicolo l'esiger da essa, ch'ella riceuesse questi Paesi bassi, come per forma di donatione, poiche la donatione, che è fatta di ciò, che non appartiene al Donatario, porta seco la conditione di tener le cose donate con le leggi della donatione, essendo per la natura dell'atto medesimo obligato a cio senz'altra stipulatione particulare*.[a] Che si potrà rispondere a questo? Basterà il dire, che in tutte quasi le donationi vi sono patti, e conditioni, che vi suol mettere il Donatore. Saranno dunque inutili, e ridicole tutte le donationi fatte alla presenza del Donatario, che le accetta. Egli è pur certo, e la pratica giornaliera lo dice, che le donationi si soglion fare alle persone presenti, e che le donationi agli absenti nõ vagliano prima di essere accettate,[b] onde per sicurezza de' cõtratti, e chi fa il donatiuo, e chi lo riceue, suole quasi sempre interuenire al contratto, ne mai la presenza de' due contraenti fe ridicola, o inutile la stipulatione. Se fusse stato mosso il Rè Filippo a far questo dalla DEVOLVTIONE, non hauerebbe lasciato di mentouarla nel contratto, perche altrimenti tacendola, e non facendo alcuna rinuntia l'Infante incontraua la stessa difficoltà, che egli pensaua di sfuggire. Ma era questa consuetudine affatto ignota a Filippo, ed a tutti i Principi suoi antecessori; Quando egli prese Maria Reina d'Inghilterra, hauendo vn figliuolo delle prime nozze, che era il Principe Carlo,[c] si cõcertò di dare a' figliuoli delle seconde nozze il Brabante, e tutti i Paesi bassi, e se l'Imperador Carlo Quinto, che fè questo stabilimento, vsò, come

dicono

a *in annot. contrar. fol. 19. ad litteram.*

b *Cancer. var. resol. p. 3. tit. de renunt. nu. 193. Cristin. decis. 185. n 66. vol. prim. dec. 188. & 190. vol. 4.*

c *ex ipsis annotat. contr. f. 18.*

dicono i contrarij, della pienezza della ſua autorità Imperiale, douea pur' almeno far motto della DEVOLVTIONE, per derogarui, e per far ſaldo il contratto, ma nè l'Inghilterra preteſe che ſi toglieſſe quella legge, che non l'era nociua, nè l'Imperadore conobbe neceſſaria la derogatione, oue non era l'impedimento.

Quando l'Imperadore medeſimo l'anno 1549.[a] vnì tutte le Prouincie ſotto vn ſol Principato, fè derogare a quella legge, che eſcludeua la Rappreſentatione, come quella, la quale ſi dubitaua, che poteſſe hauer luogo nella ſucceſſion del Principato. Non fè poi derogare a tanti altri ſtatuti, che in tutte le Prouincie erano differenti; Alcuni chiamauano co' maſchi le femmine; Alcuni trà molti diuideuano l'eredità, ed altri in vari modi erano diuerſi; Queſti tutti faceuano ben varie le ſucceſſioni tra' priuati dell'vna Prouincia, & dell'altra, ma perche queſte leggi de' Sudditi non poteuano arriuare al Principato, frà tutti gli Stati congregati, niuno fè motto delle altre conſuetudini. Fù introdotta la Rappreſentatione nella ſucceſſione de' Principati di tutte le Prouincie per farle vniformi nella ſucceſſion del Principe; Non ſi mutarono circa le varie ſucceſſioni gli altri ſtatuti. Altra ragione non vi fù per certo, ſe non che in quelle Prouincie fù ſtimato ſicuro, ed infallibile, che gli ſtatuti diuerſiſſimi de' Popoli, non apparteneuano punto al Principato. Ne così poco informati erano i perſonaggi all'hora congregati negli Stati vniuerſali, che non ſapeſſero la diuerſità delle conſuetudini di tante Prouincie, ma non trattarono di farle vniformi, perche ſapeuano certamente, che quelle leggi non toccauano al Principe, l'vnità del quale deſiderauano ſolamente d'introdurre in tutto il Paeſe.

[a] de qua etiam infra.

Ciò, che mi reſta a dire, egli è, che ſi come ne' termini generali habbiam prouata certa la concluſione, che'l Principe è

ſopra

sopra, e non sotto alle leggi, così in queste Prouincie noi habbiamo la formula certa, con la quale i Principi sogliono confermare le cõsuetudini d'ogni Paese, e luogo. Ella si vede registrata nel principio, e nel fine delle consuetudini di Malino, commentate dal Cristineo.[a] Da questa inclita Città, oue risiede il Consiglio vniuersale di tutti i Paesi, può cauarsi la norma delle altre. Quando l'Imperador Carlo Quinto confermò queste consuetudini, primieramente si riseruò la facoltà libera di mutarle, di correggerle, e d'interpretarle, quando, e come gli fusse paruto;[b] In secondo luogo poi si dichiarò parimenti, che non voleua, che la cõfermatione da lui fatta pregiudicasse punto al suo Imperio, ed alla sua sourana autorità.[c] Queste clausule, che intese naturalmente per se stesse in simili cõfermationi sono basteuoli per superare il tutto, cõ vn'espressione poi così chiara, ed espressa mettono il negotio fuori d'ogni difficoltà. Non vi è dubbio, che in tutte le altre Prouincie, non vi siano espressamente inserte le stesse riserue, che noi veggiamo anche pratticate in tutte le confermationi delle consuetudini, che a queste Prouincie hanno fatto i loro Principi.[d] Disse però il Cristineo, che in que' Paesi non è il Principe tenuto a quelle leggi, e che egli a suo talento è assoluto Padrone di leuarle, e di mutarle.[e] A proposito di che mi basterà di allegare vna decisione sola del medesimo Autore, nella quale parlando appunto de' beni Deuoluti a fauor del Primogenito, il quale forse ne può hauer la maggior parte (secondo l'allegata opinione d'alcuni) disse espressamente, che non può il padre dopo morta la moglie disporre de' feudi deuoluti in pregiudicio del primogenito a fauore del secondogenito, ò d'altri, senza licenza del Principe, replicando, che tal dispositione senza l'indulto del Sourano non si

può

a fol. 769.

b ibi: nobis tamen posterisque nostris quicumque successores futuri sunt siue viri, siue fæmine eam potestatem integram illibatamque seruamus mutandi, corrigendi interpretandi in istis consuetudinibus quidquid vtile videbitur, & quotiescumq; videbitur, & ibi Christin fol. 773 nu. 24.

c ibi: neq; prætereà quidquam nostro Imperio mero authoritatiue detractum diminutum, aut derogatũ esse volumus: & Christin. d. fol. 773. n. 25. vidend. late probat Principẽ non ligari statutis a se confirmatis.

d ex Cassaneo f. 1495. in Consuetud. Burgun. confirmatis per Ducem Philippum Bonum totius Belgij Dominum e vbi reseruat: de pouuoir corriger ammender e reformer les dictes coustumes toutes, & quantes fois il nous plairà: & inferius: n'entendons soubs ombre des dictes coustumes aucunement deroguer ne preiudicier en autres choses a nous droits: quæ reseruatio non erat necessaria vt ibi Cassan. fol. 1514.

e d. n. 25. & in prælud. ad consuetud. Mechlin. n. 8. vidend.

può far validamente; Quindi per necessaria conseguenza egli concede, che con la sola dispensatione, autorità, e licenza del Principe possa il padre liberamente disporre di que' beni, che per altro erano già deuoluti a' figliuoli con la morte della madre; non ostante tutto il potere della DEVOLVTIONE già seguita. Il che se può il Principe concedere a coloro, li quali son certamente sottoposti alla DEVOLVTIONE; molto più per se medesimo egli potrà godere di quella libertà, che può dare ad altrui; essendo egli sempre, ed in ogni caso superiore agli statuti popolari.

decis. 58. nu. 7. vol. 6. non potuit idem superstes absque licentia Principis aliter suo testamento post obitum vxoris disponere in praeiudicium primogeniti, & in fauorem secundogeniti cũ huiuscemodi dispositio absque Principis indultu valide fieri non potuerit vti latius tradidi decis. • • hoc sexto volum.

La qualità, e varietà delle consuetudini de' Paesi bassi non può comprendere il Principe.

Difesa terza.

Punto sesto, & vltimo.

NElla Germania inferiore, non che le Prouincie, e le Città maggiori, ma quasi ogni luogo hà gli statuti, e le cõsuetudini particolari:[a] La qualità però, e la varietà delle stesse consuetudini non può in conto veruno toccare la persona del Sourano. Io non riconosco ragione, per la quale il Principe sia nella successione tenuto allo statuto della DEVOLVTIONE, e che non habbia vgualmente ad essere obligato ad osseruare gli altri statuti fatti in altre materie. La ragione, e la pratica c'insegna, che, chi non osseruò vno, non è obbligato d'osseruar gli altri. Molto più ciò si dee dire di questa stranissima nostra vsanza del Popolo di Brabante. Trouerêmo però maggiori inconuenienti nella DEVOLVTIONE, che negli altri statuti di queste Prouincie li quali per altro non furono mai practicati da' Principi.

[a] *vt infra.*

Mol-

Moltiplicate sono le qualità, e le varietà degli statuti, Vi è tal luogo, oue senza differenza alcuna succedono confusamente tanto gli agnati, quanto i cognati.[a] Le femmine sono in moltissime Prouincie escluse da' maschi.[b] In altri luoghi poi succedono vgualmente, e i maschi, e le femmine.[c] Altroue le femmine più vicine escludono i maschi più rimoti.[d]

I primogeniti poi in diuerse parti non han priuilegio alcuno; Altroue chi nacque il primo, si elegge vna parte de' feudi: Questo succede con grandissima diuersità, e distintione, essendo che vi è luogo, oue si danno tutti i feudi al primogenito solo. In molte parti egli hà due portioni delle trè, & altroue egli hà la metà, o vn'altra parte de' feudi.[e] In alcuni luoghi hà il primogenito l'elettione di potere scegliere trà molti feudi il[f] migliore. Auuiene pure, che lo stesso primogenito debba hauere il Castello, e l'habitatione della Casa principale col podere vicino per quanto si possa cō vn solo aratro coltiuare in vn giorno, o fin doue possa volare vn gallo in vn sol colpo.[g] Egli è in fine quasi per tutto riceuuto, che il primogenito habbia qualche vantaggio. Pur, come dissi, non mancano anche luoghi, oue il primo figliuolo niun priuilegio hà più degli altri, ma son tutti vguali;[h] Ma ciò, che più importa, è, che nello stesso Brabante, e nella giurisditione di Grimberga con vso ben fuor d'ogni costume l'vltimo de' figliuoli succede ne' feudi con l'esclusione di tutti gli altri fratelli maggiori.[i] Così vi è anche tal luogo, oue il maschio hà doppia parte delle femmine,[K] ed in fine sono trà loro così diuerse tutte le successioni, che più essero non possono varie, e differenti.

La prorogatiua del sesso, o dell'età in molti luoghi ha vigor solo ne' feudi, o negli stabili, mà non già ne' mobili.[l] La comunione de maritati anch'essa trà tante varietà hà tante distin-

tioni,

a *vt in feud. Gheldr. & Valchenburg. Christin. dec. 48. vol. 6. n. 1. 11. & 12. & in fin. d. vol. f. 252. de feud. Gheldr. & dec. 42. vol. 6. n. 36.*

b *vt disputatū apud Christ. dec. 4. vol. 6. in prin. & in rectis feu. d. fol. 252.*

c *vt in tractat. contrar. fol. 367. in Comit. Burg. quod, & fit etiā in Coloniensibus vt infra d. fol. 252. c. 2. vers. 3. & apud Genappens. in Braban. dec. 382. vol. p. nu. 13. & decis. 42. n. 14. vol. 6.*

d *vt in textu consuet. Mechl. tit. 10. art. 11.*

e *alibi ex asse, alibi ex besse, alibi ex semisse aliaue parte decis. 366. n. 5. & decis. 388. n. 11. vol. p.*

f *d. dec. 366. & 388. & dec. 45. vol. 6.*

g *d. dec. 366. n. 6*

h *vt in feud. Gheldr. vt sup.*

i *d. dec. 366. n. 9. & 388. n. 13.*

K *Mechliniæ in rebus soli. vt in consuet. tit. 16. art. 2. & in feu. Luxemburg. in tract. contrar. d. fol. 367.*

l *in consuet. Mechlin. d. art. 16. tit. 2. & Christ. dec. 216. vol. p. & alibi.*

tioni, che ogni terra, variamente ne suole vsare, così appunto la DEVOLVTIONE diuersamente è pratticata in que' Paesi,[a] ed in molte parti non dirò delle altre Prouincie, mà nello stesso Brabante è riceuuta, & in altri luoghi non è accettata, come in VmbecKe,[b] ed in moltissimi altri della stessa Prouincia.

Finalmente la varietà, e la diuersità è tale non solamente da Prouincia a Prouincia, ma da luogo a luogo, che ella non può per conto veruno essere maggiore. Or chi dirà, che il Principato si debba regolare rispetto alla Signoria di Grimberga con la consuetudine locale di quel Territorio, doue l'vltimo de' figliuoli succede, e'l primo con gli altri rimane escluso, come hor dissi? Chi crederà mai, che debba regolarsi la successione del Sourano con l'esempio allegato del Contado di Borgogna, e degli altri luoghi, doue vgualmente co' maschi succedono le femmine, e si diuidono i feudi, e l'eredità tutte? Chi ammetterà la strana forma di succeder nel Principato con l'esempio de' popoli di Lucimborgo, oue il maschio suole hauer doppia parte di quello hanno le femmine? Mai trà Principi il maggiore degli altri figliuogli hebbe la metà, o le due parti de' feudi,[c] e le altre due si diuisero: Mai si elesse il primogenito il migliore de' feudi, e gli altri poi si ripartirono trà tutti, come io staua dicendo. Egli è certo, che questi, e molti altri statuti frequentatissimi frà que' Popoli, non possono in niun conto addattarsi ad vn Principe, che non può diuidere il Regno con altri, ne concorrere con sesso inferiore, ne essere escluso da chi nacque l'vltimo. Tralascio infiniti altri statuti, che danno l'vsofrutto, e'l maneggio alle vedoue, che fan comuni i beni tra' maritati, e che introducono mille altre particolarità tutto il giorno pratticate frà i Cittadini, e che per niun conto possono ammettersi nella successione del Signore. Repplicherò ben

[a] *Consuetudine Brabantina deuoluitur proprietas superstitis tantū retento integro vsufructu, vt supra repetitè, & fol. 41. ex cōsuetudine Besserana deuoluitur proprietas vtriusq; parentis Cristin. ad consuetud. Mechlin. tit. 16. art. 22. n. 5. in alijs locis superstes retinet quartam partem proprietatis d. n. 5. art. 22. Mechliniæ retinet medietatem vsusfructus vt supra hic fol. 44.*

[b] *Cristin. ad consuetud. Mechlin. tit. 16. art. 24. in addit. vers. nota hic etiam. & in art. 25. de quo in tr. contr. fol 326 si enim ferè per vniuersam Brabantiam hoc fit ergo non in tota.*

[c] *vt in allegat. decis. Cristin. 371. vol. prim. quæ ponit falcē disputatis vt supra hac defens. 3. punct. 3. diuiduntur enim ex nouo Archiducis ordine feuda ipsa nō redditur vt olim in Brabant. iuxta antiquū art. 1. tit. p. de feud. de quo supra fol. 48.*

minante, ò dipendono originalmente dall'Imperio. Ma se noi riguardiamo al luogo subordinato, concludono tutti, che le consuetudini locali de' luoghi più minuti deono preferirsi alle generali del Paese.[a] Ciò pur naturalmente si conosce, poiche, se le generali della Prouincia douessero preualere, sarebbe stato souerchio il far le consuetudini particolari de' luoghi inferiori. Queste furono gia fatte come eccettioni contro alla regola generale, le quali però stabiliscono la regola stessa ne' casi non eccettuati, e dall'altro canto vincono la norma vniuersale con la lor particolar limitatione.

Posta dunque vna verità così chiara, chi potrà mai vnire nel soggetto di vn solo personaggio statuti tanto diuersi, e trà loro contrarij? O chi potrà diuidere questi Stati mentre il Principe in più maniere ha da essere vn solo in questi Paesi?

Primieramente il Principe dee esser vn solo in queste Prouincie medesime vnite, e considerate insieme, niuna eccettuata. Secondariamente in alcune Prouincie, che giusta i principij dell'Autor contrario sono trà loro particolarmente congiunte, vi dee essere vn solo Signore. Ed in terzo luogo ogni Prouincia da se medesima, come tante volte si è detto, non può hauere, che vn Principe solo.

IN ordine al primo io concedo, che altre volte non fussero tutti questi Stati sottoposti al comando d'vn sol Principe, e ammetto, che bene spesso l'vna dall'altra di queste Prouincie si vedesse separata, e distinta, ma dappoiche Filippo il Buono Duca di Borgogna con ispecial gratia celeste tutte le congiunse sotto all'vnico suo Scettro, di molti membri si fece vn sol corpo. Lo dimostrò Filippo stesso, quando a tutte le Prouincie insieme cominciò à formare vn Consiglio supremo indiuiduo, e solo,[b] lo seguitò poi Carlo l'Ardito suo figliuolo, quando il medesi-

a vt in dictis, & alys decisionibus Cristin. repetitè, & inter alias decis. 299. nu. 1. vol. p. vbi specialitas derogat generalitati & in puncto decis. 212. vol. 4. n 81. vbi in feudis primo attendantur pacta inuestiturae: secundo consuetudines locales: tertio in harum defectum consuetudines generales: & quarto ius Romanum.

b Crist in. decis. 3. vol. pr. n. 11.

mo Consiglio ridusse a miglior perfettione, e quando lo fè confermare con l'autorità Cesarea, vnendo sotto al comando di vn Tribunal solo tante numerose Prouincie di quegli Stati diuisi.[a] Vn famoso Autore, che scrisse le Storie del Brabante, cominciò da Filippo il Buono a chiamare tutti i successori col titolo di Principe del Belgio vnito.[b] Ma più di tutti vnì inseparabilmente tutti questi Stati l'Inuitto Carlo Quinto Imperadore, e quando trattò di darli a' figliuoli del matrimonio di Maria d'Inghilterra sua Nuora,[c] e quando, come il contrario già disse, inuestì del Castello di Cambrai i Duchi di Brabante, e' Conti di Fiandra, e dell'altre Prouincie, il che non potea praticarsi, se fossero stati diuersi Signori di quelle Prouincie essendo vn solo l'inuestito di quel Castello.[d] Finalmente quando l'anno 1549. col consenso di tutti gli Stati, e col parere de' suoi Consigli, e con tutta l'autorità sua, e d'Imperadore, e di Principe, dichiarò, e ridusse in vn solo Principato tutte quelle Prouincie, come anche più distintamente si vedrà nella Storica mia riflessione. Intanto ciò pure dee accennarsi per difendere questa Cesarea prammatica, che atterra tutte le pretensioni contrarie, e per non lasciar la constitutione stessa sottoposta all' oppositioni, che in fatti, ed in termini di ragione le vengono fatte.[e] Dicono i contrari, che questa prammatica dell'Augustissimo Imperadore non fù altro, che introdurre la Rappresentatione nella successione de' Contadi di Fiandra, di Annonia, e di Artesia, ma soggiungono, che l'introdur la Rappresentatione non hà punto di comune con questa vnione degli Stati:[f] Rispondino le parole di questa Cõstitutione Imperiale così chiare, che nõ possono esser più:[g] *Noi habbiamo* (disse l'Imperadore) *considerato, che egli importaua assaissimo a' nostri Stati per l'intera sicurezza, e stabilimento di essi, che nell' anne-*

nire

a *Authoritate scilicet Federici Tersy apud Cristin. d. decis. 3. & n. 11.*

b *Haraeus. Annal. Brabant. part. 2. per totā vbi post Philippum Bonum vocat omnes Belgij vniti Principes.*

c *in annot. contrar. fol. 18.*

d *ex tract. contrar. fol. 366.*

e *de qua re in trac. contr. 372. & seq. in dialog. fol. 51. in annot. fol. 66.*

f *fol. 377. in d. tractat.*

g *vt ex copia authentica ad litteram, & integrè in sequenti parte inferenda.*

nire essi si dimorassero sempre sotto ad vn medesimo Principe per tenergli in vna sola massa, conoscendo bene, che venendo a cadere in diuerse mani per ragione di successione ereditaria, ciò sarebbe l'euidente sconuolgimento, e la ruina di essi, perciòche si trouerebbero separati, e smembrati, ed in conseguenza le lor forze indebolite, e sminuite, dal che i loro vicini potrebbero essere tanto più animati a molestargli, al che però si remedierebbe col fare, che i detti nostri Paesi fussero sempre posseduti da vn sol Principe, e tenuti in vn sol corpo, il che per detti rispetti, e molti altri, habbiamo conosciuto esser molto profitteuole a tutti i sudetti nostri paesi, & hauendolo in conformità di ciò fatto proporre a gli Stati di essi. E passa poi a dire, che era necessario rendere vniformi le maniere del succedere, le quali poteuano essere differenti per la Rappresentatione, ammessa in alcune Prouincie, ed in altre nò: e poi torna a replicare: *quindi è, che precedute le cose sudette,*[a] *e desiderando noi sopra ogni cosa di dare vn'ordine nell'auuenire al bene, e riposo, e tranquillità di questi nostri Paesi bassi, e di conseruargli in vn sol corpo, e che essi stano posseduti inseparabilmente da vn sol Principe per le cagioni già dette, hauendolo prima fatto consultare co' principali Consiglieri di questi nostri Paesi bassi*: ed indi s'innoltra a comandare, che la Rappralentatione sia in tutte le Prouincie riceuuta. Dispose dunque in particolare l'Imperadore, che la Rappresentatione fusse ammessa in quelle Prouincie, nelle quali per altro era incognita, ma non era ciò per altro riguardo, che per fare vniformi le successioni di tutte le Prouincie per rispetto al Sourano. Nel rimanente egli si dichiarò troppo euidentemente, che il fine principale era di far, che tutte quelle Prouincie

[a] *quæ verba etiam referuntur in annotat. contrar. fol. 66. Desirans sur toutes choses prouueoir au bien repos, e tranquilité de nous pais de par de ça, e conseruer iceux en vne masse, e qu'ils soient inseparablement possedez par vn seul Prince.*

fuſſero ſotto ad vn ſol Principe, e che mai non ſi ſeparaſſero, ne ſi diuideſſero. Queſta ragione tanto eſpreſſa, e tanto dichiarata ſerue di regola, e di chiarezza per tutta la diſpoſitione. Egli non è vn concetto ritenuto nella mente, ma ſpiegato, & eſpreſſo con vn efficacia, che non può eſſere maggiore. Sono i ſuoi ſenſi così euidenti, che diſpongono ſenza dubbio queſta vnione, e queſta inſeparabilità tanto neceſſaria. Le parole, e le ragioni poſte nel proemio ſogliono dar l'anima a tutta la diſpoſitione; Quì però è così paleſamente eſpreſſa la volontà, e dell'Imperadore, e degli Stati, che vi conſentirono, che io non sò in qual modo il Contrario autore oſi dire, che non ſi può immaginare coſa più contraria alla verità, ne più oppoſta a' deſiderij di tutti i Paeſi baſſi di queſta vnione; [b] La lettura ſteſſa della noſtra prammatica non può meglio dichiarare il deſiderio immenſo di quell'inuitto Ceſare, e di tutti i ſuoi Popoli intorno a queſta vnione tanto a loro vtile, e conueneuole.

Soggiunge poi l'autore medeſimo con più ardire, che verità, che queſta vnione è vna chimera, della quale gli Autori, e gl'Iſtorici del Paeſe già mai non parlarono, & hora ſolo ſi allega per ingannar le genti. [c] Poco importerebbe, che gli Autori, e gl'Iſtorici del Paeſe parlaſſero, o taceſſero quando ſi produce vna prammatica originale autentica, ed indubitata, e regiſtrata nel libro de' trè Stati del Brabante, oue ogni huomo l'hà veduta, e la può vedere, e quando finalmente l'Autore ſteſſo delle Annotationi compagno dell'altro non la niega, ma la confeſſa per vera, ed eſiſtente, benche tenti d'interpretarla a ſuo modo; [d] ma non mancano autori, che parlarono di queſto; Oltre a' teſtimonij, che ſi porteranno a ſuo luogo: Lodouico Guicciardini nella ſeconda impreſſione del ſuo libro di Fiandra ſtampato nel 1588., doue parla del Brabante, fa ben diſtinta mentione di

queſto

a *vulg. iurib.*

b *fol. 373. in tra:l. no ſe puede imaginar coſa mas contraria a la verdad ni mas opueſta a los deſſeos de todas las Prouincias de los Paiſes Baxos, que eſta vnion.*

c *fol. 374. vna quimera de la qual los Autores, y Hiſtoriadores del pais nunca han ablado, y ſolo ſe propone para engañar la gente credula.*

d *d. fol. 66.*

questo decreto dell'Imperador Carlo Quinto, che si conserua, come egli dice, nel Castello di Viluorde. Ma ad effetto, che si scuopra meglio la chiara, e repplicata volontà di tutti i Principi circa di questa vnione, v'aggiungerò solamente, che nella già detta rinuntia fatta all'Infante Isabella dal Rè Filippo suo padre fù la medesima vnione di tutte le Prouincie, confermata, ristabilita, e dichiarata in ordine alla precedente prammatica dell'Imperador Carlo Quinto.

Il Rè Filippo dunque nel secondo articolo della cessione fatta alla figliuola disse prima, che douessero succedere i figliuoli del matrimonio d'essa, e dell'Arciduca Alberto,[a] *precedendo il maggiore al minore, ed il maschio alla femmina, succedendo gli vni agli altri in tutte queste Prouincie vnite senza poter diuidere, o alienare cosa veruna di essa.* Il che e per l'vnione, della qual parliamo, e per la prelation de' maschi fù chiarissimo. Nel quinto capitolo poi fù di nuouo repplicato, che non potesse l'Infante, o suoi successori *ripartire, o diuidere i detti Paesi.* Ma nel fine del capitolo duodecimo vi s'aggiunsero parole tali, che mostrarono bene infallibile l'vnione fatta dall'Imperador Carlo Quinto, dichiarata, come dissi, e confermata dal suo prudente figliuolo, che parlò in tal guisa. *Con l'obligatione di osseruare inuiolabilmente tutte, e ciascuna delle conditioni di sopra espresse, e la prammatica de' feudi, che fece l'immortal memoria dell'Imperador mio Signore, e Padre, che sia in Gloria, il mese di Nouembre dell'anno 1549. appartenente all'vnione de' detti Paesi bassi, senza fare ne consentire à niuna separatione, ne diuisione trà essi per niuna ragione, o maniera.*

[a] vt ex copia authentica in sequenti parte pariter registranda.

Questa è l'vnione, che vien chiamata per chimerica; Questa è la dispositione Imperiale, che suppongono allegata solamente

in

in questa occasione:ma che per altro si vede cō tanta distintione riconosciuta da' successori del medesimo Imperador, che la fece.

Vanno poi gli auuersari medesimi inculcando, che non può hauer luogo questa vnione, poiche in fatti si vede, che hoggidì il Rè Cattolico tiene questi Stati con sigilli, con titoli, e con gouerni distinti;[a] accrescendoui poi, che l'Imperador Carlo Quinto pensò di mutar lo Stato, e il gouerno di que' Paesi, ma che non potè farlo, perche ritrouò i costumi, le leggi, e gli vsi di di quelle Prouincie tutte cōtrarie al suo dissegno.[b] Il Grotio, che viene allegato a questo proposito, disse, che Carlo Quinto pensò di ridurre in vn Regno quelle Città, ma non osò di praticarlo, vedendo la diuersità de' costumi, e delle leggi di que' Popoli. Non l'Inuitto Carlo Quinto solo, ma Carlo l'Intrepido suo bisauolo Duca di Borgogna, e Signore di questi Paesi, tentò prima di farne vn Regno solo, e ciò non lo disse solamente il Grotio, ma chiaramente lo raccontò l'eruditissimo Padre Famiano Strada.[c]

Dal non intendere forse ciò, che ne' suoi propri termini significhi vnione, dissero gli Autori del Trattato, e del Dialogo Francese vna propositione, che non può sussistere. L'vnione de' Regni, delle Prouincie, e quella de' Vescouadi, che non è dissimile, si fà regolarmente in due maniere secondo c'insegnano i nostri Giureconsulti. La prima maniera è, quando di due Prouincie, o di due Regni se ne forma vn solo indistinto: e ciò si chiama accessoriamente, in modo, che l'vna Prouincia fatta accessoria all'altra in tutto, e per tutto con essa si confonde; Più non ritiene il nome, più non hà i priuilegi, più non hà in se alcuna cosa distinta, ma è fatta vna massa con l'altra Prouincia, alla quale fù vnità.[d] Così perdute tutte le altre sue qualità, e nel nome, e ne' fatti vi si conosce vna sola Prouincia di due, o molte,

ch'erano

a in tractā. fol. 375.

b in dialog. fol. 51. in tract. fol. 374. Quamquā Carolus Imperator de vertendo Statu, componendisq; in Regnum Ciuitatibus serio consultauit, præsertim eo quo Flandriā Atrebatesq; ab omni Francorū iure liberatos victoria Paraniciniensis habuerat pretium, sed diuersis moribus, institutis, & legibus deterritus est, nec tollere audebat. ex Grot. ann. lib. p. fol. 6.

c in sua Histor. belgica. lib. pr. & in versione Italica apud me fol. 27. vbi citatur Meier. in Histor. Flandr. lib. 17.

d statim infra.

ch'erano prima. In tal guisa forse pensò o Carlo l'Intrepido di Borgogna, o l'inuitto suo Pronipote di fare vn sol Regno di tutte le Prouincie basse, di estinguere tutti i nomi de' Ducati, de' Contadi, e delle Signorie antiche, e che solo si nominasse il Rè, ed il Regno del Belgio, o della Lotaringia, o della Germania inferiore. Pensò l'vno, e l'altro di fare vn solo scettro, vna sola Corona, e di dare vn sol nome, e vna sola legge à tutti que' Paesi, ma la diuersità de' costumi, la varietà delle leggi, la gara emula della precedenza trà le Prouincie, l'amore a' nomi, ed a' Principati antichi, che haueuano que' Popoli, fè conoscere questo pensiere impraticabile, e questa vnione totale con l'estintione de' nomi, e delle legggi antiche, impossibile a prarticarsi: furono però lasciati i sigilli, i nomi, i titoli, le leggi, e i costumi ad ogni Prouincia; e questa sorte d'vnione, che estingue, ed annulla le precedenti qualità, e riduce il tutto ad vna sola massa indistinta, non fù certamente pratticata dall'Imperadore Carlo Quinto, ne da altri per le difficoltà, che si ritrouò di ridurre tanti corpi in vn solo. [a]

La seconda forma d'vnione è, quando s'vniscono due Prouincie, o due Vescouadi, come dicono i Dottori, vgualmente, e principalmente, cioè à dire, quando sotto ad vn sol Principe, o sotto ad vn sol Vescouo s'vniscono due Prouincie, due Regni, o due Vescouadi, independentamente l'vno dall'altro, ò almeno rimanendo ad ambidue i titoli, le leggi, e le altre antiche qualità, benche siano vniti sotto ad vn sol Principe, o ad vn solo Vescouo. Di tal sorte s'vnì, come dissero alcuni Autori la Prouenza al Regno di Francia senza punto perdere ne' nomi, ne' priuilegi suoi antichi, [b] così hoggidì nel Rè della gran Brettagna vediamo vnite l'Inghilterra, la Scotia, e l'Irlanda, così sono la Danimarca, e la Nouergia, e così possono allegarsi infiniti esem-

a dantur enim duæ vnionum regulares formæ quando scilicet Regnum, Comitatus Castrum, vel Episcopatus iungitur accessoriè alteri Regno, & fit incorporatio extinctis legibus, & præminentijs antiquis, & vniuntur æque principaliter sub vno Principe omnibus alijs retentis: ita distinguit Martin. Lauden. de Principe q. 72. Claper. decis. pr. nu. 14., & 17. videm. Modern. Gratian. discep. forensi 892. n. 5. & 6.; & 893. vbi de sigillis n. 47. & prius discept. 614. vbi alij.

b Claper. d. dec. prim. nu. 20. & seq. & de Statu Mediolani dixit Gallix ad consuetud. Alexan. præfat 8. & vltim. n. 94.

pij, e frà gli altri nella Spagna i Regni d'Aragona, di Valenza col Principato di Cattalogna, che son trè membri distinti sotto ad vn sol capo, e così i Reami di Castiglia, e di Aragona si considerano vniti in vn sol corpo, e sotto ad vn sol Rè senza perder punto del nome, ò delle prerogatiue d'ogn'vno di que' Regni. Di tal fatta dunque fù l'vnione, che fè l'Imperadore Carlo V., e che poi confermò, e dichiarò l'inuitto suo figliuolo. Non vnì tutte le sue Prouincie in vn sol Regno, come pensò ventiquattr' anni prima dopo la Vittoria di Pauia, e dopo la Pace di Madrid. I vari costumi, e le diuerse leggi de' Popoli erano a ciò contrarie. Lasciò a tutte le Prouincie le dignità, i nomi, e' costumi, che non era facile a rendere vniformi in tutte, ma però le vnì inseparabilmente sotto ad vn sol capo, e dichiarò col loro consentimento, che fussero vnite per sempre sotto al medesimo Principe. Differentissima è dunque la prima sorte d'vnione, che tentò l'Imperadore, dalla seconda, che praticò poi. La prima haurebbe estinte tutte le consuetudini antiche, e fatta vna sola, e nuoua legge. Ma la seconda vnione, lascia a' Popoli tutti le leggi loro, i titoli, i nomi, i costumi, e le altre qualità alle Prouincie, ma rende insieme inpraticabile nella persona d'vn sol Principe il concorso delle differentissime leggi de' suoi Sudditi.

Questa vnion generale fà, che sia vn solo il Principe di molte Prouincie, e fà, che in esse tutte rimangano intatte le antiche leggi,[a] e con questo stabilisce per certa la nostra propositione, che non può sottoporsi il Principe alla legge de' Popoli, perche essendo molte, e diuerse, non possono concorrere ad vn tempo in chi è vn solo, e sourano. Questa è vna incompatibilità insanabile. O il Principe, ed il Principato si hà a diuidere in più parti, il che sarebbe distruggere l'vnione tanto euidentemente stabilita, o bisognerebbe dare sopra al medesimo soggetto

[a] de qua re aliquid colligitur ex Cristineo dec. 185. nu. 61. vbi hæ Prouinciæ ad vnum Principē pertinent, & habent feuda diuersæ naturæ: & decis. vlt. vol. 5. n. 44. vbi loquens de diuersis Prouincijs Belgij ait: vnum communem Principem agnoscimus, vniusque [illegible] sui omnes [illegible].

due podestà trà loro contrarie nel medesimo tempo, il che pure non è fattibile.

Due altre oppositioni si fanno a questa totale vnione de' Paesi bassi: La prima è, che Filippo Secondo dichiarò, che gli Stati, che doueuano rimanere vniti col Brabante, erano solamẽte Limburgo, Anuersa, e gli altri oltre alla Mosa, in modo che, se vi fusse stata l'vnion generale, non era necessaria questa forma di parlare, e souerchia era l'vnione particolare essendoui l'vniuersale.[a] Risponderò, che può esserui, come hò accennato, l'vnione di più sorti. Può esserui l'vnion generale degli Stati tutti, in ordine però all'esser solo vn Principe, e non ad altro; e può trà il Brabante, Limburgo, & Anuersa esserui vn' vnione speciale, e più ristretta in riguardo ad altre cose, ò nel reggersi sotto à' medesimi Giudici, ò nell'vnirsi, e congregarsi insieme gli Stati, come chiamano, ò in altre particularità, e circonstanze più minute. Ma vn'altra riflessione di fatto toglie ogni dubbio.[b] Per testimonio dello stesso Autor contrario tanto Anuersa, quanto Limborgo furono l'vltima volta vniti al Brabante dal Rè Filippo II., il quale però non era ancora Rè delle Spagne, ed era sotto l'auttorità del Padre, quando il medesimo Filippo fù riceuuto per Principe de' Paesi bassi l'anno 1549.[b] L'anno stesso seguì pure l'vnione di tutte le Prouincie insieme, ma vi è questa differenza, che l'vnione del Brabante con Limborgo, e con Anuersa fatta nell'entrata di Filippo in quelle Prouincie fù nel mese di Luglio, nel quale egli fù giurato per Principe del Brabante;[c] ma l'vnione vniuersale di tutte le Prouincie fatta dall'Imperador Carlo V. cõ l'interuento dello stesso Filippo fù del mese di Nouembre del medesimo anno;[d] in modo che l'vnione particolare fù quattro mesi prima della generale, ed in conseguenza non era souerchia l'vnione di alcune Prouincie sole trà loro, quando non era

a in dialog. contrar. fol. 51. in tract. contr. fol. 380.

b in dial. f. 62. in margin. litt. B. & fol. 64. in margin. litt. A. in trac. fol. 335. & in margin. litt. A., & fol. 354. & in margine litt. C.

c Haraeus in annal. Brabant. & in Carol. V. Belgij vniti Principe anno 1549. fol. mihi 653.: ibi Princeps Philippus quinto die Iulij in Ducem Brabantiae, & Limburgi, Valkenburgij, & Dalemi, dominum inauguratur accepto praestitoque sacramento solito.

d certum est ex ipsa constitutione Imperiali, & ex donatione Infanti Isabellae, constitutionem vnionis factam mense Nouemb. 1549.

fatta ancora la generale di tutte l'altre insieme; anzi l'vnione preceduta d'alcuna di quelle Prouincie seruì di grado, e di principio all'vnione più vniuersale, che seguì appresso. Così il Principe Filippo fù riconosciuto ne' mesi di Luglio, di Agosto, di Settembre, di Ottobre per Principe, e futuro successore di diuersi luoghi, e delle Prouincie in genere di Brabante, di Fiandra, d'Olanda, e di altri Paesi, oue egli si portò in persona per la maggior parte, o doue gli furono mandati gli Ambasciatori de' Popoli, che veniuano a riconoscerlo,[a] ma poi nel Nouembre fù con l'vnione vniuersale, che si fece, ridotto ad vn solo Principe tutto il numero delle Prouincie sudette, che già distintamente l'haueano riconosciuto.

[a] ex Haræo vt supra fol. 654. late.

La seconda oppositione, alla quale si dee rispondere, è, che; se vi fusse stata quest' vnione antecedentemente, non haurebbe, come dicono, Filippo Secondo proibito all'Infante Isabella sua figliuola di nõ diuidere, e di non separar queste Prouincie; mentre per loro natura già sarebbero state inseparabili, ed indiuisibili.[b] A questo si è già di sopra risposto, che il Rè Filippo proibì la diuisione all'Infante, ma la vietò anche inerendo alla precedente prammatica del Padre, come di sopra habbiam poco fà veduto, e però non fù la proibitione nuoua, ma fù vna espressa, e chiara confermatione della prima, che serue più a stabilirla, ed a corroborarla per ogni parte: La mentione però, che nella donatione all'Infante fù fatta, della constitutione di Carlo Quinto in ordine all'vnione, non toglie il vigore, e l'esistenza della medesima prammatica, ma viene a testificarla più valida, e più certa con riferirsi ad essa, e col confirmarla.

[b] d. fol. 51. in dial. & in trac. constr. fol. 381. quod tamen folium, sine numerus repetitur ibi & bis in eodem tractatu ponitur.

IN secondo luogo si rimira l'vnione, ed il Principe è vn solo rispetto di quelle Prouincie, che particolarmente sono vnite, come hor' hora si diceua, trà di loro. Se Anuersa col Marchesato

del

del Sacro Imperio, e'l Ducato di Limborgo sono vniti al Brabante, come và dicendo l'auuersario vi sarà certamente vn solo Principe in tutte e trè quelle Prouincie. E indubitato, che queste medesime Prouincie hanno differenti leggi, e che la DEVOLVTIONE particolarmente non è riceuuta in Limborgo, ne in Anuersa, tanto meno nel rigoroso modo praticato in Brabante: dunque, o il Principe non dourà conformarsi agli statuti del Popolo, o seruendosi delle consuetudini de' Sudditi si douerà di nuouo diuidere il Brabante, Anuersa, e Limborgo. Sono vniti, ma principalmente, ed vgualmente, come hò detto, hanno tutti i lor titoli, i lor sigilli, e le leggi loro distinte; Se però dourà nella sua successione osseruare il Principe in Brabante le consuetudini Brabantine, dourà anche in Limborgo stare agli statuti di Limborgo, e così in Anuersa. O si deono cancellare le leggi di Limborgo, e di Anuersa, il che non può farsi, o non deono hauer luogo nelle cose del Principe, il che è giustissimo. Se tutte le differenti leggi di Brabante, di Limborgo, e d'Anuersa legano il Principe, non potrà hauer forza, quella vnione, che è trà loro, e che la parte stessa contraria tanto chiaramente sostenta trà queste trè particolari Prouincie.

vt nō negat pars aduersa in tract. f. 335. & seq. & 354. & in dial. d. fol. 62. & 64.

Quindi euidentemente, o queste trè Prouincie hanno ad hauere più d'vn Principe, e non sono frà loro vnite, o non può soggiacere il Principe medesimo alla varietà delle loro leggi, come pur' hora si disse intorno all'vnione vniuersale di tutti questi Paesi bassi.

MA per vltimo, se noi anche consideriamo il nostro Rè Signore di vna Prouincia sola, e ci voltiamo a rimirare il solo Brabante; in questo Ducato, che pure almeno in se stesso è indiuiduo, sono infiniti, e diuersissimi gli statuti. Già dissi, che in Vmbecke, ed in altri luoghi del Brabante particolarmente, oltre

oltre alla Selua, non è la DEVOLVTIONE riceuuta. Dissi anche, che in Grimberga succede il minore de' figliuoli, ed in conseguenza il feudo cade al nato dell'vltime nozze, e pur la DEVOLVTIONE al cõtrario vuol soli i figliuoli del primo letto.[a] Tralascio tanti altri statuti diuersissimi in molte Terre del Brabante, li quali sono trà loro in diuerse cose contrari: tralascio anche il trouarsi molti luoghi fuor del Brabante, che si pretendono obligati alle leggi del Brabante, e molti in Brabante, che si suppongono tenuti d'osseruare le leggi d'Annonia, e di altre Prouincie, non essendo nuouo in que' Paesi, che vi sian feudi, che riconoscano altri Principi, oltre al Sourano di quel Territorio, nel quale sono situati:[b] Solo desidererei sapere, se dourà il Principe nell'occasione del succedere accommodarsi agli statuti di tutti que' luoghi particolari, e diuidere il Principato, e se medesimo in tante parti, ò pure se sarà più conueneuole, ch'egli si gouerni con la legge vniuersale, e con la propria del Principato, che è vna sola, o con tante minute popolari, e diuerse. Chiamerò al solito vno degli Autori contrarij per discioglierе il dubbio.

Per altro:[c] dice vno d'essi: *quando si potesse sostenere, che i costumi particolari, non douessero regolare la successione de' Regni, non bisognarebbe poi estendere ciò agli Stati inferiori; perciòche, oltre alla differenza, che vi è sempre trà la Maestà de' Rè, e le dignità più minute degli altri Principi, sarebbe molto difficile il volere in vn Reame, che è composto di più parti, appigliarsi più tosto al costume d'vn luogo, che a quello d'vn'altro, essendouene di tante sorti, che egli non è possibile di potersi arrestare in vn sol soggetto.*

Mà questa medesima difficoltà non s'incontra già negli

a *supra f. 280. & 281., & in margin.*

b *vt videntur esse in ipsa Brabantia feuda, quæ recognoscuntur a Curijs Lotharingiæ, & Hannoniæ Crissin. decis. 382. vol. p. n. 12. & 13. & viceuersa Dux Brabantiæ habet feuda a se data in territorio Leodiensi, Coloniensi, & alibi, & in ipso foro Coloniensi adsunt domus tentæ in feudum a Duce Brabantiæ dec. 48. vol. 6. maxime nu. 10. & in Ducatu Luxemburgi Marchionatus Arlon, & Comitatus a Roca dependens a Ducatu Brabanti, & eius legibus reguntur in tract. contr. fol. 368. il secondo.*

c *in annot. contrar. ad litteram fol. 12.*

gli

gli Stati inferiori, come è questo di Brabante, oue è vn solo costume, che può essere vgualmente seguito da' Sudditi, e dal Principe, il quale s'obliga ancora sempre d'osseruarlo per vn giuramento solenne, che egli fà nella sua entrata al gouerno.

Trè breui considerationi faranno, che tutto ciò, che di sopra dicono gli auuersarij, mirabilmente assista alla nostra causa. La prima è, che il Principe nell'entrar nel gouerno del Brabante giura chiaramente d'osseruare per li Sudditi, e nō giammai per se (come dice l'annotatore) gli statuti di tutti i luoghi. Eccone le parole precise, e principali del suo giuramēto. [a] *Amministreremo giustitia a chi si sia, secondo il costume, e la legge del luogo*: La seconda consideratione si è, che il Ducato di Brabante è di tale eccellenza, e di tal qualità, che hà tutti gli attributi, e tutte le qualità degl'Imperadori, non che de' Rè. Vsa il Duca delle ragioni Imperiali, [b] e non vi è, chi lo nieghi: e se non sono i Rè sottoposti alle leggi de' loro Sudditi, ne anche vi sarà sottoposto il Duca di Brabante, la di cui stirpe, come mostreremo a suo luogo, discendente per retta linea da Carlo Magno hà giustissima ragione sopra le Corone ereditarie di quella gran Casa; Ne può in conto alcuno metterſi il Ducato di Brabante trà gli Stati inferiori, e minuti. La terza risposta è poi, che l'Autor contrario suppone, che in Brabante vi sia vn solo costume, e mentre egli è certo, che ve ne son molti, tutto ciò, che egli disse a suo proposito, si riuolge a nostra difesa. Non possono adunque statuti tanto varij, e di tanto numero in vn sol tempo cōuenire a quel Principe, che dee essere, e in tutte queste Prouincie, ed in ogn'vna di esse vn solo, e non può diuidersi trà le varietà incompatibili di tante leggi diuerse.

[a] *Vnicuiq; ius administrabimus secundum ius loci: ita Harens d. fol. 653.*

[b] *vt infra in parte Historica.*

Ed eccomi al termine delle mie Riflessioni giuridiche, pro-

lisse

lisse forse per lo tedio della mia dicitura, e più di quello, che io credea, diffuse, ma breui in riguardo della materia tanto oscura, ed insolita, tanto graue, e di tanto peso in se medesima. Ecco adunque in trè difese distinte dimostrato, che la DEVOLVTIONE per la volontà de' contraenti, per la natura delle cose, delle quali si tratta, e per le circonstanze particolari, non può hauer luogo. Se la DEVOLVTIONE vi fusse, sarebbe naturale, come già dissi, la rinuntia della figliuola al padre, non trattandosi de' beni peruenuti a lei da altra parte, che dalla stessa liberalità, e generosità paterna, e non ancora perfettamente fatti suoi viuendo il Padre, onde facilmente ritornano allo stesso principio, onde prima vennero. Mà, mentre la DEVOLVTIONE non hà luogo, è souerchio il disputare di quella rinuntia, che non è necessaria: Tuttauolta la medesima rinuntia c'insegna, che, se la Reina Cristianissima rinuntiò anche tutto ciò, che giustamente potea pretendere, molto più s'intese di non voler ritenere le pretensioni dubbiose, controuerse, ed incerte, e molto meno poi di volere o con l'armi, o cō discorsi poco fondati porre in campo quelle altre, che in niun conto le possono appartenere, come è la DEVOLVTIONE Brabantina.

Io però, che protestando di non voler rispondere, portato dalla carriera, nella quale mi trouai impegnato, hò forse ad alcune cose repplicato: Io, che hò procurato di rispondere agli auuersari con le loro proprie propositioni; e se pur risposi, risposi a chi scrisse; Non entro però temerariamente a censurare le attioni de' gran Principi: con ardire vguale, mà giusto desidererei nondimeno di potere persuaderli, e di far loro conoscere vna verità indubitata.

Fù mia intentione di appagare la curiosità degl'Italiani, e nello stesso pensiero mi ritengo, e penserò di farlo con più loro

diletto

diletto nelle Riflessioni Istoriche, le quali per poco tempo tardano di vscire alla luce, mentre con alcune aggiunte le vò accrescendo, e riducendo a maggior chiarezza.

Non iscriuo però a' Principi dell'Europa, che pur troppo sanno, se sia loro vtile l'introduttione, che nelle successioni de' Principati sia la femmina preferita al maschio, o che il Sourano obedisca alle leggi de' Sudditi; L'vno porta la Corona agli stranieri; L'altro sottomette la Monarchia alla Plebe.

Non parlo a' Popoli del Brabante, e delle altre Prouincie pretese dalla Francia, perche la lor fedeltà non hà bisogno d'esortationi; e può qualche forza passaggiera tal volta soggettare i corpi, ma non leuare da' cuori l'indelebile carattere del Vassallaggio naturale; E niuno meglio a ciò li conforta, che l'auuersario, quando con replicati esempi ricorda loro l'amore, e la lealtà de' medesimi Popoli al loro Principe naturale. Se questi poi sia il Rè Cattolico, o la Reina, lo sanno essi medesimi, e con esso loro il Mondo tutto. Fin'hora la Francia armata assalisce la Fiandra non pretesa, e la Borgogna, che accenna appena di pretendere per vna terza parte: Que' Popoli, ch'essa medesima sà non appartenerle, possono cedere alla forza, mà non si arrendono già alle ragioni, ch'ella medesima non sà allegare: Dubita essa stessa delle sue ragioni, e sà, che sono conosciute per insussistenti da que' Popoli, che pretende. Volge però le armi in altra parte, doue più le guida l'opportunità, che'l diritto allegato; E publica nell'vltimo manifesto per la Borgogna, ragioni di politica, di conuenienza, e di preuentione, con apparenti desideri di pace, quando mancano i sodi fondamenti della vera giustitia. *Tratt. contrar. fol. 404.*

Non sarà forse adunque in tutto inutile la fatica di chi scriue per la verità. Già la Francia medesima comincia a conoscere, quanto sia debole il fondamento delle sue dimande. Non sa-

rebbe però dannoso, che ella affatto si disingannasse:

Molti sono coloro, che scherniscono l'applicata fatica degli Scrittori in simiglianti materie. Sò bene ancora io, che vn cumulo di certissime ragioni non può resistere alla furia d'vn' armato Esercito. Che vna penna anche ben temperata non può mitigare gli ardori militari, ne rattenere i voli d'vna guerriera Vittoria, che indarno si oppongono le lettere alle armi; che la spada di Marte non conosce quella della Giustitia, e che vn libro non è trincea, ne riparo sufficiente contro all'impeto delle Bombarde. Ma siamo in Europa, trà huomini ragioneuoli, e cattolici: Agli Eserciti, ed alle armi comandano i Principi; e questi si gouernano anche col parere de' più saputi consiglieri. E maggiore aggrauio alla Corte Cristianissima il supporla non attendeuole alla ragione, che'l farle conoscere l'euidente ingiustitia, alla quale ella è trascorsa. Io per me non presumo d'ottenerlo; ma parlo per tanti dottissimi huomini, che hanno scritto, e stanno scriuendo per quella indubitata verità, per la quale m'hò presa anche io qualche fatica. Io non dispero, ch'essi possano far frutto: Chi non compatirà in su'l principio ad vn gran Rè nel colmo delle fortune, e di tutte le prosperità, se crede a chi gli persuade per indubitate queste ingannevoli ragioni? La naturale propensione alle cose proprie, lo stimolo della gloria. L'humanità, che nata per comandare a' bruti, desidera anche l'Imperio ne' suoi pari: il desiderio sempre crescente di nuoui acquisti, e tutte le cose vnite concorrono a far credere giusto ciò, che insieme sembra conuenevole, vtile, e glorioso: L'ardente impeto della natione fa tollerare i principij, ma non difenderebbe i progressi continuati. La ragione però, che è la proprietà inseparabile dell'huomo, campeggia più ne' gran Rè, che sourastanno a molti; La ragione è quella, che hà l'Imperio so-

pra

pra le passioni, e che scuopre gl'inganni, e ne trionfa: Più glorioso sarà il Cristianissimo nel superare con la ragione tutte le passioni, che naturalmente lo combatteranno, e tutti que' Consiglieri, che gli persuaderanno il contrario, che non è nel domar Popoli, e nel soggiogar Prouincie: I suoi veri trofei hanno ad essere nella Giustitia; Le sue glorie nella ragione: Gran gloria sarà dopo le vittorie vincer se stesso: e troppo rischio il sottoporsi a' pericoli delle perdite degli Stati, e delle glorie insieme acquistate: La fortuna è sempre giornaliera, ma discompagnata dalla Giustitia, hà per inseparabili gl'impensati cambiamenti; Che giouarebbero ad vn Principe le vittorie, che senza Giustitia macchiassero nella posterità con vn titolo d'vsurpatione tutti gli splendori del suo nome; e che senza la base della Giustitia facessero sdruccioleuoli tutti gli acquisti. Se non vi fusse la Giustitia, egli non sarebbe quel gran Rè, che hoggidì ha la Corona Francese: Ogni plebeo potrebbe con la forza occupare il Trono; Ma i raggi della Giustitia sanno dissipare le tempeste più minaccieuoli: Se non vi fosse la Giustitia, non haurebbero regnato i suoi gloriosi ascendenti per tanti secoli in Francia, ne sarebbe passato lo scettro dal ramo di Valese al lontanissimo di Borbone: La forza può accidentalmente passare in chi meno si pensa, ma la Giustitia nelle Reali successioni è data solo dal Cielo a chi l'hà ereditata dagli ascendenti: Quando mancherà la Giustitia, mancherà insieme il Regno della Francia: Lo predisse S. Remigio ne' fondamenti del Regno, e nella prima vntione del primo Rè Cristiano Clodoueo:[a] I Cristianissimi suoi successori più saputi curarono non meno di conseruare il proprio, che di restituire ciò, che conobbero essere euidentemente vsurpato: Temettero, che l'occupare l'altrui arrecasse loro nel mancamento della Giustitia quello della Corona con la

a Papon. lib. 4. tit. p. arrest. p. Cristin. dens. g. n. 16 lib. p.

 pro-

profetia di quel Santo Prelato: Quante volte fù assalita, ed inuasa la Fiandra, ed anche la Borgogna dalla Francia, e pure in fine rimase e l'vna, e l'altra sempre a' suoi legitimi successori? Carlo Ottauo restituì la Franca Contea, e parte dell'Artesia vsurpate dal Padre per la morte dell'vltimo Duca di Borgogna: Egli fù Vittorioso dopo che restituì l'altrui, fù perdente dopo che l'occupò. A' tempi de' nostri Auoli, e de' nostri Padri nelle Paci trà le due Corone si sono dall'vna parte, e dall'altra rendute moltissime Piazze; Io non dico, che noi non dobbiamo difendere con l'armi le ragioni infallibili del nostro Pupillo Monarca: Ma credo insieme, che'l mostrar l'euidenza delle medesime possa in vn Principe Cristianissimo, e giusto, far cessar l'armi: D'infinite ragioni addotte, che pur sono saldissime, vna sola, che sia conosciuta basta a noi per l'intera Vittoria; Chi possiede allegando diuerse difese Giuridiche con vna sola è vittorioso. E' impossibile quasi, che'l Cristianissimo trà tanti fondamenti veridici non ne riconosca almeno vno per noi. Egli stesso nel trattato de' pretesi diritti della Reina sua consorte con publicarne tante copie in diuerse lingue richiese il sentimento di tutta l'Europa, ne si mostrò lontano dal disinganno, che andaua cercando col sottoporsi alla censura vniuersale. Io, mentre indugiano per poco tempo ad vscire le mie Riflessioni Istoriche, piglierò da esse vn'auuenimento molto adattato alle cose presenti, il quale seruirà appunto di passaggio dalla materia legale alla più curiosa degli annali Belgici.

Le Mairre, & Marcantio in Margarita Alsatia.

Filippo d'Alsatia Conte di Fiandra non hebbe della moglie verun figliuolo; onde come suoi propri riconobbe que' della sorella Margherita maritata al Conte d'Annonia. Hebbe Margherita prima vna femmina nominata Isabella, e poi vn maschio chiamato come il Padre Baldouino. Maritò il Conte di Fian-

dra

dra la Nipote Isabella, che amaua, come figliuola, al Rè di Francia: Era il Rè stato leuato dal Sacro Fonte dal medesimo Co. Fiammingo, e ne haueua riportato il nome stesso dell'Padre spirituale: La dote data al Rè Francese fù vna gran parte della Fiandra con querela di que' Popoli tutti: Fù il Paese dotale chiamato col nuouo nome di Artesia per mostrare, ch'era vn' altra Prouincia distinta dalla Fiandra quella, che si daua ad Isabella: Ma vna dote tanto conspicua, che douea contentare lo sposo, eccitò più tosto il desiderio di conseguire il rimanente della Fiandra: Vi aspirò dunque la Francia viuente Filippo, ma tacque: Pareua forse a' Francesi, ch'essendo Isabella nata prima del fratello douesse con l'età superare la debolezza del sesso, ed essere al maschio preferita in quella successione: Che l'esser moglie d'vn gran Rè le douesse dar giusto pretesto d'ingrandire gli Stati, e che l'hauer hauuto vna parte del Paese fosse scala, e pretesto giustificato di conseguirlo tutto: Morì Filippo nell'impresa della Terra Santa; Scoppiò subito il Baleno: Fù da' Francesi assalita, ed inuasa la Fiandra; alcuni luoghi si rendettero, altri si difesero. I pretesti erano vn testamento suppposto del morto Filippo, che poi non fù ritrouato della qualità, che si disse, ed altre ragioni, che si fondauano, ò sulla maggioranza dell'età d'Isabella: o su'l volere essere preferita al fratello minore, o sopra altre ragioni insussistenti: Tuttavolta la Francia e con l'armi, e con le dichiarationi apertamente tentaua di assorbire la Fiandra: Pure si frapposero gli arbitri. S'intrapresero i trattati; Conobbe la Francia il torto manifesto, che essa hauea: Si contentò il Rè della ricca dote dell'Artesia, che gli era stata promessa; non pretese altro in Fiandra, restituì l'occupato, e'l fratello della Reina Christianissima, al quale tentò la Francia di occupare l'antico patrimonio, non solo rimase Co.

di

di Fiandra, ma fatto già grande, e portando l'armi gloriose contro agl'Infedeli, arriuò ad essere Imperadore di Leuante in Costantinopoli; e l'Artesia, che si era separata da dalla Fiandra con vna dote, con vn'altra dopo qualche tempo vi si ricongiunse.

IL FINE.



Correttioni d'alcuni errori, nel corpo dell' Opera.

	Errori.	*Si de' leggere.*
pag.3.lin.5.	feconde nozze.	prime nozze.
pag.9.lin.1.	nondimeno vuole.	nondimeno volle.
pag.28.lin.14.	di Pontieur Lorenese.	di Pontieur Francese.
pag.28.lin 15.	Duca di Namur.	Duca di Nemours.
pag.56.lin.15.	dalla natura,dalla Deuolutione.	dalla natura della Deuolutione
pag.63.lin.28.	la prima campagna.	la prima compagna.
pag.78.lin.10.	obligaranno.	obligauano.
pag.79.lin.8.	il Re Astolpho.	il Re Astolfo.
pag.148.lin.20.	vuole.	volle.
pag.164.lin.26.	le figliuole.	i figliuoli.
pag.261.lin.8.	particola e delle femmine.	particolare alle femmine.

Altri errori più minuti, o non osseruati si condonino alla velocità della penna, ed a' facili cambiamenti de carratteri delle Stampe: A questi parimenti si attribuiscano le lettere alle volte dupplicate, alle volte lasciate, o variamente scritte.

Errores notarum marginalium corrigendi.

	Errores.	*Lege.*
pag.19.litt.B.lin.3.	renuntiatarum.	renuntiaturum.
pag.28.litt.B.lin.20.	Merlin.	Mechlin.
pag.30.litt.A.lin.2.	Salpha.	Salphaad.
ibid.lin.3.	Humer.	Numer.
litt.B.lin.4.	disputatæ.	desponsatæ.
pag.44.litt.C.lin.vlt.	atim.	statim.
pag.59.litt.D.lin.7.	Leodi.	Leodij.
ibid.litt.E.lin.1.	femne marige.	femme mariee.
pag.70.litt.B.lin.11.	rato.	roto.
pag.76.litt.B.lin.17.	cum francea.	cum framea.
pag.80.litt.F.lin.2.	Brabantus natu.	Brabantos, nam.
pag.124.litt.B.lin.7.	Comisol.123.	Comitol.decis.123.
pag.126.litt.A.lin.p.	ex motibus.	ex moribus.
pag.127.litt.A.lin.5.	interrens.	infensus.
pag.138.litt.B.lin.1.	Princeps &	Princeps est.
pag.140.litt.A.lin.2.	prætardatur.	prætendatur.
lin.5.	Cass.	Cattan.
pag.143.litt.A.lin.40.	Gallico cum	Gallico more cum.
pag.155.litt.A.lin.2.	ad probem.	ad prolem.
pag.157.litt.B.lin.3.	Martin.laud.	Martin.Laud.de Princip.
pag.175.litt.A.lin.4.	Ducis ficis filiam.	Ducis filiam.
pag.176.litt.D.lin.3.	Giurb.ad consuet.messan.	Giurb.de success.feud.
pag.210.litt.D.lin.3.	statum.	statuta.
pag.211.litt.A.lin.10.	Lesm.	eam.